



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 247/12

di iniziativa del Consigliere P. RASO recante:

"Istituzione della Riserva Naturale Regionale LAGHI LA VOTA DI GIZZERIA";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	04/12/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	04/12/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 05/12/2023

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 247/XII pag. 4
Istituzione della Riserva Naturale Regionale LAGHI LA VOTA DI GIZZERIA

Normativa comunitaria

Dir. 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE pag. 83
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata)

Dir. 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE pag. 105
Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Normativa nazionale

D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 pag. 160
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche

D.M. 3 aprile 2000 pag. 166
Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 pag. 243
Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche

L. 6 dicembre 1991, n. 394 pag. 303
Legge quadro sulle aree protette

Normativa regionale

L.R. 24 maggio 2023, n. 22 pag. 338
Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità

L.R. 19 ottobre 2004, n. 25 pag. 387
Statuto della Regione Calabria

Normativa comparata

Regione Liguria - L.R. 28 dicembre 2009, n. 65 pag. 417
Istituzione della riserva naturale regionale "Adelasia" nel Comune di Cairo Montenotte ed altre disposizioni in materia di aree naturali protette

Regione Lazio - L.R. 24 dicembre 2008, n. 23 pag. 423
Istituzione della Riserva Naturale regionale Valle dell'Arcionello

- Regione Puglia - L.R. 15 maggio 2006, n. 11 pag. 428
Istituzione della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela"
- Regione Puglia - L.R. 23 dicembre 2002, n. 23 pag. 437
Istituzione della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci"
- Regione Abruzzo - L.R. 19 dicembre 2001, n. 67 pag. 447
Istituzione della riserva naturale guidata "Lecceta di Torino di Sangro"

Progetto di legge

“Istituzione della Riserva Naturale Regionale LAGHI LA VOTA DI GIZZERIA”

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge persegue l’obiettivo di istituire la Riserva Naturale Regionale denominata Riserva Naturale Regionale “Laghi la Vota” di Gizzeria, localizzata sul litoraneo Tirrenico della provincia di Catanzaro, ricadente nel Comune di Gizzeria (CZ). L’area di che trattasi è quella già ricadente all’interno di una più ampia ZCS Laghi La Vota cod. IT9330087 e corrisponde alla parte dell’area ricompresa nel Parco extraurbano “Parco Laghi La Vota” i cui lavori per la sua realizzazione sono già in corso e finanziati dalla Regione Calabria nell’ambito del Programma Operativo Regionale, all’interno del Progetto integrato di Sviluppo Locale denominato “Costa degli Ulivi”. Di seguito le caratteristiche ambientali e naturalistiche che caratterizzano il sito.

La superficie totale è pari a circa 113 Ha e comprende una fascia parallela alla linea di costa che parte dalla battigia per una profondità di circa mt 650 e una lunghezza di circa 1,7 Km, al di sotto della S.S. 18.

La finalità è quella di adottare, attraverso una normazione di dettaglio, strumenti di tutela, misure di recupero, gestione, valorizzazione e promozione di un territorio di particolare rilevanza naturalistica e paesaggistica, che può rappresentare una risorsa notevole per la Regione Calabria, per gli Enti locali e la Comunità tutta, anche dal punto di vista turistico ed economico.

L’area è un sistema ambientale e paesaggistico di grande valore, determinandosi con formazioni vegetazionali e faunistiche di riconosciuto pregio e importanza per l’Italia e per L’Europa.

Uno scenario di rara bellezza che può essere considerato come uno dei più importanti siti dell’Italia meridionale per la conservazione delle aree umide, habitat in costante riduzione a scala nazionale e regionale. Pertanto, per le sue caratteristiche intrinseche, rappresenta una delle aree di riferimento per la conservazione dell’habitat delle dune marine e delle aree umide.

L’istituzione della Riserva è dunque un’esigenza di tipo conservazionistico per salvare un biotopo sempre più raro, ma è anche un fondamentale strumento per avviare attività di valorizzazione, fruizione sostenibile, rilancio culturale, salvaguardia del paesaggio e recupero ambientale (per quelle parti di territorio compromesse).

In pratica, non solo l’area individuata, ma tutto il sistema ambientale connesso), beneficerà della nascita della Riserva. Ulteriori benefici si avranno in ambito urbanistico e sociale con tutte le attività di educazione ambientale, studi e ricerche connesse, in più, si riqualificheranno aree compromesse con ricadute positive sui comparti ambientali: aria, acqua (in particolare le falde acquifere), suolo.

Un'area protetta, in genere, è sinonimo di qualità ambientale ed è, già di per sé, un bel ritorno di immagine per le attività economiche e produttive presenti all'interno o limitrofe all'area. Inoltre, attraverso appositi disciplinari (di prodotto e di processo) e la nascita del marchio o dell'emblema di qualità etico-ambientale della Riserva, si potrà garantire una migliore qualità e compatibilità ambientale dei prodotti e servizi.

Riqualificare e gestire l'area secondo criteri di protezione e tutela permetterà una corretta fruizione della stessa, e si potranno pianificare interventi in base alle emergenze e alle esigenze naturalistiche e culturali presenti, nonché valutando le scelte economiche più appropriate.

In definitiva, istituire la "Riserva Naturale Regionale dei laghi la vota di Gizzeria", si qualificerebbe come un'opportunità di tutela, di bellezza, risorsa per l'economica locale e per l'offerta turistica, ma anche una scelta in linea con la recente risoluzione dell'europarlamento sulla "Strategia sulla Biodiversità" per il 2030.

Un elemento di pregio, fonte di progettualità, con straordinarie potenzialità e ricadute, anche economiche, soprattutto per la vicinanza all'area urbana e quindi per la facilità di accesso.

Si tratta non solo di salvaguardare un patrimonio naturalistico di grande valore, ma anche di sviluppare programmi di ricerca e tutela, di educazione ambientale, nuove strutture di formazione ed educazione, conservando e valorizzando il patrimonio architettonico e storico, quello genetico, sviluppando altresì percorsi culturali-naturalistici, favorendo la nascita di un centro studi, dando vita a quello che potrà essere definito: un laboratorio a cielo aperto a due passi dalla città.

La Riserva potrebbe assicurare maggiore coerenza e un "rinforzo" notevole alla rete naturalistica calabrese, sia in termini di tutela che di offerta turistica, favorendo un importante collegamento con le altre aree protette calabresi.

Dal punto di vista giuridico, la proposta de qua è stata tracciata nel rispetto del complesso quadro delle competenze costituzionali in materia di ambiente nonché in conformità alla normativa statale, ed in specie alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" ed alla recente Legge Regionale 24 maggio 2023, n. 22 recante "Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità".

È opportuno ricordare che quella dell'ambiente, per articolazione e complessità di contenuti ed aspetti, è materia trasversale nel senso che "sullo stesso oggetto insistono interessi diversi quello alla conservazione dell'ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni" (Corte Cost., sentenza n. 378 del 2007).

Il riparto delle competenze in questa materia non può essere considerato in termini di rigida separazione di funzioni, ma in un'ottica di integrazione e coordinamento dei ruoli e delle funzioni in vista della maggiore adeguatezza dell'intervento, nell'ambito dei principi di differenziazione e coordinamento tra i vari soggetti istituzionali coinvolti. In quest'ottica, la sopra riferita trasversalità della materia è da intendersi, altresì, come idoneità del valore ambiente ad essere normato da leggi regionali

a garanzia di una maggiore tutela degli interessi ambientali di volta in volta coinvolti e delle specificità dei territori.

Alla luce di quanto analizzato, dunque, appare evidente che l'impianto normativo della proposta rispetta i criteri di competenza di matrice costituzionale appena descritti introducendo misure ed azioni di "valorizzazione" della zona finalizzate ad incrementare, potenziare e rafforzare le risorse ambientali, turistiche ed economiche intrinseche allo stesso territorio.

Il Sito di Importanza Comunitaria proposto (SIC) "Lago La Vota" è univocamente determinato dal Codice Natura 2000 di identificazione del sito IT9330087, così come indicato dal Decreto Ministeriale del 3 aprile 2000, ai sensi della Direttiva Habitat dell'Unione Europea (92/43/CEE) e della Direttiva Uccelli (79/409/CEE).

Attraverso ricerca bibliografica ed indagini di campo sono state identificate le caratteristiche principali del Sito di Interesse Comunitario denominato "Lago La Vota" ricadente nel Comune di Gizzeria. Vengono riportate le "Informazioni Ecologiche": tipi di habitat, uccelli migratori abituali, mammiferi, anfibi, rettili, specie importanti di flora e fauna, "Qualità ed Importanza" e "Vulnerabilità". Partendo dalle informazioni ecologiche è stato possibile definire gli aspetti peculiari della SIC come riportato nei seguenti paragrafi. Il SIC (ora ZCS) "Lago La Vota" è uno dei pochi esempi nella regione di ambiente costiero e lagunare e, nonostante la forte pressione antropica a cui è stato sottoposto, ha ancora caratteristiche botanico-vegetazionali peculiari e di alto significato naturalistico, oltre a rappresentare un prezioso serbatoio di biodiversità. Nella rete Natura 2000 della Calabria sono state incluse tutte le zone umide costiere più significative della regione (Foce del Neto, Foce del Crati, Saline Joniche, Lago Angitola, ecc.) in quanto rappresentano i pochi residui di un complesso di habitat in drastica riduzione nel territorio regionale a causa dei numerosi interventi di bonifica delle zone costiere. I Laghi La Vota sono in ogni caso l'unico esempio di ambienti lagunari nella regione. Il sito è caratterizzato dalla presenza di un insieme di laghi di acqua salmastra così identificati: La Vota, che è il lago più grande, La Vota Piccola che è poco più che una pozza, e La Vota Piraina, nei pressi dell'abitato Gizzeria Lido, collegata al mare permettendo il deflusso l'acqua. Negli anni ottanta si è formato un nuovo lago, detto La Vota Nuova e nel 2006 si è formato un ulteriore lago. Proprio grazie al collegamento con il mare, La Vota Piraina (o meglio conosciuto come Maricello). I laghi sono separati tra loro da dune di sabbia di diversa ampiezza che si estendono per circa 5 chilometri. Le acque dolci degli invasi e l'acqua salmastra del mare s'incontrano dando via ad un'area in continua evoluzione. Il rimescolio causato dalle maree e l'arrivo di acqua dai fiumi rendono questo ambiente ricco di pesci (cefali, orate, anguille, molluschi), di vegetazione e meta di diversi tipi di uccelli (beccacce, germani reali, cicogne, il falco pescatore e il falco di palude, il tarabuso, il tarabusino, l'airone rosso, la sgarza ciuffetto, l'airone cenerino, folaghe ed anatre e tante altre specie di uccelli migratori) che, grazie al clima mite e alla vicinanza al mare, individuano un ambiente adatto allo svernamento e alla nidificazione. L'area intorno ai laghi è ricca di canneti e della presenza di varietà botaniche come lo sparto pungente (*Ammophila littoralis* o *arenaria*) e la rarissima *Ipomea sagittata*. Poiché si tratta però di un patrimonio sottoposto a continue minacce e aggressioni antropiche, è augurabile che per i laghetti La Vota ci sia una maggiore attenzione mediante l'adozione, per esempio, di un piano organico di tutela e di valorizzazione naturalistica, con il recupero e la rinaturalizzazione delle aree degradate, la realizzazione di un Osservatorio che accolga anche le

visite guidate da parte delle scuole, la salvaguardia della particolare flora e della fauna presenti, l'organizzazione di percorsi guidati.

Solo così sarà possibile conservare la natura dell'unico lago costiero della Calabria tirrenica, che sopravvive, nonostante tutto, ai ripetuti assalti dell'uomo. L'origine della zona lacustre si fa risalire al terremoto del 1638 che causò, nella località detta "Maricello" di Gizzeria Lido, uno sprofondamento del terreno, questo formò a sua volta un lago chiamato Maricello, che comunicava col mare attraverso uno stretto canale. Per lo stesso motivo si formarono nella località altri laghi chiamati volgarmente le "Vote" di cui una per una superficie più ampia delle altre, prese il nome di "Vota Grande", dove fino al 1860 approdavano dei bastimenti. Nel Feudalesimo il "Maricello", con le terre circostanti, apparteneva all'ordine Gerosolimitano e per esso ai Cavalieri di Malta, residenti in S. Eufemia, questi ne pretendevano i loro diritti in natura, ovvero rotoli d'anguille. Abolito tale ordine il lago e le terre confinanti divennero di proprietà del Demanio nel 1806 e, dopo vari passaggi, la zona passò ad appartenere al Comune di Gizzeria a partire dal 1913 circa. Da studi e ricerche effettuate risulta che nell'ultimo secolo la conformazione dei bacini è mutata a causa dei processi di interrimento, di erosione e di progradazione costiera, nonché delle opere di bonifica idraulica avviate fin dai primi decenni del Novecento. Più precisamente i laghi "La Vota" presentavano un'estensione complessiva di circa 230.000 mq. Il lago denominato "Maricello" aveva un'estensione di circa 17.000 mq. Per le successive opere di bonifica (per favorire l'urbanizzazione della fascia costiera), il convogliamento delle acque dei Torrenti Casale, Zingaro, Zinnavo e Forcita, gli apporti che i medesimi torrenti hanno prodotto nel corso degli anni, il generale arretramento delle spiagge per effetto dell'erosione marina in corso sulle coste tirreniche, il Lago La Vota arriva ad una superficie di circa 63.000 mq. Mentre il bacino Maricello ha subito, essendo stato utilizzato come piccolo porto turistico, processi di interrimento dovuti a continue operazioni di dragaggio delle sponde e del fondale che hanno interferito fortemente con i processi naturali. Il processo di formazione di questo complesso di laghi è dovuto alla presenza di Capo Suvero ed alla deriva litorale dei sedimenti provenienti da settentrione. Le correnti di marea trasportano il loro carico di sedimenti lungo la costa giungendo sino a Capo Suvero, e poi tendono a disperdersi nel Golfo di S. Eufemia. Ne risulta la deposizione dei sedimenti, che hanno formato dei cordoni litorali ortogonali e paralleli alla costa, con lagune tra di esse e la costa preesistente. Questo processo avrà tendenza a continuare finché la linea di costa presso Capo Suvero sarà diventata diritta. Le lagune vengono gradualmente colmate da alluvioni portate dai fiumi e da materiale di trasporto eolico. Gli ecosistemi delle coste sabbiose sono esposti ad una elevata dinamica di modificazione. Alla complessità dei sistemi precedentemente descritti si aggiunge un altro elemento, cioè quello del pesante intervento antropico che caratterizza i nostri territori costieri. Le ragioni più disparate (agricoltura, bonifica di aree paludose, sfruttamento turistico, sviluppo edilizio) fanno sì che l'ecosistema presente nella zona abbia subito modificazioni morfologiche sostanziali, che ne hanno alterato non solo l'aspetto e l'estensione ma anche il regime idrico. Il dossier sul rischio di erosione costiera del Piano Stralcio per l'Assetto Ideologico della Regione Calabria (P.A.I.) riporta per il comune di Gizzeria dove è ubicato il SIC IT9330087 Lago la Vota mostra un avanzamento della costa preoccupante ai fini del mantenimento dell'habitat presente causato dalle maree e l'arrivo di acqua dai fiumi rendono questo ambiente ricco di pesci (cefali, orate, anguille, molluschi), di vegetazione e meta di diversi tipi di uccelli (beccacce, germani reali, cicogne, il falco pescatore e il falco di palude, il tarabuso, il tarabusino, l'airone rosso, la sgarza ciuffetto, l'airone

cenerino, folaghe ed anatre e tante altre specie di uccelli migratori) che, grazie al clima mite e alla vicinanza al mare, individuano un ambiente adatto allo svernamento e alla nidificazione.

L'area intorno ai laghi è ricca di canneti e della presenza di varietà botaniche come lo sparto pungente (*Ammophila littoralis* o *arenaria*) e la rarissima *Ipomea sagittata*. Poiché si tratta però di un patrimonio sottoposto a continue minacce e aggressioni antropiche, è augurabile che per i laghetti La Vota ci sia una maggiore attenzione mediante l'adozione, per esempio, di un piano organico di tutela e di valorizzazione naturalistica, con il recupero e la rinaturalizzazione delle aree degradate, la realizzazione di un Osservatorio che accolga anche le visite guidate da parte delle scuole, la salvaguardia della particolare flora e della fauna presenti, l'organizzazione di percorsi guidati. Solo così sarà possibile conservare la natura dell'unico lago costiero della Calabria tirrenica, che sopravvive, nonostante tutto, ai ripetuti assalti dell'uomo. L'origine della zona lacustre si fa risalire al terremoto del 1638 che causò, nella località detta "Maricello" di Gizzeria Lido, uno sprofondamento del terreno, questo formò a sua volta un lago chiamato Maricello, che comunicava col mare attraverso uno stretto canale. Per lo stesso motivo si formarono nella località altri laghi chiamati volgarmente le "Vote" di cui una per una superficie più ampia delle altre, prese il nome di "Vota Grande", dove fino al 1860 approdavano dei bastimenti. Nel Feudalesimo il "Maricello", con le terre circostanti, apparteneva all'ordine Gerosolimitano e per esso ai Cavalieri di Malta, residenti in S. Eufemia, questi ne pretendevano i loro diritti in natura, ovvero rotoli d'anguille. Abolito tale ordine il lago e le terre confinanti divennero di proprietà del Demanio nel 1806 e, dopo vari passaggi, la zona passò ad appartenere al Comune di Gizzeria a partire dal 1913 circa. Da studi e ricerche effettuate risulta che nell'ultimo secolo la conformazione dei bacini è mutata a causa dei processi di interrimento, di erosione e di progredazione costiera, nonché delle opere di bonifica idraulica avviate fin dai primi decenni del Novecento. Più precisamente i laghi "La Vota" presentavano un'estensione complessiva di circa 230.000 mq. Il lago denominato "Maricello" aveva un'estensione di circa 17.000 mq.

Per le successive opere di bonifica (per favorire l'urbanizzazione della fascia costiera), il convogliamento delle acque dei Torrenti Casale, Zingaro, Zinnavo e Forcita, gli apporti che i medesimi torrenti hanno prodotto nel corso degli anni, il generale arretramento delle spiagge per effetto dell'erosione marina in corso sulle coste tirreniche, il Lago La Vota arriva ad una superficie di circa 63.000 mq. Mentre il bacino Maricello ha subito, essendo stato utilizzato come piccolo porto turistico, processi di interrimento dovuti a continue operazioni di dragaggio delle sponde e del fondale che hanno interferito fortemente con i processi naturali. Il processo di formazione di questo complesso di laghi è dovuto alla presenza di Capo Suvero ed alla deriva litorale dei sedimenti provenienti da settentrione. Le correnti di marea trasportano il loro carico di sedimenti lungo la costa giungendo sino a Capo Suvero, e poi tendono a disperdersi nel Golfo di S. Eufemia. Ne risulta la deposizione dei sedimenti, che hanno formato dei cordoni litorali ortogonali e paralleli alla costa, con lagune tra di esse e la costa preesistente. Questo processo avrà tendenza a continuare finché la linea di costa presso Capo Suvero sarà diventata diritta. Le lagune vengono gradualmente colmate da alluvioni portate dai fiumi e da materiale di trasporto eolico. Gli ecosistemi delle coste sabbiose sono esposti ad una elevata dinamica di modificazione.

Alla complessità dei sistemi precedentemente descritti si aggiunge un altro elemento, cioè quello del pesante intervento antropico che caratterizza i nostri territori costieri. Le ragioni più disparate (agricoltura, bonifica di aree paludose, sfruttamento turistico, sviluppo edilizio) fanno sì che l'ecosistema presente nella zona abbia subito modificazioni morfologiche sostanziali, che ne hanno alterato non solo l'aspetto e l'estensione ma anche il regime idrico. Il dossier sul rischio di erosione costiera del Piano Stralcio per l'Assetto Ideologico della Regione Calabria (P.A.I.) riporta per il comune di Gizzeria dove è ubicato il SIC IT9330087 Lago la Vota mostra un avanzamento della costa preoccupante ai fini del mantenimento dell'habitat presente.

Articolato della Proposta

Dal punto di vista strutturale, la proposta consta di 14 articoli, di seguito descritti:

L'articolo 1- istituisce la riserva inquadrando la cornice normativa di riferimento;

L'articolo 2 - chiarisce le finalità della legge;

L'articolo 3 - individua gli obiettivi gestionali, ovvero le misure e le azioni che concretamente si devono realizzare;

L'articolo 4 - indica i confini della riserva e la fascia di rispetto;

L'articolo 5 - inquadra competenze ed attività che l'Ente gestore deve attuare al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano i siti stessi, nell'ambito di un uso sostenibile delle risorse;

L'articolo 6 - disciplina il regolamento della Riserva. Lo stesso deve determinare le attività, i divieti, il rilascio dei nulla osta, le deroghe. Deve, altresì, programmare le specifiche misure di conservazione, contenere la perimetrazione definitiva, individuare, descrivere e normare gli habitat di interesse conservazionistico. Da ultimo individua gli strumenti partecipativi più idonei, in linea e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 della Lr n.22/2023;

L'articolo 7 - stabilisce l'obbligo per l'ente gestore di adottare un "Programma triennale per la valorizzazione della Riserva" ovvero il programma gestionale, in linea con le finalità della Riserva, indirizzato a definire gli interventi e le azioni da attuare per il miglioramento, potenziamento e valorizzazione della Riserva. Detto programma viene integrato con quello di carattere annuale disciplinato dal successivo articolo 8;

L'articolo 8 - definisce il "Programma annuale d'Interventi";

L'articolo 9 - contiene le "Attività di controllo e vigilanza sulla gestione" esercitate della Regione. In base all'art. 9, l'Ente gestore trasmette una relazione descrittiva sulle attività svolte (es. stato di attuazione delle attività programmate e di quelle realizzate; i motivi del mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nella programmazione; la rendicontazione dell'attività contabile annuale ecc.);

L'articolo 10 - prevede l'obbligo di definire i confini dell'area con apposite tabelle tecniche, nel rispetto della normativa in materia;

L'articolo 11 - contiene le Prescrizioni e Divieti parte dei quali già previsti dalla Legge 394/1991, nonché dal regolamento di cui all'articolo 35 della stessa Lr 22/2023;

L'articolo 12 - riporta le "Misure transitorie e di salvaguardia", da adottare fino alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 6;

L'articolo 13 - si riferisce alla "Norma finanziaria", ossia descrive in dettaglio le misure finanziarie necessarie per l'istituzione e la gestione della Riserva stessa e dunque per consentire effettiva e concreta attuazione alla proposta de qua;

L'articolo 14 - è la norma relativa all'entrata in vigore.

Alla proposta si allegano i seguenti documenti:

- Relazione scientifica e descrittiva generale
- Cartografie con inquadramento dell'area della Riserva

Relazione tecnico-finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: *"Istituzione della Riserva Naturale Regionale Laghi La Vota di Gizzeria"*

La copertura economica prevista per dare attuazione e concreta applicazione alla presente legge è indicata nell'articolo 13.

Di seguito si specificano in apposite tabelle, per come sotto riportate, le norme che necessitano della copertura finanziaria e le restanti norme che, per la natura ordinamentale, definitiva e procedurale, non richiedono la predetta copertura. Nello specifico, la tabella 1 contiene l'individuazione e la classificazione delle spese indotte dall'attuazione del provvedimento e la tabella 2 indica la copertura finanziaria ovvero il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

La presente proposta, considerate gli interventi di gestione e valorizzazione sul territorio della Riserva, prevede in particolare, l'utilizzo dei fondi accantonati nell'ambito del fondo speciale Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri Fondi "Fondi speciali per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi regionali – spese in conto corrente U.20.03 del bilancio regionale di previsione 2023-2025".

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	L'articolo 1 ha natura ordinamentale in quanto istituisce la riserva naturale e specifica il quadro normativo di riferimento.			0
Art.2	L'articolo 2 indica le finalità della proposta di legge.			0
Art.3	Specifica gli obiettivi ed i programmi che si vogliono realizzare con l'istituzione della riserva.			0
Art. 4	Indica i confini della riserva.			0
Art. 5	Indica e affida la gestione delle Riserva			0
Art. 6	Riguarda il regolamento della Riserva			0
Art. 7	Prevede l'adozione del programma triennale.	I	P	300.000 (somma complessiva considerando i tre anni di gestione 2023-2025)
Art. 8	Stabilisce l'adozione del Programma annuale degli interventi	I	A	100.000 per annualità
Art. 9	Disciplina le attività di controllo e vigilanza sulla gestione			
Art. 10	Tabellazione			
Art. 11	Disciplina le prescrizioni e i divieti			
Art.12	Stabilisce le misure transitorie e di salvaguardia			
Art.13	Norma finanziaria			300.000 previsione triennio 2023-2025, (artt.7-8)
Art.14	Entrata in vigore			

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Di seguito vengono indicati nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Missione/ Programma/ capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
20/20.03	100.000	100.000	100.000	
Totale				300.000

PROPOSTA DI LEGGE**RISERVA NATURALE REGIONALE LAGHI LA VOTA DI GIZZERIA****Art. 1**

(“Istituzione della Riserva Naturale Regionale LAGHI LA VOTA DI GIZZERIA”)

1. La Regione Calabria, nel rispetto della Costituzione italiana e della normativa dell'Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile nonché della lettera r dell'articolo 2 della Legge Regionale 19/10/2004, n. 25 (“Statuto della Regione Calabria”), in attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (“Legge-quadro sulle aree protette”) e della Legge Regionale 24 maggio 2023, n. 22 (“Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità”), istituisce nella Provincia di Catanzaro la Riserva Naturale Regionale Laghi la Vota di Gizzeria.

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione riconosce gli habitat naturali quali strutture fondamentali della morfologia del paesaggio regionale e riferimento prioritario per la costruzione della rete ecologica regionale, garantisce e promuove la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da formazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche, che, assieme agli elementi antropici ad esse connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito. Cura altresì la gestione sostenibile delle risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la conservazione di tutte le specie animali e vegetali e dei loro patrimoni genetici, in attuazione dell'art.1 della Lr n.22/2023.
2. La Riserva Naturale Regionale Laghi la Vota di Gizzeria è istituita in attuazione delle finalità indicate dal comma 3 dell'art. 1 della Legge n. 394 del 1991 (Legge quadro sulle aree protette) ed altresì dei seguenti scopi:
 - a) la conservazione e la riqualificazione delle caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area in particolare al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat contemplati negli allegati alle direttive comunitarie 79/409/CEE “Uccelli” del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE “Habitat” del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, secondo le disposizioni attuative del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 (Regolamento relativo all'attuazione della direttiva 92/43/CEE), come modificato con D.P.R. 12/3/2003 n.120;
 - b) la fruibilità dell'ambiente, nel rispetto delle caratteristiche delle biocenosi presenti e delle specificità culturali, archeologiche, storiche e architettoniche;
 - c) la salvaguardia dell'ambiente naturale, la riqualificazione ambientale e la rinaturalizzazione degli spazi degradati;
 - d) la promozione e regolamentazione di attività antropiche compatibili che, nel rispetto delle finalità della Riserva, possano favorire un corretto rapporto tra uomo e ambiente;

- e) la formazione e la diffusione della cultura del rispetto, l'educazione all'uso razionale delle risorse naturali, l'educazione ambientale e l'adozione di abitudini sostenibili;
- f) la promozione di azioni che favoriscano la corretta gestione del territorio, anche nella costruzione e recupero di opere e manufatti, incentivando l'utilizzo di tecniche costruttive tradizionali e assicurando il mantenimento degli assetti ambientali, architettonici e paesaggistici;
- g) la tutela e valorizzazione del paesaggio naturale, dei biotopi, dei monumenti naturali, delle formazioni geologiche, geomorfologiche e paleontologiche, dei valori scenici e panoramici, degli equilibri ecologici, del patrimonio biogenetico, del patrimonio archeologico e del patrimonio culturale identitario della comunità locale;
- h) l'accessibilità a beni e servizi, nella sua espressione più ampia, ai soggetti disabili, portatori di handicap e persone non autosufficienti, anche attraverso percorsi e strutture idonee;
- m) il coordinamento e la più ampia partecipazione degli enti locali, delle forze sociali e del terzo settore.

Art. 3

(Obiettivi gestionali)

1. Le finalità di cui all'articolo 2 si realizzano attraverso i seguenti obiettivi gestionali:
 - a) attività di ricerca scientifica dedicata allo studio della biodiversità, al monitoraggio di specie e habitat e all'evolversi dell'ambiente e delle comunità viventi;
 - b) interventi ed azioni di recupero e di salvaguardia e tutela degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico;
 - c) visite guidate;
 - d) realizzazione di programmi di informazione, formazione ed educazione, in particolare attraverso:
 - lo sviluppo di progetti di educazione ambientale rivolti al mondo scolastico, alla cittadinanza, nonché alle fasce deboli o svantaggiate;
 - l'organizzazione di giornate di sensibilizzazione, valorizzazione, conoscenza e promozione della Riserva, tramite attività partecipate;
 - gli scambi culturali con soggetti diversi come enti, associazioni, mondo accademico, scuole, soggetti privati;
 - e) attività di studio e ricerca sugli aspetti storici, archeologici, architettonici, produttivi tradizionali e paesaggistici dell'area, quale espressione culturale dei rapporti storicamente consolidati tra uomo e territorio;
 - f) potenziamento e miglioramento delle strutture di accoglienza e di quelle adibite ad attività educative e culturali;
 - g) progettazione e realizzazione di percorsi diversificati per una adeguata e rispettosa fruizione della Riserva;
 - h) progettazione e realizzazione di spazi e percorsi accessibili rivolti a persone con difficoltà motorie e disabilità;

- i) valorizzazione e tutela di usi, costumi, consuetudini e attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché delle espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali;
- l) promozione di iniziative volte a ridurre i fabbisogni energetici e a promuovere un uso razionale dell'energia anche attraverso l'utilizzo di sistemi energetici provenienti da fonti rinnovabili compatibili con il sistema naturalistico e paesaggistico;
- m) promozione e sostegno alla fruizione turistica-ricreativa del territorio attraverso lo sviluppo di forme di turismo ecosostenibile, dell'agriturismo, dell'agricoltura biologica, dei servizi e delle attività ricreative, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi;
- n) promozione delle attività economiche ed imprenditoriali, in armonia con le finalità della presente legge.

Art. 4

(Confini)

1. La Riserva naturale regionale Laghi la Vota di Gizzeria è costituita da un solo corpo.
2. I confini della Riserva naturale regionale Laghi la Vota di Gizzeria sono riportati nell'allegata cartografia in scala 1:25.000 e le zone a diversa classificazione, così come previsto dalla legge regionale del 24 maggio 2023, n. 22 sono puntualmente indicate nella stessa cartografia.

Art. 5

(Gestione della Riserva Naturale Regionale)

1. La gestione della Riserva Naturale regionale Laghi la Vota di Gizzeria è affidata all'Ente gestore costituito dal Comune Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, ai sensi del comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale n. 22 del 24 maggio 2023.
2. La sede legale ed operativa dell'Ente gestore dell'area protetta è individuata all'interno del Comune Gizzeria.
3. L'Ente gestore garantisce, nel rispetto dell'articolo 42 della lr 22/2023, la partecipazione attiva dei cittadini, delle associazioni, di altri enti locali e dei rappresentanti delle istituzioni scolastiche e delle università che intendono aderire e offrire, in modo volontario, il loro supporto alla gestione delle Riserva. Le forme e modalità di partecipazione sono definite dal regolamento di cui all'articolo 6.
4. Al fine di rafforzare ed implementare la partecipazione, in attuazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 33 e dell'articolo 74 comma 4 della LR 22/2023, viene costituito il "Tavolo di partecipazione attiva", disciplinato nel Regolamento della Riserva di cui al successivo articolo 6.

Art. 6

(Regolamento della Riserva)

1. L'Ente gestore adotta il Regolamento della Riserva naturale regionale Laghi la Vota di Gizzeria, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 34 della lr 22/2023 e dei criteri indicati dall'articolo 35 della stessa legge. Il regolamento disciplina:
 - a) l'organizzazione generale del territorio;

- b) l'esercizio delle attività consentite nella Riserva e di quelle di competenza dell'organo gestore;
 - c) le attività, i prodotti ed i servizi concessi a terzi, il rilascio degli atti autorizzativi nonché il rilascio dei nulla osta, nel rispetto delle normative vigenti in materia;
 - d) i divieti e le deroghe in attuazione della normativa regionale e statale;
 - e) il diritto all'uso del nome e dell'emblema della Riserva;
 - f) le sanzioni, in attuazione di quanto previsto dal Titolo V della Lr 22/2023.
2. Il regolamento contiene altresì:
- a) la perimetrazione definitiva dell'area protetta (e la sua zonizzazione interna), nella cartografia allegata al regolamento risultano evidenziati i confini dell'area di Riserva, e della eventuale zonizzazione interna;
 - b) il programma delle specifiche misure di conservazione;
 - c) gli habitat di interesse conservazionistico;
 - d) la disciplina delle aree contigue alla Riserva naturale regionale nel rispetto dell'articolo 39 della Lr 22/2023,
 - e) la fruizione delle aree protette, secondo le modalità previste dall'articolo 40 della LR 22/2023;
 - f) appositi strumenti pianificatori e programmatori per migliorare la gestione dell'area.
3. Il regolamento, infine, nel rispetto dell'articolo 42 del Lr 22/2023, stabilisce e disciplina le forme e le modalità di partecipazione attiva degli enti locali, delle associazioni, dei cittadini e dei rappresentanti delle istituzioni scolastiche e delle università. A tal fine, individua gli strumenti partecipativi più idonei tra cui il "Tavolo di Partecipazione Attiva" e ne disciplina la costituzione, le finalità ed i compiti.
4. Il regolamento viene approvato nel rispetto del procedimento di cui all'articolo 36 della Lr 22/2023.

Art. 7

(Programma triennale per la valorizzazione della Riserva Naturale Regionale Laghi la Vota di Gizzeria)

1. L'Ente gestore adotta ogni tre anni, entro il 31 gennaio, previo parere non vincolante del "Tavolo di partecipazione attiva" e degli Enti pubblici interessati, da trasmettere entro 60 giorni dalla richiesta, un programma triennale che costituisce lo strumento gestionale finalizzato a definire gli interventi e le azioni da attuare per la valorizzazione della Riserva nonché le iniziative e gli interventi indicati dall'articolo 42 della Lr 22/2023.
2. Il programma triennale può essere modificato annualmente, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.

Art. 8

(Programma annuale d'interventi)

1. Nel rispetto delle finalità della presente legge ed in coerenza con il programma triennale di cui all'articolo 7, entro il mese di ottobre di ogni anno, l'Ente gestore della Riserva predispone ed adotta un Programma d'interventi, previo parere non vincolante del "Tavolo di partecipazione attiva" e

degli Enti pubblici interessati da trasmettere entro 30 giorni dalla richiesta, contenente le misure programmate e necessarie da realizzare nell'anno successivo corredato dalla corrispondente previsione di spesa.

Art. 9

(Attività di controllo e vigilanza sulla gestione)

1. L'attività di controllo e vigilanza sulla gestione della Riserva viene esercitata dalle competenti strutture regionali.
2. A tal fine, l'Ente gestore, entro il 31 dicembre di ogni anno, in attuazione del comma 6 dell'articolo 33 della lr 22/2023, trasmette alla Giunta regionale una relazione descrittiva sulle attività svolte, che contiene nello specifico:
 - a) lo stato di attuazione delle attività programmate e di quelle realizzate;
 - b) i motivi del mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi di cui ai precedenti articoli 7 e 8 della presente legge;
 - c) la rendicontazione dell'attività contabile annuale, nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti.
3. Nel caso di grave e reiterata inadempienza dell'Ente gestore, la Regione Calabria, previa diffida, esercita il potere sostitutivo o di revoca nei confronti del soggetto inadempiente.

Art. 10

(Tabellazione)

1. I confini dell'area protetta sono delimitati da apposite tabelle collocate in modo visibile lungo il perimetro dell'area e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità recanti, tra l'altro, la seguente indicazione: "Regione Calabria - Riserva Naturale Regionale" con l'emblema dell'area protetta adottato dalla Giunta Regionale.

Art. 11

(Prescrizioni e Divieti)

1. Le attività vietate nella Riserva sono disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 6 della presente legge, nel rispetto dei divieti previsti dal comma 3 dell'articolo 11 della legge 394/1991 e dall'articolo 34 della legge regionale 22/2023.
2. Il regolamento contiene altresì l'elenco delle attività ammesse ai sensi del comma 3 dell'articolo 34 della lr 22/2023.

Art. 12

(Misure transitorie e di salvaguardia)

1. L'ente gestore, fino alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 6, adotta le misure necessarie per salvaguardare le caratteristiche naturali degli habitat e proteggere le specie animali e vegetali presenti, nonché per mantenere i caratteri paesaggistici che contraddistinguono l'area.

2. Le misure di salvaguardia che l'ente gestore deve adottare, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, lettera c) dell'articolo 33 della LR 22/2023, sono le seguenti:

a) vietare le attività non consentite nelle riserve naturali statali di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 394/1991 nonché quelle di seguito indicate:

- l'attività venatoria e l'apertura di cave, miniere e impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio;
- le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali;
- la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali;
- la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali;
- l'introduzione di specie aliene o estranee, vegetali o animali nonché di armi da parte di privati;
- attività che arrecano disturbo o danneggiano la fauna;

b) promuovere attività educative, di sensibilizzazione e promozione delle componenti naturali e culturali;

c) effettuare attività di vigilanza e controllo;

d) salvaguardare specie e habitat presenti nell'area anche con attività di monitoraggio e controllo;

e) incentivare la tutela di specie e habitat di particolare valenza naturalistica mediante studi e attività particolareggiati;

f) creare la tabellazione di massima in grado di fornire informazioni specifiche di carattere scientifico, normativo, gestionale e topografico, per accrescere la conoscenza e consapevolezza dell'importanza dell'area protetta;

g) realizzare attività per la tutela, la conoscenza e la divulgazione delle peculiarità archeologiche, delle architetture storiche e delle tradizioni culturali;

h) concordare e gestire, ai fini della salvaguardia dell'area, attività e iniziative che non arrechino pregiudizio alle esigenze di conservazione e, più in generale, alle finalità della Riserva;

i) favorire attività di ascolto e confronto attraverso processi partecipati e l'organizzazione del Tavolo di partecipazione attiva.

3. Le misure di salvaguardia sono adottate dall'Ente entro 30 giorni dall'istituzione della Riserva e devono essere comunicate, entro tale termine, al dipartimento competente della Regione Calabria.

Art. 13

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico dell'Ente gestore.

2. La Regione Calabria sostiene gli interventi previsti annualmente ai sensi dell'articolo 7 e 8 della presente legge, unicamente attraverso l'erogazione di un contributo annuale a favore dell'Ente gestore, compatibilmente alle risorse disponibili nel bilancio regionale.

3. Alla copertura degli oneri finanziari a carico della Regione Calabria, si fa fronte, per gli anni 2023-2024-2025, nel limite massimo di euro 100.000 annui, con la disponibilità esistente alla Missione 20 - Programma 3 "Altri fondi" - capitolo U0700110101 - inerente al "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente.

4. Il contributo di cui ai precedenti commi è corrisposto previa rendicontazione da parte dell'Ente gestore, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti.




Art.14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.



PERIMETRAZIONE AREA RISERVA NATURALE REGIONALE LAGHI LA VOTA DI GIZZERIA (CZ)



PROPOSTA DI LEGGE ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE

" Laghi la Vota di Gizzeria "

RELAZIONE SCIENTIFICA E DESCRITTIVA GENERALE

La presente relazione accompagna la proposta di perimetrazione di una riserva naturale regionale, ricadente nel Comune di Gizzeria (CZ). L'area di che trattasi è quella già ricadente all'interno di una più ampia ZCS Laghi La Vota cod IT9330087 e corrisponde alla parte dell'area ricompresa nel Parco extraurbano "Parco Laghi La Vota" i cui lavori per la sua realizzazione sono già in corso e finanziati dalla Regione Calabria nell'ambito del Programma Operativo Regionale, all'interno del Progetto integrato di Sviluppo Locale denominato "Costa degli Ulivi". Di seguito le caratteristiche ambientali e naturalistiche che caratterizzano il sito.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il Consiglio delle Comunità Europea ha adottato la Direttiva 92/43/CEE denominata "Habitat" e la Direttiva 79/409/CEE denominata "Uccelli", abrogata dalle integrazioni apportate dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009. Lo scopo di tali Direttive è di contribuire a salvaguardare, tenuto conto delle esigenze economiche, sociali e culturali locali, la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche del territorio comunitario. Tale azione di conservazione della biodiversità si attua sia all'interno di specifici siti, appositamente designati, sia al di fuori di essi, quindi ovunque gli habitat e le specie siano presenti. In attuazione della Direttiva Habitat, l'Italia ha realizzato nel 1995/96 il progetto Life "Bioitaly", nell'ambito del quale sono stati individuati i siti di importanza comunitaria da proporre come SIC. Finanziato dall'Unione Europea, è stato avviato dal Ministero dell'Ambiente attraverso il Servizio Conservazione della Natura, con il supporto delle Regioni, delle istituzioni scientifiche, delle associazioni ambientaliste e dell'ENEA. Le linee fondamentali di tale progetto riguardano la raccolta, l'organizzazione e la sistematizzazione delle informazioni sull'ambiente ed in particolare sui biotopi, sugli habitat naturali e seminaturali di interesse comunitario al fine di indirizzare specifiche forme di tutela e di gestione degli stessi. Successivamente il Ministero dell'Ambiente, con il DPR 8 settembre 1997 n° 357 ha emanato il Regolamento di attuazione della Direttiva Habitat, mentre il 3 aprile 2000 è stato emanato il DM contenente l'elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale individuati ai sensi delle due Direttive. La vigente normativa nazionale attribuisce alle Regioni e Province autonome le competenze relative alla conservazione degli habitat e della specie presenti sul proprio territorio attraverso la gestione dei siti Natura 2000 ~~da essere proposti~~. Queste, coerentemente alle linee di

integrati ad altri piani di sviluppo. Tali misure devono evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie nei siti Natura 2000. La Regione Calabria aveva emanato, in data 27 giugno 2005, il DGR n. 604, concernente le procedure di Valutazione d'Incidenza secondo un dettagliato disciplinare, abrogato dalla Deliberazione Della Giunta Regionale 4 novembre 2009, n. 749, contenente l'approvazione del Regolamento della Procedura di Valutazione di Incidenza (di cui alla Direttiva 92/43/CEE

«Habitat» relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e Direttiva 79/409/CEE «Uccelli» relativa alla conservazione dell'avifauna). Successivamente il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria ha promosso con la Provincia di Catanzaro, nell'ambito del POR Calabria 2000/2006 - Rete Ecologica Regionale misura: 7.1 A)

1.10 A), il progetto di elaborazione del Piano di Gestione dei Siti di Importanza Comunitaria, Nazionale e Regionale della Rete Natura 2000 compresi nel territorio della Provincia di Catanzaro, di cui al d.m. 03.04.2000, individuati ai sensi delle Direttive Comunitarie Habitat 92/43/CEE ed Uccelli 79/409/CEE. La “Valutazione di Incidenza”, come detto, rappresenta una procedura volta ad identificare e valutare gli impatti potenziali di un'opera o di un insieme sistematico di opere su un Sito di Importanza Comunitaria (SIC), sia in relazione alle finalità generali di conservazione, sia in relazione agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie di importanza comunitaria tutelati dalla direttiva 92/43/CEE “Habitat”. In tale quadro si è scelto di procedere prendendo in considerazione i documenti editi dalla Commissione Europea “Assessment of Plans and Project Significantly Affecting Natura 2000 Sites – Methodological Guidance on the provision of Article 6 and 6 of the “Habitats” Directive 92/43/ECC” e “La gestione dei Siti della rete Natura 2000 – Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE”.

Inoltre si sono esaminati:

- POR Calabria 2000/2006 - Rete Ecologica Regionale Misura: 7.1 A) 1.10 A) - Piano Di Gestione dei Siti di Importanza Comunitaria (Sic), Nazionale (Sin) e Regionale (Sir) della rete “Natura 2000” nella Provincia di Catanzaro;
- Dati rilevati da indagini e sopralluoghi effettuati direttamente sul posto, al fine di verificare le specie di flora e di fauna esistenti;
- Piano di gestione della Rete Natura 2000 della Provincia di Catanzaro approvato con DGR 948/2008;
- Misure di Conservazione della ZCS “Lago La Vota” approvate con DGR 323/2016.

Normativa sulla salvaguardia degli habitat naturali e delle specie protette

Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali. Natura 2000 nasce da due direttive comunitarie estremamente innovative per quanto riguarda la legislazione sulla conservazione della natura: la Direttiva Habitat (92/43/CEE) e la Direttiva Uccelli (79/409/CEE). Questi due strumenti non solo hanno colto l'importanza di tutelare gli habitat per proteggere le specie, recependo in pieno i principi dell'ecologia che vedono le specie animali e vegetali come un insieme unico con l'ambiente biotico e abiotico che le circonda, ma si pongono come obiettivo la costituzione di una rete ecologica organica a tutela della biodiversità in Europa. Inoltre si cerca di attribuire importanza non solo alle aree ad alta naturalità ma anche ai territori ad esse contigui che costituiscono l'anello di collegamento tra ambiente antropico e ambiente naturale, in particolare ai corridoi ecologici, territori indispensabili per mettere in relazione aree distanti fisicamente ma vicine per funzionalità ecologica. La caratteristica forse più innovativa di questa politica europea di conservazione è l'opportunità di far coincidere le finalità della conservazione della natura con quelle dello sviluppo economico che diviene così sostenibile.

L'attuazione di progetti di sviluppo all'interno dei siti può essere prevista e realizzata tenendo conto delle conoscenze scientifiche e tecniche che diventano garanzia di conservazione. I siti Natura 2000 diventano così aree nelle quali la realizzazione dello sviluppo sostenibile e durevole può essere attivamente ricercata e praticata attraverso progetti integrati che riflettano in modo puntuale le caratteristiche, le esigenze e le aspettative locali. Natura 2000 è composta da due tipi di aree che possono avere diverse relazioni tra di esse, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione a seconda dei casi: le **Zone di Protezione Speciale (ZPS)** previste dalla direttiva Uccelli e le **Zone Speciali di Conservazione (ZSC)** previste dalla direttiva Habitat. Queste ultime assumono tale denominazione solo al termine del processo di selezione e designazione. Fino ad allora vengono indicate come **Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC)**. La direttiva Habitat definisce una metodologia comune per tutti gli Stati membri per individuare, proporre e designare i Siti di Importanza Comunitaria (SIC). In particolare, la direttiva permette agli Stati membri di definire, sulla base della presenza degli habitat e delle specie animali e vegetali comprese negli allegati I e II della direttiva stessa, la propria lista di Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC). La lista viene trasmessa formalmente alla Commissione Europea, Direzione Generale XI, compilando, per ogni sito individuato, una scheda standard (il formulario

“Natura 2000”) completa di cartografia. I dati confluiti da tutti gli Stati membri vengono trasmessi, per l’analisi tecnica, all’European Topic Centre on Nature Conservation (ETC/NC) di Parigi. Lo scopo del lavoro dell’ETC/NC è fondamentalmente quello di verificare la coerenza e completezza delle informazioni trasmesse per ognuna delle singole regioni biogeografiche appositamente individuate nel territorio comunitario. Per ogni regione biogeografica l’European Topic Center organizza una serie di seminari scientifici; durante i lavori dei seminari vengono vagliate le liste di habitat e specie presenti nella parte di regione biogeografica all’interno di ogni Stato membro e valutata la rappresentatività dei siti presentati per la tutela complessiva dell’habitat o della specie a livello comunitario. Fino alla redazione delle liste ufficiali, pur non essendo i pSIC definitivamente inseriti nella rete essi devono comunque essere tutelati. Al termine dei lavori dei seminari biogeografici si giunge alla definizione di una lista ufficiale di Siti di Importanza Comunitaria per ogni regione biogeografica. Tale lista deve essere approvata dal citato “Comitato Habitat”. Entro sei anni dall’approvazione della lista, gli Stati membri devono ufficialmente designare tali siti come Zone Speciali di Conservazione (ZSC), sancendone così l’entrata nella rete Natura 2000. Con Natura 2000 è stato deciso di affrontare il problema della conservazione della natura del continente per le future generazioni, riconoscendo l’esigenza fondamentale di collegare questo obiettivo alla gestione complessiva del territorio, alle attività produttive ed economiche, alla politica delle infrastrutture.

Il recepimento della Direttiva Habitat in Italia: il D.P.R. 357/97

Lo stato italiano ha recepito la Direttiva Habitat con il DPR 8 settembre 1997 n. 357 *“Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche, attribuendo alle regioni la responsabilità della sua attuazione”*, nel quale vengono definiti gli elenchi delle aree speciali di conservazione e delle specie faunistiche e vegetali poste sotto tutela in Italia, le linee fondamentali di assetto del territorio, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.

Il campo di applicazione del DPR 357/97 è definito dall’art. 1, che dice: *“Il presente regolamento disciplina le procedure per l’adozione delle misure previste dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat” relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell’allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed e al presente regolamento”*.

Il Decreto prevede i contenuti obbligatori per la redazione della relazione per la valutazione di

incidenza di piani e progetti (allegato G) e specifica quali piani e progetti devono essere soggetti a valutazione di incidenza e quali ad una vera e propria Valutazione di Impatto Ambientale, da redigere secondo la normativa vigente. In particolare, l'articolo 5 definisce, a livello generale, la procedura di valutazione d'incidenza a cui tutte le regioni e le province autonome devono adeguarsi. Qualora la realizzazione di nuove opere, piani o progetti interferisca anche solo parzialmente con un Sito di Importanza Comunitaria (SIC) si rende necessaria una valutazione dell'incidenza degli interventi previsti rispetto alle caratteristiche ecologiche del Sito e agli obiettivi di conservazione prefissati. La realizzazione delle attività presentate in sede di valutazione di incidenza può essere autorizzata dall'Autorità Competente se ne viene dimostrata la compatibilità ambientale.

L'articolo 5 comma 8 del Decreto prevede inoltre che: *“Qualora nonostante le conclusioni negative della Valutazione di Incidenza sul sito e di mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le Amministrazioni Competenti adottano ogni misura compensativa necessaria a garantire la coerenza globale della rete “Natura 2000” e ne danno comunicazione al Ministero dell’Ambiente per le finalità di cui all’art. 13 del presente regolamento”*.

Al comma 9 dello stesso articolo si prevede, invece, che: *“Qualora nei siti ricorrano tipi di habitat naturali e specie prioritari il piano o il progetto di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o con esigenze di primaria importanza per la gente, ovvero, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”*.

Grazie a questo decreto oltre 2.300 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), terrestri e marini, sono stati proposti dall'Italia per la costituzione della Rete ecologica Natura 2000. Questi rappresentano circa il 10% del territorio nazionale e più di 1.000 ricadono al di fuori di aree protette già istituite. La loro individuazione è frutto del progetto Bioitaly, attivato dal Ministero dell'ambiente in collaborazione con le Regioni e Province autonome. In Italia l'attuazione della direttiva, ha consentito che le Regioni individuassero, entro il giugno 1995, le aree da tutelare. Per queste aree, SIC e ZPS, dovevano essere fornite, oltre alla perimetrazione, tutta una serie di informazioni relative ad esempio all'elenco delle specie presenti e alla consistenza, se conosciuta, delle loro popolazioni, o all'estensione percentuale degli habitat rispetto alla superficie dell'area. Il Ministro dell'ambiente ha successivamente trasmesso tutti questi dati all'Unione

Europea. Queste informazioni sono state poi integrate e precisate successivamente fino al dicembre 1996.

Direttiva Habitat: descrizione dell'art. 6 – Valutazione di Incidenza


La direttiva europea n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla “conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, è comunemente denominata direttiva “Habitat”. Il primo capitolo della direttiva è intitolato “Definizioni” ed enuncia lo scopo della direttiva. I principali requisiti specifici della direttiva 92/43/CEE sono raggruppati nei due capitoli intitolati “Conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie”, e “Tutela delle specie”. Il capitolo “Conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie” tratta gli aspetti più importanti della direttiva: l’istituzione e la conservazione della rete di siti Natura 2000.

L’articolo 6 ha una funzione cruciale per la gestione dei siti della rete Natura 2000. Esso indica, infatti, le strategie necessarie per tutelare la conservazione della natura dei siti e promuovere la biodiversità; stabilisce il quadro generale per la conservazione e la protezione dei siti e comprende disposizioni propositive, preventive e procedurali. In particolare, al paragrafo 3 si prevede che *“Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di un’opportuna **valutazione dell’incidenza** che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. [...]”*.

Nello stesso articolo è previsto, inoltre, che ciascuno stato stabilisca le misure di conservazione necessarie, predisponendo i piani di gestione delle aree, specifici o integrati con altri piani di gestione del territorio. Sempre ai singoli stati è devoluto l’onere di adottare le misure più idonee per evitare nelle Zone Speciali di Conservazione il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie da proteggere, nel caso in cui tali perturbazioni potessero avere un impatto negativo.

Allo scopo di definire un quadro metodologico di riferimento per gli Stati membri, la Commissione europea ha emanato nel 2002 il documento dal titolo “Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000 - Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE”. L’intento è quello di fornire agli addetti ai lavori un aiuto metodologico per l’esecuzione delle valutazioni a norma dell’art. 6, paragrafi 3 e 4, della Direttiva Habitat. La valutazione d’incidenza deve essere realizzata dal proponente del progetto (DPR 357/97 - art. 5, comm. 3) o del piano e presentata all’ente interessato. Essa ha lo scopo di identificare le possibili incidenze negative per il sito riguardo agli obiettivi di conservazione del medesimo, tentando, in applicazione del principio di

prevenzione, di limitare l'eventuale degrado degli habitat dell'allegato 1 e la perturbazione delle specie dell'allegato 2 per cui il sito in esame è stato designato; ciò anche al fine di evitare l'apertura di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea. La procedura di valutazione deve essere opportunamente documentata e motivata, così da costituire un riferimento di base per la successiva fase decisionale: l'analisi attenta delle informazioni riportate nel formulario di identificazione del sito rappresenta il primo passaggio sostanziale per la comprensione degli obiettivi di conservazione e consente il mantenimento della coerenza ecologica della rete Natura 2000. La valutazione d'incidenza rappresenta quindi uno strumento, finalizzato alla sicurezza procedurale e sostanziale, che consente di raggiungere un rapporto equilibrato tra conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso del territorio. In definitiva la valutazione d'incidenza, incoraggiando a gestire in maniera sostenibile i siti Natura 2000, rappresenta la chiave di volta nell'attuazione del principio d'integrazione tra fattori ambientali ed esecuzione degli interventi di pianificazione riguardanti numerosi settori economici e sociali, fondamentali anch'essi per lo sviluppo dei Comuni interessati. Nella pagina successiva è riportato uno schema che visualizza tutte le fasi necessarie per la realizzazione della valutazione d'incidenza.



Agli Stati membri viene lasciata la massima libertà di decidere quali norme applicare nella gestione dei siti, fatto salvo il principio generale della necessità di conservare in uno stato soddisfacente habitat e specie. Ciò permette di adattare la gestione dei singoli siti (o di sistemi di essi caratterizzati per la loro uniformità ecologica, territoriale, biologica, produttiva o altro) alle realtà locali, alle esigenze delle popolazioni e alle esigenze di specie ed habitat. La direttiva non prevede in modo esplicito alcuna norma o vincolo circa la costruzione di nuove strade o edifici, il divieto di caccia, il divieto di accesso a mezzi motorizzati o a piedi o altro, come invece avviene nei parchi nazionali o nelle altre aree protette di livello statale o regionale. L'eventuale utilizzo dei vincoli potrà essere deciso, se ritenuto opportuno, caso per caso sulla base delle condizioni, delle caratteristiche del sito e delle esigenze locali. Uno degli aspetti innovativi della direttiva è invece il fatto che obbliga a ragionare sulla gestione dei siti mettendo insieme le diverse esigenze, di conservazione, di fruizione e di sviluppo economico. E' auspicabile, infatti, l'accurata ed attenta analisi di questi fattori al fine di proporre progetti che tengano conto sia del rispetto delle bellezze naturali sia dello sviluppo dell'economia già molto precaria della nostra Regione, che tanto potrebbe ottenere dall'impiego ecologicamente compatibile delle stesse.

Metodologia utilizzata nel presente studio

Il documento "Assessment of Plans and Project Significantly Affecting Natura 2000 Sites – Methodological Guidance on the provision of Article 6 and 6 of the "Habitat" Directive 92/43/CEE" è la guida metodologica alla Valutazione di Incidenza, redatta dalla Scuola di Pianificazione dell'Università di Oxford Brookes.

Questa guida viene riassunta, senza peraltro entrare nel merito metodologico, nel documento "La gestione dei Siti della rete Natura 2000 – Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE", il quale invece fornisce un'interpretazione dell'Art. 6 estesa ad altri aspetti della Direttiva "Habitat".

In essa viene proposto un iter logico composto da 4 livelli:

Livello I: lo screening;

Livello II: la valutazione appropriata;

Livello III: la valutazione di soluzioni alternative;

Livello IV: la valutazione di misure di compensazione nel caso in cui permanga l'incidenza negativa.

Ogni livello termina con un giudizio di compatibilità dell'opera con gli obiettivi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e con il passaggio alla fase successiva solo nel caso di giudizio negativo.

Inquadramento del progetto nel territorio calabrese

Il territorio calabrese è caratterizzato per circa il 44% della sua estensione da una tipica morfologia montuosa, mentre il 49% circa è occupato da rilievi di tipo collinare. Solo il restante 7% è occupato da limitate pianure, essenzialmente costiere. Per quanto riguarda la porzione più propriamente montuosa, prevalgono morfologie tipicamente dolci e arrotondate, in molti casi culminanti con paleosuperfici sommatali, delimitate da versanti estremamente acclivi ed accidentati che spesso terminano quasi a ridosso della linea di costa. L'assetto morfologico del territorio calabrese è fortemente connesso alla dinamica evolutiva dell'arco calabro che lo costituisce quasi per intero, con particolare riferimento ai forti sollevamenti conseguenti alla costruzione della catena Appenninico-Maghrebide, particolarmente intensi nel Miocene e nel Paleocene ma tuttora in corso in corrispondenza dei settori assiali dei principali rilievi calabresi. L'intensità con cui l'orogenesi si è manifestata in tali aree ha indotto la formazione di numerosi lineamenti tettonici di carattere regionale che hanno profondamente disarticolato il substrato cristallino dell'arco calabro, portando tra l'altro alla formazione di una serie di horst e graben riempiti successivamente da sedimenti clastici di origine sia marina che continentale, prevalentemente sabbio-argillosi e conglomeratici. Conseguenze dirette di tali eventi deformativi sono, da un lato, gli elevati dislivelli che caratterizzano i versanti dei principali rilievi dell'arco calabro, anche a pochissima distanza dalla costa, dall'altro, un decadimento generalizzato delle caratteristiche fisico-chimiche dei litotipi affioranti. In funzione dei principali domini strutturali e dei relativi processi morfogenetici, la regione calabrese può essere suddivisa in diverse aree:

- L'area del Massiccio del Pollino
- Le zone di Catena Costiera Tirrenica e dell'Altopiano della Sila
- L'area delle Serre e dell'Aspromonte
- Le zone di pianura costiera.

Le pianure costiere, fra le quali rientra il sito oggetto di valutazione, di limitata estensione, si trovano ubicate in corrispondenza della foce dei principali corsi d'acqua. Questi sono generalmente impostati lungo importanti lineamenti tettonici e sono perlopiù caratterizzati da bacini idrografici di ridotte dimensioni ($A < \text{Km}^2$) che si sviluppano in area montana, in assenza quasi totale del tratto

pedemontano di raccordo con la linea di costa. Nel complesso il territorio calabrese può essere suddiviso in 36 bacini idrografici principali, con corsi d'acqua che solo in pochi casi superano i 50 Km di lunghezza, con pendenze dell'asta molto elevate, circa 8-9%. In tale contesto geomorfologico, i corsi d'acqua presentano un andamento generalmente ripido e rettilineo nel tratto montano, nell'ambito del quale scorrono per la maggior del loro corso, mentre tendono ad assumere un percorso divagante nel breve settore di pianura, dove l'alveo si allarga notevolmente per essere percorso da una serie molto fitta di canali anastomizzati. Tali corsi d'acqua, tipici dell'area calabrese e denominati fiumare, costituiscono un reticolo idrografico fittamente esteso su tutto il territorio regionale a causa dell'affioramento prevalente di litotipi a ridotta permeabilità. I tempi di corrivazione dei loro bacini sono sempre molto brevi a causa dell'estrema acclività dei versanti da cui discendono ed alla scarsa presenza, se non totale assenza, di copertura vegetale continua. Il regime delle fiumare è tipicamente torrentizio, con periodi di secca nei mesi estivi in cui le portate sono scarse o addirittura nulle, e portate di piena eccezionale in concomitanza di eventi meteorici particolarmente intensi. In considerazione delle scarse caratteristiche di resistenza meccanica di gran parte delle coltri di alterazione affioranti e dell'elevato potere erosivo di tali acque incanalate per via dell'elevata pendenza del loro percorso, le fiumare in genere sono caratterizzate da un elevato carico solido che poi abbandonano repentinamente allo sbocco nell'area di pianura. La regione calabrese presenta una linea di costa di 740 Km di lunghezza di cui 615 Km circa sono caratterizzati da spiagge mentre i restanti 125 Km sono occupati da coste alte. In particolare, spiagge sabbiose di notevole estensione sono ubicate nell'ambito del versante tirrenico mentre spiagge ciottolose di minori proporzioni sono presenti quasi esclusivamente lungo la costa ionica, in corrispondenza del Golfo di Taranto. Il processo che condiziona l'attuale fisiografia costiera della Calabria è rappresentato da un evidente arretramento della linea di costa dovuto, sia all'erosione esercitata dal moto ondoso, sia agli effetti dell'attività antropica sul territorio che inducono una drastica riduzione del ripascimento naturale delle spiagge.

Caratteristiche peculiari del clima e del paesaggio mediterraneo

L'aspetto più caratteristico dell'ambiente mediterraneo è la sua grande variabilità e ricchezza paesaggistica. L'originalità del paesaggio del bacino mediterraneo deriva da molteplici fattori che hanno contribuito alla sua formazione: la complessità geomorfologia e geologica, la peculiarità storica e climatica, i ripetuti fenomeni di separazione e congiungimento delle masse continentali durante il Terziario e l'importanza di alcuni episodi avvenuti durante le ultime ere geologiche (Pliocene e Pleistocene), specialmente le glaciazioni del Quaternario.

Il Mar Mediterraneo è un relitto di un antico e vasto oceano, la Tetide. Durante l'era Cenozoica l'area di questo enorme oceano si ridusse progressivamente formando alcuni bacini secondari. Il principale tra essi si trasformerà nel Mar Mediterraneo. Causa di questa riduzione fu l'avvicinamento della placca continentale africana con quella eurasiatica. Le enormi spinte provenienti da sud piegarono i sedimenti accumulati sul fondo dell'oceano dando origine alle catene montuose dell'Atlantide, dei Pirenei, delle Alpi, dei Balcani e dell'Asia Minore. Nell'ultima fase del Miocene, dopo questi fenomeni grandiosi, l'antico oceano divenne un mare interno, anche se molto differente dall'attuale mar Mediterraneo. Nel basso Pliocene, a causa della chiusura del Mediterraneo, che ridusse l'apporto d'acqua dall'oceano, e delle condizioni climatiche molto calde, il mar Mediterraneo si seccò (Crisi del Messiniano). I fenomeni geologici associati a questo periodo, come l'apertura di enormi fratture, l'incrementata attività vulcanica, la formazione di gole a opera dei fiumi principali, il sollevamento delle aree costiere, furono il punto di partenza della complessità ecologica e biogeografica della regione mediterranea (Blondel e Aronson 1999). Questa fase promosse l'espansione di piante resistenti al sale (Alofite dei generi: *Limonium*, *Salicornia*, *Arthrocnemum*, *Salsola*, *Artemisia*) e l'apparizione di piccole specie marginali la cui adattabilità a condizioni severe favorirà la loro successiva evoluzione. Alla fine, il ponte terrestre tra Marocco e Spagna, l'attuale stretto di Gibilterra, si spaccò in seguito a nuovi movimenti tettonici permettendo il riversamento delle acque dell'Atlantico nel bacino. La configurazione presente del Mediterraneo fu stabilita all'incirca cinque milioni d'anni fa.

L'esatta definizione del clima mediterraneo è controversa. La caratteristica principale del clima mediterraneo è il forte contrasto stagionale tra il periodo estivo caldo, caratterizzato da un'accentuata aridità e una stagione autunno- inverno piovosa, con qualche nevicata, raramente in pianura, ma normale alle altitudini maggiori, con temperature relativamente moderate. Differenti condizioni locali tuttavia generano sottotipi climatici molto differenti (Grove & Rackham 2001). Una netta diversificazione esiste tra il clima tipico mediterraneo ed il clima mediterraneo montano. L'entità media delle precipitazioni oscilla tra i 1200 ed i 600 mm di pioggia, ma può scendere a 350-400 mm e anche a 100 mm nelle aree subdesertiche. Nel periodo secco (almeno due mesi ogni anno nel Mediterraneo occidentale e da cinque a sei mesi nella parte orientale) la maggior parte delle piante e degli animali va incontro ad un deficit idrico. Temporali autunnali improvvisi sul suolo secco causano una considerevole del suolo.

I venti principali nell'area sono: il Maestrale, freddo e umido, proveniente da nord-ovest e la Tramontana, molto freddo e secco d'inverno, che soffia da nord ed in primavera e può provocare improvvise anomalie climatiche, come oscillazioni delle temperature diurne di 10° ed anche più. Altri venti caratteristici sono il Levante ed il Greco da est, il Ponente da sud-ovest, lo Scirocco,

sempre caldo ed umido, proveniente dalle coste del nord Africa, il Meltemi e l'Etesian, caldo e secco in estate, che soffiano sull'Egeo e nelle aree mediterranee orientali. I venti incrementano fortemente l'evaporazione, per cui vengono aggravati gli effetti della siccità e delle alte temperature per gli organismi. A queste caratteristiche principali del clima, deve essere aggiunta quella tipica della sua elevata imprevedibilità: le fluttuazioni diurne della temperatura in certe stagioni, la violenza di certi venti, i brevi ma potenti rovesci temporaleschi e i periodi di eccezionale siccità prolungata (Blondel & Aronson 1999, Grove & Rackham 2001). Le alte temperature estive, unite ai venti secchi invernali, producono una forte evaporazione del mare, non compensata dalle precipitazioni e dal ruscellamento; in particolare questo bilancio idrico negativo viene principalmente compensato dai flussi in entrata di acque meno salate dall'Oceano Atlantico attraverso lo stretto di Gibilterra e dal Mar Nero attraverso il Bosforo, e dal flusso in uscita più salato. La variabilità da bacino a bacino dipende proprio dall'insieme dei fattori sopraelencati, quali l'evaporazione, le correnti in entrata, gli scarsi apporti di acque dolci. Inoltre, l'omeotermia del Mediterraneo è dovuta al fatto che, essendo la soglia di Gibilterra poco profonda, le acque fredde non penetrano nel Mediterraneo e il flusso in entrata, essendo superficiale, è più caldo, in tal modo, a partire da circa 400 m di profondità, la temperatura delle acque profonde si mantiene tutto l'anno circa a 12-13 ° C. Le acque superficiali invece sono soggette a forti escursioni termiche annuali che possono variare dai 10 ° C di gennaio ai 23-25 ° C di luglio. Sebbene le principali caratteristiche del clima mediterraneo sono state stabilite da cinque milioni di anni fa, variazioni climatiche molto marcate avvennero nel Pleistocene, contribuendo decisamente alla caratterizzazione della biodiversità mediterranea. Queste variazioni consistettero fondamentalmente nell'alternanza di periodi glaciali e di brevi periodi interglaciali, quando le condizioni climatiche furono simili a quelle odierne o più calde. Durante gli interglaciali l'acqua marina sommerse le isole meno elevate determinando la perdita di specie endemiche.

Flora e fauna della regione mediterranea: La flora

La regione mediterranea è considerata uno dei posti più ricchi del mondo per quanto concerne la biodiversità. Tutti gli studi biologici sull'area mediterranea, benché non tutti i gruppi di organismi siano completamente conosciuti, sottolineano il numero elevato di specie endemiche viventi al suo interno, numero che può raggiungere il 40% in alcuni gruppi di organismi come nel caso delle piante. La regione mediterranea comprende un'ampia varietà di habitat, pari circa al 71,7% di quelli inclusi nell'allegato I della direttiva Habitat 92/43 CEE. Circa il 35% della regione mediterranea è ricoperto da foreste, altamente diversificate, dal momento che esistono almeno 40 specie di alberi abbastanza comuni e più di 50 specie con presenza sporadiche. Le formazioni a latifolia

costituiscono la maggioranza delle aree forestali. La fascia montana a partire dai 1000-1100 m di quota fino ai rilievi più alti è caratterizzata dalla dominanza di *Fagus sylvatica*. Significativa è anche la presenza dell'Abete bianco (*Abies alba* ssp. *apennina*) che si consocia al faggio o si rinviene in formazioni quasi pure (*Monotrope-Abietetum apenninae*). Le pinete a pino calabro (*Pinus nigra* ssp. *calabrica*) caratterizzano aree estese della fascia montana (soprattutto tra i 1000 e i 1400 m di quota). Nella fascia submontana sottostante (tra i 600-700 e i 1000 m di quota) la vegetazione forestale è costituita prevalentemente da querceti inquadrati nei *Quercetalia pubescenti-petraeae* in cui domina il cerro (*Quercus cerris*) e la roverella (*Q. virgiliana*). In questa fascia, inoltre, abbondano boschi cedui monofitici a *Castanea sativa*, la cui espansione è stata favorita dall'uomo, e che vengono inquadrati nel *Quercion pubescenti-petraeae*. La vegetazione forestale che colonizza gran parte del corso dei fiumi che scorrono nella fascia submontana e collinare, è caratterizzata da comunità vegetali in cui dominano specie arboree igrofile quali *Alnus glutinosa*, *Alnus cordata*, *Salix alba*, *Populus nigra*. Queste fitocenosi vengono inquadrare nei *Populetalia albae*, ordine dei *Quercio-Fagetea*, che riunisce le formazioni forestali igrofile mediterranee ed europee. Più spesso a quote inferiori la vegetazione è rappresentata da formazioni arboreo-arbustive a salici inquadrabili nella classe dei *Salicetea purpureae*. La vegetazione forestale potenziale della fascia basale e collinare (dal livello del mare fino ai 600 m di quota) è rappresentata da querceti misti a *Q. suber* L. e *Q. virgiliana* L. riferibili alla classe dei *QUERCETEA ILICIS*. Boschi e macchie a *Q. ilex* rappresentano la vegetazione potenziale dei pendii più accidentati e ombreggiati, caratterizzati fisionomicamente dalla dominanza del leccio e di altre specie arbustive (*Arbutus unedo* L., *Phillyrea latifolia* L., *Calicotome infesta*). Lo sfruttamento antropico e gli incendi frequenti hanno portato, in vaste aree, alla degradazione o alla completa scomparsa di questo tipo di vegetazione. Più diffuse sono oggi le formazioni arbustive rappresentate soprattutto da lembi di macchia a *Pistacia lentiscus* (Lentisco) al quale sono associate numerose altre essenze legnose tipiche della flora mediterranea quali *Myrtus communis* (Mirto comune), *Asparagus albus*, *Calicotome villosa* ecc., ecc. In condizioni semirupestri prevale la macchia ad *Euphorbia dendroides* (Euforbia arborea), che con il suo particolarissimo habitus, costituisce un importante elemento del paesaggio. Gli incendi frequenti determinano, in vaste aree, la completa scomparsa di questo tipo di vegetazione che viene sostituita da praterie pseudo-steppiche a graminacee perenni particolarmente adattate a vivere su suoli incendiati e soggetti a forte erosione superficiale. Si tratta per lo più di grosse graminacee cespitose quali *Ampelodesmos mauritanica* (Tagliamani) e *Hypparrhenia hirta* (Barboncino mediterraneo) alle quali si associano specie quali *Ferula communis* (Ferula comune), che con le sue fioriture appariscenti caratterizza marcatamente l'aspetto estivo di questi territori, *Asphodelus microcarpus*. Sui pendii argillosi si insediano fitocenosi a *Lygeum spartum* (Sparto steppico), altra graminacea cespitosa che

svolge una importante funzione di consolidamento dei suoli soggetti ad una forte attività erosiva. Tali praterie sono inquadrabili nell'ambito dei *LYGEO SPARTI-STIPETEA TENACISSIMAE* e si ritrovano spesso alternate a pratelli effimeri di terofite (piante annue) dando origine ad una vegetazione a mosaico piuttosto complessa. Il litorale sabbioso risulta caratterizzato da zone di vegetazione ben differenziate ecologicamente e costituite da specie psammofile che grazie a particolari adattamenti morfologici e fisiologici riescono a vivere in un ambiente piuttosto ostile alla vita vegetale. Infatti l'alta concentrazione di sali e l'incoerenza del substrato sabbioso, che risulta fortemente permeabile, sottopongono le piante ad un elevato stress idrico, selezionando solo quelle specie che hanno raggiunto alti livelli di specializzazione. Dalla linea della battigia procedendo verso l'interno, si ha una seriazione della vegetazione provocata non solo dal gradiente di salinità, ma dalle stesse comunità vegetali che favorendo l'accumulo di sabbia, contribuiscono alla formazione di un complesso sistema di cordoni dunali: si distinguono, infatti, le dune costiere o primarie, dune bianche o secondarie e dune grigie o stabilizzate. Ciascuna di esse costituisce un habitat con caratteristiche ambientali particolari e che ospita zoocenosi differenziate e anch'esse altamente specializzate. Le comunità più pioniere sono quelle intercotidali che si sviluppano sopra il livello dell'alta marea dove si verifica un accumulo di detriti, trasportati dalle correnti e dal moto ondoso, ricchi di semi vitali e in grado di rilasciare nella sabbia alcuni nutrienti. Si tratta di comunità con un basso numero di specie e copertura molto scarsa: *Cakile maritima*, *Euphorbia peplis*, *Salsola kali* sono alcune delle specie che caratterizzano queste comunità. Più internamente si rinvengono le dune primarie o dune costiere, il cui sviluppo è favorito da alcune graminacee perenni e stolonifere (in particolare *Agropyron junceum*), capaci di trattenere i granelli di sabbia spinti dal vento e di favorirne l'accumulo. Si originano così i primi bassi e discontinui cordoni dunali (dune primarie), a ridosso dei quali trova il suo optimum un'altra specie colonizzatrice e stabilizzatrice, *Ammophila arenaria*, che possiede la capacità di crescere, orizzontalmente e verticalmente, attraverso molti metri di sabbia. Tra i grossi cespi di questa graminacea si insediano altre specie (*Medicago marina*, *Crucianella maritima*, *Silene nicaensis*) che contribuiscono alla stabilizzazione della duna. Il consolidamento delle dune più vecchie (dune grigie) è favorito da comunità di muschi e licheni, che tendono a formare un tappeto continuo; le specie prettamente arenicole tendono a scomparire, cedendo il posto a comunità differenziate e più strutturate grazie alla presenza di specie legnose arbustive (ginepri e ginestre). La vegetazione del tratto costiero del versante tirrenico è in contatto catenale con il sistema di aree umide retrodunali che caratterizzavano la Piana di Lamezia. In seguito alle bonifiche e allo sfruttamento agricolo intensivo, oggi si conservano piccoli lembi residuali estremamente impoveriti, ma di notevole significato come i Laghi La Vota e la Palude di Imbutillo. L'unico tratto di costa alta del territorio provinciale, sul versante jonico, è rappresentato dal

Promontorio di Copanello, interamente incluso in un sito Natura 2000. La vegetazione strettamente costiera è caratterizzata da comunità estremamente specializzate, capaci di resistere ai costanti spruzzi di acqua marina, e molte sono le specie ad habitus succulento, risultato di un adattamento estremo all'aridità fisiologica determinata dalle alte concentrazioni di sale (*Chroothum maritimum*, *Inula chroothmoides*, *Halimione portulacoides*, ecc). La vegetazione è fortemente discontinua a causa del substrato particolarmente duro che può essere colonizzato solo lungo le linee di frattura e negli anfratti dove si ha un minimo di accumulo di sostanza organica, mentre le superfici rocciose ospitano ricche comunità di licheni. In questi ambienti si ritrovano diverse specie del genere *Limonium*, gruppo particolarmente interessante per la sua diversificazione in endemismi puntiformi; per le scogliere di Copanello è stato descritto il *Limonium calabrum* differenziatosi dal gruppo del *L. minutiflorum*. Più al riparo dagli spruzzi d'acqua le scogliere e spiagge ciottolose ospitano comunità a *Matthiola incana*, *Matthiola sinuata*, *Lotus cytisoides* le cui fioriture appariscenti rendono ancora più suggestivi questi ambienti. Le maggiori popolazioni vegetali appartengono alle sclerofille che si possono presentare in maniera differente dalla classica fase climax (Quercino-illicis, comunità vegetale con il Leccio *Quercus ilex* dominante) ed essere più o meno degradata a causa di fattori antropici. Le formazioni più caratteristiche della vegetazione mediterranea a sclerofille sono la macchia e la gariga. La macchia, il cui nome è dovuto al verde scuro delle foglie nelle specie dominanti, è l'associazione più conosciuta del Mediterraneo ed è costituita da una densa comunità di cespugli alta da 1 a 3 m, presenta una distribuzione prevalente nelle zone caldo-aride, caratterizzate da inverni miti ed estati con scarse precipitazioni, si sviluppa sui declivi con suolo poco profondo e soggetto a un rapido drenaggio, su cui le formazioni della macchia svolgono una funzione importantissima di difesa del suolo dalla erosione da parte degli agenti atmosferici, assicurando un'efficace regolamentazione idrogeologica. La macchia rappresenta un potenziale stadio di evoluzione verso la formazione forestale della lecceta, la più tipica delle foreste mediterranee. Il Leccio è la specie dominante, altre specie comuni sono il Corbezzolo (*Arbutus Unedo*), la Fillirea, l'Erica arborea (*Erica arborea*), il Lentisco (*Pistacia lentiscus*) ed altre specie rampicanti. Col termine di gariga si intendono due differenti associazioni fitoclimatiche, rispettivamente denominate gariga montana e gariga costiera o gariga propriamente detta. La Gariga costiera è una tipica formazione cespugliosa discontinua che si estende su un suolo di matrice generalmente calcarea ricco di roccia affiorante o sabbioso, in un ambiente caratterizzato da elevate luminosità, temperatura e aridità. È costituita da arbusti bassi e frutici, che al massimo raggiungono 1-1,5 metri, ma in genere inferiori ai 50 cm. La gariga rappresenta uno stadio involutivo derivato dalla degradazione delle macchie in seguito a fattori quali l'aridità, la rocciosità del suolo, l'erosione del suolo, il pascolo con carichi eccessivi, gli incendi, il disboscamento. Alcune formazioni a gariga possono avere un aspetto suggestivo in

alcuni periodi dell'anno in occasione della fioritura di determinate specie, se il loro grado di copertura è significativo. In questi casi la tonalità si arricchisce con il colore azzurro-violaceo nelle formazioni ricche di Rosmarino, violaceo in quelle ricche di *Lavandula stoechas*, giallo in quelle ricche di Elicriso o di arbusti dei generi *Genista* e *Calycotome*. Per gran parte dell'anno, però, la gariga appare paesaggisticamente desolata, specie quando si estende su grandi superfici; nella stagione arida, poi, esibisce un tipico aspetto "bruciato", dovuto al disseccarsi delle foglie. Una caratteristica tipica della gariga è l'intenso profumo emanato dalle numerose specie aromatiche presenti, riconducibili alle famiglie delle Labiatae e delle Asteraceae; le loro foglie, già piccole coriacee e aromatiche per difendersi dall'aridità, in estate appaiono spesso "stropicciate", un ulteriore espediente adottato per ridurre la superficie traspirante. La Gariga montana è rappresentata da formazioni arbustive nane, discontinue, spesso modellate a pulvino a causa del vento. Dove le condizioni pedoclimatiche diventano proibitive la gariga montana cede il passo alla steppa mediterraneo-montana. Gli habitat delle coste mediterranee includono aree di dune e aree rocciose nonché le zone umide. Il paesaggio costiero è caratterizzato da pinete formate dalle diverse specie quali il Pino di Aleppo (*Pinus halepensis*), il Pino domestico (*Pinus pinea*), il Pino marittimo (*Pinus pinaster*).

La fauna

La fauna della Regione Biogeografica Mediterranea, comparata con le altre regioni europee, ha il più alto numero di specie animali. A questo ha contribuito la sostituzione del clima sub-tropicale seguito da quello tipico del Mediterraneo, stabilitosi durante il Pleistocene (Era Quaternaria), e l'alternanza di periodi glaciali ed interglaciali. Come nel caso delle piante, molte specie animali resistettero in quegli habitat dove erano meno esposte ai cambiamenti climatici. Altre specie immigrarono e si diversificarono rapidamente in spazi liberi dove la competizione era debole. Determinando così livelli di endemismo elevati per molti gruppi di animali. Si ottennero così presenze esclusive nel bacino del Mediterraneo, quale la specie dei Chironomidi (insetti dell'ordine dei Ditteri). Il tasso di endemismo tra i pesci, gli anfibi, i rettili ed i mammiferi sono anche molto elevati. Il numero di uccelli endemici è più basso. In Calabria, non c'è una fauna caratteristica come la flora, ma le specie presenti non si incontrano dovunque. Tra i volatili, rarissimo è divenuto l'avvoltoio barbuto (*Gypaetus barbatus*), più frequente può essere l'avvistamento del Capovaccaio (*Neophron percnopterus*), ed in Sila l'Aquila reale (*Aquila chrysaetos*). Comuni a tutte le alture calabresi, lo Sparviero (*Accipiter ninus*), l'Astore (*Accipiter gentilis*), il Nibbio reale (*Milvus milvus*), la Poiana (*Buteo buteo*) ed il Falco (*Falco Tinniculus*) e (*Pernis apivorus*). Di anno in anno sempre meno è la presenza del Lupo appenninico, e di conseguenza aumenta il numero dei cinghiali, soprattutto

in Aspromonte e nelle Serre. Facile incontrare nei percorsi montani, la volpe e la martora, e meno frequentemente i daini. I fiumi sono popolati da trote ed anguille. Nei mari, il tonno ed il pescespada, oltre che a orate, saraghi e cernie. Moltissimi sono i fondali in cui sono presenti molluschi, e nello Stretto di Messina, pesci abissali, che periodicamente risalgono in superficie.

Caratteristiche dell'area SIC "Lago La Vota - cod. IT9330087"

Il Sito di Importanza Comunitaria proposto (SIC) "Lago La Vota" è univocamente determinato dal Codice Natura 2000 di identificazione del sito IT9330087, così come indicato dal Decreto Ministeriale del 3 aprile 2000, ai sensi della Direttiva Habitat dell'Unione Europea (92/43/CEE) e della Direttiva Uccelli (79/409/CEE). Attraverso ricerca bibliografica ed indagini di campo sono state identificate le caratteristiche principali del Sito di Interesse Comunitario denominato "Lago La Vota" ricadente nel Comune di Gizzeria. Vengono riportate le "Informazioni Ecologiche": tipi di habitat, uccelli migratori abituali, mammiferi, anfibi, rettili, specie importanti di flora e fauna, "Qualità ed Importanza" e "Vulnerabilità". Partendo dalle informazioni ecologiche è stato possibile definire gli aspetti peculiari della SIC come riportato nei seguenti paragrafi. Il SIC (ora ZCS) "Lago La Vota" è uno dei pochi esempi nella regione di ambiente costiero e lagunare e, nonostante la forte pressione antropica a cui è stato sottoposto, ha ancora caratteristiche botanico-vegetazionali peculiari e di alto significato naturalistico, oltre a rappresentare un prezioso serbatoio di biodiversità. Nella rete Natura 2000 della Calabria sono state incluse tutte le zone umide costiere più significative della regione (Foce del Neto, Foce del Crati, Saline Joniche, Lago Angitola, ecc.) in quanto rappresentano i pochi residui di un complesso di habitat in drastica riduzione nel territorio regionale a causa dei numerosi interventi di bonifica delle zone costiere. I Laghi La Vota sono in ogni caso l'unico esempio di ambienti lagunari nella regione. Il sito è caratterizzato dalla presenza di un insieme di laghi di acqua salmastra così identificati: **La Vota**, che è il lago più grande, **La Vota Piccola** che è poco più che una pozza, e **La Vota Piraina**, nei pressi dell'abitato Gizzeria Lido, collegata al mare permettendo il deflusso l'acqua. Negli anni ottanta si è formato un nuovo lago, detto La Vota Nuova e nel 2006 si è formato un ulteriore lago. Proprio grazie al collegamento con il mare, **La Vota Piraina** (o meglio conosciuto come Maricello) è stato usato fino a poco tempo fa come piccolo porto naturale, gestito da privati, per piccole imbarcazioni da diporto. Dotato di acqua ed energia elettrica, ma non di rifornimento di carburanti, il porto (attualmente sottoposto a sequestro) rappresentava un ottimo luogo di partenza per la pesca col bolentino sulle secche circostanti. I laghi sono separati tra loro da dune di sabbia di diversa ampiezza che si estendono per circa 5 chilometri. Le acque dolci degli invasi e l'acqua salmastra del mare s'incontrano dando via ad un'area in continua evoluzione. Il rimescolio

causato dalle maree e l'arrivo di acqua dai fiumi rendono questo ambiente ricco di pesci (cefali, orate, anguille, molluschi), di vegetazione e meta di diversi tipi di uccelli (beccacce, germani reali, cicogne, il falco pescatore e il falco di palude, il tarabuso, il tarabusino, l'airone rosso, la sgarza ciuffetto, l'airone cenerino, folaghe ed anatre e tante altre specie di uccelli migratori) che, grazie al clima mite e alla vicinanza al mare, individuano un ambiente adatto allo svernamento e alla nidificazione. L'area intorno ai laghi è ricca di canneti e della presenza di varietà botaniche come lo sparto pungente (*Ammophila littoralis* o *arenaria*) e la rarissima *Ipomea sagittata*. Poiché si tratta però di un patrimonio sottoposto a continue minacce e aggressioni antropiche, è augurabile che per i laghetti La Vota ci sia una maggiore attenzione mediante l'adozione, per esempio, di un piano organico di tutela e di valorizzazione naturalistica, con il recupero e la rinaturalizzazione delle aree degradate, la realizzazione di un Osservatorio che accolga anche le visite guidate da parte delle scuole, la salvaguardia della particolare flora e della fauna presenti, l'organizzazione di percorsi guidati. Solo così sarà possibile conservare la natura dell'unico lago costiero della Calabria tirrenica, che sopravvive, nonostante tutto, ai ripetuti assalti dell'uomo. L'origine della zona lacustre si fa risalire al terremoto del 1638 che causò, nella località detta "Maricello" di Gizzeria Lido, uno sprofondamento del terreno, questo formò a sua volta un lago chiamato Maricello, che comunicava col mare attraverso uno stretto canale. Per lo stesso motivo si formarono nella località altri laghi chiamati volgarmente le "Vote" di cui una per una superficie più ampia delle altre, prese il nome di "Vota Grande", dove fino al 1860 approdavano dei bastimenti. Nel Feudalesimo il "Maricello", con le terre circostanti, apparteneva all'ordine Gerosolimitano e per esso ai Cavalieri di Malta, residenti in S. Eufemia, questi ne pretendevano i loro diritti in natura, ovvero rotoli d'anguille. Abolito tale ordine il lago e le terre confinanti divennero di proprietà del Demanio nel 1806 e, dopo vari passaggi, la zona passò ad appartenere al Comune di Gizzeria a partire dal 1913 circa. Da studi e ricerche effettuate risulta che nell'ultimo secolo la conformazione dei bacini è mutata a causa dei processi di interrimento, di erosione e di progradazione costiera, nonché delle opere di bonifica idraulica avviate fin dai primi decenni del novecento. Più precisamente i laghi "La Vota" presentavano un'estensione complessiva di circa 230.000 mq. Il lago denominato "Maricello" aveva un'estensione di circa 17.000 mq. Per le successive opere di bonifica (per favorire l'urbanizzazione della fascia costiera), il convogliamento delle acque dei Torrenti Casale, Zingaro, Zinnavo e Forcita, gli apporti che i medesimi torrenti hanno prodotto nel corso degli anni, il generale arretramento delle spiagge per effetto dell'erosione marina in corso sulle coste tirreniche, Il Lago La Vota arriva ad una superficie di circa 63.000 mq. Mentre il bacino Maricello ha subito, essendo stato utilizzato come piccolo porto turistico, processi di interrimento dovuti a continue operazioni di dragaggio delle sponde e del fondale che hanno interferito fortemente con i processi naturali. Il processo di formazione

di questo complesso di laghi è dovuto alla presenza di Capo Suvero ed alla deriva litorale dei sedimenti provenienti da settentrione. Le correnti di marea trasportano il loro carico di sedimenti lungo la costa giungendo sino a Capo Suvero, e poi tendono a disperdersi nel Golfo di S. Eufemia. Ne risulta la deposizione dei sedimenti, che hanno formato dei cordoni litorali ortogonali e paralleli alla costa, con lagune tra di esse e la costa preesistente. Questo processo avrà tendenza a continuare finché la linea di costa presso Capo Suvero sarà diventata diritta. Le lagune vengono gradualmente colmate da alluvioni portate dai fiumi e da materiale di trasporto eolico. Gli ecosistemi delle coste sabbiose sono esposti ad una elevata dinamica di modificazione. Alla complessità dei sistemi precedentemente descritti si aggiunge un altro elemento, cioè quello del pesante intervento antropico che caratterizza i nostri territori costieri. Le ragioni più disparate (agricoltura, bonifica di aree paludose, sfruttamento turistico, sviluppo edilizio) fanno sì che l'ecosistema presente nella zona abbia subito modificazioni morfologiche sostanziali, che ne hanno alterato non solo l'aspetto e l'estensione ma anche il regime idrico. Il dossier sul rischio di erosione costiera del Piano Stralcio per l'Assetto Ideologico della Regione Calabria (P.A.I.) riporta per il comune di Gizzeria dove è ubicato il SIC IT9330087 Lago la Vota mostra un avanzamento della costa preoccupante ai fini del mantenimento dell'habitat presente.

Classificazione bio-climatica dalle Misure di Conservazione

Il contesto bio-climatico di riferimento è quello della regione mediterranea con temperatura media annua compresa tra 14° e 18° C, precipitazioni più o meno abbondanti (400-900 mm, ed anche localmente fino a 1500 mm e più) concentrate nella stagione fredda, mentre in estate si ha un periodo arido di 2/3/5 mesi. In nessun mese la temperatura media scende al di sotto di 0° C; precipitazioni nevose e gelate sono rare e si verificano solo sporadicamente. Queste caratteristiche permettono la vita a specie sempreverdi, che possono continuare la fotosintesi anche nei mesi invernali e che si riproducono anche nell'ambiente delle spiagge. Il sito si estende su 235 Ha circa e si trova all'interno della regione bio-geografica mediterranea alle coordinate geografiche 16 9'21" Est e 38 56'15" Nord, ad una altezza compresa tra il livello del mare ed i 5 m s.l.m.

Caratterizzazione Biotica dalle Misure di Conservazione

La flora e vegetazione dell'area inclusa nel SIC "Lago La Vota" sono state oggetto di uno studio dettagliato che permette di avere un quadro chiaro e aggiornato sulla distribuzione e sullo stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario (Maiorca et al., 2002). La vegetazione è quella tipica degli ambienti salmastri e palustri. Dalla linea della battigia procedendo verso l'interno si

alternano diverse comunità vegetali dalle più pioniere a *Cakile maritima*, alle fitocenosi delle dune mobili con *Ammophila arenaria*. Le acque salmastre sono circondate da vegetazione di cinta a *Phragmites australis* e ospitano comunità di piante natanti e sommerse. Maiorca et al. (2002) rilevano e descrivono nel sito 17 associazioni vegetali inquadrare in otto classi fitosociologiche che riguardano la vegetazione sommersa (*Ruppium maritima*), la vegetazione natante (*Potamogetonum pectinatum*), la vegetazione igrofila di cinta (*Phragmitum communis*, *Typhetum communis*, *Scirpetum compacto-littoralis*), la vegetazione alo-igrofila (*Juncetum acuti*, *Limonio virgati-Juncetum acuti*). Per la serie di vegetazione delle dune, gli autori segnalano le seguenti associazioni: *Salsolo kali-Cakiletum maritima*, *Glauco flavi-Matthioletum tricuspidatae*, *Echynophoro spinosae-Ammophiletum australis*, *Echynophoro spinosae-Elytrigietum juncea*, *Artemisio variabilis-Helichrysetum italici*, *Loto commutati-Artemisietum variabilis*, *Sileno nicaensis-Ononidetum variegatae*, *Sileno coloratae-Vulpium membranaceae*.

Questi dati dimostrano l'elevata eterogeneità di habitat che caratterizza questo sito. Il mosaico vegetazionale è quello tipico delle spiagge sabbiose con ambienti umidi retrodunali la cui zonazione è determinata dalla combinazione del gradiente salino e del gradiente idrico. Questo complesso vegetazionale è estremamente sensibile all'azione dell'uomo che è intervenuto pesantemente con manomissioni significative dell'assetto geomorfologico e idrologico dell'area.

Habitat di interesse comunitario

Dalla stesura del PdG, l'elenco degli habitat ha subito significativi aggiornamenti: è stato aggiunto l'habitat 2110 per il quale rimane vuoto il campo relativo all'estensione. Inoltre in fase di aggiornamento (2013) le pinete litoranee, pur se di origine artificiale, sono state riferite all'habitat 2270* Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*. L'habitat 7230 a cui erano riferite in modo improprio le formazioni a *Phragmites australis*, è stato eliminato.

Habitat di interesse comunitario segnalati nelle Misure di Conservazione del SIC "IT9330087 Lago La Vota"

Cod.	Denominazione	Sup. (ha)
1150	Lagune costiere	44,54
1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine	14,84
1410	Pascoli inondati mediterranei	2,97
2110	Dune embrionali mobili	
2120	Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> (dune bianche)	20,78
2210	Dune fisse del litorale (<i>Crucianellion maritima</i>)	11,87
2230	Dune con prati dei <i>Malcolmietalia</i>	17,81
2240	Dune con prati dei <i>Brachypodietalia</i> e vegetazione annua	8,9
2270	Dune con foreste di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>	11,0

Le specie sopra indicate hanno le seguenti caratteristiche.

1150* Lagune costiere

Si tratta di bacini di acqua marina, a diversa salinità e quantità di acqua, interamente o parzialmente separati dal mare da banchi di sabbia. La salinità delle acque dipende dalle precipitazioni, l'evaporazione, l'afflusso di acque dolci dall'interno, ecc. Possono ospitare comunità vegetali ascrivibili alle seguenti classi *Ruppiaetea maritimae*, *Potametea*, *Zosteretea* o *Charetea*.

Nella laguna di Gizzeria, dove si ha una salinità delle acque maggiore rispetto agli altri laghetti, si rinviene il *Ruppium maritimae*, associazione monofitica a cui spesso si accompagnano alghe verdi del genere *Enteromorpha* (Maiorca *et al.*, 2002). Nei laghi Prato e La Vota l'habitat è invece caratterizzato da una fitocenosi monofitica a *Potamogeton pectinatus*.

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito mari



Sono comprese le comunità pioniere occupanti accumuli di materiale ricco di azoto delle spiagge ciottolose in prossimità della linea di deposito marino caratterizzate da *Cakile maritima*, *Glaucium flavum*, *Euphorbia paralias*, *Eryngium maritimum*, *Salsola kali*, *Atriplex* spp., *Euphorbia peplis*. Questo habitat corrisponde alle comunità vegetali ascrivibili nella classe sintassonomica *Cakilea maritimae*.

In particolare nel sito è segnalata l'associazione *Valsola kali-Cakiletum maritimae*. Questa fitocenosi si rinviene nei tratti del litorale dove si ha accumulo di sostanza organica spiaggiata dalle mareggiate e la sua distribuzione è correlata all'ampiezza del litorale. È caratterizzata dalla dominanza di *Salsola kali* e *Cakile maritima*, entrambe terofite alofitiche marcatamente nitrofile. Lungo il litorale è presente anche la subassociazione *xanthietosum italicum*, localizzata dove si verifica un maggiore accumulo di sostanza organica.

1410 Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)



Sono incluse in questo habitat varie comunità dei *Juncetalia maritimi*. In particolare sono presenti nel sito fitocenosi dominate da *Juncus acutus* intercalate a prati umidi ricchi di leguminose e *Ranunculus* sp. pl. Il *Juncetum acuti* è un'associazione moderatamente alofita dei substrati limoso-fangosi frequenti attorno agli stagni costieri.

Intorno alla laguna di Gizzeria la fitocenosi è particolarmente estesa ed arricchita dalla presenza di *Carex extensa*, *Aster tripolium*, *Atriplex latifolia*. Localmente l'habitat è caratterizzato da una particolare associazione a *Juncus acutus* e *Limonium virgatum* descritta come *Limonio virgati-Juncetum acuti*, che funge come anello di congiunzione tra le cenosi delle dune costiere e quelle alo-igrofile dei canneti salmastri.

120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* ("dune bianche")



A ridosso dei primi bassi e discontinui cordoni dunali (dune primarie), trova il suo optimum una specie colonizzatrice e stabilizzatrice, *Ammophila arenaria*, che possiede la capacità di crescere, orizzontalmente e verticalmente, attraverso molti metri di sabbia. Tra i grossi cespi di questa graminacea si insediano altre specie (*Eryngium maritimum*, *Euphorbia paralias*, *Calystegia soldanella*,

Otanthus maritimus, ecc.) che contribuiscono alla stabilizzazione della duna. Nel sito sono segnalate l'*Echinophoro spinosae-Elytrigietum junceae* e l'*Echinophoro spinosae-Ammophiletum australis*.

2210 Dune fisse del litorale del *Crucianellion maritimae*

Dune fisse del Mediterraneo occidentale e centrale, dell'Adriatico, del Mar Ionio con *Crucianella maritima*, *Pancratium maritimum*. La compattazione e lo spianamento delle dune in gran parte del sito hanno favorito lo sviluppo di un'ampia fascia di vegetazione caratterizzata da fitocenosi più nitrofile quali il *Loto commutati-Artemisietum variabilis*, localmente caratterizzato dalla presenza di *Centaurea deusta* ssp. *conocephala*. Queste fitocenosi rappresentano aspetti di sostituzione, in seguito alle modificazioni edafiche apportate dalla pressione antropica, delle comunità più tipiche del *Crucianellion maritimae*, delle quali si rilevano pochi elementi caratteristici (*Pancratium maritimum*, ...)

2230 Dune con prati dei *Malcolmietalia*

L'habitat include le associazioni ricche in terofite acidofile a fioritura primaverile delle depressioni asciutte interdunali inquadrare nei *Malcolmietalia*. In particolare nel sito sono segnalate due associazioni: il *Sileno nicaensis-Ononidetum variegatae*, associazione costituita da poche terofite a fioritura tardo-primaverile che occupa gli spazi aperti tra i cespi di *Agropyron junceum*; e il *Sileno coloratae-Vulpietum membranaceae*, associazione più nitrofila la cui diffusione è favorita dall'antropizzazione delle dune.

2240 Dune con prati dei *Brachypodietalia* e vegetazione annua

In questo habitat sono incluse le comunità ricche di terofite tipiche dei *Thero-Brachypodietea* che si rinvencono sulle sabbie costiere. Sono rilevabili localmente elementi caratteristici dei *Thero-Brachypodietea*, ma che non danno origine a fitocenosi significativamente rappresentative. L'habitat è per lo più mescolato o sostituito dalle comunità del 2230, anche come conseguenza dell'antropizzazione (nitrificazione e compattazione) delle dune. La vegetazione attuale del sito è il risultato di una intensa trasformazione del territorio avvenuta principalmente attraverso le opere di bonifica di gran parte dell'area e la conseguente messa a coltura di ampie aree in parte ricadenti anche nel sito, il disboscamento della vegetazione forestale originaria e successivo impianto di rimboschimenti di conifere, eucalipti e pioppi e lo sfruttamento di parte della laguna come porto turistico ed infine l'urbanizzazione di alcune zone rientranti nel sito. Prima delle attività di bonifica avvenute soprattutto negli anni '50, il sito era parte di un'ampia fascia di depressioni umide retrodunali che si estendeva per tutta la Piana di Lamezia Terme. Attualmente il mosaico di vegetazione igrofila presente rappresenta diversi stadi di degradazione della vegetazione potenziale a seguito del graduale interrimento degli acquitrini originari. Lo spianamento delle dune e lo

sfruttamento della spiaggia, hanno determinato la graduale scomparsa o rarefazione di alcuni elementi significativi della serie vegetazionale delle dune o ne hanno determinato il mescolamento, per cui non è sempre possibile osservare la naturale successione cakileto-agropireto-ammofileto. Trattandosi di formazioni a carattere spiccatamente pioniero è auspicabile, a seguito di una gestione adeguata, un'evoluzione relativamente rapida della successione ecologica. Sempre a causa dell'impatto antropico la vegetazione naturale è invasa da numerose specie nitrofilo-ruderali. In alcune località (presso il lago La Vota) l'ammofileto non è presente a causa della mancanza di dune di una certa entità, e viene favorita la diffusione del *Loto commutati-Artemisietum variabilis*.

Più critica è la situazione della vegetazione retrodunale che appare ancor più compromessa a causa della completa sostituzione della vegetazione forestale originaria con rimboschimenti di pini ed eucalipti. Di seguito si presenta una scheda per ciascuna specie con le caratteristiche biologiche ed ecologiche, habitat e vegetazione in cui si rinviene, stato di conservazione e fattori di minaccia nel sito.

***Calystegia soldanella* (L.) R.Br**



Biologia ed ecologia: Pianta erbacea perenne con rizoma stolonifero. Vive sulle spiagge marine. È specie cosmopolita.

Fiorisce tra giugno e agosto.

Habitat e vegetazione: E' presente con nuclei numerosi nell'habitat 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* ("dune bianche"). La specie è caratteristica della classe *Ammophiletea*, la vegetazione psammofila

perenne delle dune sabbiose costiere.

Distribuzione e stato di conservazione: In Calabria è diffusa in modo discontinuo sulle spiagge del versante ionico meridionale, sporadicamente sulla costa tirrenica. In seguito allo sfruttamento delle spiagge la specie risulta in regressione ed è inclusa nella Lista Rossa Regionale con lo status di gravemente minacciata (CR).

***Ipomea sagittata* P.**

Biologia ed ecologia: E' una geofita rizomatosa delle sabbie costiere a distribuzione anfiatlantica-subtropicale.

Habitat e vegetazione: È localizzata su suoli sabbiosi prima dei canneti alofili di Lago Prato.

Distribuzione e stato di conservazione: La popolazione, segnalata recentemente da Maiorca et al. (2002), è l'unica nota per la regione.

Segnalata anche nel Lazio, Puglia e Sicilia, è considerata minacciata (EN) a livello nazionale (Conti et al., 1997) a causa della rapida regressione degli ambienti umidi costieri.

***Pancratium maritimum* L.**

Biologia ed ecologia: E' una geofita bulbosa tipica delle dune sabbiose. Appartiene alla famiglia delle Liliaceae, con infiorescenza grande, bianca, molto appariscente. E' una specie a distribuzione circum-mediterranea.

Habitat e vegetazione: E' specie guida dell'habitat 2210 Dune fisse del litorale del *Crucianellion maritimae* ed è caratteristica della classe *Ammophiletea*,

la vegetazione psammofila perenne delle dune sabbiose costiere.

Distribuzione e stato di conservazione: In Calabria è diffusa in modo discontinuo sulle spiagge del versante ionico e tirrenico. In seguito allo sfruttamento delle spiagge la specie risulta in regressione ed è inclusa nella Lista Rossa Regionale con lo status di minacciata (EN).

***Medicago marina* L.**

Biologia ed ecologia: Leguminosa erbacea perenne con portamento prostrato. E' specie esclusiva delle dune sabbiose costiere. È specie euro-mediterranea. Fiorisce tra aprile e giugno.

Habitat e vegetazione: E' frequente nell'habitat 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* ("dune bianche").

La specie è caratteristica della classe *Ammophiletea* e dell'ordine *Ammophiletalia*, in cui è inquadrata la vegetazione psammofila perenne delle dune sabbiose costiere.

Distribuzione e stato di conservazione: In Calabria è frequente sulle spiagge del versante ionico e del versante tirrenico. In seguito allo sfruttamento delle spiagge la specie è probabilmente scomparsa da numerose aree ed è inclusa nella Lista Rossa Regionale con lo status di basso rischio (LR).

***Cladium mariscus* (L.) Pohl**

Biologia ed ecologia: è una neofita rizomatosa appartenente alla famiglia delle Cyperaceae. E' specie subcosmopolita.

Habitat e vegetazione: E' tipica delle fitocenosi palustri a carici e giunchi.

Distribuzione e stato di conservazione: Rarissima in Calabria, nel sito è localizzata presso Lago Prato. E' nella Lista Rossa Regionale con lo status di vulnerabile (VU).

***Polygonum maritimum* L.**

Biologia ed ecologia: E' un'emicriptofita tipica delle dune sabbiose.

Habitat e vegetazione: E' specie tipica di habitat psammofili costieri quali 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* ("dune bianche"), sporadicamente presente anche nel 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine".

Frequente nelle fitocenosi dei *Cakiletea maritimae* ed *Ammophiletea*.

Distribuzione e stato di conservazione: frequente nelle spiagge del litorale jonico e tirrenico calabrese, ma in sensibile regressione a causa dello sfruttamento antropico di questi ambienti. E' inclusa nella Lista Rossa Regionale con lo status di vulnerabile (VU).

Polygonum maritimum L.



Biologia ed ecologia: E' un'emicrofito tipica delle dune sabbiose.

Habitat e vegetazione: E' specie tipica di habitat psammofili costieri quali 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* ("dune bianche"), sporadicamente presente anche nel 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine".

Frequente nelle fitocenosi dei *Cakiletea maritimae* ed *Ammophiletea*.

Distribuzione e stato di conservazione: frequente nelle spiagge del litorale jonico e tirrenico calabrese, ma in sensibile regressione a causa dello sfruttamento antropico di questi ambienti. E' inclusa nella Lista Rossa Regionale con lo status di vulnerabile (VU).

Euphorbia paralias L.



Biologia ed ecologia: è una pianta appartenente alla famiglia delle Euphorbiaceae. diffusa nelle aree costiere sabbiose del bacino del mar Mediterraneo.

Habitat e vegetazione: È localizzata su suoli sabbiosi prima dei canneti alofili di Lago Prato.

Distribuzione e stato di conservazione: Si può rinvenire lungo tutti i litorali sabbiosi. Si tratta di una pianta comune anche se la sua presenza è piuttosto localizzata.

Altre specie di interesse conservazionistico e fitogeografico presenti nel sito sono:

Ruppia maritima L.; *Erianthus ravennae* (L.) Beauv.; *Euphorbia paralias* L.; *Limonium virgatum*; *Centaurea deusta* Ten. var. *Conocephala* Fiori; *Centaurea sonchifolia* L.; *Policarpon alsinifolium* (Biv.) DC; *Brassica tournefortii* Gouan; *Stachys maritima* Gouan *Centranthus calcitrapa* (L.) DC.; *Potamogeton pectinatus* L.

Valutazione dei fattori di minaccia per le specie floristiche di interesse comunitario Sono stati analizzati i principali **fattori di minaccia** per le specie di interesse conservazionistico rilevate nel sito.

***Euphorbia paralias* L.**



Biologia ed ecologia: è una pianta appartenente alla famiglia delle Euphorbiaceae. diffusa nelle aree costiere sabbiose del bacino del mar Mediterraneo.

Habitat e vegetazione: È localizzata su suoli sabbiosi prima dei canneti alofili di Lago Prato.

Distribuzione e stato di conservazione: Si può rinvenire lungo tutti i litorali sabbiosi. Si tratta di una pianta comune anche se la sua presenza è piuttosto

localizzata.

Altre specie di interesse conservazionistico e fitogeografico presenti nel sito sono:

Ruppia maritima L.; *Erianthus ravennae* (L.) Beauv.; *Euphorbia paralias* L.; *Limonium virgatum*; *Centaurea deusta* Ten. var. *Conocephala* Fiori; *Centaurea sonchifolia* L.; *Policarpon alsinifolium* (Biv.) DC; *Brassica tournefortii* Gouan; *Stachys maritima* Gouan *Centranthus calcitrapa* (L.) DC.; *Potamogeton pectinatus* L.

Valutazione dei fattori di minaccia per le specie floristiche di interesse comunitario Sono stati analizzati i principali **fattori di minaccia** per le specie di interesse conservazionistico rilevate nel sito.

***Calystegia soldanella* (L.) R.Br**

La specie è in riduzione in seguito allo spianamento del cordone dunale ed alla eccessiva compattazione e nitrificazione della spiaggia. L'eccessivo calpestio e le operazioni di ripulitura della spiaggia rappresentano una minaccia reale che può ridurre drasticamente in tempi brevi la popolazione.

***Pancratium maritimum* L.**

La specie, come la precedente, è in riduzione in seguito allo spianamento del cordone dunale ed alle modificazioni del substrato sabbioso. L'eccessivo calpestio e le operazioni di ripulitura della spiaggia rappresentano una minaccia reale che può ridurre drasticamente in tempi brevi la popolazione. La fioritura appariscente della specie la rende vulnerabile anche alla raccolta incontrollata.

***Medicago marina* L.**

L'eccessivo calpestio e le operazioni di ripulitura della spiaggia rappresentano una minaccia reale che può ridurre drasticamente in tempi brevi la popolazione.

***Ipomea sagittata* P.**

La specie è strettamente legata ai suoli umidi e subsalsi nei pressi della laguna ed è ad alto rischio di scomparsa a causa delle continue modificazioni del gradiente idrico e salino dei suoli conseguenti lo sfruttamento idrico (a scopo agricolo) ed il compattamento ed inquinamento del suolo.

***Ruppia maritima* L.**

La sopravvivenza della specie nel sito è strettamente legata al mantenimento delle caratteristiche ecologiche delle acque della laguna di Gizzeria, in cui è localizzata la popolazione.

***Euphorbia paralias* L.**

Come le altre specie psammofile a rischio, la specie è pesantemente minacciata dalle alterazioni apportate al sistema di dune costiere, all'eccessivo calpestio, alle pratiche di ripulitura delle spiagge.

Specie di Interesse Comunitario (Art.4 Direttiva 2009/147/CE - II Direttiva 92/43/CEE)

Il SIC "Lago La Vota" è uno dei pochi esempi nella regione di ambiente costiero e lagunare e, nonostante la forte pressione antropica a cui è stato sottoposto, ha ancora caratteristiche botanico-vegetazionali peculiari e di alto significato naturalistico, oltre a rappresentare un prezioso serbatoio di biodiversità. Si tratta dell'ultimo esempio di lago costiero sull'intera costa tirrenica calabrese. Le caratteristiche ambientali del sito (per quanto degradato) e la sua posizione geografica, lo rendono potenzialmente molto attrattivo per tutte le specie di Uccelli acquatiche e migratrici, come luogo di sosta temporanea o di svernamento. Per l'avifauna, si conferma la presenza di *Alcedo atthis*, *Anthus campestris*, *Ardea purpurea*, *Ardeola ralloides*, *Calandrella*

brachydactyla, Charadrius alexandrinus, Chlidonias niger, Circus aeruginosus, Egretta garzetta, Gelochelidon nilotica, Himantopus himantopus, Ixobrychus minutus, Larus melanocephalus, Milvus migrans, Motacilla alba, Pandion haliaetus, Pernis apivorus, Philomachus pugnax, Phoenicopterus ruber, Sterna albifrons, Sterna sandvicensis, Tringa glareola, come specie elencate nell'Allegato I della Direttiva Uccelli (2009/147/CE). Inoltre, vengono segnalate altre specie di interesse conservazionistico quali Actitis hypoleucos, Apus apus, Apus melba, Ardea cinerea, Buteo buteo, Calidris alpina, Calidris ferruginea, Calidris minuta, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Carduelis chloris, Cettia cetti, Charadrius dubius, Cisticola juncidis, Delichon urbica, Erithacus rubecula, Falco tinnunculus, Galerida cristata, Larus michahellis, Luscinia megarhynchos, Merops apiaster, Oenanthe oenanthe, Parus major, Passer italiae, Phoenicurus ochruros, Podiceps cristatus, Saxicola torquata, Sylvia atricapilla, Sylvia cantillans, Sylvia melanocephala, Tachybaptus ruficollis, Tringa ochropus, Upupa epops.

Interessante la presenza di Caretta caretta, per la quale non si esclude che l'area possa rappresentare un sito di accoppiamento e riproduzione.

Specie faunistiche				Endemismo	Stato di protezione						
Taxon	Codice	Nome scientifico	Nome comune		Dir. Uccelli	Dir. Habitat	Berna	Bonn	Cites	LR IUCN Italia	LRBirds
R	1224	<i>Caretta caretta</i>	Tartaruga marina			II, IV	2		X	EN	
B	A168	<i>Actitis hypoleucos</i>	Piro piro piccolo				2	2		NT	
B	A247	<i>Alauda arvensis</i>	Allodola		2B		3			VU	
B	A229	<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore		1		2			LC	
B	A050	<i>Anas penelope</i>	Fischione		2A;3B		3	2		NA	
B	A255	<i>Anthus campestris</i>	Calandro		1		2			LC	
B	A226	<i>Apus apus</i>	Rondone				2			LC	
B	A228	<i>Apus melba</i>	Rondone maggiore				2			LC	
B	A028	<i>Ardea cinerea</i>	Airone cenerino				3			LC	
B	A029	<i>Ardea purpurea</i>	Airone rosso		1		2	2		LC	
B	A024	<i>Ardeola ralloides</i>	Sgarza ciuffetto		1		2			LC	
B	A087	<i>Buteo buteo</i>	Poiana				3	2	2	LC	
B	A243	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Calandrella		1		2			EN	
B	A149	<i>Calidris alpina</i>	Piovanello pancianera				2	2			
B	A147	<i>Calidris ferruginea</i>	Piovanello				2	2			
B	A145	<i>Calidris minuta</i>	Gambecchio				2	2			

Specie faunistiche				Endemismo	Stato di protezione						
Taxon	Codice	Nome scientifico	Nome comune		Dir. Uccelli	Dir. Habitat	Berna	Bonn	Cites	LR IUCN Italia	LR Birds
B	A366	<i>Carduelis cannabina</i>	Fanello				3			NT	
B	A364	<i>Carduelis carduelis</i>	Cardellino				2			NT	
B	A363	<i>Carduelis chloris</i>	Verdone				2			NT	
B	A288	<i>Cettia cetti</i>	Usignolo di fiume				2			NT	
B	A138	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Fratino		1		2	2		EN	
B	A136	<i>Charadrius dubius</i>	Corriere piccolo				2	2		NT	
B	A197	<i>Chlidonias niger</i>	Mignattino		1		2			EN	
B	A081	<i>Circus aeruginosus</i>	Falco di palude		1		3	2	2	VU	
B	A289	<i>Cisticola juncidis</i>	Beccamoschino				3			LC	
B	A349	<i>Corvus corone</i>	Comacchia grigia		2B					LC	
B	A036	<i>Cygnus olor</i>	Cigno reale		2B		3	2		NA	
B	A253	<i>Delichon urbica</i>	Balestruccio				2			NT	
B	A026	<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta		1		2			LC	
B	A269	<i>Erithacus rubecula</i>	Pettiroso				2	2		LC	
B	A096	<i>Falco tinnunculus</i>	Gheppio				2	2	2	LC	
B	A359	<i>Fringilla coelebs</i>	Fringuello				3			LC	
B	A125	<i>Fulica atra</i>	Folaga		2A; 3B		3	2		LC	
B	A244	<i>Galerida cristata</i>	Cappellaccia				3			LC	
B	A123	<i>Gallinula chloropus</i>	Gallinella d'acqua		2B		3			LC	
B	A189	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Sterna zampanere		1		2			NT	
B	A131	<i>Himantopus himantopus</i>	Cavaliere d'Italia		1		2	2		LC	
B	A251	<i>Hirundo rustica</i>	Rondine				2			NT	
B	A022	<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino		1		2			VU	
B	A176	<i>Larus melanocephalus</i>	Gabbiano corallino		1		2	2		LC	
B	A604	<i>Larus michahellis</i>	Gabbiano reale				3			LC	
B	A179	<i>Larus ridibundus</i>	Gabbiano comune		2B		3			LC	
B	A271	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Usignolo				2			LC	
B	A230	<i>Merops apiaster</i>	Gruccione				2	2		LC	
B	A073	<i>Milvus migrans</i>	Nibbio bruno		1		3	2	2	NT	
B	A262	<i>Motacilla alba</i>	Nibbio reale		1		3	1; 2	2	VU	
B	A277	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Culbianco				2	2		NT	
B	A094	<i>Pandion haliaetus</i>	Falco pescatore		1		3	2	2		
B	A330	<i>Parus major</i>	Cinciallegra				2			LC	
B	A621	<i>Passer italiae</i>	Passera d'Italia							VU	
B	A072	<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo		1		3	2	2	LC	
B	A151	<i>Philomachus pugnax</i>	Combattente		1; 2B		3	2			

Specie faunistiche				Endemismo	Stato di protezione						
Taxon	Codice	Nome scientifico	Nome comune		Dir. Uccelli	Dir. Habitat	Berna	Bonn	Cites	LR IUCN Italia	LRBirds
B	A035	<i>Phoenicopterus ruber</i>	Fenicottero		1		3		2	LC	
B	A273	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Codirosso spazzacamino				2	2		LC	
B	A343	<i>Pica pica</i>	Gazza		2B					LC	
B	A005	<i>Podiceps cristatus</i>	Svasso maggiore				3			LC	
B	A118	<i>Rallus aquaticus</i>	Porciglione		2B		3			LC	
B	A276	<i>Saxicola torquata</i>	Saltimpalo				2			LC	
B	A195	<i>Sterna albifrons</i>	Fratichello		1		2	2		EN	
B	A191	<i>Sterna sandvicensis</i>	Beccapesci		1		2			VU	
B	A311	<i>Sylvia atricapilla</i>	Capinera				2	2		LC	
B	A304	<i>Sylvia cantillans</i>	Sterpazzolina				2	2		LC	
B	A305	<i>Sylvia melanocephala</i>	Occhiocotto				2	2		LC	
B	A004	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Tuffetto				2			LC	
B	A166	<i>Tringa glareola</i>	Piro piro boschereccio		1		2	2			
B	A164	<i>Tringa nebularia</i>	Pantana		2B		3	2			
B	A165	<i>Tringa ochropus</i>	Piro piro culbianco				2	2			
B	A162	<i>Tringa totanus</i>	Pettegola		2B		3	2		LC	
B	A232	<i>Upupa epops</i>	Upupa				2			LC	

Altre specie di interesse conservazionistico

L'erpetofauna è caratterizzata da specie termofile di interesse conservazionistico, come il rospo smeraldino appenninico (un tempo classificato come *Bufo viridis* ora *Bufo balearicus*), il Biacco e la lucertola campestre.

Nel sito non sono presenti specie vegetali indicate nell'allegato II della Direttiva Habitat, ma si segnala la presenza di numerose specie di interesse conservazionistico, incluse nella Lista Rossa Regionale della Calabria.

Fra queste:

- *Calystegia soldanella* (L.) R.Br, specie è caratteristica della classe Ammophiletea, in Calabria diffusa in modo discontinuo sulle spiagge del versante ionico meridionale, e sporadicamente sulla costa tirrenica.
- *Ipomea sagittata* Poiret, la cui popolazione, segnalata da Maiorca et al. (2002), è l'unica nota per la regione.

- *Pancratium maritimum* L., specie guida dell'habitat 2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion *maritimae* in Calabria è diffusa in modo discontinuo sulle spiagge del versante ionico e tirrenico.

- *Cladium mariscus* (L.) Pohl, tipica delle fitocenosi palustri a carici e giunchi, rarissima in Calabria, nel sito è localizzata presso Lago Prato.

Fauna				Endemismo	Stato di protezione				
Taxon	Codice	Nome scientifico	Nome comune		Dir. Habitat	Berna	Bonn	Cites	LR IUCN Italia
A	1201	<i>Bufo viridis</i> (ora <i>Bufo balearicus</i>)	Rospo smeraldino appenninico	X	IV	2			LC
R	5670	<i>Hierophis viridiflavus</i>	Biacco		IV	2			LC
R	1250	<i>Podarcis sicula</i>	Lucertola campestre	X	IV	2			LC

Flora	Endemismo	Stato di protezione				Altro
Nome scientifico		Dir. Habitat	Berna App. 1	LR IUCN Italia 1997	LR Calabria 1997	
<i>Artemisia variabilis</i>	X					
<i>Brassica tournefortii</i>						X
<i>Calystegia soldanella</i>					CR	
<i>Centaurea deusta</i> var. <i>conocephala</i>	X					
<i>Centranthus calcitrapa</i>						X
<i>Cladium mariscus</i>					VU	
<i>Erianthus ravennae</i>					LR	
<i>Euphorbia paralias</i>					VU	
<i>Ipomoea sagittata</i>						X
<i>Limonium virgatum</i>						X
<i>Medicago marina</i>					LR	
<i>Pancratium maritimum</i>					EN	
<i>Policarpon alsinifolium</i>						X
<i>Potamogeton pectinatus</i>						X
<i>Ruppia maritima</i>					VU	

ALTRE SPECIE IMPORTANTI DI FLORA E FAUNA

(B = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, F = Pesci, I = Invertebrati, P = Vegetali)

GRUPPO B M A R F I P	NOME SCIENTIFICO	POPOLAZIONE	MOTIVAZIONE
A R R	<i>Bufo viridis</i> <i>Podarcis sicula</i> <i>Hyerophis viridiflavus</i>	C C C	C B C



SICULA HYEROPHIS



BUFO VIRIDIS PODARCIS



VIRIDIFLAVUS

MINACCE

Le più rilevanti minacce riguardano:

In generale: progetti di sviluppo turistico (strutture portuali), canalizzazione delle acque, estensione abusiva delle coltivazioni, deposito abusivo di rifiuti e di materiali inerti. In particolare per la fauna: caccia e bracconaggio, disturbo antropico (utilizzo di mezzi fuoristrada), incendi ricorrenti.

GAZZA (*pica pica*)

La **gazza** o **gazza ladra** (*Pica pica*, Linnaeus 1758) è un uccello della famiglia dei corvidi. Il suo piumaggio è bianco e nero e ha dei riflessi che possono variare, a seconda della luce, dal grigio al verde metallico. I sessi non si distinguono esteriormente. Le gazze raggiungono un peso che va dai 200 ai 250 g e sono generalmente lunghe circa 5 cm. Le gazze covano nei loro nidi costruiti sugli alberi, depongono dalle 4 alle 8 uova per volta. I genitori si curano della prole per 22-24 giorni, quindi fino a quando i piccoli sono in grado di volare autonomamente.

Comportamento e abitudini

Ha l'abitudine di nascondere il cibo avanzato e oggetti



colorati o luccicanti, un comportamento comune anche in specie affini e che contribuisce alla insemminazione di varie specie di piante.

Distribuzione e migrazione

La gazza è diffusa in Eurasia, Africa Nord-Occidentale ed America settentrionale. In Italia è sedentaria e nidificante sulla penisola ed in Sicilia; manca in Sardegna, con l'esclusione dell'isola Asinara ove è stata introdotta.

Habitat

Specie molto adattabile, la Gazza nidifica in campagne coltivate, boschetti, parchi, zone degradate anche prive di vegetazione; sono sufficienti anche solo macchie di vegetazione o alberi isolati, dove costruisce nidi a cupola. Preferisce le zone di pianura e solitamente non si spinge oltre i 7-800 metri di quota. È diffusa in tutto il continente europeo; è assente soltanto da Sardegna, Corsica, Islanda e dall'estremo nord della Scozia. Generalmente sedentaria, nidificante e migratrice irregolare, la Gazza in Italia è diffusa in tutto il Paese, ad eccezione delle fasce montane; è comunque più abbondante nelle regioni meridionali.

Alimentazione

La Gazza è onnivora, fra gli alimenti di cui si nutre sono compresi insetti, piccoli mammiferi, uova e nidiacei di uccelli, lucertole e altri piccoli rettili, molluschi, lombrichi, zecche e resti di animali; la gazza, inoltre, raccoglie comunemente frutta e semi di varie specie che contribuisce a diffondere sul territorio.

Riproduzione

Le gazze covano nei loro nidi costruiti sugli alberi dove vi depongono dalle 4 alle 8 uova per volta. I genitori si curano della prole per 22-24 giorni, dopodiché i piccoli diventano atti al volo.

GABBIANO COMUNE (*Iarus ridibundus*)

E' facilmente identificabile dal cappuccio di colore scuro nel periodo dell'accoppiamento. L'estremità delle ali è nera, le zampe sono di colore rosso, come il becco. Le parti inferiori del corpo e la coda sono di colore bianco. Le penne secondarie sono grigie punteggiate di bianco, mentre le primarie esterne sono bianche con le estremità scure. Durante



l'inverno ha una macchia scura dietro l'occhio. Il colore del piumaggio dei giovani tende maggiormente al marrone, e hanno una banda scura all'estremità della coda.

Vive nei laghi, stagni, vasti canneti, paludi, stagni centri urbani. Si nutre nuotando e raccogliendo il cibo dalla superficie dell'acqua, oppure immergendo il capo al di sotto della superficie.

Comportamento e abitudini

Benchè sia una specie marina, ha preso l'abitudine di frequentare le aree coltivate e quelle urbane. Si nutre nuotando e raccogliendo il cibo dalla superficie dell'acqua, oppure immergendo il capo al di sotto della superficie. Quando le risorse di cibo sono scarse, il gabbiano comune ruba le prede che sono state catturate da un individuo della stessa specie o di specie diverse.

Distribuzione e migrazione

La gazza è diffusa in Eurasia, Africa Nord-Occidentale ed America settentrionale. In Italia è sedentaria e nidificante sulla penisola ed in Sicilia; manca in Sardegna, con l'esclusione dell'isola Asinara ove è stata introdotta. Le popolazioni del nord sono migratrici. Gli uccelli che vivono alle latitudini minori invece tendono ad essere stanziali. La maggior parte degli individui dell'area Palearctica settentrionale risiedono nelle zone umide dell'Europa centrale e settentrionale, ma migrano verso il bacino del Mediterraneo durante l'inverno. Gli uccelli che nidificano in Scandinavia migrano verso la Britannia, anche se la maggior parte di loro vola più a sud fino a raggiungere la costa atlantica dell'Africa Occidentale.

Habitat

Laghi, stagni, vasti canneti, paludi, stagni costieri, centri urbani.

Alimentazione

E' una specie onnivora: si nutre principalmente di animali, ed in particolare di insetti e vermi, ma anche di piante e di rifiuti.

Riproduzione

Nidifica in vaste colonie che occupano grandi superfici. La distanza tra un nido e l'altro è di 5 metri, e si può abbassare fino ad uno nelle colonie più affollate (con più di 1000 coppie). Il nido è largo 50 cm., e viene posto sul suolo o tra la vegetazione bassa delle zone umide. La femmina depone in media 3 uova per nidiata e l'incubazione dura dai 22 ai 26 giorni. Solitamente vi è una sola covata, che si ha tra la fine di aprile e i primi di maggio, ma talvolta ci può essere una covata di sostituzione che ha luogo all'inizio di luglio.

POIANA (*buteo buteo*)

La **poiana comune** (*Buteo Buteo*, Linnaeus 1758) è un uccello da preda tipico dell'Europa. Ha una lunghezza compresa tra 51 e 57 cm con una apertura alare da 110 a 130 cm.

Il suo habitat copre la maggior parte dell'Europa e si estende in Asia. Vive in tutte le zone tranne che in quelle più fredde.



Preferisce i boschi, ma di solito caccia in territori aperti. Mangia soprattutto piccoli mammiferi e, talvolta, carogne di animali (saprofagia). Generalmente non si spostano in stormi ma possono essere visti insieme durante una migrazione o in un buon habitat.

È un rapace di forme compatte con ali ampie e arrotondate e una coda piuttosto corta. Il colorito è bruno scuro superiormente e molto variabile inferiormente; solitamente la superficie inferiore delle ali è bruna leggermente barrata di nerastro con macchia scura al polso e area chiara sfumata al centro, mentre la coda presenta numerose sottili barre scure. In volo la testa appare incassata fra le spalle e le ali sono tenute leggermente rialzate (profilo frontale a forma di "V" aperta). Posata appare tozza con il capo incassato fra le spalle.

Riproduzione

La poiana costituisce un solo nido sugli alberi e su rocce isolate. La femmina depone solitamente 2 o 3 (più raramente 1 o 4) uova nel nido tra marzo e maggio. Le uova sono bianche con macchiettature grigie o brune. La cova dura solitamente 34 giorni, e si alternano sia i maschi che le femmine. I piccoli restano nel nido per i successivi 40-50 giorni.

Ecologia

La poiana è in genere poco esigente, frequenta ambienti semi-boscati con alternanza di zone a vegetazione prevalentemente erbacea in cui caccia e zone a vegetazione arborea dominante in cui colloca i nidi. Nelle regioni montagnose come la Valle d'Aosta si riproduce frequentemente anche su pareti rocciose, spingendosi di norma non oltre il limite superiore delle foreste. Le campagne alberate sono particolarmente favorevoli alla specie, che si adatta meglio di altri rapaci alle trasformazioni ambientali operate dall'uomo.

Comportamento

Le limitate esigenze ecologiche ne fanno il rapace diurno più frequente e diffuso sulle Alpi a quote medio-basse, con territori riproduttivi ampi anche soltanto pochi chilometri quadrati. È agevolmente osservabile posata su pali e alberi isolati, dai quali pratica la caccia da appostamento. Sfrutta abilmente le correnti ascensionali, roteando a lungo senza battere le ali; i voli territoriali sono caratterizzati da un'alternanza di brevi picchiate ad ali semichiusa e brusche risalite.

GRUCCIONE (*merops apiaster*)

Questa specie, come altri gruccioni, è un uccello esile e variopinto. Può raggiungere una lunghezza di 27-29 cm incluse le due penne allungate della coda e la sua apertura alare può raggiungere i 50 cm. Pesa fra i 50 e 70 grammi. Il becco è nerastro, lungo e leggermente ricurvo verso il basso. Il piumaggio variopinto, a grandi linee castano superiormente e azzurro inferiormente, è “dipinto” anche di giallo, verde, nero, e arancione. Le zampe sono marrone-grigiastro. I sessi sono fra loro simili.



Distribuzione e habitat

Vive in Europa meridionale e in parti del Nord Africa e dell'Asia occidentale. Abita in ambienti aperti con vegetazione spontanea e cespugliosa con alberi sparsi e pali della luce, presso corsi fluviali, boschi con radure, oliveti. In Italia nidifica in Pianura Padana lungo i fiumi, nelle cave di sabbia e nella zona costiera dell'Italia peninsulare.

Cibo e alimentazione

Si nutre prevalentemente di insetti, soprattutto api, vespe e calabroni (ma anche libellule, cicale e coleotteri) catturati in aria con sortite da un posatoio. Prima di mangiare il suo cibo un gruccione rimuove il pungiglione colpendo l'insetto ripetutamente su una superficie dura. Mangia circa 250 api al giorno, ed è per questo motivo che nei paesi anglofoni è conosciuto come Bee-eater (mangiavespe).

Riproduzione

I gruccioni sono socievoli, fanno il nido in colonie in banchi di sabbia, preferibilmente lungo le rive dei fiumi, di solito all'inizio di maggio. Scavano un cunicolo lungo anche 3-5 metri in fondo al quale depongono 5-8 uova sferiche. Una sola covata all'anno all'inizio di giugno. Sia il maschio che la femmina si prendono cura delle uova che vengono covate per circa 20 giorni.

Spostamenti

È un uccello fortemente migratorio che sverna in Africa tropicale (o in India nord-occidentale, meridionale e Sri Lanka nel caso degli uccelli asiatici).

UPUPA (upupa epops)

L'upupa è lunga 25-29cm, con apertura alare di 44- 48cm. Il piumaggio è inconfondibile, marrone molto chiaro nella parte superiore e a strisce orizzontali bianco-nere nella parte inferiore. Il capo è provvisto di un ciuffo erettile di penne, il becco è piuttosto lungo e sottile e leggermente ricurvo verso il basso. In volo la silhouette è caratterizzata da ampie ali arrotondate e dal lungo e sottile becco; posata appare snella, con corti piedi e testa ornata da un vistoso ciuffo erettile di penne ad apice nero. I sessi sono simili.



Distribuzione

L'Upupa è diffuso nell'Europa centro-meridionale, in Asia e Africa settentrionale. Migra verso i tropici in inverno.

Habitat

È amante dei luoghi secchi dove si può incontrare presso boschetti o frutteti o lungo strade sterrate dove spesso si concede bagni di polvere. È presente anche nelle zone verdi delle città.

Riproduzione

Da marzo a giugno la femmina depone e cova per circa 16 giorni in una cavità 5-7 uova bianco-verdastre. Dopo 3-4 settimane i piccoli lasciano il nido. Le covate possono essere 2 all'anno.

Cibo

L'upupa si nutre di larve di invertebrati, grossi insetti, lombrichi, molluschi, ragni.

Ecologia

Predilige ambienti semi-alberati caldi e assolati. Necessita di cavità per nidificare (fori su alberi e più raramente anfratti di rocce o di manufatti quali muri a secco o edifici rurali) e ampi spazi con vegetazione erbacea bassa sui quali alimentarsi. Il tradizionale paesaggio agricolo dei versanti vallivi esposti a sud, con un mosaico di filari d'alberi, campi terrazzati, prati e vigneti, è ideale per l'Upupa; la specie ha per contro abbandonato le monoculture presenti nelle pianure più fertili.

RONDINE COMUNE (*hirundo rustica*)

La rondine comune è un uccello piccolo e agile, lungo circa 18 cm. Questo uccello presenta una coda lunga e biforcuta, ali curve e aguzze e un piccolo becco diritto di color grigio scuro.

La sottospecie europea *H. r. rustica* è di colore blu scuro (quasi nero) sul dorso, grigiastro sul ventre ed ha una striscia rossa sulla gola, separata dal ventre da una fascia blu-grigia. È diffusa in Europa e nella Russia europea (fino al Circolo polare artico) e migra in Africa durante l'inverno.



La sottospecie nordamericana *H. r.*

erythrogaster differisce dalla sottospecie europea nel ventre, più rossastro, e nella fascia scura tra petto e ventre, più stretta e più scura. È diffusa nell'America del Nord e migra nell'America del Sud durante l'inverno.

La sottospecie mediorientale *H. r. transitiva* e la sottospecie egiziana *H. r. savignii* hanno il petto di color rosso-arancione e la fascia tra petto e ventre nera.

Le sottospecie asiatiche *H. r. gutturalis*, *H. r. mandschurica*, *H. r. saturata* e *H. r. tyleri* sono simili alla sottospecie nordamericana, con il petto rosso-arancione e la fascia scura petto-ventre più stretta. Sono diffuse in Asia orientale e migrano in Asia del sud ed in Australia del nord durante l'inverno.

Comportamento e abitudini

La rondine comune è simile nelle abitudini agli altri uccelli insettivori, comprese le altre rondini e il rondone (ordine Apodiformes). Questo uccello si nutre di mosche, zanzare, libellule e di altri insetti volanti; non necessita quindi di grande velocità (circa 50 km/h), ma ha un'agilità e una capacità di cambiare direzione in modo incredibilmente veloce, utilissima per il suo scopo. La rondine comune costruisce accuratamente un nido concavo, fatto di fango, trasportato nel becco. La parte interna del nido è composta di erba, piume ed altri materiali morbidi. Annida normalmente sotto costruzioni dell'uomo, quali tetti di case, fienili, stalle. Prima che questi tipi di luoghi diventassero comuni, le rondini comuni annidavano sulle scogliere o nelle caverne. È solita nidificare in tutti gli spazi adatti fino un'altitudine di 1600 m. La rondine nidifica 2 volte all'anno, ogni volta deponendo 4 o 5 uova, che vengono covate dalla femmina per 16 giorni. Entrambi i genitori costruiscono il nido e nutrono i pulcini.

Habitat

La popolazione di rondini comuni, in America del Nord, è notevolmente aumentata durante il ventesimo secolo con la crescente disponibilità dei luoghi di riproduzione artificiali. Negli ultimi anni, si è avuto un declino graduale di rondini nelle zone europee e nordamericane, dovuto all'intensificazione agricola e all'uso di pesticidi che riduce il numero di insetti, e quindi anche il numero di rondini. Tuttavia, rimane un uccello molto diffuso e piuttosto comune in tutto il mondo.

ALLODOLA (*alauda arvensis*)

L'allodola è lunga circa 16-19,5 cm, ha un'apertura alare che può raggiungere i 32-37 cm e pesa circa 33-48 g, coda 6,5-7,5 cm, tarso 22-23 mm, becco 11-12 mm, uovo 24,1x16,8 mm. È caratterizzata da un piumaggio di colore marrone leggermente striato di nero nella parte superiore, più chiaro (bianco-fulve) in quella inferiore, nonché da un piccolo ciuffo erettile che mostra solo se allarmata. Presenta larghe strie al petto. In volo mostra una coda corta e larghe ali corte. La coda e la parte posteriore delle ali sono bordate di



bianco. I sessi sono simili. È caratteristico il suo canto di tono acuto e musicale, sostenuto a lungo nel volo volteggiante.

Comportamento e abitudini

È un uccello gregario e forma piccoli branchi, ha un volo possente e ondulato, alternando battiti d'ala a chiusure d'ala. Ama portarsi in volo a qualche centinaio di metri di altezza per poi ritornare verso terra ad ali chiuse, riaprendole solo a poca distanza dal suolo. Terragnola, cammina e saltella agilmente tenendo il corpo in posizione orizzontale. Si posa su sassi, muretti e sulla bassa vegetazione, quasi mai sugli alberi.

Distribuzione e migrazione

L'allodola è la specie più tipica e comune di questa famiglia in Italia, sia in forma stanziale, sia come migratrice. È diffuso in tutta Europa e Asia. Le popolazioni del nord e dell'est migrano in autunno verso l'Europa Meridionale e il nord Africa per poi ritornarvi alla fine dell'inverno; le popolazioni meridionali sono stanziali. È gregaria in migrazione ed in inverno. In Italia è

stazionaria e invernale nel sud; di passo in ottobre-novembre e marzo-aprile.

Habitat

L'allodola frequenta campagne più o meno coltivate, steppe, prati, pascoli e dune sabbiose, sia in pianura che in quota. Vive in località aperte, erbose e cespugliose, sia in basso, sia su altopiani, presso brughiere.

Alimentazione


Si nutre prevalentemente di semi, vegetali (semi, germogli, foglie), arricchendo la dieta con insetti durante il periodo riproduttivo. Gli insetti sono anche il cibo dei nidacei. Occasionalmente si nutre anche di piccoli animali.

Riproduzione

Nidifica sul terreno costruendo un nido in una depressione naturale con steli, erbe e materiali vari. Tra marzo e agosto la femmina depone 3-6 uova grigio-biancastre picchiettate di marrone-verdino e macchiettate di bruno che cova per 11-12 giorni. I piccoli, nutriti anche dal maschio, sono capaci di volare dopo circa 3 settimane dalla nascita. Effettua 2-3 covate all'anno.

FISCHIONE (Anas Penelope)

Quest'anatra di superficie è lunga 42-50 cm ed ha un'apertura alare di 71-80 cm. Il maschio nidificante ha i fianchi e il dorso grigi, con l'estremità posteriore nera ed uno specchio bianco brillante, visibile sia in volo che a riposo. Ha il petto rosa, il ventre bianco e la testa castana con una striscia giallastra sulla sommità del capo. Nel piumaggio non-nidificante (eclissato), il maschio assomiglia molto di più alla femmina. La femmina è bruno



chiara, con il piumaggio molto simile a quello della femmina di germano reale. Si può distinguere dalla maggior parte delle altre anatre, escluso il fischione americano, per la forma. Comunque, questa specie ha la testa più pallida e penne ascellari bianche sul sottoala.

Distribuzione

Nidifica nelle aree più settentrionali di Europa e Asia. È la controparte del Vecchio Mondo del fischione americano del Nordamerica. È strettamente migratore e sverna più a sud del suo

areale di nidificazione. In Gran Bretagna e Irlanda il fischione è comune come visitatore invernale, ma come uccello nidificante scarseggia in Scozia, nel Distretto dei Laghi, sui Pennini e occasionalmente più a sud. Può essere rinvenuto come raro visitatore invernale negli Stati Uniti, in particolare sia sulla costa atlantica che su quella pacifica.


Comportamento e habitat

Il fischione è un uccello delle regioni acquatiche aperte, come pianure allagate o paludi con un po' di vegetazione più alta, e solitamente si nutre scivolando sulla superficie alla ricerca di vegetali o pascolando, cosa che fa molto frequentemente. Nidifica sul suolo, vicino all'acqua e sotto un riparo. È molto gregario, al di fuori della stagione della nidificazione, e forma grandi stormi.

Il fischione è una delle specie protette dall'*Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds* (AEWA).

FOLAGA (*fulica atra*)

La folaga dispone di un piumaggio nero, di un becco bianco e di una macchia bianca sulla fronte. Raggiunge una lunghezza di circa 38 cm. I maschi, riconoscibili dalla macchia un po' più grande, raggiungono un peso fino ai 600 grammi. Le femmine raggiungono un peso di 800 grammi. Ha corpo di medie dimensioni, con una lunghezza di circa 45 cm.; piumaggio di colore nero-azzurro sul dorso, nero sul capo, sul sottocoda e sulla coda, mentre le parti inferiori sono di colore grigio-lavagna. Il becco, relativamente piccolo, è di colore avorio. La sua caratteristica principale risiede nella conformazione dei piedi. Essi hanno dita allungate, ma non quanto quelle degli altri rallidi, con falangi portanti, su ciascun lato, espansioni carnose a contorno semicircolari ricoperte, come del resto anche le stesse dita, di piccole squame. Le folaghe sono ottime nuotatrici. Sulle loro forti gambe verdi si trovano membrane tra le dita.



Territorio di espansione

La folaga è molto diffusa. Dall'Europa centrale, Europa orientale e dall'Africa settentrionale fino alla Siberia e all'Australia si estende il territorio di espansione. La folaga non è considerata una

specie in pericolo.

Stile di vita

Preferisce stagni calmi, laghi, terreni umidi e acque che scorrono lentamente con molte piante acquatiche e una cintura di canne palustri. Le folaghe si nutrono di piante e molluschi. La costruzione del nido avviene nei canneti. Vengono deposte dalle 3 alle 12 uova che vengono covate per 21 o 23 giorni. I piccoli rimangono per 55 - 60 giorni nel nido.

Le folaghe si nutrono di insetti acquatici, piccoli pesci, crostacei, molluschi, germogli di piante acquatiche. Costruiscono il nido, assai bizzarro, nel folto della vegetazione acquatica. Si tratta di una voluminosa costruzione rotonda, galleggiante, fissata alle piante acquatiche in modo che non venga trascinata dalla corrente. È fatta di canne foderate con vegetali più soffici. Le femmine vi depongono una decina di uova giallastre, che covano, aiutate dai maschi, per una trentina di giorni. Le folaghe sono abili nuotatrici e tuffatrici, mentre sulla terraferma si muovono goffamente. Hanno un volo sicuro ma alquanto pesante. Sono uccelli d'indole timida ed accorta. Minacciate dal pericolo, si riuniscono tutte assieme, ponendosi sull'acqua una accanto all'altra, e battono l'acqua con le zampe onde schizzarla contro il nemico.

Le folaghe nidificano in tutta l'Europa, nell'Africa nord-occidentale e in gran parte dell'Asia. Sono per la massima parte stazionarie e solo quelle viventi nelle regioni più fredde migrano, in inverno, verso il sud. In Italia, la folaga è assai frequente e molto numerosa nei periodi di doppio passo degli individui migranti.

Nonostante le loro carni siano dure e di cattivo sapore, le folaghe vengono cacciate perché la loro cattura richiede particolari sistemi di caccia in battuta sull'acqua, molto complessi e di grande soddisfazione per il cacciatore.

PIRO PIRO (tringa glareola)

Distribuzione e habitat

Questo uccello vive in tutta Europa, Asia e Africa, in Australia e su alcune isole dell'Oceano Pacifico occidentale, in Alaska, Groenlandia, Yukon, British Columbia e qualche isola dei Caraibi (Isole Vergini, Martinica, Guadalupa, etc.). È di passo in Ecuador, Isole Marshall, Mauritius.



Riproduzione

Il nido delle pettegole viene costruito su un cumulo di terreno a livello del terreno, solitamente nella folta vegetazione. Il periodo di covata va da aprile a luglio e viene fatto nello stesso punto tutti gli anni. La maturità sessuale viene raggiunta dopo il secondo anno di età. La covata delle uova (di solito 3 o 5 per covata) dura 4 settimane, a cui entrambi i partner partecipano. I piccoli di solito lasciano il nido dopo tre settimane. La pettegola in Germania viene stimata ad una quantità di 10.000 esemplari, per questo è in molte parti considerata una specie a rischio.

AIRONE CENERINO (*ardea cinerea*)

Airone di grandi dimensioni ha il piumaggio di colore grigio sulla parte superiore e bianco in quella inferiore. Le zampe e il becco sono gialli. L'adulto ha piume nere sul collo e un ciuffo nucale nero molto evidente che si diparte dalla sommità posteriore e superiore dell'occhio. Nei giovani domina il colore grigio. Come tutti gli aironi vola tenendo il collo ripiegato ad esse.



Distribuzione

Diffuso in Pianura Padana soprattutto lungo i fiumi e nella zona della Lombardia e del Piemonte dove è dominante la risaia. Presente anche nel basso Veneto ed in Toscana, lungo le sponde dell'Arno e nella alta valle del Velino. Abbondante anche lungo il Tevere e i suoi affluenti. La presenza dell'Airone cenerino è segnalata altresì nel bacino del Misa (Marche centrali) ma si nutrono dubbi sulla nidificazione in questo sito. Gregario, nidifica in colonie denominate garzaie insieme ad altre specie di Ardeidi. Oltre all'Italia, l'airone cenerino è presente nel resto d'Europa, in Asia e in Africa escluse le zone artiche e i deserti.

Biologia

Non essendo migratore inizia a costruire il nido già da febbraio. Le uova, deposte dalla metà di marzo, sono 4 - 5 per nido e la cova dura circa 25 giorni. I giovani sono nutriti nel nido per circa 50 giorni. L'Airone cenerino si nutre di pesci, rane, girini, bisce d'acqua e invertebrati, in minor misura anche di piccoli mammiferi.

Stato di conservazione

L'Airone cenerino è minacciato dalla caccia e dall'inquinamento delle acque dovuti a scarichi fognari abusivi.

GARZETTE (egretta garzetta)

La garzetta è lunga circa 55-65 cm, il suo peso varia da 350 a 650 g ed ha un'apertura alare di 85-95 cm. Il piumaggio è interamente bianco, il lungo becco è nero, come le zampe, mentre i piedi sono giallastri. L'iride è gialla. In abito nuziale questo airone sviluppa alcune penne ornamentali molto lunghe sulla nuca, alla base del collo e sul mantello. Non esiste una caratteristica evidente che differenzia i due sessi.



Distribuzione e habitat

La garzetta, come del resto quasi tutti gli aironi, è un

uccello molto legato all'acqua. Infatti frequenta prevalentemente ambienti acquitrinosi, canali, stagni, fiumi. È presente in quasi tutto il bacino del Mediterraneo, Africa, Asia meridionale, Australia e Indonesia.

Abitudini

Aiutandosi con le lunghe zampe e sfruttando la rapidità e la precisione dei suoi colpi di becco, caccia le sue piccole prede in acque basse. Spesso la si può osservare in piccoli gruppi o insieme ad altri aironi. Durante il suo volo lento e regolare, la garzetta ripiega il collo verso il corpo formando una caratteristica "S".

Cibo e alimentazione

La garzetta si nutre di piccoli vertebrati come pesciolini, anfibi e rettili e invertebrati quali crostacei, molluschi e insetti che cattura con colpi precisi del becco da un posatoio emerso o inseguendoli con i lunghi trampoli in acque basse.

Riproduzione

Nidifica in colonie (anche miste con altri ardeidi) in boschetti prevalentemente in ambienti acquitrinosi, costruendo grossi nidi fatti di rami secchi, su pioppi, salici, altri alberi ad alto fusto o anche grossi cespugli. Nel mese di aprile la femmina depone 3-5 uova di colore verde-bluastrò che cova insieme al maschio per circa 3 settimane. Dopo 20-25 giorni dalla schiusa delle uova, i piccoli abbandonano il nido e un paio di settimane dopo sono atti al volo. In un anno viene deposta un'unica covata.

Spostamenti

Le popolazioni italiane di garzetta sono in parte migratrici e in parte sedentarie. Quelle migratrici nidificano nella pianura padana e svernano in Africa oppure sono popolazioni nidificanti in Europa centrale che vengono a svernare nel nostro Paese.

CAVALIERE D'ITALIA (*himantopus himantopus*)

Gli adulti sono lunghi 33 - 36 cm. Hanno lunghe gambe rosa che in volo sporgono oltre la coda, un lungo becco nero e sottile, il corpo ha le parti superiori nere che contrastano con le inferiori bianco splendente. Il maschio si differenzia dalla femmina, in primavera ed estate, per la parte posteriore del capo nera.



Distribuzione e habitat

L'habitat di crescita sono le paludi, i laghi a fondale

basso e gli acquitrini. I cavalieri d'Italia si possono trovare in Europa occidentale, meridionale e sudorientale, Asia centrale e coste settentrionali, occidentali e meridionali dell'Africa. In Italia le zone di nidificazione sono varie: si registrano centinaia di coppie principalmente in Sicilia, Emilia-

Romagna, Sardegna, Veneto, Piemonte, Puglia e Toscana. Possono espandersi anche oltre questi confini. La sottospecie *H. h. meridionalis* vive unicamente in Sud Africa.

Abitudini

I cavalieri appena nati escono dal nido poco dopo la schiusa, hanno un piumaggio mimetico, con petto chiaro color crema, testa e dorso scuri, i margini delle ali color salmone e per il primo mese non sono in grado di volare e vengono attentamente vigilati dai genitori, che in caso di pericolo, si uniscono contro l'invasore fino al suo allontanamento. A volte, la femmina, simula una frattura così da attirare l'attenzione su di se e mettere in salvo i piccoli. Il cavaliere d'Italia si alza in volo battendo rapido le ali e quando ha raggiunto una certa altezza vola lentamente tenendo le lunghe zampe distese all'indietro. Prima di posarsi, plana descrivendo uno o più cerchi.

Cibo e alimentazione

Questi uccelli raccolgono il loro cibo dalla sabbia e dall'acqua. Si nutre di invertebrati, insetti acquatici, piccoli molluschi, crostacei, ma anche piccoli insetti terrestri e le loro larve.

Riproduzione

Nidifica in primavera. I cavalieri costruiscono il nido sull'erba incrociando dei rametti secchi o

dei vegetali, in una buca poco profonda scavata sul terreno o nella sabbia, in prossimità dell'acqua. Questi uccelli nidificano spesso in piccoli gruppi, a volte insieme alle avocette.

Spostamenti

Sono uccelli migratori e si spostano verso le coste oceaniche durante l'inverno. La maggior parte degli individui migra agli inizi di settembre. Alcuni individui ritardano la migrazione fino all'inizio di ottobre.

FALCO DI PALUDE (*circus aeriginosus*)

Rapace di medie dimensioni e apertura alare di 115-135cm. Il Falco di palude ha zampe lunghe e sottili (gialle con unghie nere), coda ed ali lunghe e, in volo, volteggia e scivolata ad ali rialzate (a "V"). I maschi adulti hanno ali più sottili, quasi interamente grigie ad eccezione delle punte, nere, e della parte più interna e anteriore (penne copritrici) marrone-crema di sopra, rossiccia di sotto; la coda è grigia, la testa e il petto color crema e il ventre bruno-rossiccio. Le femmine adulte sono quasi interamente marroni con coda più rossiccia, cappuccio, gola e "spalline" color camoscio-crema.



Distribuzione e habitat

Il falco di palude è possibile osservarlo in Europa, Asia, ed Africa. In Italia ci sono nidificazione sparse, ma sempre in ambienti con vicinanza dell'acqua. I nuclei più folti sono nella Pianura Padana, nel Salento e in Sardegna. Tipico rapace di ambienti aperti, di pianura o collinari, il falco di palude è legato, durante il periodo riproduttivo in particolar modo, ad ambienti umidi, preferibilmente dulciacquicoli, caratterizzati dalla presenza di canneti e tifeti.

Abitudini

Ama sorvolare la bassa vegetazione, i canneti o il terreno, intervallando alcuni profondi battiti a frequenti planate fatte con le ali inclinate sopra il dorso a larga "V"; di tanto in tanto si cala tra la vegetazione per ripartirne dopo breve tempo o rimanere posato su qualche paletto, arbusto o ciuffo di canne, sempre in prossimità del suolo. All'inizio della stagione riproduttiva maschio e femmina (soprattutto il maschio) compiono volteggi e giochi aerei prolungati, simili a quelli delle altre albanelle, emettendo anche svariati suoni (nel maschio richiami rauchi e lamentosi, bisillabici, nella femmina note più fischiate, flebili e ripetitive).

Cibo e alimentazione

Le fonti trofiche più frequenti sono rappresentate da piccoli mammiferi, passeriformi e uccelli acquatici (soprattutto pulli e giovani). La dieta viene integrata con rettili, anfibi, pesci e grossi invertebrati, roditori, insetti. Le prede vengono catturate e mangiate sul terreno.

Riproduzione

Riproduce in primavera, e deposita dalle 2 alle 5 uova. Il nido è ben celato tra il folto della vegetazione palustre, sopra l'acqua; a volte viene appoggiato su di un cespuglio (fino a qualche metro dal suolo) e molto raramente sul terreno completamente secco.

Spostamenti

Sono uccelli migratori e si spostano verso le coste oceaniche durante l'inverno. La maggior parte degli individui migra agli inizi di settembre. Alcuni individui ritardano la migrazione fino all'inizio di ottobre.

TARABUSINO (*Ixobrychus minutus*)

Appartiene alla stessa famiglia degli aironi, ma si distingue per le dimensioni assai ridotte: misura 33-38 cm ed ha un'apertura alare di 52-58 cm, ala

15 cm, becco 5 cm, tarso 4,5 cm, coda 5 cm.

Presenta ali scure con la parte inferiore colore crema. Il maschio presenta la parte superiore del capo e il dorso neri con riflessi verdastri; la femmina è caratterizzata invece da una colorazione più

fulva inferiormente e delle strisce scure superiormente. Il becco è giallo-verde e gli occhi sono gialli. Le zampe sono verdastre.



Distribuzione e habitat

L'areale di distribuzione comprende Europa, Asia, Africa e Australia. E' presente come nidificante in tutta Europa esclusa Irlanda, Gran Bretagna, Scandinavia e Russia settentrionale. Si trova nelle zone umide con vegetazione densa, sulle rive dei fiumi e degli stagni. Durante l'inverno o nel periodo migratorio si può osservare sul litorale marino.

Abitudini

Il tarabusino è una specie molto diffidente. Per tale motivo, se sorpreso, si mimetizza, immobilizzandosi e puntando il becco verso l'alto e, grazie anche alle striature sul petto, si confonde completamente tra le canne. E' una specie crepuscolare, ed è quindi attiva al tramonto e la notte. Generalmente vola basso con rapide battute d'ala e lunghe planate.

Cibo e alimentazione

I tarabusini inseguono individualmente e furtivamente la preda, camminando lentamente in posizione rannicchiata, tra le canne. Si nutrono principalmente di piccoli pesci, anfibi, insetti, ragni e gamberetti. In ogni caso adatta le esigenze alimentari alla disponibilità del momento.

Riproduzione

Il nido del Tarabusino è ben celato nel folto del canneto. Nonostante tutte le cautele dei due genitori, che atterrano lontano dal nido per poi raggiungerlo camminando furtivi al coperto, la covata è esposta a mille pericoli. Prima fra tutte la predazione delle uova, da parte degli onnipresenti ratti. Altro grande rischio sono le variazioni di livello dell'acqua: una forte diminuzione può lasciare il canneto accessibile ai predatori terrestri, mentre uno sbalzo verso l'alto può mandare le uova sott'acqua.

Spostamenti

Il Tarabusino è un migratore, che abita le nostre zone umide da aprile a settembre, per poi ripartire alla volta dell'Africa sub-sahariana. Questa specie ha sofferto in maniera grave delle devastanti siccità che si sono susseguite negli ultimi 30 anni nella zona del Sahel e dell'incalzante fenomeno della desertificazione. Sembra, infatti, che il Tarabusino si faccia l'intera migrazione (attraversamento del Mediterraneo e del Sahara) in un unico volo, tutta d'un fiato. E, in questa condizione, 500 chilometri in più di deserto da attraversare possono rappresentare un fattore decisivo per la sopravvivenza.

Valutazione del sito per la conservazione di habitat e specie

Per la valutazione delle esigenze ecologiche di habitat e specie presenti nel sito, si utilizzano i parametri indicati nel formulario standard aggiornato al 2013.

Codice	Habitat	Rapp.	Sup.	SC	Glob.
1150	Lagune costiere	B	C	B	B
1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine	B	C	B	B
1410	Pascoli inondatai mediterranei	B	C	C	B
2110	Dune embrionali mobili	D			
2120	Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> (dune bianche)	C	C	C	C
2210	Dune fisse del litorale (<i>Crucianellion maritimae</i>)	B	C	B	B
2230	Dune con prati dei Malcolmietalia	B	C	B	B
2240	Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua	C	C	C	C
2270	Dune con foreste di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>	D			

Specie		Formulario standard									
		Popolazione nel sito					Valutazione del sito				
Codice	Nome scientifico	Tipo	Dimensione		Unità	Cat. di abbondanza	Qualità dei dati	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
			Mn	Mx							
1224	<i>Caretta caretta</i>	r				P	DD	B	C	B	C
A168	<i>Actitis hypoleucos</i>	c				P	DD	C	B	C	B
A247	<i>Alauda arvensis</i>	c				P	DD	C	B	C	B
A229	<i>Alcedo atthis</i>	p				P	DD	C	B	C	B
A050	<i>Anas penelope</i>	c				P	DD	C	B	C	B
A255	<i>Anthus campestris</i>	c				P	DD	C	B	C	B
A226	<i>Apus apus</i>	c				P	DD	C	B	C	B
A228	<i>Apus melba</i>	c				P	DD	C	B	C	B
A028	<i>Ardea cinerea</i>	w				P	DD	C	B	C	B
A029	<i>Ardea purpurea</i>	c				P	DD	C	B	C	B
A024	<i>Ardeola ralloides</i>	c				P	DD	C	B	C	B
A087	<i>Buteo buteo</i>	c				P	DD	C	B	C	B
A243	<i>Calandrella brachydactyla</i>	c				P	DD	C	B	C	B
A149	<i>Calidris alpina</i>	c				P	DD	C	B	C	B
A147	<i>Calidris ferruginea</i>	c				P	DD	C	B	C	B
A145	<i>Calidris minuta</i>	c				P	DD	C	B	C	B
A366	<i>Carduelis cannabina</i>	w				P	DD	C	B	C	B
A364	<i>Carduelis carduelis</i>	p				P	DD	C	B	C	B

A363	<i>Carduelis chloris</i>	w				P	DD	C	B	C	B
A288	<i>Cettia cetti</i>	p				P	DD	C	B	C	B
A138	<i>Charadrius alexandrinus</i>	r				P	DD	C	B	C	B
A136	<i>Charadrius dubius</i>	c				P	DD	C	B	C	B
A197	<i>Chlidonias niger</i>	c				P	DD	C	B	C	B
A081	<i>Circus aeruginosus</i>	c				P	DD	C	B	C	B
A289	<i>Cisticola juncidis</i>	r				P	DD	C	B	C	B
A349	<i>Corvus corone</i>	p				P	DD	C	B	C	B
A036	<i>Cygnus olor</i>	c				P	DD	C	B	C	B
A253	<i>Delichon urbica</i>	r				P	DD	C	B	C	B
A026	<i>Egretta garzetta</i>	c				P	DD	C	B	C	B
A269	<i>Erithacus rubecula</i>	w				P	DD	C	B	C	B
A096	<i>Falco tinnunculus</i>	c				P	DD	C	B	C	B
A359	<i>Fringilla coelebs</i>	w				P	DD	C	B	C	B
A125	<i>Fulica atra</i>	c				P	DD	C	B	C	B
A244	<i>Galerida cristata</i>	p				P	DD	C	B	C	B
A123	<i>Gallinula chloropus</i>	c				V	DD	C	B	C	B
A189	<i>Gelochelidon nilotica</i>	c				P	DD	C	B	C	B
A131	<i>Himantopus himantopus</i>	c				P	DD	C	B	C	B
A251	<i>Hirundo rustica</i>	r				P	DD	C	B	C	B
A022	<i>Ixobrychus minutus</i>	r				P	DD	C	B	C	B
A176	<i>Larus melanocephalus</i>	w				P	DD	C	B	C	B
A604	<i>Larus michahellis</i>	w				P	DD	C	B	C	B
A179	<i>Larus ridibundus</i>	w				P	DD	C	B	C	B
A271	<i>Luscinia megarhynchos</i>	r				P	DD	C	B	C	B
A230	<i>Merops apiaster</i>	c				P	DD	C	B	C	B
A073	<i>Milvus migrans</i>	c				P	DD	C	B	C	B
A262	<i>Motacilla alba</i>	p				P	DD	C	B	C	B
A277	<i>Oenanthe oenanthe</i>	c				P	DD	C	B	C	B
A094	<i>Pandion haliaetus</i>	c				P	DD	C	B	C	B
A330	<i>Parus major</i>	p				P	DD	C	B	C	B
A621	<i>Passer italiae</i>	p				P	DD	C	B	C	B
A072	<i>Pernis apivorus</i>	c				P	DD	C	B	C	B
A151	<i>Philomachus pugnax</i>	c				P	DD	C	B	C	B
A035	<i>Phoenicopterus ruber</i>	c				P	DD	C	B	C	B
A273	<i>Phoenicurus ochruros</i>	p				P	DD	C	B	C	B
A343	<i>Pica pica</i>	p				P	DD	C	B	C	B
A005	<i>Podiceps cristatus</i>	c				P	DD	C	B	C	B
A118	<i>Rallus aquaticus</i>	p				P	DD	C	B	C	B
A276	<i>Saxicola torquata</i>	c				P	DD	C	B	C	B
A195	<i>Sterna albifrons</i>	c				P	DD	C	B	C	B
A191	<i>Sterna sandvicensis</i>	c				P	DD	C	B	C	B
A311	<i>Sylvia atricapilla</i>	p				P	DD	C	B	C	B
A304	<i>Sylvia cantillans</i>	r				P	DD	C	B	B	B
A305	<i>Sylvia melanocephala</i>	p				P	DD	C	B	C	B
A004	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	p				P	DD	C	B	C	B
A166	<i>Tringa glareola</i>	c				P	DD	C	B	C	B
A164	<i>Tringa nebularia</i>	c				P	DD	C	B	C	B

A165	<i>Tringa ochropus</i>	c				P	DD	C	B	C	B
A162	<i>Tringa totanus</i>	c				V	DD	C	B	C	B
A232	<i>Upupa epops</i>	r				P	DD	C	B	C	B

RAPPRESENTATIVITÀ = grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito. Per la codifica della rappresentatività è stato adottato il criterio proposto nel Formulario Natura 2000: A: rappresentatività eccellente; B: buona rappresentatività; C: rappresentatività significativa

SUPERFICIE RELATIVA = superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale. Per la codifica della rappresentatività è stato adottato il criterio proposto nel Formulario Natura 2000: A: $100 \geq p > 15\%$; B: $15 \geq p > 2\%$; C: $2 \geq p > 0\%$

STATO DI CONSERVAZIONE = Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e possibilità di ripristino. A: conservazione eccellente; B: buona conservazione; C: conservazione media o ridotta

VALUTAZIONE GLOBALE = Valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione. A: valore eccellente; B: valore buono; C: valore significativo

Analisi dei fattori di pressione e minacce per habitat e specie

I fattori di pressione di seguito elencati sono stati redatti facendo riferimento a quanto contenuto nel Piano di Gestione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Nazionale (SIN) e Regionale (SIR) della rete "Natura 2000" nella provincia di Catanzaro (2007).

Codice	Habitat	Fattori di pressione/minacce	Possibili impatti
1150	Lagune costiere	<ul style="list-style-type: none"> • Modificazioni strutturali e alterazioni degli equilibri idrici dei bacini captazioni idriche • Pesca, cattura e rimozione di fauna e flora • Deposito e accumulo incontrollato di rifiuti ed inerti nelle acque • Fonti di inquinamento provenienti dal ruscellamento di fertilizzanti: Introduzione di specie alloctone 	<ul style="list-style-type: none"> • Riduzione dell'habitat • Perdita di biodiversità • Inquinamento delle acque
1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine	<ul style="list-style-type: none"> • Fenomeni di erosione costiera • Frequentazione turistica eccessiva • Deposito e accumulo incontrollato di rifiuti ed inerti 	<ul style="list-style-type: none"> • Riduzione dell'habitat
1410	Pascoli inondati mediterranei	<ul style="list-style-type: none"> • Modificazioni strutturali e alterazioni degli equilibri idrici dei bacini captazioni idriche • Fonti di inquinamento provenienti dal ruscellamento di fertilizzanti: • Cambiamento dell'uso del suolo Perdita di connessione (corridoi ecologici) con le aree palustri e/o i canali interni o circostanti i siti; • Pascolo ovino e bovino 	<ul style="list-style-type: none"> • Riduzione dell'habitat • Perdita di biodiversità • Compattazione e nitrificazione del suolo
2110	Dune embrionali mobili	<ul style="list-style-type: none"> • Frequentazione turistica eccessiva • Realizzazione di strutture, anche non permanenti, per la balneazione • Azioni di "pulizia" e spianamento meccanico della spiaggia • Fenomeni di erosione della duna, idrica incanalata ed eolica, (apertura di accessi e tracciati) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ingresso di specie ruderali • "Caoticizzazione" delle comunità • Frammentazione degli habitat • Riduzione dell'habitat
2120	Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> (dune bianche)	<ul style="list-style-type: none"> • Fenomeni di erosione della duna, idrica incanalata ed eolica, (apertura di accessi e tracciati) • Frequentazione turistica eccessiva • Realizzazione di strutture, anche non permanenti, per la balneazione • Azioni di "pulizia" e spianamento meccanico della spiaggia 	<ul style="list-style-type: none"> • Ingresso di specie ruderali • "Caoticizzazione" delle comunità • Frammentazione degli habitat • Riduzione dell'habitat
2210	Dune fisse del litorale (<i>Crucianellion</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Fenomeni di erosione della duna, idrica incanalata ed eolica, (apertura accessi e tracciati) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ingresso di specie ruderali • "Caoticizzazione" delle comunità e riduzione dell'habitat

Codice	Habitat	Fattori di pressione/minacce	Possibili impatti
	<i>maritimae</i>)	Frequentazione turistica eccessiva Realizzazione di strutture, anche non permanenti, per la balneazione • Azioni di "pulizia" e spianamento meccanico della spiaggia	• Perdita di biodiversità
2230	Dune con prati dei <i>Malcolmietalia</i>	• Spianamento meccanico della spiaggia • Fenomeni di erosione della duna, idrica incanalata ed eolica, (sentieri e accessi) Pascolo e attività agricola	• Ingresso di specie ruderali • Nitrificazione e compattazione dei suoli • Inquinamento
2240	Dune con prati dei <i>Brachypodietalia</i> e vegetazione annua	• Frequentazione eccessiva Spianamento meccanico della spiaggia • Fenomeni di erosione della duna, idrica incanalata ed eolica, (apertura accessi e tracciati) Pascolo e attività agricola	• "Caoticizzazione" delle comunità e riduzione dell'habitat • Ingresso di specie ruderali • Nitrificazione e compattazione dei suoli • Inquinamento
2270	Dune con foreste di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>	• Rimboschimenti con specie alloctone • Espansione edilizia turistico-residenziale • Incendio	• Invasione di specie esotiche opportuniste • Artificializzazione dell'habitat

Per l'elenco sottostante, sono state considerate solo specie presenti nell'Allegato I della Direttiva Uccelli (2009/147/CE), nidificanti o migratorie non accidentali, di particolare valenza ecologica per il sito in esame.

Codice	Specie	Fattori di pressione/minacce	Possibili impatti
1224	<i>Caretta caretta</i>	• Utilizzo di mezzi fuoristrada • Pulizia e spianamento della strada con mezzi meccanici • Pressione turistica • Inquinamento luminoso	• Distruzione dei nidi • Disturbo delle tartarughe durante i periodi di deposizione delle uova • Alterazione del comportamento riproduttivo delle tartarughe marine
A229	<i>Alcedo atthis</i>	• Apertura di nuove strade e sentieri in prossimità dei siti di nidificazione • Disturbo antropico Inquinamento delle acque superficiali Modifica della struttura dei corsi d'acqua • Modifica dei corpi d'acqua ferma • Modificazione dei sistemi naturali	• Frammentazione e riduzione numerica della popolazione • Trasformazione/scomparsa dell'habitat di nidificazione e alimentazione
A255	<i>Anthus campestris</i>	• Agricoltura (Uso di biocidi, ormoni e altri prodotti chimici, Fertilizzazione) • Pascolo non gestito • Urbanizzazione incontrollata • Incendi • Bracconaggio	• Frammentazione e riduzione numerica della popolazione • Trasformazione/scomparsa dell'habitat di nidificazione e alimentazione
A029	<i>Ardea purpurea</i>	• Agricoltura (Uso di biocidi, ormoni e altri prodotti chimici, Fertilizzazione)	• Trasformazione/scomparsa dell'habitat idoneo alla sosta e all'alimentazione

Codice	Specie	Fattori di pressione/minacce	Possibili impatti
		<ul style="list-style-type: none"> • Urbanizzazione incontrollata • Disturbo antropico Inquinamento delle acque superficiali • Modificazione dei sistemi naturali 	
A024	<i>Ardeola ralloides</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Agricoltura (Uso di biocidi, ormoni e altri prodotti chimici, Fertilizzazione) • Disturbo antropico Inquinamento delle acque superficiali • Modificazione dei sistemi naturali 	<ul style="list-style-type: none"> • Trasformazione/scomparsa dell'habitat idoneo alla sosta e all'alimentazione
A243	<i>Calandrella brachydactyla</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Bracconaggio • Agricoltura (uso di biocidi, ormoni e altri prodotti chimici, Fertilizzazione) • Pascolo non gestito 	<ul style="list-style-type: none"> • Frammentazione e riduzione numerica della popolazione • Trasformazione/scomparsa dell'habitat di nidificazione e alimentazione
A138	<i>Charadrius alexandrinus</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Urbanizzazione • Erosione dei litorali sabbiosi • Attività turistica non controllata • Pulizia meccanica degli arenili • Disturbo antropico Circolazione di mezzi meccanici sull'arenile 	<ul style="list-style-type: none"> • Frammentazione e riduzione numerica della popolazione • Trasformazione/scomparsa dell'habitat di nidificazione e alimentazione
A081	<i>Circus aeruginosus</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Bracconaggio satumismo • Agricoltura (uso di biocidi, ormoni e altri prodotti chimici, Fertilizzazione) 	<ul style="list-style-type: none"> • Trasformazione/scomparsa dell'habitat idoneo alla sosta e all'alimentazione
A026	<i>Egretta garzetta</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Agricoltura (Uso di biocidi, ormoni e altri prodotti chimici, Fertilizzazione) • Disturbo antropico (es. fotografia naturalistica) • Inquinamento delle acque superficiali • Canalizzazione • Modificazione dei sistemi naturali • Bracconaggio i 	<ul style="list-style-type: none"> • Trasformazione/scomparsa dell'habitat idoneo alla sosta e all'alimentazione
A189	<i>Gelochelidon nilotica</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Inquinamento delle acque • Modifica della struttura dei corsi d'acqua • Modificazione dei sistemi naturali 	<ul style="list-style-type: none"> • Trasformazione/scomparsa dell'habitat idoneo alla sosta e all'alimentazione
A131	<i>Himantopus himantopus</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Agricoltura (Uso di biocidi, ormoni e altri prodotti chimici, Fertilizzazione) • Disturbo antropico (es. fotografia naturalistica) • Inquinamento delle acque superficiali • Modificazione dei sistemi naturali • Bracconaggio 	<ul style="list-style-type: none"> • Trasformazione/scomparsa dell'habitat idoneo alla sosta e all'alimentazione
A022	<i>Ixobrychus minutus</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Agricoltura (Uso di biocidi, ormoni e altri prodotti chimici, Fertilizzazione) • Disturbo antropico Inquinamento delle acque superficiali • Incendi • Modificazione dei sistemi naturali • Bracconaggio 	<ul style="list-style-type: none"> • Frammentazione e riduzione numerica della popolazione • Trasformazione/scomparsa dell'habitat di nidificazione e alimentazione

Codice	Specie	Fattori di pressione/minacce	Possibili impatti
A176	<i>Larus melanocephalus</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Agricoltura (Uso di biocidi, ormoni e altri prodotti chimici, Fertilizzazione) • Inquinamento delle acque superficiali • Modificazione dei sistemi naturali 	<ul style="list-style-type: none"> • Trasformazione/scomparsa dell'habitat di sosta e alimentazione
A073	<i>Milvus migrans</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Bracconaggio • Agricoltura (Uso di biocidi, ormoni e altri prodotti chimici, Fertilizzazione) • Incendi 	<ul style="list-style-type: none"> • Frammentazione e riduzione numerica della popolazione • Trasformazione/scomparsa dell'habitat di sosta e alimentazione
A094	<i>Pandion haliaetus</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Agricoltura (Uso di biocidi, ormoni e altri prodotti chimici, Fertilizzazione) • Disturbo antropico Inquinamento delle acque superficiali • Modifica della struttura dei corsi d'acqua • Modifica dei corpi d'acqua ferma • Saturnismo 	<ul style="list-style-type: none"> • Trasformazione/scomparsa dell'habitat di sosta e alimentazione • Calo numerico dei contingenti migratori e svernanti
A072	<i>Pernis apivorus</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Bracconaggio • Agricoltura (Uso di biocidi, ormoni e altri prodotti chimici, Fertilizzazione) • Pascolo non gestito • Incendi 	<ul style="list-style-type: none"> • Frammentazione e riduzione numerica della popolazione • Trasformazione/scomparsa dell'habitat di sosta e alimentazione
A151	<i>Philomachus pugnax</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Agricoltura (uso di biocidi, ormoni e altri prodotti chimici, Fertilizzazione) • Disturbo antropico Inquinamento delle acque superficiali • Modificazione dei sistemi naturali 	<ul style="list-style-type: none"> • Trasformazione/scomparsa dell'habitat di sosta e alimentazione
A035	<i>Phoenicopterus ruber</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Agricoltura (uso di biocidi, ormoni e altri prodotti chimici, Fertilizzazione) • Disturbo antropico Inquinamento delle acque superficiali • Modificazione dei sistemi naturali 	<ul style="list-style-type: none"> • Trasformazione/scomparsa dell'habitat di sosta e alimentazione

Obiettivi e misure di conservazione

Le Misure di Conservazione sono state redatte utilizzando come fonti disponibili le informazioni, i dati e le elaborazioni riportate nel Piano di Gestione della Provincia di Catanzaro.

Obiettivi di conservazione

Il principale obiettivo di conservazione del sito è il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente del mosaico di habitat lagunari, alofili e psammofili di questo tratto di costa, estremamente raro nel resto del territorio regionale.

Obiettivi specifici

- limitare il disturbo antropico per tutelare i siti riproduttivi di *Caretta caretta*

- mantenere e monitorare gli equilibri idrici, le dinamiche degli habitat alo-igrofilo e la qualità delle acque del sito
- conservare e ripristinare gli habitat della serie dunale

1150 Lagune costiere 1410 Pascoli inondatai mediterranei	
Tipologia	Descrizione
GA	Controllo, sorveglianza e manutenzione dei Siti Natura 2000 incluso vigilanza antincendio
MR	Monitoraggio degli habitat d'interesse comunitario
MR	Monitorare il livello e le caratteristiche chimico-fisico-biologiche delle acque
RE	Regolamentare gli interventi che interferiscono con l'equilibrio idro-geologico dell'area
PD	Pannellistica, cartellonistica didattica e tabellazione
PD	Produzione di materiale informativo
RE	Regolamentazione del regime idrico
RE	Eliminare fattori di rischio e degrado per la qualità delle acque
GA	Rimozione di rifiuti ed inerti ed eliminazione delle strutture degradate con mezzi manuali e a basso impatto sulla vegetazione
IN	Incentivare agricoltura sostenibile nelle aree limitrofe al SIC

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 2110 Dune embrionali mobili 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> (dune bianche) 2210 Dune fisse del litorale (<i>Crucianellion maritima</i>) 2230 Dune con prati dei <i>Malcolmietalia</i> , 2240 Dune con prati dei <i>Brachypodietalia</i> e vegetazione annua	
Tipologia	Descrizione
GA	Realizzazione di recinzioni per la difesa degli habitat dunali
GA	Realizzazione di discese a mare su passerelle in legno per la tutela degli habitat dunali
GA	Rimozione di rifiuti ed inerti ed eliminazione delle strutture degradate con mezzi manuali e a basso impatto sulla vegetazione
GA	Eradicazione di specie alloctone invasive
GA	Realizzazione di sentieri naturalistici utilizzando i tracciati già esistenti
MR	Monitoraggio degli habitat d'interesse comunitario
PD	Pannellistica, cartellonistica didattica e tabellazione
PD	Produzione di materiale informativo
RE	Regolamentare accessi e fruizione alle spiagge
IN	Incentivare agricoltura sostenibile nelle aree limitrofe al SIC

2270 Dune con foreste di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>	
Tipologia	Descrizione
GA	Controllo, sorveglianza e manutenzione dei Siti Natura 2000 incluso vigilanza antincendio
MR	Monitoraggio dell' habitat
PD	Pannellistica, cartellonistica didattica e tabellazione
PD	Produzione di materiale informativo
GA	Gestione forestale per aumentare la naturalità delle pinete
GA	Eradicazione di specie alloctone invasive
RE	Regolamentare accessi e fruizione alle spiagge
GA	Rimozione di rifiuti ed inerti ed eliminazione delle strutture degradate con mezzi manuali e a basso impatto sulla vegetazione
GA	Realizzazione di sentieri naturalistici utilizzando i tracciati già esistenti

RETTILI	
<i>Caretta caretta</i>	
Tipologia	Descrizione
MR/ GA	Censire e monitorare annualmente (periodo giugno-settembre) i nidi deposti di * <i>Caretta caretta</i> . nel sito ed avviare interventi di protezione e tutela dei nidi qualora necessario.
MR/GA/IN	Avviare programmi di tutela integrati con quanto scaturirà dal progetto life Caretta Calabria LIFE 12NAT/IT/001185 e dal progetto LIFE+ 12NAT/IT/000937 TARTALIFE
RE	Regolamentare la fruizione turistica balneare
RE	Vietare qualsiasi forma di transito sul litorale con fuoristrada o altro mezzo su ruota
RE	Vietare temporaneamente le emissioni luminose nei pressi di eventuali siti di nidificazione di * <i>C. caretta</i>
GA	Messa in atto di opere di eliminazione o mitigazione dell'inquinamento luminoso nei tratti strategici d'arenile
IN	Coinvolgere le comunità locali e le associazioni di categoria nelle attività relative alla gestione dei siti
PD	Avviare programmi di educazione ambientale e sensibilizzazione per le scuole, ed informazione dell'opinione pubblica finalizzate alla conoscenza della biologia e della ecologia della tartaruga marina finalizzate alla sua tutela
PD	Predisporre materiale e/o pannelli informativi sulla biologia, l'ecologia e l'importanza della conservazione di <i>Caretta caretta</i> per i fruitori dei SIC nei porti e nei lidi
RE	Vietare opere che alterino il regime idro-sedimentologico o che comportino fenomeni di erosione costiera
AVIFAUNA	
Tipologia	Descrizione
MR	Attuare il monitoraggio delle popolazioni delle specie di interesse comunitario
MR	Definizione degli habitat idonei per le specie e valutazione del grado di specializzazione e quindi della vulnerabilità di ciascuna popolazione
RE	Limitare i fattori di disturbo, soprattutto nei pressi di siti di nidificazione
GA	Mantenimento o creazione di zone ecotonali
RE	Vietare l'utilizzo di prodotti biocidi e chimici in ambiente agricolo
PD	Promuovere campagne di educazione ambientale
GA	Ottimizzare i sistemi di controllo per la prevenzione degli incendi
MR	Promuovere campagne di monitoraggio delle popolazioni nidificanti e dei contingenti svernanti.
RE	Regolamentare gli interventi di canalizzazione e l'alterazione/pulizia dei greti fluviali.
RE	Vietare qualsiasi forma di transito sul litorale con fuoristrada o altro mezzo su ruota

Verifica degli obiettivi di conservazione del SIC (ora ZCS) denominato “Lago La Vota – cod. IT9330087”

L'art. 6 della Direttiva Habitat e l'art. 5 del DPR 357/97 prevedono che nella valutazione di incidenza si debbano considerare le caratteristiche del sito e gli obiettivi che s'intendono perseguire per la sua conservazione. La Guida della Commissione di Natura 2000 afferma, infatti, che: “L'integrità di un sito comprende le sue funzioni ecologiche. Per decidere se vi potranno

essere effetti negativi, occorre concentrarsi e limitarsi agli obiettivi di conservazione del sito” (MN2000, paragrafo 4.6.3). La valutazione circa la vulnerabilità del territorio ed i potenziali impatti del progetto riguardano, quindi, la rilevazione degli obiettivi di conservazione e la puntuale verifica di eventuali perturbazioni. Alla luce di queste considerazioni si comprende come la qualità della valutazione di incidenza sia strettamente correlata agli obiettivi di conservazione adottati. Obiettivi di conservazione approfonditi e ben esplicitati rendono la verifica più efficace e consentono risposte valutative certe. Come già evidenziato nei paragrafi precedenti, la Regione Calabria con DGR 323/2016 ha emanato le Misure di Conservazione per il sito oggetto del presente studio. Pertanto, le valutazioni di seguito riportate saranno direttamente correlate con quanto indicato nel suddetto strumento di gestione del sito.

Come già osservato precedentemente, le Misure di Conservazione del sito “Lago La Vota” hanno previsto quale principale obiettivo di conservazione del sito, il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente del mosaico di habitat lagunari, alofili e psammofili di questo tratto di costa, estremamente raro nel resto del territorio regionale.

Contestualmente, sono stati individuati tre obiettivi specifici: limitare il disturbo antropico per tutelare i siti riproduttivi di *Caretta caretta*, mantenere e monitorare gli equilibri idrici, le dinamiche degli habitat alo-igrofilo e la qualità delle acque del sito, conservare e ripristinare gli habitat della serie dunale.

Le Misure di Conservazione sono state individuate per gruppi di habitat. In particolare, come già riportato nel paragrafo precedente, il primo gruppo di habitat si riferisce alle lagune costiere e pascoli inondatai mediterranei.

1150 Lagune costiere	
1410 Pascoli inondatai mediterranei	
Tipologia	Descrizione
GA	Controllo, sorveglianza e manutenzione dei Siti Natura 2000 incluso vigilanza antincendio
MR	Monitoraggio degli habitat d'interesse comunitario
MR	Monitorare il livello e le caratteristiche chimico-fisico-biologiche delle acque
RE	Regolamentare gli interventi che interferiscono con l'equilibrio idro-geologico dell'area
PD	Pannellistica, cartellonistica didattica e tabellazione
PD	Produzione di materiale informativo
RE	Regolamentazione del regime idrico
RE	Eliminare fattori di rischio e degrado per la qualità delle acque
GA	Rimozione di rifiuti ed inerti ed eliminazione delle strutture degradate con mezzi manuali e a basso impatto sulla vegetazione
IN	Incentivare agricoltura sostenibile nelle aree limitrofe al SIC

Nella tabella sottostante, sono indicati gli habitat e le relative misure di conservazione previste per tale sottogruppo.

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine	
2110 Dune embrionali mobili	
2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> (dune bianche)	
2210 Dune fisse del litorale (<i>Crucianellion maritimae</i>)	
2230 Dune con prati dei <i>Malcolmietalia</i> ,	
2240 Dune con prati dei <i>Brachypodietalia</i> e vegetazione annua	
Tipologia	Descrizione
GA	Realizzazione di recinzioni per la difesa degli habitat dunali
GA	Realizzazione di discese a mare su passerelle in legno per la tutela degli habitat dunali
GA	Rimozione di rifiuti ed inerti ed eliminazione delle strutture degradate con mezzi manuali e a basso impatto sulla vegetazione
GA	Eradicazione di specie alloctone invasive
GA	Realizzazione di sentieri naturalistici utilizzando i tracciati già esistenti
MR	Monitoraggio degli habitat d'interesse comunitario
PD	Pannellistica, cartellonistica didattica e tabellazione
PD	Produzione di materiale informativo
RE	Regolamentare accessi e fruizione alle spiagge
IN	Incentivare agricoltura sostenibile nelle aree limitrofe al SIC

2270 Dune con foreste di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>	
Tipologia	Descrizione
GA	Controllo, sorveglianza e manutenzione dei Siti Natura 2000 incluso vigilanza antincendio
MR	Monitoraggio dell' habitat
PD	Pannellistica, cartellonistica didattica e tabellazione
PD	Produzione di materiale informativo
GA	Gestione forestale per aumentare la naturalità delle pinete
GA	Eradicazione di specie alloctone invasive
RE	Regolamentare accessi e fruizione alle spiagge
GA	Rimozione di rifiuti ed inerti ed eliminazione delle strutture degradate con mezzi manuali e a basso impatto sulla vegetazione
GA	Realizzazione di sentieri naturalistici utilizzando i tracciati già esistenti

RETTILI	
<i>Caretta caretta</i>	
Tipologia	Descrizione
MR/ GA	Censire e monitorare annualmente (periodo giugno-settembre) i nidi deposti di <i>*Caretta caretta</i> . nel sito ed avviare interventi di protezione e tutela dei nidi qualora necessario.
MR/GA/IN	Avviare programmi di tutela integrati con quanto scaturirà dal progetto life Caretta Calabria LIFE 12NAT/IT/001185 e dal progetto LIFE+12NAT/IT/000937 TARTALIFE
RE	Regolamentare la fruizione turistica balneare
RE	Vietare qualsiasi forma di transito sul litorale con fuoristrada o altro mezzo su ruota
RE	Vietare temporaneamente le emissioni luminose nei pressi di eventuali siti di nidificazione di <i>*C. caretta</i>
GA	Messa in atto di opere di eliminazione o mitigazione dell'inquinamento luminoso nei tratti strategici d'arenile
IN	Coinvolgere le comunità locali e le associazioni di categoria nelle attività relative alla gestione dei siti
PD	Avviare programmi di educazione ambientale e sensibilizzazione per le scuole, ed informazione dell'opinione pubblica finalizzate alla conoscenza della biologia e della ecologia della tartaruga marina finalizzate alla sua tutela
PD	Predisporre materiale e/o pannelli informativi sulla biologia, l'ecologia e l'importanza della conservazione di <i>Caretta caretta</i> per i fruitori dei SIC nei porti e nei lidi
RE	Vietare opere che alterino il regime idro-sedimentologico o che comportino fenomeni di erosione costiera

AVIFAUNA	
Tipologia	Descrizione
MR	Attuare il monitoraggio delle popolazioni delle specie di interesse comunitario
MR	Definizione degli habitat idonei per le specie e valutazione del grado di specializzazione e quindi della vulnerabilità di ciascuna popolazione
RE	Limitare i fattori di disturbo, soprattutto nei pressi di siti di nidificazione
GA	Mantenimento o creazione di zone ecotonali
RE	Vietare l'utilizzo di prodotti biocidi e chimici in ambiente agricolo
PD	Promuovere campagne di educazione ambientale
GA	Ottimizzare i sistemi di controllo per la prevenzione degli incendi
MR	Promuovere campagne di monitoraggio delle popolazioni nidificanti e dei contingenti svernanti.
RE	Regolamentare gli interventi di canalizzazione e l'alterazione/pulizia dei greti fluviali.
RE	Vietare qualsiasi forma di transito sul litorale con fuoristrada o altro mezzo su ruota

Dir. 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE (1) (2) (3).

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata). (4)

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 26 gennaio 2010, n. L 20.

(2) La presente direttiva è entrata in vigore il 15 febbraio 2010.

(3) La presente direttiva è stata recepita con *L. 4 giugno 2010, n. 96*.

(4) Per il modello di relazione sullo stato e sulle tendenze delle specie di uccelli selvatici di cui all'articolo 12 della presente direttiva, vedi la *Decisione 27 marzo 2023, n. 2023/695/UE*.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (5),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (6),
considerando quanto segue:

(1) La *direttiva 79/409/CEE* del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ha subito diverse e sostanziali modificazioni (7). È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale direttiva.

(2) La *decisione n. 1600/2002/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, prevede azioni specifiche per la biodiversità, compresa la protezione degli uccelli e dei loro habitat.

(3) Per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici.

(4) Le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri sono in gran parte specie migratrici. Tali specie costituiscono un patrimonio comune e l'efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni.

(5) La conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri è necessaria per raggiungere gli obiettivi comunitari in materia di miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo sostenibile.

(6) Le misure da prendere devono riguardare i diversi fattori che possono influire sull'entità della popolazione aviaria, e cioè le ripercussioni delle attività umane, in particolare la distruzione e l'inquinamento degli habitat, la cattura e l'uccisione da parte dell'uomo e il commercio che ne consegue; nel quadro di una politica di conservazione bisogna adeguare la severità di tali misure alla situazione delle diverse specie.

(7) La conservazione si prefigge la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei. Essa consente di regolarle disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all'adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile.

(8) La preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli. Talune specie di uccelli devono essere oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione. Tali misure devono tener conto anche delle specie migratrici ed essere coordinate in vista della costituzione di una rete coerente.

(9) Per evitare che gli interessi commerciali esercitino eventualmente una pressione nociva sui livelli di prelievo, è necessario istituire un divieto generale di commercializzazione e limitare le deroghe alle sole specie il cui status biologico lo consenta, tenuto conto delle condizioni specifiche che prevalgono nelle varie regioni.

(10) A causa del livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di sfruttamento, sempreché vengano stabiliti ed osservati determinati limiti; tali atti di caccia

devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie a un livello soddisfacente.

(11) I mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione in massa o non selettiva nonché l'inseguimento con taluni mezzi di trasporto devono essere vietati a causa dell'eccessiva pressione che esercitano o possono esercitare sul livello di popolazione delle specie interessate.

(12) Data l'importanza che possono avere talune situazioni particolari, occorre prevedere la possibilità di deroghe a determinate condizioni e sotto il controllo della Commissione.

(13) La conservazione dell'avifauna e delle specie migratrici in particolare presenta ancora dei problemi, per cui si rendono necessari lavori scientifici, lavori che permetteranno inoltre di valutare l'efficacia delle misure prese.

(14) Si deve curare, in consultazione con la Commissione, che l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non danneggi in alcun modo la flora e la fauna locali.

(15) Ogni tre anni la Commissione elaborerà e comunicherà agli Stati membri una relazione riassuntiva basata sulle informazioni inviate dagli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva.

(16) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la *decisione 1999/468/CE* del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione .

(17) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare taluni allegati alla luce del progresso scientifico e tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE*.

(18) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale indicati nell'allegato VI, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(5) Parere del 10 giugno 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(6) Parere del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 novembre 2009.

(7) Cfr. allegato VI, parte A.

Articolo 1

In vigore dal 15 febbraio 2010

1. La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.

2. La presente direttiva si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat.

Articolo 2

In vigore dal 15 febbraio 2010

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

Articolo 3

In vigore dal 15 febbraio 2010

1. Tenuto conto delle esigenze di cui all'articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie sufficienti di habitat.

2. La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure:

- a) istituzione di zone di protezione;
 - b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione;
 - c) ripristino dei biotopi distrutti;
 - d) creazione di biotopi.
-

Articolo 4

In vigore dal 15 febbraio 2010

1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto:

- a) delle specie minacciate di sparizione;
- b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
- c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
- d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano misure analoghe per le specie migratrici non menzionate all'allegato I che

ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono un'importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e al paragrafo 2, dall'altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.

4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative in considerazione degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercano inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione.

Articolo 5

In vigore dal 15 febbraio 2010

Fatti salvi gli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:

- a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
- b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
- c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote;
- d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
- e) di detenere gli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.

Articolo 6

In vigore dal 15 febbraio 2010

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri vietano, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuti dagli uccelli, facilmente riconoscibili.

2. Per le specie elencate all'allegato III, parte A, le attività di cui al paragrafo 1 non sono vietate, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquisiti.

3. Gli Stati membri possono ammettere nel loro territorio, per le specie elencate all'allegato III, parte B, le attività di cui al paragrafo 1 e prevedere limitazioni al riguardo, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquisiti.

Gli Stati membri che intendono concedere tale permesso si consultano in via preliminare con la Commissione, con la quale esaminano se la commercializzazione degli esemplari della specie in questione contribuisca o rischi di contribuire, per quanto è ragionevolmente possibile prevedere, a mettere in pericolo il livello di popolazione, la distribuzione geografica o il tasso di riproduzione della specie stessa in tutta la Comunità. Se tale esame rivela che il permesso previsto porta o può portare, secondo la Commissione, a uno dei rischi summenzionati, la Commissione rivolge allo Stato membro una raccomandazione debitamente motivata, nella quale disapprova la commercializzazione della specie in questione. Se ritiene che non esista tale rischio, la Commissione ne informa lo Stato membro.

La raccomandazione della Commissione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Lo Stato membro che concede il permesso di cui al presente paragrafo verifica a intervalli regolari se sussistano le condizioni necessarie per la sua concessione.

Articolo 7

In vigore dal 15 febbraio 2010

1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate all'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.

2. Le specie elencate all'allegato II, parte A, possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.

3. Le specie elencate all'allegato II, parte B, possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.

4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2.

Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza.

Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia.

Articolo 8**In vigore dal 15 febbraio 2010**

1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare quelli elencati all'allegato IV, lettera a).
 2. Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto e alle condizioni indicati all'allegato IV, lettera b).
-

Articolo 9**In vigore dal 15 febbraio 2010**

1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni:
 - a) .
 - nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,
 - nell'interesse della sicurezza aerea,
 - per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
 - per la protezione della flora e della fauna;
 - b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
 - c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.
 2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 devono menzionare:
 - a) le specie che formano oggetto delle medesime;
 - b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;
 - c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate;
 - d) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
 - e) i controlli che saranno effettuati.
 3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione dei paragrafi 1 e 2.
 4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicate ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze delle deroghe di cui al paragrafo 1 non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.
-

Articolo 10**In vigore dal 15 febbraio 2010**

1. Gli Stati membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e lo sfruttamento della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1. Un'attenzione particolare sarà accordata alle ricerche e ai lavori sugli argomenti elencati nell'allegato V.
 2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni ad essa necessarie per prendere misure appropriate per coordinare le ricerche e i lavori di cui al paragrafo 1.
-

Articolo 11**In vigore dal 15 febbraio 2010**

Gli Stati membri vigilano affinché l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non pregiudichi la flora e la fauna locali. Essi consultano al riguardo la Commissione.

Articolo 12**In vigore dal 26 giugno 2019**

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni sei anni, nello stesso anno della relazione elaborata in conformità dell'*articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE* del Consiglio (8), una relazione sull'attuazione delle misure adottate a norma della presente direttiva e gli effetti principali di tali misure. La relazione è messa a disposizione del pubblico e include, in particolare, le informazioni sullo stato e sulle tendenze delle specie di uccelli selvatici protette dalla presente direttiva, sulle minacce e sulle pressioni cui le specie sono sottoposte, sulle misure di conservazione adottate e sul contributo fornito dalla rete di zone di protezione speciale agli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente direttiva. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il formato della relazione di cui al primo comma del presente paragrafo. Tale formato è armonizzato con il formato della relazione di cui all'*articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE*. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 2 della presente direttiva. (9)
2. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente, elabora e pubblica ogni sei anni una relazione riassuntiva basata sulle informazioni di cui al paragrafo 1. La parte del progetto di relazione relativa alle informazioni fornite da uno Stato membro è trasmessa per la verifica alle autorità dello Stato membro in questione. La versione definitiva della relazione è comunicata agli Stati membri. (10)

(8) *Direttiva 92/43/CEE* del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(9) Paragrafo così sostituito dall'*art. 5, par. 1, punto 1), lettera a)*, del Regolamento 5 giugno 2019, n. 2019/1010/UE, a decorrere dal 26 giugno 2019, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2019/1010/UE*.

(10) Paragrafo così modificato dall'*art. 5, par. 1, punto 1), lettera b)*, del Regolamento 5 giugno 2019, n. 2019/1010/UE, a decorrere dal 26 giugno 2019, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2019/1010/UE*.

Articolo 13

In vigore dal 15 febbraio 2010

L'applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1.

Articolo 14

In vigore dal 15 febbraio 2010

Gli Stati membri possono prendere misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.

Articolo 15

In vigore dal 15 febbraio 2010

Sono adottate le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I e V al progresso scientifico e tecnico. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 16**In vigore dal 15 febbraio 2010**

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico.
 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'*articolo 7 della decisione 1999/468/CE*, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
-

Articolo 16-bis Procedura di comitato (12)**In vigore dal 26 giugno 2019**

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del *regolamento (UE) n. 182/2011* del Parlamento europeo e del Consiglio (11).
 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'*articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011*. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'*articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011*.
-

(11) *Regolamento (UE) n. 182/2011* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(12) Articolo aggiunto dall'*art. 5, par. 1, punto 2), del Regolamento 5 giugno 2019, n. 2019/1010/UE*, a decorrere dal 26 giugno 2019, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2019/1010/UE*.

Articolo 17**In vigore dal 15 febbraio 2010**

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18**In vigore dal 15 febbraio 2010**

La direttiva 79/409/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato VI, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento in diritto nazionale indicati all'allegato VI, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato VII.

Articolo 19**In vigore dal 15 febbraio 2010**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 20**In vigore dal 15 febbraio 2010**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK

In vigore dal 15 febbraio 2010

GAVIIFORMES

Gaviidae

*Gavia stellata**Gavia arctica**Gavia immer*

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps auritus

PROCELLARIIFORMES

Procellariidae

*Pterodroma madeira**Pterodroma feae**Bulweria bulwerii**Calonectris diomedea**Puffinus puffinus mauretanicus* (*Puffinus mauretanicus*)*Puffinus yelkouan**Puffinus assimilis*

Hydrobatidae

*Pelagodroma marina**Hydrobates pelagicus**Oceanodroma leucorhoa**Oceanodroma castro*

PELECANIFORMES

Pelecanidae

*Pelecanus onocrotalus**Pelecanus crispus*

Phalacrocoracidae

*Phalacrocorax aristotelis desmarestii**Phalacrocorax pygmeus*

CICONIIFORMES

Ardeidae

*Botaurus stellaris**Ixobrychus minutus**Nycticorax nycticorax**Ardeola ralloides**Egretta garzetta**Egretta alba* (*Ardea alba*)*Ardea purpurea*

Ciconiidae

*Ciconia nigra**Ciconia ciconia*

Threskiornithidae

*Plegadis falcinellus**Platalea leucorodia*

PHOENICOPTERIFORMES

Phoenicopteridae

Phoenicopus ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus bewickii (*Cygnus columbianus bewickii*)

Cygnus cygnus
Anser albifrons flavirostris
Anser erythropus
Branta leucopsis
Branta ruficollis
Tadorna ferruginea
Marmaronetta angustirostris
Aythya nyroca
Polysticta stelleri
Mergus albellus (Mergellus albellus)
Oxyura leucocephala
FALCONIFORMES
Pandionidae
Pandion haliaetus
Accipitridae
Pernis apivorus
Elanus caeruleus
Milvus migrans
Milvus milvus
Haliaeetus albicilla
Gypaetus barbatus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Accipiter gentilis arrigonii
Accipiter nisus granti
Accipiter brevipes
Buteo rufinus
Aquila pomarina
Aquila clanga
Aquila heliaca
Aquila adalberti
Aquila chrysaetos
Hieraetus pennatus
Hieraetus fasciatus
Falconidae
Falco naumanni
Falco vespertinus
Falco columbarius
Falco eleonora
Falco biarmicus
Falco cherrug
Falco rusticolus
Falco peregrinus
GALLIFORMES
Tetraonidae
Bonasa bonasia
Lagopus mutus pyrenaicus
Lagopus mutus helveticus
Tetrao tetrix tetrix

Tetrao urogallus
Phasianidae
Alectoris graeca
Alectoris barbara
Perdix perdix italica
Perdix perdix hispaniensis
GRUIFORMES
Turnicidae
Turnix sylvatica
Gruidae
Grus grus
Rallidae
Porzana porzana
Porzana parva
Porzana pusilla
Crex crex
Porphyrio porphyrio
Fulica cristata
Otididae
Tetrax tetrax
Chlamydotis undulata
Otis tarda
CHARADRIIFORMES
Recurvirostridae
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Burhinidae
Burhinus oedicnemus
Glareolidae
Cursorius cursor
Glareola pratincola
Charadriidae
Charadrius alexandrinus
Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)
Pluvialis apricaria
Hoplopterus spinosus
Scolopacidae
Calidris alpina schinzii
Philomachus pugnax
Gallinago media
Limosa lapponica
Numenius tenuirostris
Tringa glareola
Xenus cinereus (Tringa cinerea)
Phalaropus lobatus
Laridae
Larus melanocephalus
Larus genei
Larus audouinii
Larus minutus
Sternidae
Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)
Sterna caspia
Sterna sandvicensis
Sterna dougallii

Sterna hirundo
Sterna paradisaea
Sterna albifrons
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Alcidae
Uria aalge ibericus
PTEROCLIFORMES
Pteroclididae
Pterocles orientalis
Pterocles alchata
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba palumbus azorica
Columba trocaz
Columba bollii
Columba junoniae
STRIGIFORMES
Strigidae
Bubo bubo
Nyctea scandiaca
Surnia ulula
Glaucidium passerinum
Strix nebulosa
Strix uralensis
Asio flammeus
Aegolius funereus
CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae
Caprimulgus europaeus
APODIFORMES
Apodidae
Apus caffer
CORACIIFORMES
Alcedinidae
Alcedo atthis
Coraciidae
Coracias garrulus
PICIFORMES
Picidae
Picus canus
Dryocopus martius
Dendrocopos major canariensis
Dendrocopos major thanneri
Dendrocopos syriacus
Dendrocopos medius
Dendrocopos leucotos
Picoides tridactylus
PASSERIFORMES
Alaudidae
Chersophilus duponti
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla
Galerida theklae
Lullula arborea

Motacillidae
Anthus campestris
Troglodytidae
Troglodytes troglodytes fridariensis
Muscicapidae (Turdinae)
Luscinia svecica
Saxicola dacotiae
Oenanthe leucura
Oenanthe cypriaca
Oenanthe pleschanka
Muscicapidae (Sylviinae)
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus paludicola
Hippolais olivetorum
Sylvia sarda
Sylvia undata
Sylvia melanothorax
Sylvia rueppelli
Sylvia nisoria
Muscicapidae (Muscicapinae)
Ficedula parva
Ficedula semitorquata
Ficedula albicollis
Paridae
Parus ater cypriotes
Sittidae
Sitta krueperi
Sitta whiteheadi
Certhiidae
Certhia brachydactyla dorotheae
Laniidae
Lanius collurio
Lanius minor
Lanius nubicus
Corvidae
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Fringillidae (Fringillinae)
Fringilla coelebs ombriosa
Fringilla teydea
Fringillidae (Carduelinae)
Loxia scotica
Bucanetes githagineus
Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)
Emberizidae (Emberizinae)
Emberiza cineracea
Emberiza hortulana
Emberiza caesia

In vigore dal 1 luglio 2013**PARTE A**

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser fabalis

Anser anser

Branta canadensis

Anas penelope

Anas strepera

Anas crecca

Anas platyrhynchos

Anas acuta

Anas querquedula

Anas clypeata

Aythya ferina

Aythya fuligula

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus lagopus scoticus et hibernicus

Lagopus mutus

Phasianidae

Alectoris graeca

Alectoris rufa

Perdix perdix

Phasianus colchicus

GRUIFORMES

Rallidae

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

Lymnocyptes minimus

Gallinago gallinago

Scolopax rusticola

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

Columba palumbus

PARTE B

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus olor

Anser brachyrhynchus

Anser albifrons

Branta bernicla

Netta rufina

Aythya marila

Somateria mollissima

Clangula hyemalis

Melanitta nigra

Melanitta fusca

Bucephala clangula

Mergus serrator
Mergus merganser
GALLIFORMES
Meleagridae
Meleagris gallopavo
Tetraonidae
Bonasa bonasia
Lagopus lagopus lagopus
Tetrao tetrix
Tetrao urogallus
Phasianidae
Francolinus francolinus
Alectoris barbara
Alectoris chukar
Coturnix coturnix
GRUIFORMES
Rallidae
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
CHARADRIIFORMES
Haematopodidae
Haematopus ostralegus
Charadriidae
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus
Scolopacidae
Calidris canutus
Philomachus pugnax
Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius phaeopus
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa nebularia
Laridae
Larus ridibundus
Larus canus
Larus fuscus
Larus argentatus
Larus cachinnans
Larus marinus
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba oenas
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
PASSERIFORMES
Alaudidae
Alauda arvensis
Muscicapidae
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos

Turdus iliacus
 Turdus viscivorus
 Sturnidae
 Sturnus vulgaris
 Corvidae
 Garrulus glandarius
 Pica pica
 Corvus monedula
 Corvus frugilegus
 Corvus corone
 Scarica il file

(13) Allegato così sostituito dall'art. 1, paragrafo 1, Direttiva 13 maggio 2013, n. 2013/17/UE, a decorrere dal 1° luglio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, paragrafo 1 della medesima Direttiva 2013/17/UE.

Allegato III

In vigore dal 15 febbraio 2010

PARTE A

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus

Phasianidae

Alectoris rufa

Alectoris barbara

Perdix perdix

Phasianus colchicus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba palumbus

PARTE B

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser albifrons albifrons

Anser anser

Anas penelope

Anas crecca

Anas acuta

Anas clypeata

Aythya ferina

Aythya fuligula

Aythya marila

Somateria mollissima

Melanitta nigra

GALLIFORMES

Tetraonidae
Lagopus mutus
Tetrao tetrix britannicus
Tetrao urogallus
GRUIFORMES
Rallidae
Fulica atra
CHARADRIIFORMES
Charadriidae
Pluvialis apricaria
Scolopacidae
Lymnocyptes minimus
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola

Allegato IV

In vigore dal 15 febbraio 2010

- a) - Lacci (con l'eccezione della Finlandia e della Svezia per la cattura di *Lagopus lagopus lagopus* e *Lagopus mutus* a nord della latitudine 58° N), vischio, ami, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo, registratori, apparecchi in grado di provocare elettrocuzione, (14)
- sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d'immagine o di amplificatore elettronico d'immagine per tiro notturno,
 - esplosivi,
 - reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti,
 - armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce;
- b) - aerei, autoveicoli,
- battelli spinti a velocità superiore a 5 km/h. In alto mare gli Stati membri possono autorizzare, per motivi di sicurezza, l'uso di battelli a motore con velocità massima di 18 km/h. Gli Stati membri informano la Commissione delle autorizzazioni rilasciate.
-

(14) Trattino così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 24 agosto 2013, n. 226, Serie L.

Allegato V

In vigore dal 15 febbraio 2010

- a) Fissazione dell'elenco nazionale delle specie minacciate di estinzione o particolarmente in pericolo tenendo conto della loro area di ripartizione geografica.
- b) Censimento e descrizione ecologica delle zone di particolare importanza per le specie migratrici durante

le migrazioni, lo svernamento e la nidificazione.

c) Censimento dei dati sul livello di popolazione degli uccelli migratori sfruttando i risultati dell'inanellamento.

d) Determinazione dell'influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni.

e) Messa a punto e sviluppo dei metodi ecologici per prevenire i danni causati dagli uccelli.

f) Determinazione della funzione di certe specie come indicatori d'inquinamento.

g) Studio degli effetti dannosi dell'inquinamento chimico sul livello della popolazione delle specie di uccelli.

Allegato VI

In vigore dal 15 febbraio 2010

PARTE A

DIRETTIVA ABROGATA ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

(di cui all'articolo 18)

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1).

Atto di adesione del 1979, allegato I, punto XIII.1.F (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 111).

Direttiva 81/854/CEE del Consiglio (GU L 319 del 7.11.1981, pag. 3).

Direttiva 85/411/CEE della Commissione (GU L 233 del 30.8.1985, pag. 33).

Atto di adesione del 1985, allegato I, punto X.1.h) e X.6 (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 218).

Direttiva 86/122/CEE del Consiglio (GU L 100 del 16.4.1986, pag. 22).

Direttiva 91/244/CEE della Commissione (GU L 115 dell'8.5.1991, pag. 41).

Direttiva 94/24/CE del Consiglio (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 9).

Atto di adesione del 1994, allegato I, punto VIII.E.1 (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 175).

Direttiva 97/49/CE della Commissione (GU L 223 del 13.8.1997, pag. 9).

Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

Atto di adesione del 2003, allegato II, punto 16.C.1 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 667).

Direttiva 2006/105/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).

limitatamente all'allegato III, punto 29

limitatamente al riferimento fatto alla *direttiva 79/409/CEE* nell' articolo 1 e all'allegato, punto A.1

Direttiva 2008/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 31).

PARTE B

ELENCO DEI TERMINI DI RECEPIMENTO IN DIRITTO NAZIONALE

(di cui all'articolo 18)

Direttiva	Termine di recepimento
79/409/CEE	7 aprile 1981
81/854/CEE	-
85/411/CEE	31 luglio 1986
86/122/CEE	-
91/244/CEE	31 luglio 1992
94/24/CE	29 settembre 1995
97/49/CE	30 settembre 1998
2006/105/CE	1° gennaio 2007
2008/102/CE	-

Allegato VII Tavola di concordanza

In vigore dal 15 febbraio 2010

Direttiva 79/409/CEE	Presente direttiva
Articolo 1, paragrafi 1 e 2	Articolo 1, paragrafi 1 e 2
Articolo 1, paragrafo 3	-
Articoli da 2 a 5	Articoli da 2 a 5
Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 6, paragrafo 4	-
Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 7, paragrafo 4, prima frase	Articolo 7, paragrafo 4, primo comma
Articolo 7, paragrafo 4, seconda frase	Articolo 7, paragrafo 4, secondo comma
Articolo 7, paragrafo 4, terza frase	Articolo 7, paragrafo 4, terzo comma
Articolo 7, paragrafo 4, quarta frase	Articolo 7, paragrafo 4, quarto comma

Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 2, frase introduttiva	Articolo 9, paragrafo 2, frase introduttiva
Articolo 9, paragrafo 2, primo trattino	Articolo 9, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 9, paragrafo 2, secondo trattino	Articolo 9, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 9, paragrafo 2, terzo trattino	Articolo 9, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 9, paragrafo 2, quarto trattino	Articolo 9, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 9, paragrafo 2, quinto trattino	Articolo 9, paragrafo 2, lettera e)
Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 9, paragrafo 3
Articolo 9, paragrafo 4	Articolo 9, paragrafo 4
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafo 1, prima frase
Articolo 10, paragrafo 2, prima frase	Articolo 10, paragrafo 1, seconda frase
Articolo 10, paragrafo 2, seconda frase	Articolo 10, paragrafo 2
Articoli da 11 a 15	Articoli da 11 a 15
Articolo 16, paragrafo 1	-
Articolo 17	Articolo 16
Articolo 18, paragrafo 1	-
Articolo 18, paragrafo 2	Articolo 17
-	Articolo 18
-	Articolo 19
Articolo 19	Articolo 20
Allegato I	Allegato I
Allegato II/1	Allegato II, parte A
Allegato II/2	Allegato II, parte B
Allegato III/1	Allegato III, parte A
Allegato III/2	Allegato III, parte B
Allegato IV	Allegato IV
Allegato V	Allegato V
-	Allegato VI
-	Allegato VII

Dir. 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE (1)**Direttiva del Consiglio****relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (2) (3) (4) .**

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L 206. Entrata in vigore il 10 giugno 1992.

(2) Termine di recepimento: 10 giugno 1994. Direttiva recepita con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

(3) Ai sensi della presente direttiva, vedi la decisione 2008/23/CE, la decisione 2008/24/CE, la decisione 2008/25/CE, la decisione 2008/26/CE, la decisione 2009/90/CE, la decisione 2009/91/CE, la decisione 2009/93/CE, la decisione 2009/94/CE, la decisione 2009/95/CE, la decisione 2009/96/CE, la decisione 2009/1001/UE, la decisione 2010/42/UE, la decisione 2010/43/UE, la decisione 2010/44/UE, la decisione 2010/45/UE, la decisione 2010/46/UE, la decisione 2011/62/UE, la decisione 2011/63/UE, la decisione 2011/64/UE, la decisione 2011/84/UE, la decisione 2011/85/UE, la decisione 2011/86/UE, la decisione 2012/9/UE, la decisione 2012/10/UE, la decisione 2012/11/UE, la decisione 2012/12/UE, la decisione 2012/13/UE, la decisione 2012/14/UE, la decisione 2013/22/UE, la decisione 2013/23/UE, la decisione 2013/24/UE, la decisione 2013/25/UE, la decisione 2013/26/UE, la decisione 2013/27/UE, la decisione 2013/28/UE, la decisione 2013/29/UE, la decisione 2013/30/UE, la decisione 2013/734/UE, la decisione 2013/735/UE, la decisione 2013/736/UE, la decisione 2013/737/UE, la decisione 2013/738/UE, la decisione 2013/739/UE, la decisione 2013/740/UE, la decisione 2013/741/UE e la decisione 2013/742/UE.

(4) Per quanto riguarda la concessione di licenze per il logo di Natura 2000, vedi la Decisione 15 giugno 2021, n. 2021/C229/03.

Il Consiglio delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità conformemente all'articolo 130 R del trattato;
considerando che il programma d'azione comunitario in materia ambientale (1987-1992) prevede disposizioni riguardanti la conservazione della natura e delle risorse naturali;
considerando che la presente direttiva, il cui scopo principale è promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuisce all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole; che il mantenimento di detta biodiversità può in taluni casi richiedere il mantenimento e la promozione di attività umane;
considerando che, nel territorio europeo degli Stati membri, gli habitat naturali non cessano di degradarsi e che un numero crescente di specie selvatiche è gravemente minacciato; che gli habitat e le specie minacciati fanno parte del patrimonio naturale della Comunità e che i pericoli che essi corrono sono generalmente di natura transfrontaliera, per cui è necessario adottare misure a livello comunitario per la loro conservazione;
considerando che, tenuto conto delle minacce che incombono su taluni tipi di habitat naturali e su talune specie, è necessario definirli come prioritari per favorire la rapida attuazione di misure volte a garantirne la conservazione;
considerando che, per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione per realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenziario definito;
considerando che tutte le zone designate, comprese quelle già classificate o che saranno classificate come zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dovranno integrarsi nella rete ecologica europea coerente;
considerando che, in ciascuna zona designata, occorre attuare le misure necessarie in relazione agli obiettivi di conservazione previsti;
considerando che i siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione vengono proposti dagli Stati membri; che si deve tuttavia prevedere una procedura che consenta in casi eccezionali la designazione di un sito non proposto da uno Stato membro che la Comunità consideri essenziale per il mantenimento di un tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di una specie prioritaria;
considerando che qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze significative sugli obiettivi di conservazione di un sito già designato o che sarà designato deve formare oggetto di una valutazione

appropriata;

considerando che l'adozione di misure intese a favorire la conservazione di habitat naturali prioritari e specie prioritarie di interesse comunitario e responsabilità comune di tutti gli Stati membri; che tali misure possono tuttavia costituire un onere finanziario eccessivo per taluni Stati membri poiché, da un lato, tali habitat e specie non sono distribuiti uniformemente nella Comunità e dall'altro, nel caso specifico della conservazione della natura, il principio "chi inquina paga" è di applicazione limitata;

considerando che pertanto si è convenuto che in questo caso eccezionale debba essere previsto un contributo mediante cofinanziamento comunitario entro i limiti delle risorse disponibili in base alle decisioni della Comunità;

considerando che occorre incoraggiare, nelle politiche di riassetto del territorio e di sviluppo, la gestione degli elementi del paesaggio aventi un'importanza fondamentale per la flora e la fauna selvatiche;

considerando che occorre garantire la realizzazione di un sistema di verifica dello stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie di cui alla presente direttiva;

considerando che a complemento della direttiva 79/409/CEE è necessario istituire un sistema generale di protezione di talune specie di fauna e di flora; che si devono prevedere misure di gestione per talune specie, qualora il loro stato di conservazione lo giustifichi, compreso il divieto di taluni modi di cattura o di uccisione, pur prevedendo la possibilità di deroghe, subordinate a talune condizioni;

considerando che, per garantire il controllo dell'attuazione della presente direttiva, la Commissione dovrà periodicamente preparare una relazione di sintesi, basata, tra l'altro, sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri in merito all'attuazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva;

considerando che il miglioramento delle conoscenze scientifiche e tecniche è indispensabile per attuare la presente direttiva e che occorre di conseguenza incoraggiare la ricerca e i lavori scientifici necessari a tal fine;

considerando che il progresso tecnico e scientifico richiede di poter adattare gli allegati; che occorre prevedere una procedura di modifica degli allegati da parte del Consiglio;

considerando che dovrà essere creato un Comitato di regolamentazione per assistere la Commissione nell'attuazione della presente direttiva, in particolare nella presa di decisione sul cofinanziamento comunitario;

considerando che occorre prevedere misure complementari per regolamentare la reintroduzione di talune specie di fauna e di flora indigene, nonché l'eventuale introduzione di specie non indigene;

considerando che l'istruzione e l'informazione generale relative agli obiettivi della presente direttiva sono indispensabili per garantirne l'efficace attuazione,

ha adottato la presente direttiva:

Definizioni

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) Conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) e i).

b) Habitat naturali: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali.

c) Habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat che nel territorio di cui all'articolo 2:

I) rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale;

ovvero

II) hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta;

ovvero

iii) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle nove regioni

biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, del Mar Nero, boreale, continentale, macaronesica, mediterranea, pannonica e steppica (5).

Questi tipi di habitat figurano o potrebbero figurare nell'allegato I.

d) Tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio di cui all'articolo 2 e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali tipi di habitat naturali prioritari sono contrassegnati da un asterisco (*) nell'allegato I.

e) Stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio di cui all'articolo 2.

Lo "stato di conservazione" di un habitat naturale è considerato "soddisfacente" quando:

- la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione,
- la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e
- lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi della lettera i).

f) Habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.

g) Specie di interesse comunitario: le specie che nel territorio di cui all'articolo 2:

I) sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si estende in modo marginale su tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale, oppure

II) sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio, oppure

III) sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che, pur non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo. Tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o sparpagliate su una superficie più ampia, oppure

IV) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la specificità del loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione.

Queste specie figurano o potrebbero figurare nell'allegato II e/o IV o V.

h) Specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g), punto I), per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali specie prioritarie sono contrassegnate da un asterisco (*) nell'allegato II.

i) Stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all'articolo 2;

Lo "stato di conservazione" è considerato "soddisfacente" quando

- i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,
- l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile e
- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

j) Sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata.

k) Sito di importanza comunitaria: un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di natura 2000 di cui all'articolo 3, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.

Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.

l) Zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente,

degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

m) Esempio: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato IV e nell'allegato V; qualsiasi parte o prodotto ottenuti a partire dall'animale o dalla pianta, nonché qualsiasi altro bene che risulti essere una parte o un prodotto di animali o di piante di tali specie in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio, all'etichettatura o ad un altro elemento.

n) Il Comitato: il Comitato stabilito a norma dell'articolo 20.

(5) Punto inizialmente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003 e successivamente così sostituito dall'allegato della direttiva 2006/105/CE.

Articolo 2

1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.

2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

Conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie

Articolo 3

1. È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata "natura 2000". Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.

La rete "natura 2000" comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.

2. Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

3. Laddove lo ritengano necessario, gli Stati membri si sforzano di migliorare la coerenza ecologica di natura 2000 grazie al mantenimento e, all'occorrenza, allo sviluppo degli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche, citati all'articolo 10.

Articolo 4 (6)

1. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e quali specie locali di cui all'allegato II si riscontrano in detti siti. Per le specie animali che occupano ampi territori, tali siti corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Per le specie acquatiche che occupano ampi territori, tali siti vengono proposti solo se è possibile individuare chiaramente una zona che presenta gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Gli Stati membri suggeriscono, se del caso, un adattamento di tale elenco alla luce dell'esito della sorveglianza di cui all'articolo 11.

L'elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. Tali informazioni comprendono una mappa del sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione, nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criteri specificati nell'allegato III (fase 1) e sono fornite sulla base di un formulario elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21.

2. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 2) e nell'ambito di ognuna delle nove (7) regioni biogeografiche di cui all'articolo 1, lettera c), punto III) e dell'insieme del territorio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione elabora, d'accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli Stati membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie.

Gli Stati membri i cui siti con tipi di habitat naturali e specie prioritari rappresentano oltre il 5% del territorio nazionale, possono, d'accordo con la Commissione, chiedere che i criteri elencati nell'allegato III (fase 2) siano applicati in maniera più flessibile per la selezione dell'insieme dei siti di importanza comunitaria nel loro territorio.

L'elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie è fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21 (8).

3. L'elenco menzionato al paragrafo 2 è elaborato entro un termine di sei anni dopo la notifica della presente direttiva.

4. Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.

5. Non appena un sito è iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4.

(6) Vedi, per l'elenco dei siti ai sensi del presente articolo, l'allegato della decisione 2002/11/CE, gli allegati 1, 2 e 3 della decisione 2004/798/CE, gli allegati 1, 2 e 3 della decisione 2005/101/CE e l'allegato della decisione 2008/966/CE, in base a quanto disposto dall'articolo 1 delle suddette decisioni.

(7) Numero così sostituito dall'allegato della direttiva 2006/105/CE.

(8) Paragrafo così modificato dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

Vedi, ai sensi del presente comma, l'elenco di cui all'allegato 1 della decisione 2006/613/CE che costituisce un elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, l'allegato della decisione 2008/95/CE che adotta il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica, l'allegato della decisione 2008/218/CE che adotta il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina e l'allegato della decisione 2008/335/CE che adotta il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.

Articolo 5

1. In casi eccezionali in cui la Commissione constata l'assenza da un elenco nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di un sito in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie, che, in base a informazioni scientifiche pertinenti e attendibili, le sembra indispensabile per il mantenimento di detto tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di detta specie prioritaria, è avviata una procedura di concertazione bilaterale tra detto Stato membro e la Commissione per raffrontare i dati scientifici utilizzati da ambo le parti.
2. Se al termine di un periodo di concertazione non superiore a sei mesi la controversia non è stata risolta, la Commissione trasmette al Consiglio una proposta relativa alla scelta del sito in causa quale sito di importanza comunitaria.
3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, decide entro un termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui è stato adito.
4. Durante il periodo di concertazione ed in attesa di una decisione del Consiglio, il sito in causa è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 6

1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.
2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.
3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.
4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.
Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari,

possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Articolo 7

Gli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE, per quanto riguarda le zone classificate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora essa sia posteriore.

Articolo 8

1. Gli Stati membri, parallelamente alle loro proposte di siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione, in cui si riscontrano tipi di habitat naturali prioritari e/o specie prioritarie, se del caso, trasmettono alla Commissione le stime del cofinanziamento comunitario che essi ritengono necessario al fine di adempiere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
2. D'accordo con lo Stato membro interessato, la Commissione individua, per i siti di importanza comunitaria per i quali è richiesto il cofinanziamento, le misure essenziali per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali prioritari e delle specie prioritarie nel sito in questione, nonché il costo totale di dette misure.
3. La Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, valuta il finanziamento, compreso il cofinanziamento comunitario, necessario per l'attuazione delle misure di cui al paragrafo 2, tenendo conto, tra l'altro, della concentrazione nel territorio dello Stato membro di habitat naturali prioritari e/o di specie prioritarie e degli oneri che le misure comportano per ciascuno Stato membro.
4. Alla luce della valutazione di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione, seguendo la procedura enunciata all'articolo 21 e tenendo conto delle fonti di finanziamento disponibili in base agli strumenti comunitari pertinenti, adotta un quadro di azioni elencate per priorità in cui sono indicate le misure che richiedono un cofinanziamento nel caso di siti designati conformemente all'articolo 4, paragrafo 4.
5. Le misure che per mancanza di risorse non sono state incluse nel quadro di azioni nonché quelle che, pur essendovi incluse, non hanno ottenuto i cofinanziamenti necessari o sono state cofinanziate solo parzialmente, sono riprese in considerazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 nell'ambito del riesame biennale del quadro di azioni e possono essere rinviate dagli Stati membri in attesa di tale riesame. Il riesame tiene conto, laddove opportuno, della nuova situazione del sito in questione.
6. Nelle zone in cui le misure dipendenti dal cofinanziamento sono rinviate, gli Stati membri si astengono dall'adottare nuove misure che potrebbero comportare un deterioramento delle zone stesse.

Articolo 9

La Commissione, operando secondo la procedura di cui all'articolo 21, effettua una valutazione periodica del contributo di natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3. In tale contesto, può essere preso in considerazione il declassamento di una zona speciale di conservazione laddove l'evoluzione naturale riscontrata grazie alla sorveglianza prevista dall'articolo 11 lo giustifichi.

Articolo 10

Laddove lo ritengano necessario, nell'ambito delle politiche nazionali di riassetto del territorio e di sviluppo, e segnatamente per rendere ecologicamente più coerente la rete natura 2000, gli Stati membri si impegnano a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.

Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

Articolo 11

Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari.

Tutela delle specie

Articolo 12

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:
 - a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
 - b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
 - c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale;
 - d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.
2. Per dette specie gli Stati membri vietano il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.
3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2 sono validi per tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.
4. Gli Stati membri instaurano un sistema di sorveglianza continua delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV, lettera a). In base alle informazioni raccolte, gli Stati membri intraprendono le ulteriori ricerche o misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione.

Articolo 13

1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b), con divieto di:
 - a) raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale, nella loro area di ripartizione naturale;
 - b) possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.
2. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono validi per tutte le fasi del ciclo biologico delle piante cui si applica il presente articolo.

Articolo 14

1. Gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza prevista all'articolo 11, adottano misure affinché il prelievo nell'ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all'allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.
2. Nel caso in cui dette misure siano giudicate necessarie, esse debbono comportare la continuazione della sorveglianza prevista dall'articolo 11 e possono inoltre comprendere segnatamente:
 - prescrizioni relative all'accesso a determinati settori,
 - il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni,

- la regolamentazione dei periodi e/o dei metodi di prelievo,
- l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione,
- l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote,
- la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, della messa in vendita, del possesso o del trasporto in vista della vendita di esemplari,
- l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurne il prelievo nell'ambiente naturale,
- la valutazione dell'effetto delle misure adottate.

Articolo 15

Per quanto riguarda la cattura o l'uccisione delle specie faunistiche selvatiche elencate nell'allegato V, lettera a), qualora deroghe conformi all'articolo 16 siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato IV, lettera a), gli Stati membri vietano tutti i mezzi non selettivi suscettibili di provocare localmente la disparizione o di perturbare gravemente la tranquillità delle popolazioni di tali specie, e in particolare:

- a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato VI, lettera a);
- b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione dai mezzi di trasporto di cui all'allegato VI, lettera b).

Articolo 16

1. A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

- a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
- b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;
- c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
- d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;
- e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni due anni una relazione, conforme al modello elaborato dal Comitato, sulle deroghe concesse a titolo del paragrafo 1. La Commissione comunica il suo parere su tali deroghe entro il termine massimo di dodici mesi dopo aver ricevuto la relazione e ne

informa il Comitato.

3. Le informazioni dovranno indicare:

- a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;
- b) i mezzi, sistemi o metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati e i motivi della loro utilizzazione;
- c) le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe sono concesse;
- d) l'autorità abilitata a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali servizi e quali sono gli addetti all'esecuzione;
- e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

Informazione

Articolo 17

1. Ogni sei anni a decorrere dalla scadenza del termine previsto all'articolo 23, gli Stati membri elaborano una relazione sull'attuazione delle disposizioni adottate nell'ambito della presente direttiva. Tale relazione comprende segnatamente informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché la valutazione delle incidenze di tali misure sullo stato di conservazione dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II e i principali risultati della sorveglianza di cui all'articolo 11. Tale relazione, conforme al modello di relazione elaborato dal Comitato, viene trasmessa alla Commissione e resa nota al pubblico.

2. La Commissione elabora una relazione globale basata sulle relazioni di cui al paragrafo 1. Tale relazione comprende un'adeguata valutazione dei progressi ottenuti e segnatamente del contributo di natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3. La parte del progetto di relazione riguardante le informazioni fornite da uno Stato membro viene inviata, per verifica, alle autorità dello Stato membro in questione. Il testo finale della relazione, dopo essere stato sottoposto al Comitato, viene pubblicato a cura della Commissione, al massimo entro due anni dal momento in cui le relazioni di cui al paragrafo 1 sono pervenute e viene trasmesso agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

3. Gli Stati membri possono indicare le zone designate ai sensi della presente direttiva mediante i tabelloni comunitari predisposti a tale scopo dal Comitato.

Ricerca

Articolo 18

1. Gli Stati membri e la Commissione promuovono la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 2 e dell'obbligo enunciato all'articolo 11. Essi procedono ad uno scambio di informazioni per garantire un efficace coordinamento della ricerca attuata nell'ambito degli Stati membri e della Comunità.

2. Particolare attenzione sarà annessa alle attività scientifiche necessarie per l'attuazione degli articoli 4 e 10 e verrà incentivata la cooperazione transfrontaliera tra Stati membri in materia di ricerca.

Procedure di modifica degli allegati

Articolo 19

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico gli allegati I, II, III, V e VI sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico l'allegato IV sono adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

Comitato

Articolo 20 (9)

La Commissione è assistita da un Comitato.

(9) Articolo così sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1882/2003.

Articolo 21 (10)

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

(10) Articolo così sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1882/2003.

Disposizioni complementari

Articolo 22

Nell'attuare le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri:

a) esaminano l'opportunità di reintrodurre delle specie locali del loro territorio di cui all'allegato IV, qualora questa misura possa contribuire alla loro conservazione, sempreché, da un'indagine condotta anche sulla scorta delle esperienze acquisite in altri Stati membri o altrove, risulti che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire tali specie in uno stato di conservazione soddisfacente, e purché tale reintroduzione sia preceduta da un'adeguata consultazione del pubblico interessato;

b) controllano che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali, e, qualora lo ritengano necessario, vietano siffatta introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al Comitato per informazione;

c) promuovono l'istruzione e l'informazione generale sull'esigenza di tutelare le specie di fauna e flora selvatiche e di conservare il loro habitat nonché gli habitat naturali.

Disposizioni finali

Articolo 23

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 24

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1992.

Per il Consiglio
il presidente
Arlindo Marques Cunha

Allegato I (11)

Tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione

Interpretazione

Orientamenti per l'interpretazione dei tipi di habitat sono forniti nel Manuale d'interpretazione degli habitat dell'Unione europea, come approvato dal comitato stabilito dall'articolo 20 (Comitato Habitat) e pubblicato dalla Commissione europea (+).

Il codice corrisponde al codice Natura 2000.

Il segno "*" indica i tipi di habitat prioritari.

(+) "Interpretation Manual of European Union Habitats, version EUR 15/2" adottato dal Comitato Habitat il 4 ottobre 1999 e "Amendments to the "Interpretation Manual of European Union Habitats" with a view to EU enlargement" (Hab. 01/11b-rev. 1) adottato dal Comitato Habitat il 24 aprile 2002 previa consultazione scritta della Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente;

1. HABITAT COSTIERI E VEGETAZIONE ALOFITICHE

11. Acque marine e ambienti a marea

1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina

1120 * Praterie di posidonie (*Posidonion oceanicae*)

1130 Estuari

1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

1150 * Lagune costiere

1160 Grandi cale e baie poco profonde

1170 Scogliere

1180 Strutture sotto-marine causate da emissioni di gas

12. Scogliere marittime e spiagge ghiaiose

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine

1220 Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi

1230 Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche

1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium* spp. endemici

1250 Scogliere con vegetazione endemica delle coste macaronesiche

13. Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali

1310 Vegetazione annua pioniera di *Salicornia* e altre delle zone fangose e sabbiose

1320 Prati di *Spartina* (*Spartinion maritimae*)

1330 Pascoli inondati atlantici (*Glauco-Puccinellietalia maritimae*)

1340 * Pascoli inondati continentali

14. Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici

1410 Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)

1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornetea fruticosi*)

1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (*Pegano-Salsoletea*)

15. Steppe interne alofile e gipsofile

1510 * Steppe salate mediterranee (*Limonietalia*)

1520 * Vegetazione gipsofila iberica (*Gypsophiletalia*)

1530 * Steppe alofile e paludi panoniche

16. Arcipelaghi, coste e superfici emerse del Baltico boreale

1610 Isole esker del Baltico con vegetazione di spiagge sabbiose, rocciose e ghiaiose e vegetazione

sublitorale

1620 Isolotti e isole del Baltico boreale

1630 * Praterie costiere del Baltico boreale

1640 Spiagge sabbiose con vegetazione perenne del Baltico boreale

1650 Insenature strette del Baltico boreale

2. DUNE MARITTIME E INTERNE

21. Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico

2110 Dune mobili embrionali

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* ("dune bianche")

2130 * Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie")

2140 * Dune fisse decalcificate con presenza di *Empetrum nigrum*2150 * Dune fisse decalcificate atlantiche (*Calluno-Ulicetea*)2160 Dune con presenza di *Hippophaë rhamnoides*2170 Dune con presenza di *Salix repens* ssp. *argentea* (*Salicion arenariae*)

2180 Dune boschive delle regioni atlantica, continentale e boreale

2190 Depressioni umide interdunari

21A0 Machair (* in Irlanda)

22. Dune marittime delle coste mediterranee

2210 Dune fisse del litorale del *Crucianellion maritimae*2220 Dune con presenza di *Euphorbia terracina*2230 Dune con prati dei *Malcolmietalia*2240 Dune con prati dei *Brachypodietalia* e vegetazione annua2250 * Dune costiere con *Juniperus* spp.2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei *Cisto-Lavenduletalia*2270 * Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*

23. Dune dell'entroterra, antiche e decalcificate

2310 Lande psammofile secche a *Calluna* e *Genista*2320 Lande psammofile secche a *Calluna* e *Empetrum nigrum*2330 Dune dell'entroterra con prati aperti a *Corynephorus* e *Agrostis*

2340 * Dune pannoniche dell'entroterra

3. HABITAT D'ACQUA DOLCE

31. Acque stagnanti

3110 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (*Littorelletalia uniflorae*)3120 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con *Isoetes* spp.3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara* spp.3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo *Magnopotamion* o *Hydrocharition*

3160 Laghi e stagni distrofici naturali

3170 * Stagni temporanei mediterranei

3180 * Turloughs

3190 Laghetti di dolina di rocce gessose

31A0 * Formazioni transilvaniche di loto nelle sorgenti calde

32. Acque correnti - tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative

3210 Fiumi naturali della Fennoscandia

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix elaeagnos*3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con *Glaucium flavum*3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione di *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri* p.p e *Bidention* p.p.3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il *Paspalo-Agrostidion* e con filari ripari di *Salix* e *Populus alba*

- 3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion
 32A0 Cascade di travertino dei fiumi carsici nelle Alpi dinariche
4. LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI
- 4010 Lande umide atlantiche settentrionali a *Erica tetralix*
 4020 * Lande umide atlantiche temperate a *Erica ciliaris* e *Erica tetralix*
 4030 Lande secche europee
 4040 * Lande secche costiere atlantiche a *Erica vagans*
 4050 * Lande macaronesiche endemiche
 4060 Lande alpine e boreali
 4070 * Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (Mugo-Rhododendretum hirsuti)
 4080 Boscaglie subartiche di *Salix* spp.
 4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose
 40A0 * Boscaglie subcontinentali peripannoniche
 40B0 Boscaglia fitta di *Potentilla fruticosa* del Rhodope
 40C0 * Boscaglia fitta caducifolia ponto-sarmatica
5. MACCHIE E BOSCAGLIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL)
51. Arbusteti submediterranei e temperati
- 5110 Formazioni stabili xerotermofile a *Buxus sempervirens* sui pendii rocciosi (Berberidion p.p.)
 5120 Formazioni montane a *Cytisus purgans*
 5130 Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli
 5140 * Formazioni a *Cistus palhinhae* su lande marittime
52. Matorral arborescenti mediterranei
- 5210 Matorral arborescenti di *Juniperus* spp.
 5220 * Matorral arborescenti di *Zyziphus*
 5230 * Matorral arborescenti di *Laurus nobilis*
53. Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche
- 5310 Boscaglia fitta di *Laurus nobilis*
 5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere
 5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
54. Phrygane
- 5410 Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla sommità di scogliere (Astragalo-Plantaginetum subulatae)
 5420 Phrygane di *Sarcopoterium spinosum*
 5430 Phrygane endemiche dell'Euphorbio-Verbascion
6. FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI
61. Formazioni erbose naturali
- 6110 * Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alyso-Sedion albi
 6120 * Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche
 6130 Formazioni erbose calaminari dei Violetalia calaminariae
 6140 Formazioni erbose silicicole a *Festuca eskia* dei Pirenei
 6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee
 6160 Formazioni erbose silicicole oro-iberiche a *Festuca indigesta*
 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
 6180 Formazioni erbose mesofile macaronesiche
 6190 Formazioni erbose rupicole pannoniche (Stipo-Festucetalia pallentis)
62. Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli
- 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di cespugli su sustrati calcarei (Festuco-Brometalia) (*notevole fioritura di orchidee)
 6220 * Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
 6230 * Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)
 6240 * Formazioni erbose sub-pannoniche
 6250 * Steppe pannoniche su loess
 6260 * Steppe pannoniche sabbiose
 6270 * Steppe fennoscandiche di bassa altitudine da secche a mesofile, ricche in specie

- 6280 * Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre-cambriane
- 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*)
- 62B0 * Formazioni erbose serpentinofile di Cipro
- 62C0 * Steppe ponto-sarmatiche
- 62D0 Formazioni erbose acidofile oro-moesiane
63. Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di pascolo (*dehesas*)
- 6310 *Dehesas* con *Quercus* spp. sempreverde
64. Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte
- 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argillo-limosi (*Molinion caeruleae*)
- 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-*Holoschoenion*
- 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie igrofile
- 6440 Praterie alluvionali inondabili dello *Cnidion dubii*
- 6450 Praterie alluvionali nord-boreali
- 6460 Formazioni erbose di torbiera dei *Troodos*
65. Formazioni erbose mesofile
- 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- 6520 Praterie montane da fieno
- 6530 * Praterie arborate fennoscandiche
- 6540 Formazioni erbose submediterranee del Molinio-*Hordeion secalini*
7. TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE
71. Torbiere acide di sfagni
- 7110 * Torbiere alte attive
- 7120 Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale
- 7130 Torbiere di copertura (* per le torbiere attive soltanto)
- 7140 Torbiere di transizione e instabili
- 7150 Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion*
- 7160 Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di paludi basse fennoscandiche
72. Paludi basse calcaree
- 7210 * Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*
- 7220 * Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (*Cratoneurion*)
- 7230 Torbiere basse alcaline
- 7240 * Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris-atrofuscae*
73. Torbiere boreali
- 7310 * Torbiere di Aapa
- 7320 * Torbiere di Palsa
8. HABITAT ROCCIOSI E GROTTA
81. Ghiaioni
- 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (*Androsacetalia alpinae* e *Galeopsietalia ladani*)
- 8120 Ghiaioni calcarei e scistolcalcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)
- 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
- 8140 Ghiaioni del Mediterraneo orientale
- 8150 Ghiaioni dell'Europa centrale silicei delle regioni alte
- 8160 * Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna
82. Pareti rocciose con vegetazione casmofitica
- 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
- 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica
- 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del *Sedo-Scleranthion* o del *Sedo albi-Veronicion dillenii*
- 8240 * Pavimenti calcarei
83. Altri habitat rocciosi
- 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
- 8320 Campi di lava e cavità naturali
- 8330 Grotte marine sommerse o semisommerse
- 8340 Ghiacciai permanenti
9. FORESTE
- Foreste (sub)naturali di specie indigene di impianto più o meno antico (*fustaia*), comprese le macchie

sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza di specie d'interesse comunitario

90. Foreste dell'Europa boreale

9010 * Taïga occidentale

9020 * Vecchie foreste caducifoglie naturali emiboreali della Fennoscandia (*Quercus*, *Tilia*, *Acer*, *Fraxinus* o *Ulmus*) ricche di epifite

9030 * Foreste naturali delle prime fasi della successione delle superficie emergenti costiere

9040 Foreste nordiche subalpine/subartiche con *Betula pubescens* ssp. *czerepanovii*

9050 Foreste fennoscandiche di *Picea abies* ricche di piante erbacee

9060 Foreste di conifere su, o collegate con, esker fluvioglaciali

9070 Pascoli arborati fennoscandici

9080 * Boschi paludosi caducifogli della Fennoscandia

91. Foreste dell'Europa temperata

9110 Faggeti del *Luzulo-Fagetum*

9120 Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di *Ilex* e a volte di *Taxus* (*Quercion robori-petraeae* o *Ilici-Fagenion*)

9130 Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*

9140 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con *Acer* e *Rumex arifolius*

9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del *Cephalanthero-Fagion*

9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinion betuli*

9170 Querceti di rovere del *Galio-Carpinetum*

9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*

9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con *Quercus robur*

91A0 Vecchi querceti delle isole britanniche con *Ilex* e *Blechnum*

91B0 Frassineti termofili a *Fraxinus angustifolia*

91C0 * Foreste caledoniane

91D0 * Torbiere boschive

91E0 * Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)

91G0 * Boschi pannonicici di *Quercus petraea* e *Carpinus betulus*

91H0 * Boschi pannonicici di *Quercus pubescens*

91I0 * Boschi steppici euro-siberiani di *Quercus* spp.

91J0 * Boschi di *Taxus baccata* delle isole Britanniche

91K0 Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*)

91L0 Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*)

91M0 Foreste pannonicico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile

91N0 * Boscaglia fitta delle dune pannoniche interne (*Junipero-Populetum albae*)

91P0 Foreste di abete della Santa Croce (*Abietetum polonicum*)

91Q0 Foreste calcicole dei Carpazi occidentali di *Pinus sylvestris*

91R0 Foreste di pino silvestre delle dolomiti dinariche (*Genisto januensis-Pinetum*)

91S0 * Faggeti della regione del Mar Nero occidentale

91T0 Foreste di pino silvestre a licheni dell'Europa centrale

91U0 Foreste di pino della steppa sarmatica

91V0 Faggeti dacici (*Symphyto-Fagion*)

91W0 Faggeti della Moesia

91X0 * Faggeti della Dobrogea

91Y0 Querceti di rovere della Dacia

91Z0 Boschi di tiglio argenteo della Moesia

91AA * Boschi orientali di quercia bianca

91BA Foreste di abete bianco della Moesia

91CA Foreste di pino silvestre del massiccio balcanico e del Rhodope

92. Foreste mediterranee caducifoglie

9210 * Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*

- 9220 * Faggeti degli Appennini con *Abies alba* e faggeti con *Abies nebrodensis*
 9230 Querceti galizioportoghesi a *Quercus robur* e *Quercus pyrenaica*
 9240 Querceti iberici a *Quercus faginea* e *Quercus canariensis*
 9250 Querceti a *Quercus trojana*
 9260 Boschi di *Castanea sativa*
 9270 Faggeti ellenici con *Abies borisii-regis*
 9280 Boschi di *Quercus frainetto*
 9290 Foreste di *Cupressus* (Acero-Cupression)
 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*
 92B0 Foreste a galleria dei fiumi mediterranei a flusso intermittente a *Rhododendron ponticum*, *Salix* e altre specie
 92C0 Boschi di *Platanus orientalis* e *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
 92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)
 93. Foreste sclerofille mediterranee
 9310 Foreste egee di *Quercus brachyphylla*
 9320 Foreste di *Olea* e *Ceratonia*
 9330 Foreste di *Quercus suber*
 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*
 9350 Foreste di *Quercus macrolepis*
 9360 * Laurisilve macaronesiche (*Laurus*, *Ocotea*)
 9370 * Palmeti di *Phoenix*
 9380 Foreste di *Ilex aquifolium*
 9390 * Boscaglie e vegetazione forestale bassa con *Quercus alnifolia*
 93A0 Foreste con *Quercus infectoria* (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)
 94. Foreste di conifere delle montagne temperate
 9410 Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (Vaccinio-Piceetea)
 9420 Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*
 9430 Foreste montane e subalpine di *Pinus uncinata* (* su substrato gessoso o calcareo)
 95. Foreste di conifere delle montagne mediterranee e macaronesiche
 9510 * Foreste sud-appenniniche di *Abies alba*
 9520 Foreste di *Abies pinsapo*
 9530 * Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici
 9540 * Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici
 9550 Pinete endemiche delle Canarie
 9560 * Foreste endemiche di *Juniperus* spp.
 9570 * Foreste di *Tetraclinis articulata*
 9580 * Boschi mediterranei di *Taxus baccata*
 9590 * Foreste di *Cedrus brevifolia* (Cedrosetum brevifoliae)
 95A0 Pinete alte oro-mediterranee

(11) Allegato modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione Europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dall'allegato alla Dir. 97/62/CE, dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003, dall'allegato della direttiva 2006/105/CE e da ultimo così sostituito dall'allegato della direttiva 2013/17/UE.

Allegato II (12)

Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione

Interpretazione

a) L'allegato II è complementare dell'allegato I per la realizzazione di una rete coerente di zone speciali di conservazione.

b) Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie oppure

- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di tale taxon.

L'abbreviazione "spp." dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

c) Simboli

L'asterisco (*) davanti al nome di una specie indica che si tratta di una specie prioritaria.

La maggior parte delle specie elencate nel presente allegato figura anche nell'allegato IV. Quando una specie è inclusa nel presente allegato ma non è ripresa né nell'allegato IV né nell'allegato V, il suo nome è seguito dal segno (o); quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa all'allegato IV ma figura all'allegato V, il suo nome è seguito dal segno (V).

a) ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

INSECTIVORA

Talpidae

Galemys pyrenaicus

CHIROPTERA

Rhinolophidae

Rhinolophus blasii

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Rhinolophus mehelyi

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus

Miniopterus schreibersii

Myotis bechsteinii

Myotis blythii

Myotis capaccinii

Myotis dasycneme

Myotis emarginatus

Myotis myotis

Pteropodidae

Rousettus aegyptiacus

RODENTIA

Gliridae

Myomimus roachi

Sciuridae

* *Marmota marmota latirostris*

* *Pteromys volans* (*Sciuropterus ruscicus*)

Spermophilus citellus (*Citellus citellus*)

* *Spermophilus suslicus* (*Citellus suslicus*)

Castoridae

Castor fiber (tranne le popolazioni estoni, lettoni, lituane, finlandesi e svedesi)

Cricetidae

Mesocricetus newtoni

Microtidae

Dinaromys bogdanovi

Microtus cabrerae

* *Microtus oeconomus arenicola*
 * *Microtus oeconomus mehelyi*
Microtus tatricus
Zapodidae
Sicista subtilis
CARNIVORA
Canidae
 * *Alopex lagopus*
 * *Canis lupus* (tranne le popolazioni estoni; popolazioni greche: soltanto quelle a sud del 39 o parallelo; popolazioni spagnole: soltanto quelle a sud del Duero; popolazioni lettoni, lituane e finlandesi).
Ursidae
 * *Ursus arctos* (tranne le popolazioni estoni, finlandesi e svedesi)
Mustelidae
 * *Gulo gulo*
Lutra lutra
Mustela eversmanii
 * *Mustela lutreola*
Vormela peregusna
Felidae
Lynx lynx (tranne le popolazioni estoni, lettoni e finlandesi)
 * *Lynx pardinus*
Phocidae
Halichoerus grypus (V)
 * *Monachus monachus*
Phoca hispida bottnica (V)
 * *Phoca hispida saimensis*
Phoca vitulina (V)
ARTIODACTYLA
Cervidae
 * *Cervus elaphus corsicanus*
Rangifer tarandus fennicus (o)
Bovidae
 * *Bison bonasus*
Capra aegagrus (popolazioni naturali)
 * *Capra pyrenaica pyrenaica*
Ovis gmelini musimon (*Ovis ammon musimon*) (popolazioni naturali - Corsica e Sardegna)
Ovis orientalis ophion (*Ovis gmelini ophion*)
 * *Rupicapra pyrenaica ornata* (*Rupicapra rupicapra ornata*)
Rupicapra rupicapra balcanica
 * *Rupicapra rupicapra tatica*
CETACEA
Phocoena phocoena
Tursiops truncatus
REPTILES
CHELONIA (TESTUDINES)
Testudinidae
Testudo graeca
Testudo hermanni
Testudo marginata
Cheloniidae
 * *Caretta caretta*
 * *Chelonia mydas*
Emydidae
Emys orbicularis
Mauremys caspica

Mauremys leprosa
 SAURIA
 Lacertidae
 Dinarolacerta mosorensis
 Lacerta bonnali (Lacerta monticola)
 Lacerta monticola
 Lacerta schreiberi
 Gallotia galloti insulanagae
 * Gallotia simonyi
 Podarcis lilfordi
 Podarcis pityusensis
 Scincidae
 Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)
 Gekkonidae
 Phyllodactylus europaeus
 OPHIDIA (SERPENTES)
 Colubridae
 * Coluber cypriensis
 Elaphe quatuorlineata
 Elaphe situla
 * Natrix natrix cypriaca
 Viperidae
 * Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)
 Vipera ursinii (tranne la Vipera ursinii rakosiensis e la Vipera ursinii macrops)
 * Vipera ursinii macrops
 * Vipera ursinii rakosiensis
 AMPHIBIANS
 CAUDATA
 Salamandridae
 Chioglossa lusitanica
 Mertensiella luschani (Salamandra luschani)
 * Salamandra aurorae (Salamandra atra aurorae)
 Salamandrina terdigitata
 Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)
 Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)
 Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)
 Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)
 Triturus montandoni
 Triturus vulgaris ampelensis
 Proteidae
 * Proteus anguinus
 Plethodontidae
 Hydromantes (Speleomantes) ambrosii
 Hydromantes (Speleomantes) flavus
 Hydromantes (Speleomantes) genei
 Hydromantes (Speleomantes) imperialis
 Hydromantes (Speleomantes) strinatii
 Hydromantes (Speleomantes) supramontis
 ANURA
 Discoglossidae
 * Alytes muletensis
 Bombina bombina
 Bombina variegata
 Discoglossus galganoi (including Discoglossus "jeanneae")
 Discoglossus montalentii

Discoglossus sardus
Ranidae
Rana latastei
Pelobatidae
* Pelobates fuscus insubricus
PESCI
PETROMYZONIFORMES
Petromyzonidae
Eudontomyzon spp. (o)
Lampetra fluviatilis (V) (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi)
Lampetra planeri (o) (tranne le popolazioni estoni, finlandesi e svedesi)
Lethenteron zanandreae (V)
Petromyzon marinus (o) (tranne le popolazioni svedesi)
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
* Acipenser naccarii
* Acipenser sturio
CLUPEIFORMES
Clupeidae
Alosa spp. (V)
SALMONIFORMES
Salmonidae
Hucho hucho (popolazioni naturali) (V)
Salmo macrostigma (o)
Salmo marmoratus (o)
Salmo salar (soltanto in acque dolci) (V) (tranne le popolazioni finlandesi)
Salmothymus obtusirostris (o)
Coregonidae
* Coregonus oxyrhynchus (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)
Umbridae
Umbra krameri (o)
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius)
Aulopyge huegelii (o)
Anaecypris hispanica
Aspius aspius (V) (tranne le popolazioni finlandesi)
Barbus comiza (V)
Barbus meridionalis (V)
Barbus plebejus (V)
Chalcalburnus chalcoides (o)
Chondrostoma genei (o)
Chondrostoma knerii (o)
Chondrostoma lusitanicum (o)
Chondrostoma phoxinus (o)
Chondrostoma polylepis (o) (compreso il C. willkommi)
Chondrostoma soetta (o)
Chondrostoma toxostoma (o)
Gobio albipinnatus (o)
Gobio kessleri (o)
Gobio uranoscopus (o)
Iberocypris palaciosi (o)
* Ladigesocypris ghigii (o)
Leuciscus lucumonis (o)
Leuciscus souffia (o)

Pelecus cultratus (V)
 Phoxinellus spp. (o)
 * Phoxinus phoxinus
 Rhodeus sericeus amarus (o)
 Rutilus pigus (V)
 Rutilus rubilio (o)
 Rutilus arcasii (o)
 Rutilus macrolepidotus (o)
 Rutilus lemmingii (o)
 Rutilus frisii meidingeri (V)
 Rutilus alburnoides (o)
 Scardinius graecus (o)
 Squalius microlepis (o)
 Squalius svallize (o)
 Cobitidae
 Cobitis elongata (o)
 Cobitis taenia (o) (tranne le popolazioni finlandesi)
 Cobitis trichonica (o)
 Misgurnus fossilis (o)
 Sabanejewia aurata (o)
 Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata e Cobitis conspersa)
 SILURIFORMES
 Siluridae
 Silurus aristotelis (V)
 ATHERINIFORMES
 Cyprinodontidae
 Aphanus iberus (o)
 Aphanus fasciatus (o)
 * Valencia hispanica
 * Valencia letourneuxi (Valencia hispanica)
 PERCIFORMES
 Percidae
 Gymnocephalus baloni
 Gymnocephalus schraetzer (V)
 * Romanichthys valsanicola
 Zingel spp. [(o) tranne lo Zingel asper e lo Zingel zingel (V)]
 Gobiidae
 Knipowitschia croatica (o)
 Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o)
 Padogobius nigricans (o)
 Pomatoschistus canestrini (o)
 SCORPAENIFORMES
 Cottidae
 Cottus gobio (o) (tranne le popolazioni finlandesi)
 Cottus petiti (o)
 INVERTEBRATI
 ARTROPODI
 CRUSTACEA
 Decapoda
 Austropotamobius pallipes (V)
 * Austropotamobius torrentium (V)
 Isopoda
 * Armadillidium ghardalamensis
 INSECTA
 Coleoptera

Agathidium pulchellum (o)
Bolbelasmus unicornis
Boros schneideri (o)
Buprestis splendens
Carabus hampei
Carabus hungaricus
* Carabus menetriesi pacholei
* Carabus olympiae
Carabus variolosus
Carabus zawadzskii
Cerambyx cerdo
Corticaria planula (o)
Cucujus cinnaberinus
Dorcadion fulvum cervae
Duvalius gebhardti
Duvalius hungaricus
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Leptodirus hochenwarti
Limoniscus violaceus (o)
Lucanus cervus (o)
Macroplea pubipennis (o)
Mesosa myops (o)
Morimus funereus (o)
* Osmoderma eremita
Oxyporus mannerheimii (o)
Pilemia tigrina
* Phryganophilus ruficollis
Probaticus subrugosus
Propomacrus cypriacus
* Pseudogaurotina excellens
Pseudoseriscius cameroni
Pytho kolwensis
Rhysodes sulcatus (o)
* Rosalia alpina
Stephanopachys linearis (o)
Stephanopachys substriatus (o)
Xyletinus tremulicola (o)
Hemiptera
Aradus angularis (o)
Lepidoptera
Agriades glandon aquilo (o)
Arytrura musculus
* Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (o)
Catopta thrips
Chondrosoma fiduciarium
Clossiana improba (o)
Coenonympha oedippus
Colias myrmidone
Cucullia mixta
Dioszeghyana schmidtii
Erannis ankeraria
Erebia calcaria
Erebia christi
Erebia medusa polaris (o)

Eriogaster catax
Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o)
Glyphipterix loricatella
Gortyna borelii lunata
Graellsia isabellae (V)
Hesperia comma catena (o)
Hypodryas maturna
Leptidea morsei
Lignyoptera fumidaria
Lycaena dispar
Lycaena helle
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanargia arge
* Nymphalis vaualbum
Papilio hospiton
Phyllometra culminaria
Plebicula golgus
Polymixis rufocincta isolata
Polyommatus eroides
Proterebia afra dalmata
Pseudophilotes bavius
Xestia borealis (o)
Xestia brunneopicta (o)
* Xylomoia strix
Mantodea
Apteromantis aptera
Odonata
Coenagrion hylas (o)
Coenagrion mercuriale (o)
Coenagrion ornatum (o)
Cordulegaster heros
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhinia pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Orthoptera
Baetica ustulata
Brachytrupes megacephalus
Isophya costata
Isophya harzi
Isophya stysi
Myrmecophilus baronii
Odontopodisma rubripes
Paracaloptenus caloptenoides
Pholidoptera transsylvanica
Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius
ARACHNIDA
Pseudoscorpiones
Anthrenochernes stellae (o)
MOLLUSCHI
GASTROPODA

Anisus vorticulus
 Caseolus calculus
 Caseolus commixta
 Caseolus sphaerula
 Chilostoma banaticum
 Discula leacockiana
 Discula tabellata
 Discus guerinianus
 Elona quimperiana
 Geomalacus maculosus
 Geomitra moniziana
 Gibbula nivosa
 * Helicopsis striata austriaca (o)
 Hygromia kovacsi
 Idiomela (Helix) subplicata
 Lampedusa imitatrix
 * Lampedusa melitensis
 Leiostyla abbreviata
 Leiostyla cassida
 Leiostyla corneocostata
 Leiostyla gibba
 Leiostyla lamellosa
 * Paladilhia hungarica
 Sadleriana pannonica
 Theodoxus transversalis
 Vertigo angustior (o)
 Vertigo genesii (o)
 Vertigo geyeri (o)
 Vertigo moulinsiana (o)
 BIVALVIA
 Unionoida
 Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (V)
 Margaritifera margaritifera (V)
 Unio crassus
 Dreissenidae
 Congeria kusceri
 b) VEGETALI
 PTERIDOPHYTA
 ASPLENIACEAE
 Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy
 Asplenium adulterinum Milde
 BLECHNACEAE
 Woodwardia radicans (L.) Sm.
 DICKSONIACEAE
 Culcita macrocarpa C. Presl
 DRYOPTERIDACEAE
 Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata
 * Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.
 Dryopteris fragans (L.) Schott
 HYMENOPHYLLACEAE
 Trichomanes speciosum Willd.
 ISOETACEAE
 Isoetes boryana Durieu
 Isoetes malinverniana Ces. & De Not.
 MARSILEACEAE

Marsilea batardae Launert
Marsilea quadrifolia L.
Marsilea strigosa Willd.
 OPHIOGLOSSACEAE
Botrychium simplex Hitchc.
Ophioglossum polyphyllum A. Braun
 GYMNOSPERMAE
 PINACEAE
 * *Abies nebrodensis* (Lojac.) Mattei
 ANGIOSPERMAE
 ALISMACEAE
 * *Alisma wahlenbergii* (Holmberg) Juz.
Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
Luronium natans (L.) Raf.
 AMARYLLIDACEAE
Leucojum nicaeense Ard.
Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley
Narcissus calcicola Mendonça
Narcissus cyclamineus DC.
Narcissus fernandesii G. Pedro
Narcissus humilis (Cav.) Traub
 * *Narcissus nevadensis* Pugsley
Narcissus pseudonarcissus L. subsp. *nobilis* (Haw.) A. Fernandes
Narcissus scaberulus Henriq.
Narcissus triandrus L. subsp. *capax* (Salisb.) D. A. Webb.
Narcissus viridiflorus Schousboe
 ASCLEPIADACEAE
Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub
 BORAGINACEAE
 * *Anchusa crispa* Viv.
Echium russicum J.F.Gemlin
 * *Lithodora nitida* (H. Ern) R. Fernandes
Myosotis lusitanica Schuster
Myosotis rehsteineri Wartm.
Myosotis retusifolia R. Afonso
Omphalodes kuzinskyanae Willk.
 * *Omphalodes littoralis* Lehm.
 * *Onosma tornensis* Javorka
Solenanthes albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci
 * *Symphytum cycladense* Pawl.
 CAMPANULACEAE
Adenophora lilifolia (L.) Ledeb.
Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.
 * *Campanula bohemica* Hruby
 * *Campanula gelida* Kovanda
Campanula romanica Săvul.
 * *Campanula sabatia* De Not.
 * *Campanula serrata* (Kit.) Hendrych
Campanula zoysii Wulfen
Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. *serpentinica* Pinto da Silva
Jasione lusitanica A. DC.
 CARYOPHYLLACEAE
Arenaria ciliata L. subsp. *pseudofrigida* Ostenf. & O.C. Dahl
Arenaria humifusa Wahlenberg
 * *Arenaria nevadensis* Boiss. & Reuter

Arenaria provincialis Chater & Halliday
 * *Cerastium alsinifolium* Tausch *Cerastium dinaricum* G. Beck & Szysz.
Dianthus arenarius L. subsp. *arenarius*
 * *Dianthus arenarius* subsp. *bohemicus* (Novak) O.Schwarz
Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. *cintranus* Boiss. & Reuter
 * *Dianthus diutinus* Kit.
 * *Dianthus lumnitzeri* Wiesb.
Dianthus marizii (Samp.) Samp.
 * *Dianthus moravicus* Kovanda
 * *Dianthus nitidus* Waldst. et Kit.
Dianthus plumarius subsp. *regis-stephani* (Rapcs.) Baksay
Dianthus rupicola Biv.
 * *Gypsophila papillosa* P. Porta
Herniaria algarvica Chaudhri
 * *Herniaria latifolia* Lapeyr. subsp. *litardierei* Gamis
Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. *berlengiana* Chaudhri
Herniaria maritima Link
 * *Minuartia smejkalii* Dvorakova
Moehringia jankae Griseb. ex Janka
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl.
Moehringia tommasinii Marches.
Moehringia villosa (Wulfen) Fenzl
Petrocoptis grandiflora Rothm.
Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.
Petrocoptis pseudoviscosa Fernández Casas
Silene furcata Rafin. subsp. *angustiflora* (Rupr.) Walters
 * *Silene hicesiae* Brullo & Signorello
Silene hifacensis Rouy ex Willk.
 * *Silene holzmanii* Heldr. ex Boiss.
Silene longicilia (Brot.) Otth.
Silene mariana Pau
 * *Silene orphanidis* Boiss
 * *Silene rothmaleri* Pinto da Silva
 * *Silene velutina* Pourret ex Loisel.
 CHENOPODIACEAE
 * *Bassia* (*Kochia*) *saxicola* (Guss.) A. J. Scott
 * *Cremnophyton lanfrancoi* Brullo et Pavone
 * *Salicornia veneta* Pignatti & Lausi
 CISTACEAE
Cistus palhinhae Ingram
Halimium verticillatum (Brot.) Sennen
Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday
Helianthemum caput-felis Boiss.
 * *Tuberaria major* (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira
 COMPOSITAE
 * *Anthemis glaberrima* (Rech. f.) Greuter
Artemisia campestris L. subsp. *bottnica* A.N. Lundström ex Kindb.
 * *Artemisia granatensis* Boiss.
 * *Artemisia laciniata* Willd.
Artemisia oelandica (Besser) Komaror
 * *Artemisia pancicii* (Janka) Ronn.
 * *Aster pyrenaicus* Desf. ex DC
 * *Aster sorrentinii* (Tod) Lojac.
Carlina onopordifolia Besser
 * *Carduus myriacanthus* Salzm. ex DC.

- * *Centaurea alba* L. subsp. *heldreichii* (Halacsy) Dostal
 - * *Centaurea alba* L. subsp. *princeps* (Boiss. & Heldr.) Gugler
 - * *Centaurea akamantis* T. Georgiadis & G. Chatzikyriakou
 - * *Centaurea attica* Nyman subsp. *megarensis* (Halacsy & Hayek) Dostal
 - * *Centaurea balearica* J. D. Rodriguez
 - * *Centaurea borjae* Valdes-Berm. & Rivas Goday
 - * *Centaurea citricolor* Font Quer
 - Centaurea corymbosa* Pourret
 - Centaurea gadorensis* G. Blanca
 - * *Centaurea horrida* Badaro
 - Centaurea immanuelis-loewii* Degen
 - Centaurea jankae* Brandza
 - * *Centaurea kalambakensis* Freyn & Sint.
 - Centaurea kartschiana* Scop.
 - * *Centaurea lactiflora* Halacsy
 - Centaurea micrantha* Hoffmanns. & Link subsp. *herminii* (Rouy) Dostál
 - * *Centaurea niederi* Heldr.
 - * *Centaurea peucedanifolia* Boiss. & Orph.
 - * *Centaurea pinnata* Pau
 - Centaurea pontica* Prodan & E. I. Nyárády
 - Centaurea pulvinata* (G. Blanca) G. Blanca
 - Centaurea rothmalerana* (Arènes) Dostál
 - Centaurea vicentina* Mariz
 - Cirsium brachycephalum* Juratzka
 - * *Crepis crocifolia* Boiss. & Heldr.
 - Crepis granatensis* (Willk.) B. Blanca & M. Cueto
 - Crepis pusilla* (Sommier) Merxmüller
 - Crepis tectorum* L. subsp. *nigrescens*
 - Erigeron frigidus* Boiss. ex DC.
 - * *Helichrysum melitense* (Pignatti) Brullo et al
 - Hymenostemma pseudanthemis* (Kunze) Willd.
 - Hyoseris frutescens* Brullo et Pavone
 - * *Jurinea cyanoides* (L.) Reichenb.
 - * *Jurinea fontqueri* Cuatrec.
 - * *Lamyropsis microcephala* (Moris) Dittrich & Greuter
 - Leontodon microcephalus* (Boiss. ex DC.) Boiss.
 - Leontodon boryi* Boiss.
 - * *Leontodon siculus* (Guss.) Finch & Sell
 - Leuzea longifolia* Hoffmanns. & Link
 - Ligularia sibirica* (L.) Cass.
 - * *Palaeocyanus crassifolius* (Bertoloni) Dostal
 - Santolina impressa* Hoffmanns. & Link
 - Santolina semidentata* Hoffmanns. & Link
 - Saussurea alpina* subsp. *esthonica* (Baer ex Rupr) Kupffer
 - * *Senecio elodes* Boiss. ex DC.
 - Senecio jacobea* L. subsp. *gotlandicus* (Neuman) Sterner
 - Senecio nevadensis* Boiss. & Reuter
 - * *Serratula lycopifolia* (Vill.) A. Kern
 - Tephroses longifolia* (Jacq.) Griseb et Schenk subsp. *moravica*
- CONVOLVULACEAE
- * *Convolvulus argyrothamnus* Greuter
 - * *Convolvulus fernandesii* Pinto da Silva & Teles
- CRUCIFERAE
- Alyssum pyrenaicum* Lapeyr.
 - * *Arabis kennedyae* Meikle

Arabis sadina (Samp.) P. Cout.
Arabis scopoliana Boiss
 * *Biscutella neustriaca* Bonnet
Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.
Boleum asperum (Pers.) Desvaux
Brassica glabrescens Poldini
Brassica hilarionis Post
Brassica insularis Moris
 * *Brassica macrocarpa* Guss.
Braya linearis Rouy
 * *Cochlearia polonica* E. Fröhlich
 * *Cochlearia tatrae* Borbas
 * *Coincya rupestris* Rouy
 * *Coronopus navasii* Pau
Crambe tataria Sebeok
 * *Degenia velebitica* (Degen) Hayek
Diplotaxis ibicensis (Pau) Gómez-Campo
 * *Diplotaxis siettiana* Maire
Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.
Draba cacuminum Elis Ekman
Draba cinerea Adams
Draba dorneri Heuffel.
Erucastrum palustre (Pirona) Vis.
 * *Erysimum pieninicum* (Zapal.) Pawl.
 * *Iberis arbuscula* Runemark
Iberis procumbens Lange subsp. *microcarpa* Franco & Pinto da Silva
 * *Jonopsidium acaule* (Desf.) Reichenb.
Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.
Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. *cintrana* (Coutinho) Franco & P. Silva (*Coincya cintrana* (P. Cout.) Pinto da Silva)
Sisymbrium cavanillesianum Valdés & Castroviejo
Sisymbrium supinum L.
Thlaspi jankae A. Kern.
 CYPERACEAE
Carex holostoma Drejer
 * *Carex panormitana* Guss.
Eleocharis carniolica Koch
 DIOSCOREACEAE
 * *Borderea chouardii* (Gaussen) Heslot
 DROSERACEAE
Aldrovanda vesiculosa L.
 ELATINACEAE
Elatine gussonei (Sommier) Brullo et al
 ERICACEAE
Rhododendron luteum Sweet
 EUPHORBIACEAE
 * *Euphorbia margalidiana* Kuhbier & Lewejohann
Euphorbia transtagana Boiss.
 GENTIANACEAE
 * *Centaurium rigualii* Esteve
 * *Centaurium somedanum* Lainz
Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet
Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg
 * *Gentianella bohémica* Skalicky
 GERANIACEAE

* *Erodium astragaloides* Boiss. & Reuter
Erodium paularense Fernández-González & Izco
* *Erodium rupicola* Boiss.
GLOBULARIACEAE
* *Globularia stygia* Orph. ex Boiss.
GRAMINEAE
Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.
Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson
Avenula hackelii (Henriq.) Holub
Bromus grossus Desf. ex DC.
Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries
Cinna latifolia (Trev.) Griseb.
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl
Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.
Festuca duriotagana Franco & R. Afonso
Festuca elegans Boiss.
Festuca henriquesii Hack.
Festuca summilusitana Franco & R. Afonso
Gaudinia hispanica Stace & Tutin
Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. *duriensis* Pinto da Silva
Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo
Poa granitica Br.-Bl. subsp. *disparilis* (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády
* *Poa riphaea* (Ascher et Graebner) Fritsch
Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub
Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr.
Puccinellia pungens (Pau) Paunero
* *Stipa austroitalica* Martinovsky
* *Stipa bavarica* Martinovsky & H. Scholz
Stipa danubialis Dihoru & Roman
* *Stipa styriaca* Martinovsky
* *Stipa veneta* Moraldo
* *Stipa zaleskii* Wilensky
Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman
GROSSULARIACEAE
* *Ribes sardoum* Martelli
HIPPURIDACEAE
Hippuris tetraphylla L. Fil.
HYPERICACEAE
* *Hypericum aciferum* (Greuter) N. K. B. Robson
IRIDACEAE
Crocus cyprius Boiss. et Kotschy
Crocus hartmannianus Holmboe
Gladiolus palustris Gaud.
Iris aphylla L. subsp. *hungarica* Hegi
Iris humilis Georgi subsp. *arenaria* (Waldst. et Kit.) A. et D. Löve
JUNCACEAE
Juncus valvatus Link
Luzula arctica Blytt
LABIATAE
Dracocephalum austriacum L.
* *Micromeria taygetea* P. H. Davis
Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy
* *Nepeta sphaciotica* P. H. Davis
Origanum dictamnus L.
Phlomis brevibracteata Turril

Phlomis cypria Post
Salvia veneris Hedge
Sideritis cypria Post
Sideritis incana subsp. *glauca* (Cav.) Malagarriga
Sideritis javalambrensis Pau
Sideritis serrata Cav. ex Lag.
Teucrium lepicephalum Pau
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday
 * *Thymus camphoratus* Hoffmanns. & Link
Thymus carnosus Boiss.
 * *Thymus lotocephalus* G. López & R. Morales (*Thymus cephalotos* L.)

LEGUMINOSAE

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra
 * *Astragalus algarbiensis* Coss. ex Bunge
 * *Astragalus aquilanus* Anzalone
Astragalus centralpinus Braun-Blanquet
 * *Astragalus macrocarpus* DC. subsp. *lefkarensis*
 * *Astragalus maritimus* Moris
Astragalus peterfii Jáv.
Astragalus tremolsianus Pau
 * *Astragalus verrucosus* Moris
 * *Cytisus aeolicus* Guss. ex Lindl.
Genista dorycnifolia Font Quer
Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci
Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. *fallax* Franco
 * *Ononis hackelii* Lange
Trifolium saxatile All.
 * *Vicia bifoliolata* J. D. Rodríguez

LENTIBULARIACEAE

* *Pinguicula crystallina* Sm.
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper

LILIACEAE

Allium grosii Font Quer
 * *Androcymbium rechingeri* Greuter
 * *Asphodelus bento-rainhae* P. Silva
 * *Chionodoxa lochia* Meikle in Kew Bull.
Colchicum arenarium Waldst. et Kit.
Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm.
 * *Muscari gussonei* (Parl.) Tod.
Scilla litardierei Breist.
 * *Scilla morrisii* Meikle
Tulipa cypria Stapf
Tulipa hungarica Borbas

LINACEAE

* *Linum dolomiticum* Borbas
 * *Linum muelleri* Moris (*Linum maritimum muelleri*)

LYTHRACEAE

* *Lythrum flexuosum* Lag.

MALVACEAE

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

NAJADACEAE

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt
Najas tenuissima (A. Braun) Magnus

OLEACEAE

Syringa josikaea Jacq. Fil. ex Reichenb.

ORCHIDACEAE

Anacamptis urvilleana Sommier et Caruana Gatto

Calypso bulbosa L.

* *Cephalanthera cucullata* Boiss. & Heldr.

Cypripedium calceolus L.

Dactylorhiza kalopissii E. Nelson

Gymnigritella runei Teppner & Klein

Himantoglossum adriaticum Baumann

Himantoglossum caprinum (Bieb.) V. Koch

Liparis loeselii (L.) Rich.

* *Ophrys kotschyi* H. Fleischm. et Soo

* *Ophrys lunulata* Parl.

Ophrys melitensis (Salkowski) J. et P. Devillers-Terschuren

Platanthera obtusata (Pursh) subsp. *oligantha* (Turez.) Hulten

OROBANCHACEAE

Orobanche densiflora Salzm. ex Reut.

PAEONIACEAE

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.

Paeonia clusii F. C. Stern subsp. *rhodia* (Stearn) Tzanoudakis

Paeonia officinalis L. subsp. *banatica* (Rachel) Soo

Paeonia parnassica Tzanoudakis

PALMAE

Phoenix theophrasti Greuter

PAPAVERACEAE

Corydalis gotlandica Lidén

Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.

Papaver radicum Rottb. subsp. *hyperboreum* Nordh.

PLANTAGINACEAE

Plantago algarbiensis Sampaio [*Plantago bracteosa* (Willk.) G. Sampaio]

Plantago almogravensis Franco

PLUMBAGINACEAE

Armeria berlengensis Daveau

* *Armeria helodes* Martini & Pold

Armeria neglecta Girard

Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld

* *Armeria rouyana* Daveau

Armeria soleirolii (Duby) Godron

Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter

Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. *lusitanicum* (Daveau) Franco

* *Limonium insulare* (Beg. & Landi) Arrig. & Diana

Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco

Limonium multiflorum Erben

* *Limonium pseudolaetum* Arrig. & Diana

* *Limonium strictissimum* (Salzmann) Arrig.

POLYGONACEAE

Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.

Polygonum praelongum Coode & Cullen

Rumex rupestris Le Gall

PRIMULACEAE

Androsace mathildae Levier

Androsace pyrenaica Lam.

* *Cyclamen fatrense* Halda et Sojak

* *Primula apennina* Widmer

Primula carniolica Jacq.

Primula nutans Georgi

Primula palinuri Petagna
 Primula scandinavica Bruun
 Soldanella villosa Darracq.
 RANUNCULACEAE
 * Aconitum corsicum Gayer (Aconitum napellus subsp. corsicum)
 Aconitum firmum (Reichenb.) Neilr subsp. moravicum Skalicky
 Adonis distorta Ten.
 Aquilegia bertolonii Schott
 Aquilegia kitaibelii Schott
 * Aquilegia pyrenaica D. C. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano
 * Consolida samia P. H. Davis
 * Delphinium caseyi B. L. Burtt
 Pulsatilla grandis Wenderoth
 Pulsatilla patens (L.) Miller
 * Pulsatilla pratensis (L.) Miller subsp. hungarica Soo
 * Pulsatilla slavica G. Reuss.
 * Pulsatilla subslavica Futak ex Goliassova
 Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis & Paegle
 Ranunculus kykkoensis Meikle
 Ranunculus lapponicus L.
 * Ranunculus weyleri Mares
 RESEDACEAE
 * Reseda decursiva Forssk.
 ROSACEAE
 Agrimonia pilosa Ledebour
 Potentilla delphinensis Gren. & Godron
 Potentilla emilii-popii Nyárády
 * Pyrus magyarica Terpo
 Sorbus teodorii Liljefors
 RUBIACEAE
 Galium cracoviense Ehrend.
 * Galium litorale Guss.
 Galium moldavicum (Dobrescu) Franco
 * Galium sudeticum Tausch
 * Galium viridiflorum Boiss. & Reuter
 SALICACEAE
 Salix salvifolia Brot. subsp. australis Franco
 SANTALACEAE
 Thesium ebracteatum Hayne
 SAXIFRAGACEAE
 Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb
 Saxifraga florulenta Moretti
 Saxifraga hirculus L.
 Saxifraga osloënsis Knaben
 Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.
 SCROPHULARIACEAE
 Antirrhinum charidemi Lange
 Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. lusitanicum R. Fernandes
 * Euphrasia genargentea (Feoli) Diana
 Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.
 Linaria algarviana Chav.
 Linaria coutinhoi Valdés
 Linaria loeselii Schweigger
 * Linaria ficvalhoana Rouy
 Linaria flava (Poiret) Desf.

- * *Linaria hellenica* Turrill
Linaria pseudolaxiflora Lojacono
* *Linaria ricardoi* Cout.
Linaria tonzigii Lona
* *Linaria tursica* B. Valdés & Cabezudo
Odontites granatensis Boiss.
* *Pedicularis sudetica* Willd.
Rhinanthus oesilensis (Ronniger & Saarsoo) Vassilcz
Tozzia carpathica Wol.
Verbascum litigiosum Samp.
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link
* *Veronica oetaea* L.-A. Gustavsson
- SOLANACEAE
* *Atropa baetica* Willk.
- THYMELAEACEAE
* *Daphne arbuscula* Celak
Daphne petraea Leybold
* *Daphne rodriguezii* Texidor
- ULMACEAE
Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.
- UMBELLIFERAE
* *Angelica heterocarpa* Lloyd
Angelica palustris (Besser) Hoffm.
* *Apium bermejoi* Llorens
Apium repens (Jacq.) Lag.
Athamanta cortiana Ferrarini
* *Bupleurum capillare* Boiss. & Heldr.
* *Bupleurum kakiskalae* Greuter
Eryngium alpinum L.
* *Eryngium viviparum* Gay
* *Ferula sadleriana* Lebed.
Hladnikia pastinacifolia Reichenb.
* *Laserpitium longiradium* Boiss.
* *Naufraga balearica* Constans & Cannon
* *Oenanthe conioides* Lange
Petagnia saniculifolia Guss.
Rouya polygama (Desf.) Coincy
* *Seseli intricatum* Boiss.
Seseli leucospermum Waldst. et Kit
Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.
- VALERIANACEAE
Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot
- VIOLACEAE
Viola delphinantha Boiss.
* *Viola hispida* Lam.
Viola jaubertiana Mares & Vigineix
Viola rupestris F. W. Schmidt subsp. *relicta* Jalas
- VEGETALI INFERIORI
BRYOPHYTA
Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o)
Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout (o)
* *Bryoerythrophyllum campylocarpum* (C. Müll.) Crum. [*Bryoerythrophyllum machadoanum* (Sergio) M. O. Hill] (o)
Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & Nestl. (o)
Cephalozia macounii (Aust.) Aust. (o)

Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o)
Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. (o)
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o)
Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o)
Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus (Mitt.) Warnst. (o)
Encalypta mutica (I. Hagen) (o)
Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs (o)
Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o)
Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. (o)
Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o)
Mannia triandra (Scop.) Grolle (o)
 * *Marsupella profunda* Lindb. (o)
Meesia longiseta Hedw. (o)
Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o)
Ochyraea tatrensis Vana (o)
Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. (o)
Orthotrichum rogeri Brid. (o)
Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. (o)
Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o)
Riccia breidleri Jur. (o)
Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. (o)
Scapania massolongi (K. Müll.) K. Müll. (o)
Sphagnum pylaisii Brid. (o)
Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. (o)
Tortella rigens (N. Alberts) (o)
 SPECIE PER LA MACARONESIA
 PTERIDOPHYTA
 HYMENOPHYLLACEAE
Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis
 DRYOPTERIDACEAE
 * *Polystichum drepanum* (Sw.) C. Presl.
 ISOETACEAE
Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde
 MARSILEACEAE
 * *Marsilea azorica* Launert & Paiva
 ANGIOSPERMAE
 ASCLEPIADACEAE
Caralluma burchardii N. E. Brown
 * *Ceropegia chrysantha* Svent.
 BORAGINACEAE
Echium candicans L. fil.
 * *Echium gentianoides* Webb & Coincy
Myosotis azorica H. C. Watson
Myosotis maritima Hochst. in Seub.
 CAMPANULACEAE
 * *Azorina vidalii* (H. C. Watson) Feer
Musschia aurea (L. f.) DC.
 * *Musschia wollastonii* Lowe
 CAPRIFOLIACEAE
 * *Sambucus palmensis* Link
 CARYOPHYLLACEAE
Spergularia azorica (Kindb.) Lebel
 CELASTRACEAE
Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.
 CHENOPODIACEAE

Beta patula Ait.

CISTACEAE

Cistus chinamadensis Banares & Romero

* Helianthemum bystropogophyllum Svent.

COMPOSITAE

Andryala crithmifolia Ait.

* Argyranthemum lidii Humphries

Argyranthemum thalassophyllum (Svent.) Hump.

Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries

* Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis

Atractylis preauxiana Schultz.

Calendula maderensis DC.

Cheirolophus duranii (Burchard) Holub

Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub

Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub

Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.

Cirsium latifolium Lowe

Helichrysum gossypinum Webb

Helichrysum monogynum Burt & Sund.

Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack

* Lactuca watsoniana Trel.

* Onopordum nogalesii Svent.

* Onopordum carduelinum Bolle

* Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord.

Phagnalon benettii Lowe

Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt

Sventenia bupleuroides Font Quer

* Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth

CONVOLVULACEAE

* Convolvulus caput-medusae Lowe

* Convolvulus lopez-socasii Svent.

* Convolvulus massonii A. Dietr.

CRASSULACEAE

Aeonium gomeraense Praeger

Aeonium saundersii Bolle

Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.

Monanthes wildpretii Banares & Scholz

Sedum brissemoretii Raymond-Hamet

CRUCIFERAE

* Crambe arborea Webb ex Christ

Crambe laevigata DC. ex Christ

* Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund.

* Parolinia schizogynoides Svent.

Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe

CYPERACEAE

Carex malato-belizii Raymond

DIPSACACEAE

Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes

ERICACEAE

Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb

EUPHORBIACEAE

* Euphorbia handiensis Burchard

Euphorbia lambii Svent.

Euphorbia stygiana H. C. Watson

GERANIACEAE

- * *Geranium maderense* P. F. Yeo
- GRAMINEAE
- Deschampsia maderensis* (Haeck. & Born.) Buschm.
- Phalaris maderensis* (Menezes) Menezes
- GLOBULARIACEAE
- * *Globularia ascanii* D. Bramwell & Kunkel
- * *Globularia sarcophylla* Svent.
- LABIATAE
- * *Sideritis cystosiphon* Svent.
- * *Sideritis discolor* (Webb ex de Noe) Bolle
- Sideritis infernalis* Bolle
- Sideritis marmorea* Bolle
- Teucrium abutiloides* L'Hér.
- Teucrium betonicum* L'Hér.
- LEGUMINOSAE
- * *Anagyris latifolia* Brouss. ex. Willd.
- Anthyllis lemanniana* Lowe
- * *Dorycnium spectabile* Webb & Berthel
- * *Lotus azoricus* P. W. Ball
- Lotus callis-viridis* D. Bramwell & D. H. Davis
- * *Lotus kunkelii* (E. Chueca) D. Bramwell & al.
- * *Teline rosmarinifolia* Webb & Berthel.
- * *Teline salsoloides* Arco & Acebes.
- Vicia dennesiana* H. C. Watson
- LILIACEAE
- * *Androcymbium psammophilum* Svent.
- Scilla maderensis* Menezes
- Semele maderensis* Costa
- LORANTHACEAE
- Arceuthobium azoricum* Wiens & Hawksw.
- MYRICACEAE
- * *Myrica rivis-martinezii* Santos.
- OLEACEAE
- Jasminum azoricum* L.
- Picconia azorica* (Tutin) Knobl.
- ORCHIDACEAE
- Goodyera macrophylla* Lowe
- PITTOSPORACEAE
- * *Pittosporum coriaceum* Dryand. ex. Ait.
- PLANTAGINACEAE
- Plantago malato-belizii* Lawalree
- PLUMBAGINACEAE
- * *Limonium arborescens* (Brouss.) Kuntze
- Limonium dendroides* Svent.
- * *Limonium spectabile* (Svent.) Kunkel & Sunding
- * *Limonium sventenii* Santos & Fernández Galván
- POLYGONACEAE
- Rumex azoricus* Rech. fil.
- RHAMNACEAE
- Frangula azorica* Tutin
- ROSACEAE
- * *Bencomia brachystachya* Svent.
- Bencomia sphaerocarpa* Svent.
- * *Chamaemeles coriacea* Lindl.
- Dendriopoterium pulidoi* Svent.

Marcetella maderensis (Born.) Svent.
 Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Franco
 Sorbus maderensis (Lowe) Dode
 SANTALACEAE
 Kunkeliella subsucculenta Kammer
 SCROPHULARIACEAE
 * Euphrasia azorica H.C. Watson
 Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub.
 * Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan
 Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer
 Odontites holliana (Lowe) Benth.
 Sibthorpia peregrina L.
 SOLANACEAE
 * Solanum lidii Sunding
 UMBELLIFERAE
 Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease
 Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel
 Chaerophyllum azoricum Trelease
 Ferula latipinna Santos
 Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.
 Monizia edulis Lowe
 Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.
 Sanicula azorica Guthnick ex Seub.
 VIOLACEAE
 Viola paradoxa Lowe
 VEGETALI INFERIORI
 BRYOPHYTA
 * Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. (o)
 * Thamnobryum fernandesii Sergio (o).

(12) Allegato modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione Europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dalla Dir. 97/62/CE, dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003, dall'allegato della direttiva 2006/105/CE e da ultimo così sostituito dall'allegato della direttiva 2013/17/UE.

Allegato III

Criteria di selezione dei siti atti a essere individuati quali siti di importanza comunitaria e designati quali zone speciali di conservazione

Fase 1: Valutazione a livello nazionale dell'importanza relativa dei siti per ciascun tipo di habitat naturale dell'allegato I e per ciascuna specie dell'allegato II (compresi i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie)

A. Criteri di valutazione del sito per un tipo di habitat naturale determinato dell'allegato I

- a) grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito.
- b) superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale.
- c) grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e

possibilità di ripristino.

d) valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione.

B. Criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all'allegato II

a) dimensione e densità della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale.

b) grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e possibilità di ripristino.

c) grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie.

d) valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie in questione.

C. In base a questi criteri, gli Stati membri classificano i siti che propongono sull'elenco nazionale come siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria secondo il loro valore relativo per la conservazione di ciascun tipo di habitat naturale o di ciascuna specie che figura rispettivamente nell'allegato I o II ad essi relativi.

D. Questo elenco evidenzia i siti che ospitano i tipi di habitat naturali e le specie prioritari che sono stati selezionati dagli Stati membri secondo i criteri elencati ai punti A e B.

Fase 2: Valutazione dell'importanza comunitaria dei siti inclusi negli elenchi nazionali

1. Tutti i siti individuati dagli Stati membri nella fase 1, che ospitano tipi di habitat naturali e/o specie prioritari, sono considerati siti di importanza comunitaria.

2. La valutazione dell'importanza comunitaria degli altri siti inclusi negli elenchi degli Stati membri, e cioè del loro contributo al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione favorevole, di un habitat naturale di cui all'allegato I o di una specie di cui all'allegato II e/o alla coerenza di Natura 2000, terrà conto dei seguenti criteri:

a) il valore relativo del sito a livello nazionale;

b) la localizzazione geografica del sito rispetto alle vie migratorie di specie dell'allegato II, nonché la sua eventuale appartenenza ad un ecosistema coerente situato a cavallo di una o più frontiere interne della comunità;

c) la superficie totale del sito;

d) il numero di tipi di habitat naturali dell'allegato I e di specie dell'allegato II presenti sul sito;

e) il valore ecologico globale del sito per la o le regioni biogeografiche interessate e/o per l'insieme del territorio di cui all'articolo 2 sia per l'aspetto caratteristico o unico degli elementi che lo compongono sia per la loro combinazione.

Allegato IV (13)

Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie oppure

- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione "spp." dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

a) ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

INSECTIVORA

Erinaceidae

Erinaceus algirus

Soricidae

Crocidura canariensis
Crocidura sicula
Talpidae
Galemys pyrenaicus
MICROCHIROPTERA
Tutte le specie
MEGACHIROPTERA
Pteropodidae
Rousettus aegyptiacus
RODENTIA
Gliridae
Tutte le specie tranne Glis glis e Eliomys quercinus
Sciuridae
Marmota marmota latirostris
Pteromys volans (Sciuropterus ruscicus)
Spermophilus citellus (Citellus citellus)
Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)
Sciurus anomalus
Castoridae
Castor fiber (tranne le popolazioni estoni, lettoni, lituane, polacche, finlandesi e svedesi)
Cricetidae
Cricetus cricetus (tranne le popolazioni ungheresi)
Mesocricetus newtoni
Microtidae
Dinaromys bogdanovi
Microtus cabrerae
Microtus oeconomus arenicola
Microtus oeconomus mehelyi
Microtus tatricus
Zapodidae
Sicista betulina
Sicista subtilis
Hystricidae
Hystrix cristata
CARNIVORA
Canidae
Alopex lagopus
Canis lupus (tranne le popolazioni greche a nord del 39° o parallelo, le popolazioni estoni, le popolazioni spagnole a nord del Duero, le popolazioni bulgare, lettoni, lituane, polacche, slovacche e le popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero)
Ursidae
Ursus arctos
Mustelidae
Lutra lutra
Mustela eversmannii
Mustela lutreola
Vormela peregusna
Felidae
Felis silvestris
Lynx lynx (tranne le popolazioni estoni)
Lynx pardinus
Phocidae
Monachus monachus
Phoca hispida saimensis

ARTIODACTYLA

Cervidae

Cervus elaphus corsicanus

Bovidae

*Bison bonasus**Capra aegagrus* (popolazioni naturali)*Capra pyrenaica pyrenaica**Ovis gmelini musimon* (*Ovis ammon musimon*) (popolazioni naturali - Corsica e Sardegna)*Ovis orientalis ophion* (*Ovis gmelini ophion*)*Rupicapra pyrenaica ornata* (*Rupicapra rupicapra ornata*)*Rupicapra rupicapra balcanica**Rupicapra rupicapra tatraica*

CETACEA

Tutte le specie

RETTILI

TESTUDINATA

Testudinidae

*Testudo graeca**Testudo hermanni**Testudo marginata*

Cheloniidae

*Caretta caretta**Chelonia mydas**Lepidochelys kempii**Eretmochelys imbricata*

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea

Emydidae

*Emys orbicularis**Mauremys caspica**Mauremys leprosa*

SAURIA

Lacertidae

*Algyroides fitzingeri**Algyroides marchi**Algyroides moreoticus**Algyroides nigropunctatus**Dalmatolacerta oxycephala**Dinarolacerta mosorensis**Gallotia atlantica**Gallotia galloti**Gallotia galloti insulanagae**Gallotia simonyi**Gallotia stehlini**Lacerta agilis**Lacerta bedriagae**Lacerta bonnali* (*Lacerta monticola*)*Lacerta monticola**Lacerta danfordi**Lacerta dugesi**Lacerta graeca**Lacerta horvathi**Lacerta schreiberi**Lacerta trilineata**Lacerta viridis*

Lacerta vivipara pannonica
Ophisops elegans
Podarcis erhardii
Podarcis filfolensis
Podarcis hispanica atrata
Podarcis lilfordi
Podarcis melisellensis
Podarcis milensis
Podarcis muralis
Podarcis peloponnesiaca
Podarcis pityusensis
Podarcis sicula
Podarcis taurica
Podarcis tiliguerta
Podarcis wagleriana
Scincidae
Ablepharus kitaibelii
Chalcides bedriagai
Chalcides ocellatus
Chalcides sexlineatus
Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)
Chalcides viridianus
Ophiomorus punctatissimus
Gekkonidae
Cyrtopodion kotschy
Phyllodactylus europaeus
Tarentola angustimentalis
Tarentola boettgeri
Tarentola delalandii
Tarentola gomerensis
Agamidae
Stellio stellio
Chamaeleontidae
Chamaeleo chamaeleon
Anguidae
Ophisaurus apodus
OPHIDIA
Colubridae
Coluber caspius
Coluber cypriensis
Coluber hippocrepis
Coluber jugularis
Coluber laurenti
Coluber najadum
Coluber nummifer
Coluber viridiflavus
Coronella austriaca
Eirenis modesta
Elaphe longissima
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Natrix natrix cetti
Natrix natrix corsa
Natrix natrix cypriaca
Natrix tessellata

Telescopus falax
Viperidae
Vipera ammodytes
Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)
Vipera seoanni (tranne le popolazioni ispaniche)
Vipera ursinii
Vipera xanthina
Boidae
Eryx jaculus
ANFIBI
CAUDATA
Salamandridae
Chioglossa lusitanica
Euproctus asper
Euproctus montanus
Euproctus platycephalus
Mertensiella luschani (Salamandra luschani)
Salamandra atra
Salamandra aurorae
Salamandra lanzai
Salamandrina terdigitata
Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)
Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)
Triturus italicus
Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)
Triturus marmoratus
Triturus montandoni
Triturus vulgaris ampelensis
Proteidae
Proteus anguinus
Plethodontidae
Hydromantes (Speleomantes) ambrosii
Hydromantes (Speleomantes) flavus
Hydromantes (Speleomantes) genei
Hydromantes (Speleomantes) imperialis
Hydromantes (Speleomantes) strinatii [Hydromantes (Speleomantes) italicus]
Hydromantes (Speleomantes) supramontis
ANURA
Discoglossidae
Alytes cisternasii
Alytes muletensis
Alytes obstetricans
Bombina bombina
Bombina variegata
Discoglossus galganoi (inclusa Discoglossus "jeanneae")
Discoglossus montalentii
Discoglossus pictus
Discoglossus sardus
Ranidae
Rana arvalis
Rana dalmatina
Rana graeca
Rana iberica
Rana italica
Rana latastei

Rana lessonae
Pelobatidae
Pelobates cultripes
Pelobates fuscus
Pelobates syriacus
Bufonidae
Bufo calamita
Bufo viridis
Hylidae
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Hyla sarda
PESCI
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Acipenser naccarii
Acipenser sturio
SALMONIFORMES
Coregonidae
Coregonus oxyrhynchus (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord, tranne le popolazioni finlandesi)
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Anaecypris hispanica
Phoxinus phoxinus
ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
Valencia hispanica
PERCIFORMES
Percidae
Gymnocephalus baloni
Romanichthys valsanicola
Zingel asper
INVERTEBRATI
ARTROPODI
CRUSTACEA
Isopoda
Armadillidium ghardalamensis
INSECTA
Coleoptera
Bolbelasmus unicornis
Buprestis splendens
Carabus hampei
Carabus hungaricus
Carabus olympiae
Carabus variolosus
Carabus zawadzskii
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Dorcadion fulvum cervae
Duvalius gebhardti
Duvalius hungaricus
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Leptodirus hochenwarti

Pilemia tigrina
Osmoderma eremita
Phryganophilus ruficollis
Probaticus subrugosus
Propomacrus cypriacus
Pseudogaurotina excellens
Pseudoseriscius cameroni
Pytho kolwensis
Rosalia alpina
Lepidoptera
Apatura metis
Arytrura musculus
Catopta thrips
Chondrosoma fiduciarium
Coenonympha hero
Coenonympha oedippus
Colias myrmidone
Cucullia mixta
Dioszeghyana schmidtii
Erannis ankeraria
Erebia calcaria
Erebia christi
Erebia sudetica
Eriogaster catax
Fabriciana elisa
Glyphipterix loricatella
Gortyna borelii lunata
Hypodryas maturna
Hyles hippophaes
Leptidea morsei
Lignyoptera fumidaria
Lopinga achine
Lycaena dispar
Lycaena helle
Maculinea arion
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanargia arge
Nymphalis vaualbum
Papilio alexanor
Papilio hospiton
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Phyllometra culminaria
Plebicula golgus
Polymixis rufocincta isolata
Polyommatus eroides
Proserpinus proserpina
Proterebia afra dalmata
Pseudophilotes bavius
Xylomoia strix
Zerynthia polyxena
Mantodea
Apteromantis aptera
Odonata

Aeshna viridis
Cordulegaster heros
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhinia albifrons
Leucorrhinia caudalis
Leucorrhinia pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Stylurus flavipes
Sympecma braueri
Orthoptera
Baetica ustulata
Brachytrupes megacephalus
Isophya costata
Isophya harzi
Isophya stysi
Myrmecophilus baronii
Odontopodisma rubripes
Paracaloptenus caloptenoides
Pholidoptera transsylvanica
Saga pedo
Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius
ARACHNIDA
Araneae
Macrothele calpeiana
MOLLUSCHI
GASTROPODA
Anisus vorticulus
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Chilostoma banaticum
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Discus defloratus
Discus guerinianus
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Gibbula nivosa
Hygromia kovacsi
Idiomela (Helix) subplicata
Lampedusa imitatrix
Lampedusa melitensis
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
Paladilhia hungarica

Patella ferruginea
 Sadleriana pannonica
 Theodoxus prevostianus
 Theodoxus transversalis

BIVALVIA

Anisomyaria
 Lithophaga lithophaga
 Pinna nobilis
 Unionoidea
 Margaritifera auricularia
 Unio crassus
 Dreissenidae

Congeria kusceri
 ECHINODERMATA

Echinoidea

Centrostephanus longispinus

b) VEGETALI

L'allegato IV, b) contiene tutte le specie vegetali elencate all'allegato II, b) [*] più quelle indicate in appresso:

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

Asplenium hemionitis L.

ANGIOSPERMAE

AGAVACEAE

Dracaena draco (L.) L.

AMARYLLIDACEAE

Narcissus longispathus Pugsley

Narcissus triandrus L.

BERBERIDACEAE

Berberis maderensis Lowe

CAMPANULACEAE

Campanula morettiana Reichenb.

Physoplexis comosa (L.) Schur.

CARYOPHYLLACEAE

Moehringia fontqueri Pau

COMPOSITAE

Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe subsp. succulentum (Lowe) C. J. Humphries

Helichrysum sibthorpii Rouy

Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman

Santolina elegans Boiss. ex DC.

Senecio caespitosus Brot.

Senecio lagascanus DC. subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pinto da Silva

Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal

CRUCIFERAE

Murbeckiella sousae Rothm.

EUPHORBIACEAE

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter

GESNERIACEAE

Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.

Ramonda serbica Pancic

IRIDACEAE

Crocus etruscus Parl.

Iris boissieri Henriq.

Iris marisca Ricci & Colasante

LABIATAE

Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire
 Teucrium charidemi Sandwith
 Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link
 Thymus villosus L. subsp. villosus L.
 LILIACEAE
 Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter
 Bellevalia hackelli Freyn
 Colchicum corsicum Baker
 Colchicum cousturieri Greuter
 Fritillaria conica Rix
 Fritillaria drenovskii Degen & Stoy.
 Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix
 Fritillaria obliqua Ker-Gawl.
 Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker
 Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass.
 Scilla beirana Samp.
 Scilla odorata Link
 ORCHIDACEAE
 Ophrys argolica Fleischm.
 Orchis scopulorum Simsmerh.
 Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard
 PRIMULACEAE
 Androsace cylindrica DC.
 Primula glaucescens Moretti
 Primula spectabilis Tratt.
 RANUNCULACEAE
 Aquilegia alpina L.
 SAPOTACEAE
 Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe
 SAXIFRAGACEAE
 Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.
 Saxifraga portosanctana Boiss.
 Saxifraga presolanensis Engl.
 Saxifraga valdensis DC.
 Saxifraga vayredana Luizet
 SCROPHULARIACEAE
 Antirrhinum lopesianum Rothm.
 Lindernia procumbens (Krocker) Philcox
 SOLANACEAE
 Mandragora officinarum L.
 THYMELAEACEAE
 Thymelaea broterana P. Cout.
 UMBELLIFERAE
 Bunium brevifolium Lowe
 VIOLACEAE
 Viola athois W. Becker
 Viola cazorlensis Gandoger

[*] A eccezione delle Bryophyta dell'allegato II, lettera b).

(13) Allegato inizialmente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione Europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003, dall'allegato della direttiva 2006/105/CE e da ultimo così sostituito dall'allegato della direttiva 2013/17/UE.

Allegato V (14)**Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione**

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie oppure
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione "spp". dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

a) ANIMALI**VERTEBRATI****MAMMIFERI**

RODENTIA

Castoridae

Castor fiber (popolazioni finlandesi, svedesi, lettoni, lituane, estoni e polacche)

Cricetidae

Cricetus cricetus (popolazioni ungheresi)

CARNIVORA

Canidae

Canis aureus

Canis lupus (popolazioni spagnole a nord del Duero, popolazioni greche a nord del 39° parallelo, popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero, popolazioni bulgare, lettoni, lituane, estoni, polacche e slovacche)

Mustelidae

Martes martes

Mustela putorius

Felidae

Lynx lynx (popolazione estone)

Phocidae

Tutte le specie non menzionate nell'allegato IV

Viverridae

Genetta genetta

Herpestes ichneumon

DUPLICIDENTATA

Leporidae

Lepus timidus

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra ibex

Capra pyrenaica (tranne *Capra pyrenaica pyrenaica*)

Rupicapra rupicapra (tranne *Rupicapra rupicapra balcanica*, *Rupicapra rupicapra ornata* e *Rupicapra rupicapra tatraica*)

ANFIBI

ANURA

Ranidae

Rana esculenta

Rana perezi

Rana ridibunda

Rana temporaria

PESCI

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Lampetra fluviatilis

Lethenteron zanandrai

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Tutte le specie non menzionate nell'allegato IV

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa spp.

SALMONIFORMES

Salmonidae

Thymallus thymallus

Coregonus spp. (tranne *Coregonus oxyrhynchus* - popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)

Hucho hucho

Salmo salar (soltanto in acque dolci)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Aspius aspius

Barbus spp.

Pelecus cultratus

Rutilus friesii meidingeri

Rutilus pigus

SILURIFORMES

Siluridae

Silurus aristotelis

PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus schraetzer

Zingel zingel

INVERTEBRATI

COELENTERATA

CNIDARIA

Corallium rubrum

MOLLUSCA

GASTROPODA - STYLOMMATOPHORA

Helix pomatia

BIVALVIA - UNIONOIDA

Margaritiferidae

Margaritifera margaritifera

Unionidae

Microcondylaea compressa

Unio elongatulus

ANNELIDA

HIRUDINOIDEA - ARHYNCHOBDELLAE

Hirudinidae

Hirudo medicinalis

ARTHROPODA

CRUSTACEA - DECAPODA

Astacidae

Astacus astacus

Austropotamobius pallipes

Austropotamobius torrentium

Scyllaridae

Scyllarides latus

INSECTA - LEPIDOPTERA

Saturniidae

Graellsia isabellae

b) VEGETALI

ALGAE

RHODOPHYTA

CORALLINACEAE

Lithothamnium coralloides Crouan frat.

Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin

LICHENES

CLADONIAEAE

Cladonia L. subgenus *Cladina* (Nyl.) Vain.

BRYOPHYTA

MUSCI

LEUCOBRYACEAE

Leucobryum glaucum (Hedw.) AAngstr.

SPHAGNACEAE

Sphagnum L. spp. (except *Sphagnum pylaisii* Brid.)

PTERIDOPHYTA

Lycopodium spp.

ANGIOSPERMAE

AMARYLLIDACEAE

Galanthus nivalis L.

Narcissus bulbocodium L.

Narcissus juncifolius Lagasca

COMPOSITAE

Arnica montana L.

Artemisia eriantha Tem

Artemisia genipi Weber

Doronicum plantagineum L. subsp. *tournefortii* (Rouy) P.

Cout.

Leuzea rhaponticoides Graells

CRUCIFERAE

Alyssum pintadasilvae Dudley.

Malcolmia lacera (L.) DC. subsp. *graccilima* (Samp.) Franco

Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm. subsp. *Herminii* (Rivas-Martinez) Greuter & Burdet

GENTIANACEAE

Gentiana lutea L.

IRIDACEAE

Iris lusitanica Ker-Gawler

LABIATAE

Teucrium salviastrum Schreber subsp. *salviastrum* Schreber

LEGUMINOSAE

Anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da Silva

Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. *transmontana*

Franco

Ulex densus Welw. ex Webb.

LILIACEAE

Lilium rubrum Lmk

Ruscus aculeatus L.

PLUMBAGINACEAE

Armeria sampaio (Bernis) Nieto Feliner

ROSACEAE

Rubus genevieri Boreau subsp. *herminii* (Samp.) P. Cout.

SCROPHULARIACEAE

Anarrhinum longipedicelatum R. Fernandes

Euphrasia mendonçae Samp.

Scrophularia grandiflora DC. subsp. *grandiflora* DC.

Scrophularia berminii Hoffmanns & Link

Scrophularia sublyrata Brot.

(14) Allegato inizialmente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione Europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, successivamente così sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003 e da ultimo così sostituito dall'allegato della direttiva 2006/105/CE.

Allegato VI

Metodi e mezzi di cattura e di uccisione nonché modalità di trasporto vietati

a) Mezzi non selettivi

MAMMIFERI

- Animali ciechi o mutilati utilizzati come esche viventi
- Magnetofoni
- Dispositivi elettrici o elettronici in grado di uccidere o di stordire
- Fonti luminose artificiali
- Specchi e altri mezzi accecanti
- Mezzi di illuminazione di bersagli
- Dispositivi di mira per tiri notturni comprendenti un amplificatore di immagini o un convertitore di immagini elettroniche
- Esplosivi
- Reti non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
- Trappole non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
- Balestre
- Veleni ed esche avvelenate o anestetizzanti
- Uso di gas o di fumo
- Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce

PESCI

- Veleno
- Esplosivi

b) Modalità di trasporto

- Aeromobili
- Veicoli a motore in movimento

D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (1)**Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 maggio 2003, n. 124.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, concernente le norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto l'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993, che autorizza l'attuazione, in via regolamentare, tra le altre, della direttiva 92/43/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Vista la procedura di infrazione 1999/2180 che la Commissione europea ha avviato nei confronti dello Stato italiano per non corretta trasposizione nella normativa nazionale della direttiva 92/43/CEE;

Ritenuto necessario adeguare in modo puntuale la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie, tenuto conto dei rilievi e delle osservazioni contenute nella procedura d'infrazione, nonché, contestualmente, delle modificazioni apportate dalla direttiva 97/62/CE del Consiglio, del 27 ottobre 1997;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2002;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 luglio 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 13 gennaio 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

Emana il seguente regolamento:

1. Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. ... (2).

(2) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 1, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

2. Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera c), numero 2), la parola: «ristretta» è sostituita dalla seguente: «ridotta»;
- b) alla lettera m) dopo le parole: «un sito che» sono aggiunte le seguenti: «è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che»;
- c) ... (3);
- d) ... (4);
- e) ... (5).

(3) Aggiunge la lettera *m-bis*) al comma 1 dell'art. 2, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

(4) Aggiunge le lettere da *o-bis*) a *o-sexies*) al comma 1 dell'art. 2, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

(5) Sostituisce la lettera *r*) al comma 1 dell'art. 2, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

3. Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole da: «con proprio procedimento» fino a: «per costituire la» sono sostituite dalle seguenti parole: «i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della»;

b) al comma 2 dopo le parole: «Ministro dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio»;

c) al comma 2 le parole da: «in attuazione del» fino a: «con proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata»;

d) al comma 3 le parole: «Il Ministro dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio»;

e) al comma 3 le parole: «nell'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «, anche finalizzandole alla redazione»;

f) al comma 4 dopo le parole: «Ministro dell'ambiente» sono aggiunte le seguenti: «e della tutela del territorio»;

g) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «da attuare.»;

h) ... (6).

(6) Aggiunge il comma 4-*bis* all'art. 3, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

4. Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole da: «adottano» fino a: «Commissione europea, le» sono sostituite dalle seguenti: «assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria»;

b) al comma 2 dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

c) ... (7);

d) ... (8).

(7) Aggiunge il comma 2-*bis* all'art. 4, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

(8) Sostituisce il comma 3 dell'art. 4, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

5. Inserimento dell'articolo 4-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. ... (9).

(9) Aggiunge l'art. 4-*bis* al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

6. Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. ... (10).

(10) Sostituisce l'art. 5, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

7. Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. ... (11).

(11) Sostituisce l'art. 6, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

8. Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. ... (12).

(12) Sostituisce l'art. 7, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

9. Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. All'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio».

10. Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... (13);

b) al comma 2 le parole da: «, in particolare» fino a: «di cui all'articolo 7» sono soppresse.

(13) Sostituisce il comma 1 dell'art. 10, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

11. Modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3 dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio»;

b) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «per operazioni» sono soppresse le seguenti: «di riproduzione».

12. Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. ... (14).

(14) Sostituisce l'art. 12, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

13. Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio»;

b) al comma 1 sono soppresse, in fine, le seguenti parole: «di cui all'articolo 7»;

c) al comma 2 dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio» e sono soppresse le parole: «un rapporto» e dopo le parole: «del presente regolamento» sono inserite le seguenti: «un rapporto»;

d) al comma 2, in fine, le parole da: «sulle attività di valutazione» sino alla fine sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti: «, secondo il modello definito dalla Commissione europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, nonché informazioni sulle eventuali misure compensative adottate».

14. Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio»;

b) al comma 1, in fine, le parole: «per il monitoraggio di cui all'articolo 7» sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti: «per la migliore attuazione del monitoraggio»;

c) al comma 3 dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio»;

d) al comma 3, le parole da: «tutelare le specie» fino alla fine del comma sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti: «tutela delle specie di flora e di fauna selvatiche e di conservazione di habitat di cui al presente regolamento».

15. Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. ... (15).

(15) Sostituisce l'art. 15, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

16. Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è soppresso;

b) ... (16).

(16) Sostituisce il comma 2 dell'art. 16, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

D.M. 3 aprile 2000 (1)**Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE (2) (3) (4).**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 2000, n. 95, S.O.

(2) Titolo così corretto con comunicato pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2000, n. 130.

(3) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

(4) Emanato dal Ministero dell'ambiente.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della citata direttiva 92/43/CEE;

Considerata la necessità di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di specie per la cui tutela sono state designate le Zone di protezione speciale ai sensi della citata direttiva 79/409/CEE del Consiglio;

Considerata la necessità di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie per la cui tutela sono stati individuati i Siti di interesse comunitario proposti di cui alla citata direttiva 92/43/CEE del Consiglio, individuati tramite il progetto Bioitaly;

Considerata la necessità di rendere pubblico l'elenco delle Zone di protezione speciale individuate e proposte dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano e trasmesse per designazione alla Commissione europea dal Ministero dell'ambiente per permetterne la conoscenza, la valorizzazione e la tutela ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

Considerata, inoltre, la necessità di rendere pubblico l'elenco dei Siti di importanza comunitaria, individuati e proposti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano nell'ambito del citato progetto Bioitaly e trasmessi alla Commissione europea dal Ministero dell'ambiente, per permetterne la conoscenza, la valorizzazione e la tutela ai sensi della direttiva 92/43/CEE;

Decreta:

1. Le Zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio sono elencate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

I Siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio sono elencati nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. I formulari standard «Natura 2000» e le cartografie delle Zone di Protezione Speciale e dei Siti di Importanza Comunitaria proposti sono depositati e disponibili presso il Servizio conservazione della natura

del Ministero dell'ambiente e, per la parte di competenza, presso le regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano.

3. Eventuali integrazioni e/o variazioni agli elenchi riportati in allegato A e B al presente decreto verranno pubblicati con successivi decreti ministeriali.

Allegato A (5)

Elenco delle Zone di Protezione Speciale

Codice sito	Denominazione
-------------	---------------

Regione Piemonte	
IT1110006	Orsiera Rocciavré
IT1110007	Laghi di Avigliana
IT1110017	Lanca di Santa Marta (confluenza Po - Banna)
IT1110018	Confluenza Po - Orco - Malone
IT1110019	Baraccone (confluenza Po - Dora Baltea)
IT1110020	Lago di Viverone
IT1110024	Lanca di San Michele
IT1110025	Po morto di Carignano
IT1110036	Lago di Candia
IT1110070	Meisino (confluenza Po - Stura)
IT1110080	Val Troncea

IT1120002	Bosco della Partecipanza di Trino
IT1120005	Garzaia di Carisio
IT1120006	Val Mastallone
IT1120008	Fontana Gigante (Tricerro)
IT1120010	Lame del Sesia e Isolone di Oldenico
IT1120013	Isolotto del Ritano (Dora Baltea)
IT1120014	Garzaia del rio Druma
IT1120021	Risaie vercellesi
IT1120025	Lama del Badiotto e Garzaia della Brarola
IT1120027	Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba
IT1120029	Palude di San Genuario e San Silvestro
IT1140001	Fondo Toce
IT1140004	Alta Val Formazza
IT1140011	Val Grande
IT1140013	Lago di Mergozzo e Mont'Orfano
IT1140016	Alpi Veglia e Devero - Monte Giove
IT1140017	Fiume Toce
IT1140018	Alte Valli Antrona e Bognanco
IT1140019	Monte Rosa
IT1140020	Alta Val Strona e Val Segnara
IT1150001	Valle del Ticino
IT1150003	Palude di Casalbertrame
IT1150004	Canneti di Dormelletto
IT1150010	Garzaie novaresi
IT1160003	Oasi di Crava Morozzo
IT1160018	Sorgenti del Maira, Bosco di Saretto, Rocca Provenzale

IT1160021	Gruppo del Tenibres
IT1160023	Vallone di Orgials - Colle della Lombarda
IT1160024	Colle e Lago della Maddalena - Val Puriac
IT1160036	Stura di Demonte
IT1160054	Fiume Tanaro e Stagni di Neive
IT1160056	Alpi Marittime
IT1160057	Alte Valli Pesio e Tanaro
IT1160058	Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè
IT1160059	Zone umide di Fossano e Sant'Albano Stura
IT1160060	Altopiano di Bainale
IT1160061	Alto Caprauna
IT1160062	Punte Chiavardine
IT1180002	Torrente Orba
IT1180004	Greto dello Scrivia
IT1180025	Dorsale Monte Ebro - Monte Chiappo
IT1180026	Capanne di Marcarolo
IT1180028	Fiume Po - tratto vercellese alessandrino

Regione Valle d'Aosta	
T1201000	Parco Nazionale del Gran Paradiso ^[1]
IT1202000	Parco del Mont Avic
IT1204030	Val Ferret
IT1204220	Ambienti glaciali del Gruppo del Monte Rosa
IT1205070	Zona umida di Les Iles di Saint-Marcel
<p>^[1] La ZPS «Parco nazionale del Gran Paradiso» interessa le regioni Valle d'Aosta e Piemonte.</p>	

Regione Liguria	
IT1313776	Piancavallo
IT1314677	Saccarello - Garlenda
IT1314678	Sciorella
IT1314679	Toraggio - Gerbonte
IT1315380	Testa d'Alpe - Alto
IT1315481	Ceppo Tomena
IT1331578	Beigua - Turchino

Regione Lombardia	
IT2010007	Palude Brabbia
IT2010401	Parco Regionale Campo dei Fiori
IT2010501	Lago di Varese
IT2010502	Canneti del Lago Maggiore
IT2020301	Triangolo Lariano
IT2020302	Monte Generoso
IT2020303	Valsolda
IT2030301	Monte Barro
IT2030501	Prati pascoli di Pasturo, Baiedo e Pian Fontana e Grignetta - Pertusio
IT2030502	Pareti Varenna - Mandello e Coltignone
IT2030503	Grigna Settentrionale
IT2030504	Buco di Grigna
IT2040022	Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT2040044	Parco Nazionale dello Stelvio

IT2040303	Val di Mello
IT2040304	Bagni di Masino
IT2040401	Parco Regionale Orobie Valtellinesi
IT2040402	Riserva Regionale Bosco dei Bordighi
IT2040403	Riserva Regionale Paluaccio di Oga
IT2040501	Val di Mello Val Torrone
IT2050006	Bosco di Vanzago
IT2050401	Riserva Regionale Fontanile Nuovo
IT2060006	Boschi del Giovetto di Paline
IT2060015	Bosco de l'Isola
IT2060301	Monte Resegone
IT2060302	Costa del Pallio
IT2060304	Val di Scalve
IT2060401	Parco Regionale Orobie Bergamasche
IT2060501	Valvedra, Valbondione e Val di Vo
IT2060502	Val Brembana
IT2060503	Presolana
IT2060504	Pizzorotondo, Valgussera e Monte Masoni
IT2060505	Cima Vaccaro
IT2060506	Belviso Barbellino
IT2070020	Torbiere d'Iseo
IT2070301	Foresta di Legnoli
IT2070302	Val Caffaro
IT2070303	Val Grigna
IT2070401	Parco Naturale Adamello
IT2070402	Parco Naturale Alto Garda Bresciano
IT2080017	Garzaia di Porta Chiossa

IT2080301	Boschi del Ticino
IT2080501	Risaie della Lomellina
IT2090501	Senna Lodigiana
IT2090502	Garzaie del Parco Adda Sud
IT2090503	Castelnuovo Bocca d'Adda
IT20A0005	Lanca di Gabbioneta
IT20A0008	Isola Uccellanda
IT20A0009	Bosco di Barco
IT20A0401	Riserva Regionale Bosco Ronchetti
IT20A0402	Riserva Regionale Lanca di Gerole
IT20A0501	Spinadesco
IT20A0502	Lanca di Gussola
IT20A0503	Isola Maria Luigia
IT20B0006	Isola Boscone
IT20B0007	Isola Boschina
IT20B0008	Paludi di Ostiglia
IT20B0009	Valli del Mincio
IT20B0011	Bosco Fontana
IT20B0401	Parco Regionale Oglio Sud
IT20B0402	Riserva Regionale Garzaia di Pomponesco
IT20B0501	Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia

Regione Trentino Alto Adige	
IT3110002	Biotopo Ontaneto di Sluderno
IT3110010	Biotopo Vegetazione Steppica Sonnenberg

IT3110011	Val di Fosse nel Parco Naturale Gruppo di Tessa
IT3110012	Lacines - Catena del Monteneve nel Parco Naturale Gruppo di Tessa
IT3110013	Biotopo Delta del Valsura
IT3110017	Parco Naturale Vedrette di Ries - Aurina
IT3110018	Ontaneti dell'Aurino
IT3110026	Valle di Funes - Sas De Putia - Rasciesa nel Parco Naturale Puez - Odle
IT3110029	Parco Naturale dello Sciliar - Catinaccio
IT3110034	Biotopo Lago di Caldaro
IT3110036	Parco Naturale Monte Corno
IT3110038	Ultimo - Solda nel Parco Nazionale dello Stelvio
IT3110039	Ortles - Monte Maldaccio nel Parco Nazionale dello Stelvio
IT3110040	Alpe di Cavallaccio nel Parco Nazionale dello Stelvio
IT3110049	Parco Naturale Fanes - Senes - Braies
IT3110050	Parco Naturale Dolomiti di Sesto
IT3110051	Biotopo Ahrau di Stegona
IT3120030	Fontanazzo
IT3120038	Inghiaie
IT3120061	La Rocchetta
IT3120065	Lago D'Idro
IT3120077	Palu' di Borghetto
IT3120082	Taio di Nomi
IT3120092	Passo del Broccon
IT3120093	Crinale Pichea - Rocchetta
IT3120094	Alpe di Storo e Bondone
IT3120095	Bocca D'ardole - Corno della Paura
IT3120096	Bocca di Caset

IT3120097	Catena di Lagorai
IT3120098	Monti Lessini Nord
IT3120099	Piccole Dolomiti
IT3120100	Pasubio
IT3120142	Val Campelle
IT3120143	Valle del Vanoi
IT3120156	Adige
IT3120157	Val del Monte
IT3120158	Val di Rabbi
IT3120159	Val La Mare
IT3120160	Brenta Meridionale
IT3120161	Germenega Mandrone
IT3120162	Val di Fumo
IT3120163	Tovel Tuenno
IT3120164	Lagorai Paneveggio

Regione Veneto	
IT3210006	Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora
IT3210008	Fontanili di Povegliano
IT3210013	Palude del Busatello
IT3210014	Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallese
IT3210015	Palude di Pellegrina
IT3210016	Palude del Brusà - Le Vallette
IT3210018	Basso Garda
IT3210019	Sguazzo di Rivalunga
IT3210039	Monte Baldo Ovest

IT3210040	Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine
IT3210041	Monte Baldo Est
IT3220005	Ex Cave di Casale - Vicenza
IT3220013	Bosco di Dueville
IT3220036	Altopiano dei Sette Comuni
IT3230022	Massiccio del Grappa
IT3230032	Lago di Busche - Vincheto di Cellarda - Fontane
IT3230035	Valli del Cismon - Vanoi: Monte Coppolo
IT3230043	Pale di San Martino: Focobon, Pape-San Lucano, Agner-Croda Granda
IT3230071	Dolomiti di Ampezzo
IT3230077	Foresta del Cansiglio
IT3230081	Gruppi Antelao - Marmarole - Sorapis
IT3230083	Dolomiti Feltrine e Bellunesi
IT3230084	Civetta - Cime di San Sebastiano
IT3230086	Col di Lana - Settsas - Cherz
IT3230087	Versante Sud delle Dolomiti Feltrine
IT3230089	Dolomiti del Cadore e del Comelico
IT3240006	Bosco di Basalghelle
IT3240008	Bosco di Cessalto
IT3240011	Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina
IT3240012	Fontane Bianche di Lancenigo
IT3240013	Ambito Fluviale del Livenza
IT3240016	Bosco di Gaiarine
IT3240017	Bosco di Cavalier
IT3240019	Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. Michele Vecchio
IT3240023	Grave del Piave

IT3240024	Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle
IT3240025	Campazzi di Onigo
IT3240026	Prai di Castello di Godego
IT3240034	Garzaia di Pederobba
IT3240035	Settolo Basso
IT3250006	Bosco di Lison
IT3250008	Ex Cave di Villetta di Salzano
IT3250010	Bosco di Carpenedo
IT3250012	Ambiti Fluviali del Reghena e del Lemene - Cave di Cinto Caomaggiore
IT3250016	Cave di Gaggio
IT3250017	Cave di Noale
IT3250021	Ex Cave di Martellago
IT3250022	Bosco Zacchi
IT3250032	Bosco Nordio
IT3250035	Valli della Laguna superiore di Venezia
IT3250036	Valle Perini e foce del Fiume Dese
IT3250037	Laguna Viva medio inferiore di Venezia
IT3250038	Casse di colmata B - D/E
IT3250039	Valli e Barene della Laguna medio-inferiore di Venezia
IT3250040	Foce del Tagliamento
IT3250041	Valle Vecchia - Zumelle - Valli di Bibione
IT3250042	Valli Zignago - Perera - Franchetti - Nova
IT3250043	Garzaia della tenuta «Civrana e Rezzonica»
IT3250045	Palude le Marice - Cavarzere
IT3260001	Palude di Onara
IT3260017	Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco

IT3260018	Grave e Zone umide della Brenta
IT3260020	Le Vallette
IT3260021	Bacino Val Grande - Lavacci
IT3270021	Vallona di Loreo
IT3270022	Golena di Bergantino
IT3270023	Delta del Po

Regione Friuli - Venezia Giulia	
IT3310001	Dolomiti Friulane
IT3320037	Laguna di Marano e Grado
IT3321001	Alpi Carniche
IT3321002	Alpi Giulie
IT3330005	Foce dell'Isonzo - Isola della Cona
IT3330006	Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia
IT3340006	Carso Trestino e Goriziano

Regione Emilia - Romagna	
IT4010016	Basso Trebbia
IT4010017	Conoide del Nure e Bosco di Fornace vecchia
IT4010018	Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio
IT4020017	Aree delle risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia golenale del Po
IT4020018	Prati e Ripristini ambientali di Frescarolo e Samboseto
IT4020019	Golena del Po presso Zibello
IT4020020	Crinale dell'Appennino parmense

IT4020021	Medio Taro
IT4020022	Basso Taro
IT4020024	San Genesio
IT4020025	Parma Morta
IT4030001	Monte Acuto, Alpe di Succiso
IT4030002	Monte Ventasso
IT4030003	Monte la Nuda, Cima Belfiore, Passo del Cerreto
IT4030004	Val d'Ozola, Monte Cusna
IT4030005	Abetina Reale, Alta Val Dolo
IT4030006	Monte Prado
IT4030011	Casse di espansione del Secchia
IT4030015	Valli di Novellara
IT4030019	Cassa di espansione del Tresinaro
IT4030020	Golena del Po di Gualtieri, Guastalla e Luzzara
IT4030023	Fontanili di Gattatico e Fiume Enza
IT4040001	Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano
IT4040002	Monte Rondinaio, Monte Giovo
IT4040003	Sassi di Roccamalatina e di Sant'Andrea
IT4040004	Sassoguidano, Gaiato
IT4040005	Alpesigola, Sasso Tignoso e Monte Cantiere
IT4040009	Manzolino
IT4040010	Torrazzuolo
IT4040011	Cassa di espansione del Fiume Panaro
IT4040014	Valli Mirandolesi
IT4040015	Valle di Gruppo
IT4040016	Siepi e Canali di Resega-Foresto
IT4040017	Valle delle Bruciate e Tresinaro

IT4040018	Le Meleghine
IT4050002	Corno alle Scale
IT4050012	Contrafforte Pliocenico
IT4050013	Monte Vigese
IT4050019	La Bora
IT4050022	Biotopi e ripristini ambientali di Medicina e Molinella
IT4050023	Biotopi e ripristini ambientali di Budrio e Minerbio
IT4050024	Biotopi e ripristini ambientali di Bentivoglio, S. Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella
IT4050025	Biotopi e ripristini ambientali di Crevalcore
IT4050026	Bacini ex-zuccherificio di Argelato e Golena del Fiume Reno
IT4050029	Boschi di San Luca e Destra Reno
IT4050030	Cassa di espansione Dosolo
IT4060001	Valli di Argenta
IT4060002	Valli di Comacchio
IT4060003	Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio
IT4060004	Valle Bertuzzi, Valle Porticino-Canneviè
IT4060005	Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano
IT4060007	Bosco di Volano
IT4060008	Valle del Mezzano, Valle Pega
IT4060010	Dune di Massenzatica
IT4060011	Garzaia dello zuccherificio di Codigoro e Po di Volano
IT4060012	Dune di San Giuseppe
IT4060014	Bacini di Jolanda di Savoia
IT4060015	Bosco della Mesola, Bosco Panfilia, Bosco di Santa Giustina, Valle Falce, La Goara
IT4060016	Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico

IT4060017	Po di Primaro e Bacini di Traghetto
IT4070001	Punte Alberete, Valle Mandriole
IT4070002	Bardello
IT4070003	Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo
IT4070004	Pialasse Baiona, Risega e Pontazzo
IT4070007	Salina di Cervia
IT4070009	Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano
IT4070010	Pineta di Classe
IT4070011	Vena del Gesso Romagnola
IT4070019	Bacini di Conselice
IT4070020	Bacini ex-zuccherificio di Mezzano
IT4070021	Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno
IT4070022	Bacini di Russi e Fiume Lamone
IT4070023	Bacini di Massa Lombarda
IT4080001	Foresta di Campigna, Foresta la Lama, Monte Falco
IT4080003	Monte Gemelli, Monte Guffone

Regione Toscana	
IT5110022	Lago di Porta
IT5120004	Pania di Corfino
IT5120007	Orrido di Botri
IT5120015	Praterie primarie e secondarie delle Apuane
IT5120016	Macchia lucchese
IT5120017	Lago e Padule di Massacciucoli
IT5130002	Campolino
IT5130003	Abetone

IT5130004	Pian degli Ontani
IT5130007	Padule di Fucecchio
IT5140010	Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone
IT5140011	Stagni della Piana Fiorentina
IT5160001	Padule di Suese e Biscottino
IT5160002	Isola di Gorgona
IT5160003	Tombolo di Cecina
IT5160004	Padule di Bolgheri
IT5160007	Isola di Capraia
IT5160010	Padule Orti - Bottagone
IT5160011	Isole di Cerboli e Palmaiola
IT5160012	Monte Capanne e promontorio dell'Enfola
IT5160013	Isola di Pianosa
IT5160014	Isola di Montecristo
IT5160102	Monte Capannello - Cima del Monte
IT5170001	Dune litoranee di Torre del Lago
IT5170002	Selva Pisana
IT5170004	Montefalcone
IT5170006	Macchia di Tatti - Berignone
IT5170007	Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori
IT5170008	Complesso di Monterufoli
IT5180004	Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia
IT5180011	Pascoli montani e _espuglietti del Pratomagno
IT5180012	Valle dell'Inferno e Bandella
IT5180014	Brughiere dell'Alpe di Poti
IT5180016	Monte Dogana

IT5180017	Monte Ginezzo
IT5190004	Crete di Camposodo e Crete di Leonina
IT5190005	Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano
IT5190008	Lago di Montepulciano
IT5190009	Lago di Chiusi
IT5190010	Lucciolabella
IT5190011	Crete dell'Orcia e del Formone
IT51A0004	Poggio Tre Cancelli
IT51A0011	Padule di Diaccia Botrona
IT51A0012	Tombolo da Castiglion della Pescaia a Marina di Grosseto
IT51A0013	Padule della Trappola, Bocca d'Ombrone
IT51A0014	Pineta Granducale dell'Uccellina
IT51A0015	Dune costiere del Parco dell'Uccellina
IT51A0016	Monti dell'Uccellina
IT51A0018	Monte Labbro e alta valle dell'Albegna
IT51A0019	Alto corso del Fiume Fiora
IT51A0021	Medio corso del Fiume Albegna
IT51A0022	Formiche di Grosseto
IT51A0023	Isola del Giglio
IT51A0024	Isola di Giannutri
IT51A0025	Monte Argentario, Isolotto di Porto Ercole e Argentarola
IT51A0026	Laguna di Orbetello
IT51A0028	Duna di Feniglia
IT51A0030	Lago Acquato, Lago San Floriano
IT51A0033	Lago di Burano
IT51A0035	Isolotti grossetani dell'Arcipelago Toscano
IT51A0036	Pianure del Parco della Maremma

--	--

Regione Umbria	
IT5210070	Lago Trasimeno
IT5210071	Monti Sibillini (versante umbro)
IT5210072	Palude di Colfiorito
IT5220024	Valle del Tevere: Laghi di _orsara - Alviano
IT5220025	Bassa Valnerina: Monte Fionchi - Cascata delle Marmore
IT5220026	Lago di Piediluco - Monte Maro
IT5220027	Lago dell'Aia (Narni)

Regione Marche	
IT5310011	Bocca Serriola
IT5310018	Serre del Burano
IT5310022	Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce
IT5310023	Esotici della Valmarecchia
IT5310024	Colle San Bartolo e litorale pesarese
IT5310025	Calanchi e praterie aride della media Valle del Foglia
IT5310026	Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello
IT5310027	Mombaroccio e Beato Sante
IT5310028	Tavernelle sul Metauro
IT5310029	Furlo
IT5310030	Monte Nerone e Monti di Montiego
IT5310031	Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega
IT5310032	Valmarecchia

IT5320009	Fiume Esino in località Ripa Bianca
IT5320015	Monte Conero
IT5320016	Valle Scappuccia
IT5320017	Gola della Rossa e di Frasassi
IT5320018	Monte Cucco e Monte Columeo
IT5330008	Valle Rapeгна e Monte Cardosa
IT5330025	Monte San Vicino e Monte Canfai to
IT5330026	Monte Giuoco del Pallone
IT5330027	Gola di Sant'Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge
IT5330028	Valle Scurasa, Piano di Montelago e Gola di Pioraco
IT5330029	Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore
IT5330030	Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo
IT5340004	Montagna dei Fiori
IT5340016	Monte Oialona - Colle Propezzano
IT5340021	Monte dell'Ascensione
IT5340022	Litorale di Porto d'Ascoli (La Sentina)

Regione Lazio	
IT6010002	Bosco del Sasseto
IT6010003	Monte Rufeno
IT6010008	Monti Vulsini
IT6010009	Calanchi di Civita di Bagnoregio
IT6010011	Caldera di Latera
IT6010021	Monte Romano
IT6010022	Monte Cimino (versante nord)
IT6010026	Saline di Tarquinia

IT6010032	Fosso Cerreto
IT6010055	Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana
IT6010056	Selva del Lamone e Monti di Castro
IT6010057	Lago di Vico Monte Venere e Monte Fogliano
IT6020003	Monti della Laga
IT6020005	Monti Reatini
IT6020011	Laghi Lungo e Ripasottile
IT6020013	Gole del Velino
IT6020017	Monte Tancia e Monte Pizzuto
IT6020018	Fiume Farfa (corso medio - alto)
IT6020019	Monte degli Elci e Monte Grottone
IT6020046	Riserva naturale Montagne della Duchessa
IT6030005	Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate
IT6030012	Riserva naturale Tevere Farfa
IT6030019	Macchiatonda
IT6030020	Torre Flavia
IT6030026	Lago di Traiano
IT6030029	Monti Lucretili
IT6030038	Lago di Albano
IT6030043	Monti Lepini
IT6030084	Castel Porziano (Tenuta presidenziale)
IT6030085	Comprensorio Bracciano-Martignano
IT6040010	Lago di Fondi
IT6040015	Parco Nazionale del Circeo
IT6040019	Isole di Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene e S. Stefano
IT6040022	Costa rocciosa tra Sperlonga - Gaeta

IT6040023	Promontorio Gianola e Monte di Scauri
IT6040043	Monti Ausoni e Aurunci
IT6050008	Monti Simbruini ed Ernici
IT6050013	Monte Cornacchia - Tre Confini
IT6050015	Lago di Posta Fibreno
IT6050019	Monti della Meta
IT6050027	Gole del Fiume Melfa
IT6050028	Massiccio del Monte Cairo (aree sommatali)

Regione Abruzzo	
IT7110128	Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga ^[2]
IT7110130	Sirente Velino
IT7110207	Monti Simbruini
IT7120132	Parco Nazionale d'Abruzzo ^[3]
IT7140129	Parco Nazionale della Maiella
<p>^[2] La ZPS «Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga» interessa le regioni Abruzzo, Lazio e Marche.</p> <p>^[3] La ZPS «Parco Nazionale d'Abruzzo» coincide con il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ed interessa pertanto tutte e tre le regioni.</p>	

Regione Molise	
IT7211115	Pineta di Isernia
IT7221131	Bosco di Collemeluccio
IT7221132	Monte di Mezzo
IT7222108	Calanchi Succida - Tappino

IT7222124	Vallone S. Maria
IT7222211	Monte Mauro - Selva di Montefalcone
IT7222214	Calanchi Pisciarello - Macchia Manes
IT7222215	Calanchi Lamaturo
IT7222216	Foce Biferno - Litorale di Campomarino
IT7222237	Fiume Biferno (confluenza Cigno - alla foce esclusa)
IT7222248	Lago di Occhito
IT7222249	Lago di Guardialfiera - M. Peloso
IT7222250	Bosco Casale - Cerro del Ruccolo
IT7222253	Bosco Ficarola
IT7222254	Torrente Cigno
IT7222256	Calanchi di Civitacampomarano
IT7222257	Monte Peloso
IT7222258	Bosco S. Martino e S. Nazzario
IT7222261	Morgia dell'Eremita
IT7222265	Torrente Tona
IT7222267	Località Fantina - Fiume Fortore
IT7222287	La Gallinola - Monte Miletto - Monti del Matese
IT7222296	Sella di Vinchiaturo
IT7228228	Bosco Tanassi
IT7228229	Valle Biferno dalla diga a Guglionesi

Regione Campania	
IT8010018	Variconi
IT8010026	Matese
IT8010030	Le Mortine

IT8020006	Bosco di Castelvetero in Val Fortore
IT8030007	Cratere di Astroni
IT8030010	Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara
IT8030011	Fondali marini di Punta Campanella e Capri
IT8030012	Isola di Vivara
IT8030014	Lago d'Averno
IT8030024	Punta Campanella
IT8030037	Vesuvio e Monte Somma
IT8030038	Corpo centrale e rupi costiere occidentali dell'Isola di Capri
IT8030039	Settore e rupi costiere orientali dell'Isola di Capri
IT8040007	Lago di Conza della Campania
IT8040021	Picentini
IT8040022	Boschi e Sorgenti della Baronia
IT8050008	Capo Palinuro
IT8050009	Costiera amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea
IT8050020	Massiccio del Monte Eremita
IT8050021	Medio corso del Fiume Sele - Persano
IT8050036	Parco marino di S. Maria di Castellabate
IT8050037	Parco marino di Punta degli Infreschi
IT8050045	Sorgenti del Vallone delle Ferriere di Amalfi
IT8050046	Monte Cervati e dintorni
IT8050047	Costa tra Marina di Camerota e Policastro Bussentino
IT8050048	Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse
IT8050053	Monti Soprano, Vesole e Gole del Fiume Calore Salernitano
IT8050055	Alburni

Regione Puglia	
IT9110037	Laghi di Lesina e Varano
IT9110038	Paludi presso il Golfo di Manfredonia
IT9110039	Promontorio del Gargano
IT9110040	Isole Tremiti
IT9120007	Murgia Alta
IT9130007	Area delle Gravine
IT9140003	Stagni e Saline di Punta della Contessa
IT9140008	Torre Guaceto
IT9150014	Le Cesine
IT9150015	Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea

Regione Basilicata	
IT9210020	Bosco Cupolicchio (Tricarico)
IT9210105	Dolomiti di Pietrapertosa
IT9210142	Lago Pantano di Pignola
IT9210190	Monte Paratiello
IT9210210	Monte Vulture
IT9210270	Complesso del Monte Sirino, Monte Raparo e Valle Agri
IT9210275	Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi
IT9220055	Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni
IT9220130	Foresta Gallipoli - Cognato
IT9220135	Gravine di Matera
IT9220144	Lago S. Giuliano e Timmari
IT9220255	Valle Basento - Ferrandina Scalo

IT9220260	Valle Basento Grassano Scalo - Grottole

Regione Calabria	
IT9310069	Parco Nazionale della Calabria
IT9310301	Sila Grande
IT9310303	Pollino e Orsomarso
IT9310304	Alto Ionio Cosentino
IT9320302	Marchesato e Fiume Neto
IT9350300	Costa Viola

Regione Sicilia	
ITA010006	Paludi di Capo Feto e Margi Spanò
ITA010027	Arcipelago delle Egadi - area marina e terrestre
ITA010028	Stagnone di Marsala e Saline di Trapani - area marina e terrestre
ITA010029	Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio
ITA010030	Isola di Pantelleria ed area marina circostante
ITA010031	Laghetti di Preola e Gorghi Tondi, Sciare di Mazara e Pantano Leone
ITA020010	Isola di Ustica
ITA020027	Monte Iato, Kumeta, Maganoce e Pizzo Parrino
ITA020030	Monte Matassarò, Monte Gradara e Monte Signora
ITA020042	Rocche di Entella
ITA020048	Monti Sicani, Rocca Busambra e Bosco della Ficuzza
ITA020049	Monte Pecoraro e Pizzo Cirina
ITA020050	Parco delle Madonie

ITA030042	Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello stretto di Messina
ITA030043	Monti Nebrodi
ITA030044	Arcipelago delle Eolie - area marina e terrestre
ITA040013	Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre
ITA050012	Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela
ITA060002	Lago di Pergusa
ITA070003	La Gurna
ITA070015	Canalone del Tripodo
ITA070016	Valle del Bove
ITA070017	Sciare di Roccazzo della Bandiera
ITA070018	Piano dei Grilli
ITA070029	Biviere di Lentini, tratto mediano e foce del fiume Simeto e area antistante la foce
ITA090006	Saline di Siracusa e Fiume Ciane
ITA090013	Saline di Priolo
ITA090014	Saline di Augusta
ITA090029	Pantani della Sicilia Morghella, di Marzamemi, di Punta Pilieri e Vendicari

Regione Sardegna	
ITB010001	Isola Asinara
ITB010008	Arcipelago La Maddalena
ITB010010	Isole Tavolara, Molara e Molarotto
ITB030039	Isola Mal di Ventre
ITB034001	Stagno di S'Ena Arrubia
ITB034004	Corru S'Ittiri, stagno di S. Giovanni e Marceddì
ITB034005	Stagno di Pauli Maiori

ITB034006	Stagno di Mistras
ITB034007	Stagno di Sale E' Porcus
ITB034008	Stagno di Cabras
ITB043026	Isola Serpentara
ITB043027	Isola dei Cavoli
ITB044002	Stagno di Molentargius
ITB044003	Stagno di Cagliari
ITB044009	Foresta di Monte Arcosu

(5) Allegato così sostituito dall'allegato 1 al D.M. 25 marzo 2005, come sostituito dall'allegato A al D.M. 5 luglio 2007.

Allegato B (6)

Elenco pSIC Ragione Biogeografica Mediterranea
Codice sito Denominazione

Regione Piemonte

IT1160007 Sorgenti del Belbo

IT1180026 Capanne di Marcarolo

(6) Allegato così sostituito dall'allegato A al D.M. 25 marzo 2005, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 dello stesso decreto.

Elenco pSIC Ragione Biogeografica Mediterranea
Codice sito Denominazione

Regione Liguria

IT1314723	Campasso - Grotta Sgarbu Du Ventu
IT1315313	Gouta - Testa d'Alpe - Valle Barbaira
IT1315407	Monte Ceppo
IT1315408	Lecceta di Langan
IT1315503	Monte Carpasina
IT1315504	Bosco di Rezzo
IT1 315602	Pizzo d'Evigno
IT1315670	Fondali Capo Berta - Diano Marina - Capo Mimosa
IT1315714	Monte Abellio
IT1315715	Castel d'Appio
IT1315716	Roverino
IT1315717	Monte Grammondo - Torrente Bevera
IT1315719	Torrente Nervia
IT1315720	Fiume Roia
IT1315805	Bassa Valle Armea
IT1315806	Monte Nero - Monte Bignone
IT1315922	Pompeiana
IT1315971	Fondali Punta Maurizio - San Lorenzo al Mare - Torre dei Marmi
IT1315972	Fondali Riva Ligure - Cipressa
IT1315973	Fondali Arma di Taggia - Punta San Martino
IT1316001	Capo Berta
IT1316118	Capo Mortola
IT1316175	Fondali Capo Mortola - San Gaetano
IT1316274	Fondali San Remo - Arziglia
IT1322219	Tenuta Quassolo

IT1322304 Rocca dell'Adelasia
IT1322326 Foresta Cadibona
IT1322470 Fondali Varazze - Albisola
IT1323201 Finaiese - Capo Noli
IT1323202 Isola Bergeggi - Punta Predani
IT1323203 Rocca dei Corvi - Mao - Mortou
IT1323271 Fondali Noli - Bergeggi
IT1324007 Monte Ciazze Secche
IT1324011 Monte Ravinet - Rocca Barbena
IT1324172 Fondali Finale Ligure
IT324818 Castell'Ermo - Peso Grande
IT1324896 Lerrone - Valloni
IT1324908 Isola Gallinara
IT1324909 Torrente Arroscia e Centa
IT1324910 Monte Acuto - Poggio Grande - Rio Torsero
IT1324973 Fondali Loano - Albenga
IT1324974 Fondali Santa Croce - Gallinara - Capo Lena
IT1325624 Capo Mele
IT1325675 Fondali Capo Mele - Alassio
IT1331402 Beigua - Monte Dente - Gargassa - Pavaglione
IT1331501 Praglia - Pracaban - Monte Leco - Punta Martin
IT1331606 Torre Quezzi
IT1331615 Monte Gazzo
IT1331718 Monte Fasce
ITI331721 Val Noci - Torrente Geirato - Alpesisa
IT1331810 Monte Ramaceto
IT1331811 Monte Caucaso
IT1331909 Monte Zatta - Passo Bocco - Passo Chiapparino - Monte Bossea

IT1332477 Fondali Arenzano - Punta Ivrea
IT1332575 Fondali Nervi - Sori
IT1332576 Fondali Boccadasse - Nervi
IT1332603 Parco di Portofino
IT1332614 Pineta - Lecceta di Chiavari
IT1332622 Rio Tuia - Montallegro
IT1332673 Fondali Golfo di Rapallo
IT1332674 Fondali Monte Portofino
IT1332717 Foce e medio corso del Fiume Entella
IT1333307 Punta Baffe - Punta Moneglia - Val Petronio
IT1333308 Punta Manara
IT1333316 Rocche di Sant'Anna - Valle del Fico
IT1333369 Fondali Punta di Moneglia
IT1333370 Fondali Punta Baffe
IT1333371 Fondali Punta Manara
IT1333372 Fondali Punta Sestri
IT1342806 Monte Verruga - Monte Zenone - Roccagrande - Monte Pu
IT1342813 Rio Borsa - Torrente Vara
IT1342824 Rio di Colla
IT1342907 Monte Antessio - Chiusola
IT1342908 Monte Gottero - Passo del Lupo
IT1343412 Deiva - Bracco - Pietra di Vasca - Mola
IT1343415 Guaitarola
IT1343419 Monte Serro
IT1343425 Rio di Agnola
IT1343474 Fondali Punta Apicchi
IT1343502 Parco della Magra - Vara

IT1343511	Monte Cornoviglio - Monte Fiorito - Monte Dragnone
IT1343518	Gruzza di Veppo
IT1343520	Zona Carsica Cassana
IT1343526	Torrente Mangia
IT1344210	Punta Mesco
IT1344216	Costa di Bonassola - Framura
IT1344270	Fondali Punta Mesco - Rio Maggiore
IT1344271	Fondali Punta Picetto
IT1344272	Fondali Punta Levante
IT1344273	Fondali Anzo
IT1344321	Zona Carsica Pignone
IT1344323	Costa Riomaggiore - Monterosso
IT1344422	Brina e Nuda di Ponzano
IT1345005	Portovenere - Riomaggiore - S. Benedetto
IT1345101	Piana del Magra
IT1345103	Isole Tino - Tinetto
IT1345104	Isola Palmaria
IT1345109	Montemarcello
ITI345114	Costa di Maralunga

Elenco pSIC Ragione Biogeografica Mediterranea
Codice sito Denominazione

Regione Toscana

IT5110001	Valle del Torrente Gordana
-----------	----------------------------

IT5110006	Monte Sagro
IT5110007	Monte Castagnolo
IT5110008	Monte Borla - Rocca di Tenerano
IT5120005	Monte Romecchio - Monte Rondinaio - Poggione
IT5120006	Monte Prato Fiorito - Monte Cornato - Valle dello Scesta
IT5120007	Orrido di Botri
IT5120008	Valli glaciali di Orto di Donna e Solco d'Equi
IT5120009	Monte Sumbra
IT5120010	Valle del Serra - Monte Altissimo
IT5120011	Valle del Giardino
IT5120012	Monte Croce - Monte Matanna
IT5120013	Monte Tambura - Monte Sella
IT5120014	Monte Corchia - le Panie
IT5120016	Macchia Lucchese
IT5120017	Lago e Padule di Massacciucoli
IT5120018	Lago di Sibolla
IT5120019	Monte Pisano
IT5130007	Padule di Fucecchio
IT5140008	Monte Morello
IT5140009	Poggio Ripaghera - Santa Brigida
IT5140010	Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone
IT5140011	Stagni della Piana Fiorentina
IT5140012	Vallombrosa e Bosco di S. Antonio
IT5150001	La Calvana
IT5150002	Monte Ferrato e Monte Lavello
IT5160001	Padule di Suese e Biscottino
IT5160002	Isola di Gorgona

IT5160004	Padule di Bolgheri
IT5160005	Boschi di Bolgheri, Bibbona e Castiglioncello
IT5160006	Isola di Capraia
IT5160008	Monte Calvi di Campiglia
IT5160009	Promontorio di Piombino e Monte Massoncello
IT5160010	Padule Orti - Bottagone
IT5160011	Isole di Cerboli e Palmaiola
IT5160012	Monte Capanne e Promontorio dell'Enfola
IT5160013	Isola di Pianosa
IT5160014	Isola di Montecristo
IT5170001	Dune litoranee di Torre del Lago
IT5170002	Selva Pisana
IT5170003	Cerbaie
IT5170005	Montenero
IT5170006	Macchia di Tatti - Berignone
IT5170007	Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori
IT5170008	Complesso di Monterufoli
IT5180015	Bosco di Sargiano
IT5180017	Monte Ginezzo
IT5190001	Castelvecchio
IT5190002	Monti del Chianti
IT5190003	Montagnola Senese
IT5190004	Crete di Camposodo e Crete di Leonina
IT5190005	Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano
IT5190006	Alta Val di Merse
IT5190007	Basso Merse
IT5190008	Lago di Montepulciano
IT5190009	Lago di Chiusi

IT5190010	Lucciolabella
IT5190011	Crete dell'Orcia e del Formone
IT5190012	Monte Cetona
IT5190013	Foreste del Siele e del Pigelleto di Piancastagnaio
IT5190014	Ripa d'Orcia
IT51A0001	Cornate e Fosini
IT51A0002	Poggi di Prata
IT51A0003	Val di Farma
IT51A0005	Lago dell'Accesa
IT51A0006	Padule di Scarlino
IT51A0007	Punta Ala e Isolotto dello Sparviero
IT51A0008	Monte d'Alma
IT51A0009	Monte Leoni
IT51A0010	Poggio di Moscona
IT51A0011	Padule di Diaccia Botrona
IT51A0012	Tombolo da Castiglion della Pescaia a Marina di Grosseto
IT51A0013	Padule della Trappola, Bocca d'Ombrone
IT51A0014	Pineta Granducale dell'Uccellina
IT51A0015	Dune costiere del Parco dell'Uccellina
IT51A0016	Monti dell'Uccellina
IT51A0017	Cono vulcanico del Monte Amiata
IT51A0018	Monte Labbro e Alta Valle dell'Albegna
IT51A0019	Alto corso del Fiume Fiora
IT51A0020	Monte Penna, Bosco della Fonte e Monte Civitella
IT51A0021	Medio corso del Fiume Albegna
IT51A0022	Formiche di Grosseto
IT51A0023	Isola del Giglio

IT51A0024	Isola di Giannutri
IT51A0025	Monte Argentario, Isolotto di Porto Ercole e Argentarola
IT51A0026	Laguna di Orbetello
IT51A0029	Boschi delle Colline di Capalbio
IT51A0030	Lago Acquato, Lago San Floriano
IT51A0031	Lago di Burano
IT51A0032	Duna del Lago di Burano

Elenco pSIC Ragione Biogeografica Mediterranea
Codice sito Denominazione

Regione Umbria

IT5210016	Boschi di Castel Rigone
IT5210017	Boschi di Pischello - Torre Civitella
IT5210018	Lago Trasimeno
IT5210020	Boschi di Ferretto - Bagnolo
IT5210021	Monte Malbe
IT5210025	Ansa degli Ornari (Perugia)
IT5210026	Monti Marzolana - Montali
IT5210027	Monte Subasio (sommità)
IT5210028	Boschi e brughiere di Panicarola
IT5210029	Boschi e brughiere di Cima Farneto - Poggio Fiorello (Mugnano)
IT5210030	Fosso dell'Eremo delle Carceri (Monte Subasio)
IT5210033	Boschi Sereni - Torricella (San Biagio della Valle)
IT5210035	Poggio Caselle - Fosso Renaro (Monte Subasio)

IT5210038	Sasso di Pale
IT5210039	Fiume Timia (Bevagna - Cannara)
IT5210040	Boschi dell'alta Valle del Nestore
IT5210042	Lecceta di Sassovivo (Foligno)
IT5210043	Sorgiva dell'Aiso
IT5210046	Valnerina
IT5210047	Monti Serano - Brunette (sommità)
IT5210048	Valle di Campiano (Preci)
IT5210049	Torrente Argentina (Sellano)
IT5210050	Valle di Pettino (Campello sul Clitunno)
IT5210053	Fiume e Fonti del Clitunno
IT5210054	Fiume Tevere tra Monte Molino e Pontecuti (Tevere Morto)
IT5210055	Gola del Corno - Stretta di Biselli
IT5210056	Monti lo Stiglio - Pagliaro
IT5210057	Fosso di Camposolo
IT5210058	Monti Galloro - dell'Immagine
IT5210059	Marcite di Norcia
IT5210060	Monte Il Cerchio (Monti Martani)
IT5210061	Torrente Naia
IT5210062	Monte Maggio (sommità)
IT5210063	Monti Coscerno - Civitella - Aspra (sommità)
IT5210064	Monteluco di Spoleto
IT5210065	Roccaporena - Monte della Sassa
IT5210066	Media Val Casana (Monti Coscerno - Civitella)
IT5210067	Monti Pizzuto - Alvagnano
IT5210068	Laghetto e Piano di Gavelli (Monte Coscerno)
IT5210069	Boschi di Montebibico (Monti Martani)

IT5210077	Boschi a Farnetto di Collestrada (Perugia)
IT5210078	Colline Premartane (Bettona - Gualdo Cattaneo)
IT5210079	Castagneti di Morro (Foligno)
IT5220001	Bagno Minerale (Parrano)
IT5220002	Selva di Meana (Allerona)
IT5220003	Bosco dell'Elmo (Monte Peglia)
IT5220004	Boschi di Prodo - Corbara
IT5220005	Lago di Corbara
IT5220006	Gola del Forello
IT5220007	Valle Pasquarella (Baschi)
IT5220008	Monti Amerini
IT5220009	Foresta fossile di Dunarobba (Avigliano)
IT5220010	Monte Solenne (Valnerina)
IT5220011	Lago di Alviano
IT5220012	Boschi di Farneta (Monte Castrilli)
IT5220013	Monte Torre Maggiore (Monti Martani)
IT5220014	Valle del Serra (Monti Martani)
IT5220015	Fosso Salto del Cieco (Ferentillo)
IT5220016	Monte la Pelosa - Colle Fergiara (Valnerina)
IT5220017	Cascata delle Marmore
IT5220018	Lago di Piediluco - Monte Caperno
IT5220019	Lago l'Aia (Narni)
IT5220020	Gole di Narni - Stifone
IT5220021	Piani di Ruschio (Stroncone)
IT5220022	Lago di San Liberato
IT5220023	Monti San Pancrazio - Oriolo

Elenco pSIC Ragione Biogeografica Mediterranea**Codice sito Denominazione****Regione Lazio**

IT6000001	Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora
IT6000002	Fondali antistanti Punta Morelle
IT6000003	Fondali tra le foci del Torrente Arrone e del Fiume Marta
IT6000004	Fondali tra Marina di Tarquinia e Punta della Quaglia
IT6000005	Fondali tra Punta S. Agostino e Punta della Mattonara
IT6000006	Fondali tra Punta del Pecoraro e Capo Linaro
IT6000007	Fondali antistanti S. Marinella
IT6000008	Secche di Macchiatonda
IT6000009	Secche di Torre Flavia
IT6000010	Secche di Tor Paterno
IT6000011	Fondali tra Torre Astura e Capo Portiere
IT6000012	Fondali tra Capo Portiere e Lago di Caprolace (foce)
IT6000013	Fondali tra Capo Circeo e Terracina
IT6000014	Fondali tra Terracina e Lago Lungo
IT6000015	Fondali circostanti l'isola di Palmarola
IT6000016	Fondali circostanti l'isola di Ponza
IT6000017	Fondali circostanti l'isola di Zannone
IT6000018	Fondali circostanti l'isola di Ventotene
IT6000019	Fondali circostanti l'isola di S. Stefano
IT6010001	Medio corso del Fiume Paglia
IT6010002	Bosco del Sasseto

IT6010004	Monte Rufeno
IT6010005	Fosso dell'Acqua Chiara
IT6010006	Valle del Fossatello
IT6010007	Lago di Bolsena
IT6010008	Monti Vulsini
IT6010009	Calanchi di Civita di Bagnoregio
IT6010011	Caldera di Latera
IT6010012	Lago di Mezzano
IT6010013	Selva del Lamone
IT6010014	Il Crostoletto
IT6010015	Vallerosa
IT6010016	Monti di Castro
IT6010017	Sistema fluviale Fiora - Olpetà
IT6010018	Litorale a nord ovest delle Foci del Fiora
IT6010019	Pian dei Cangani`
IT6010020	Fiume Marta (alto corso)
IT6010021	Monte Romano
IT6010022	Monte Cimino (versante nord)
IT6010023	Monte Fogliano e Monte Venere
IT6010024	Lago di Vico
IT6010026	Saline di Tarquinia
IT6010027	Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro
IT6010028	Necropoli di Tarquinia
IT6010029	Gole del Torrente Biedano
IT6010030	Area di S. Giovenale e Civitella Cesi
IT6010031	Lago di Monterosi
IT6010032	Fosso Cerreto
IT6010033	Mola di Oriolo

IT6010034	Faggete di Monte Raschio e Oriolo
IT6010035	Fiume Mignone (basso corso)
IT6010036	Sughereta di Tuscania
IT6010037	Il «Quarto» di Barbarano Romano
IT6010038	Travertini di Bassano in Teverina
IT6010039	Acropoli di Tarquinia
IT6010040	Monterozzi
IT6010041	Isole Bisentina e Martana
IT6020004	Valle Avanzana - Fuscello
IT6020006	Vallone del Rio Fuggio
IT6020007	Gruppo Monte Terminillo
IT6020008	Monte Fausola
IT6020009	Bosco Vallonina
IT6020010	Lago di Ventina
IT6020011	Laghi Lungo e Ripasottile
IT6020012	Piana di S. Vittorino - Sorgenti del Peschiera
IT6020013	Gole del Velino
IT6020014	Piana di Rascino
IT6020015	Complesso del Monte Nuria
IT6020016	Bosco Pago
IT6020017	Monte Tancia e Monte Pizzuto
IT6020018	Fiume Farfa (corso medio - alto)
IT6020019	Monte Degli Elci e Monte Grottone
IT6020020	Monti della Duchessa (area sommitale)
IT6020021	Monte Duchessa - Vallone Cieco e Bosco Cartore
IT6020022	Inghiottitoio di Val di Varri
IT6020023	Grotta La Pila

IT6020024	Lecceta del Convento Francescano di Greccio
IT6020026	Forre alveali dell'Alta Sabina
IT6020027	Formazioni a Buxus sempervirens del Reatino
IT6020028	Monte Cagno e Colle Pratoguerra
IT6020029	Pareti rocciose del Salto e del Turano
IT6030001	Fiume Mignone (medio corso)
IT6030003	Boschi mesofili di Allumiere
IT6030004	Valle di Rio Fiume
IT6030006	Monte Tosto
IT6030007	Monte Papparano
IT6030008	Macchia di Manziana
IT6030009	Caldara di Manziana
IT6030010	Lago di Bracciano
IT6030011	Valle del Cremera - Zona del Sorbo
IT6030012	Riserva naturale Tevere Farfa
IT6030014	Monte Soratte
IT6030015	Macchia di S. Angelo Romano
IT6030016	Antica Lavinium - Pratica di Mare
IT6030017	Maschio dell'Artemisio
IT6030018	Cerquone - Doganella
IT6030019	Macchiatonda
IT6030021	Sughereta del Sasso
IT6030022	Bosco di Palo Laziale
IT6030023	Macchia Grande di Focene e Macchia dello Stagneto
IT6030024	Isola Sacra
IT6030025	Macchia Grande di Ponte Galeria
IT6030026	Lago di Traiano
IT6030027	Castel Porziano (fascia costiera)

IT6030028	Castel Porziano (querceti igrofili)
IT6030030	Monte Gennaro (versante sud ovest)
IT6030031	Monte Pellicchia
IT6030032	Torrente Licenza ed affluenti
IT6030033	Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli)
IT6030034	Valle delle Cannuccete
IT6030035	Monte Guadagnolo
IT6030036	Grotta dell'Arco - Bellegra
IT6030037	Monti Ruffi (versante sud ovest)
IT6030038	Lago di Albano
IT6030039	Albano (Località Miralago)
IT6030040	Monte Autore e Monti Simbruini centrali
IT6030041	Monte Semprevisa e Pian della Faggeta
IT6030042	Alta Valle del Torrente Rio
IT6030044	Macchia della Spadellata e Fosso S. Anastasio
IT6030045	Lido dei Gigli
IT6030046	Tor Caldara (zona solfatara e fossi)
IT6030047	Bosco di Foglino
IT6030048	Litorale di Torre Astura
IT6030049	Zone umide a ovest del Fiume Astura
IT6030050	Grotta dell'inferniglio
IT6030051	Basso corso del Rio Fiumicino
IT6030052	Villa Borghese e Villa Pamphili
IT6030053	Sughereta di Castel di Decima
IT6040001	Grotta degli Ausi
IT6040002	Ninfa (ambienti acquatici)
IT6040003	Laghi Gricilli

IT6040004	Bosco Polverino
IT6040005	Sugherete di S. Vito e Valle Marina
IT6040006	Monti Ausoni meridionali
IT6040007	Monte Leano
IT6040008	Canali in disuso della bonifica Pontina
IT6040009	Monte S. Angelo
IT6040010	Lago di Fondi
IT6040011	Lago Lungo
IT6040012	Laghi Fogliano, Monaci, Caprolace e Pantani dell'inferno
IT6040013	Lago di Sabaudia
IT6040014	Foresta Demaniale del Circeo
IT6040016	Promontorio del Circeo (Quarto Caldo)
IT6040017	Promontorio del Circeo (Quarto Freddo)
IT6040018	Dune del Circeo
IT6040020	Isole di Palmarola e Zannone
IT6040021	Duna di Capratica
IT6040022	Costa rocciosa tra Sperlonga e Gaeta
IT6040023	Promontorio di Gianola e Monte di Scauri
IT6040024	Rio S. Croce
IT6040025	Fiume Garigliano (tratto terminale)
IT6040026	Monte Petrella (area sommitale)
IT6040027	Monte Redentore (versante sud)
IT6040028	Forcelle di Campello e di Fraile
IT6050001	Versante meridionale del Monte Scalambra
IT6050002	Monte Porciano (versante sud)
IT6050003	Castagneti di Fiuggi
IT6050004	Monte Viglio (area sommitale)
IT6050005	Alta Valle del Fiume Aniene

IT6050006	Grotta dei Bambocci di Collepardo
IT6050007	Monte Tarino e Tarinello (area sommitale)
IT6050009	Campo Catino
IT6050010	Valle dell'inferno
IT6050011	Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante sud)
IT6050012	Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale)
IT6050014	Vallone Lacerno (fondovalle)
IT6050015	Lago di Posta Fibreno
IT6050016	Monte Ortara e Monte La Monna
IT6050021	Monte Caccume
IT6050022	Grotta di Pastena
IT6050023	Fiume Amaseno (alto corso)
IT6050024	Monte Calvo e Monte Calvilli
IT6050025	Bosco Selvapiana di Amaseno
IT6050026	Parete del Monte Fammera
IT6050027	Gole del Fiume Melfa
IT6050028	Massiccio del Monte Cairo (aree sommitali)
IT6050029	Sorgenti dell'Aniene

Elenco pSIC Ragione Biogeografica Mediterranea
Codice sito Denominazione

Regione Abruzzo

IT7110075	Serra e Gole di Celano - Val d'Arano
-----------	--------------------------------------

IT7110086	Doline di Ocre
IT7110088	Bosco di Oricola
IT7110089	Grotte di Pietrasecca
IT7110090	Colle del Rascito
IT7110091	Monte Arunzo e Monte Arezzo
IT7110092	Monte Salviano
IT7110096	Gole di San Venanzio
IT7110097	Fiumi Giardino - Sagittario - Aterno - Sorgenti del Pescara
IT7110103	Pantano Zittola
IT7110104	Cerrete di Monte Pagano e Feudozzo
IT7110206	Monte Sirente e Monte Velino
IT7110207	Monti Simbruini
IT7110208	Monte Calvo e Colle Macchialunga
IT7110209	Primo tratto del Fiume Tirino e Macchiozze di San Vito
IT7140115	Bosco Paganello (Montenerodomo)
IT7140116	Gessi di Gessopalena
IT7140117	Ginepreti a Juniperus macrocarpa e Gole del Torrente Rio Secco
IT7140118	Lecceta di Casoli e Bosco di Colleforeste
IT7140121	Abetina di Castiglione Messer Marino
IT7140123	Monte Sorbo (Monti Frentani)
IT7140127	Fiume Trigno (medio e basso corso)
IT7140210	Monti Frentani e Fiume Treste
IT7140211	Monte Pallano e Lecceta d'Isca d'Archi
IT7140212	Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde
IT7140215	Lago di Serranella e Colline di Guarenna

Elenco pSIC Ragione Biogeografica Mediterranea**Codice sito Denominazione****Regione Molise**

IT7211115 Pineta di Isernia

IT7211120 Torrente Verrino

IT7211129 Gola di Chiauci

IT7212121 Gruppo della Meta - Catena delle Mainarde

IT7212124 Bosco Monte di Mezzo-Monte Miglio-Pennataro-Monte Capraro-Monte Cavallerizzo

IT7212125 Pesche - Monte Totila

IT7212126 Pantano Zittola - Feudo Valcocchiara

IT7212128 Fiume Volturmo dalle sorgenti al Fiume Cavaliere

IT7212130 Bosco La Difesa - C. Lucina - La Romana

IT7212132 Pantano Torrente Molina

IT7212133 Torrente Tirino (Forra) - Monte Ferrante

IT7212134 Bosco di Collemeluccio - Selvapiana - Castiglione - La Cocozza

IT7212135 Montagnola Molisana

IT7212139 Fiume Trigno località Cannavine

IT7212140 Morgia di Bagnoli

IT7212168 Valle Porcina - Torrente Vandra - Cesarata

IT7212169 Monte S. Paolo - Monte La Falconara

IT7212170 Forra di Rio Chiaro

IT7212171 Monte Corno - Monte Sammucro

IT7212172 Monte Cesima

IT7212174 Cesa Martino

IT7212175 Il Serrone

IT7212176 Rio S. Bartolomeo

IT7212177 Sorgente sulfurea di Triverno

IT7212178 Pantano del Carpino -Torrente Carpino

IT7212297 Colle Geppino - Bosco Popolo

IT7218213 Isola della Fonte della Luna

IT7218215 Abeti Soprani - Monte Campo - Monte Castelbarone - Sorgenti del Verde

IT7218217 Bosco Vallazzuna

IT7222101 Bosco la Difesa

IT7222102 Bosco Mazzocca - Castelvetero

IT7222103 Bosco di Cercemaggiore - Castelpagano

IT7222104 Torrente Tappino - Colle Ricchetta

IT7222105 Pesco della Carta

IT7222106 Toppo Fornelli

IT7222108 Calanchi Succida - Tappino

IT7222109 Monte Saraceno

IT7222110 S. Maria delle Grazie

IT7222111 Località Boschetto

IT7222118 Rocca di Monteverde

IT7222121 Laghetti di S. Martino in Pensilis

IT7222122 Laghetti sul Torrente Cigno

IT7222123 Laghetti di Rotello - Ururi

IT7222124 Vallone S. Maria

IT7222125 Rocca Monforte

IT7222127 Fiume Trigno (confluenza Verrino - Castellelce)

IT7222130 Lago Calcarelle

IT7222210 Cerreta di Acquaviva

IT7222211 Monte Mauro - Selva di Montefalcone

IT7222212 Colle Gessaro

- IT7222213 Calanchi di Montenero
- IT7222214 Calanchi Pisciareello - Machia Manes
- IT7222215 Calanchi Lamaturo
- IT7222216 Foce Biferno - Litorale di Campomarino
- IT7222217 Foce Saccione - Bonifica Ramitelli
- IT7222236 M. di Trivento - B. Difesa C.S. Pietro - B. Fiorano - B. Ferrara
- IT7222237 Fiume Biferno (confluenza Cigno - alla foce esclusa)
- IT7222238 Torrente Rivo
- IT7222241 La Civita
- IT7222242 Morgia di Pietracupa - Morgia di Pietravalle
- IT7222244 Calanchi Vallacchione di Lucito
- IT7222246 Boschi di Pesco del Corvo
- IT7222247 Valle Biferno da confluenza Torrente Quirino al Lago Guardalfiera - Torrente Rio
- IT7222248 Lago di Occhito
- IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso
- IT7222250 Bosco Casale - Cerro del Ruccolo
- IT7222251 Bosco Difesa (Ripabottoni)
- IT7222252 Bosco Cerreto
- IT7222253 Bosco Ficarola
- IT7222254 Torrente Cigno
- IT7222256 Calanchi di Civitacampomarano
- IT7222257 Monte Peloso
- IT7222258 Bosco S. Martino e S. Nazzario
- IT7222260 Calanchi di Castropignano e Limosano
- IT7222261 Morgia dell'Eremita
- IT7222262 Morge Ternosa e S. Michele
- IT7222263 Colle Crocella
- IT7222264 Boschi di Castellino e Morrone

IT7222265 Torrente Tona
IT7222266 Boschi tra Fiume Saccione e Torrente Tona
IT7222267 Località Fantina - Fiume Fortore
IT7222287 La Gallinola - Monte Miletto - Monti del Matese
IT7222295 Monte Vairano
IT7222296 Sella di Vinchiaturo
IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato
IT7228226 Macchia Nera - Colle Serracina
IT7228228 Bosco Tanassi
IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi

Elenco pSIC Ragione Biogeografica Mediterranea
Codice sito Denominazione

Regione Campania

IT8010004 Bosco di S. Silvestro
IT8010005 Catena di Monte Cesima
IT8010006 Catena di Monte Maggiore
IT8010010 Lago di Carinola
IT8010013 Matese Casertano
IT8010015 Monte Massico
IT8010016 Monte Tifata
IT8010017 Monti di Mignano Montelungo
IT8010019 Pineta della Foce del Garigliano

IT8010020	Pineta di Castelvoturno
IT8010021	Pineta di Patria
IT8010022	Vulcano di Roccamonfina
IT8010027	Fiumi Volturno e Calore Beneventano
IT8010028	Foce Volturno - Variconi
IT8010029	Fiume Garigliano
IT8020001	Alta Valle del Fiume Tammaro
IT8020004	Bosco di Castelfranco in Miscano
IT8020006	Bosco di Castelvetero in Val Fortore
IT8020007	Camposauro
IT8020008	Massiccio del Taburno
IT8020009	Pendici meridionali del Monte Mutria
IT8020010	Sorgenti e alta Valle del Fiume Fortore
IT8020014	Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia
IT8030001	Aree umide del Cratere di Agnano
IT8030002	Capo Miseno
IT8030003	Collina dei Camaldoli
IT8030005	Corpo centrale dell'Isola di Ischia
IT8030006	Costiera amalfitana tra Nerano e Positano
IT8030007	Cratere di Astroni
IT8030008	Dorsale dei Monti Lattari
IT8030009	Foce di Licola
IT8030010	Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara
IT8030011	Fondali marini di Punta Campanella e Capri
IT8030012	Isola di Vivara
IT8030013	Isolotto di S. Martino e dintorni
IT8030014	Lago d'Averno
IT8030015	Lago del Fusaro

IT8030016	Lago di Lucrino
IT8030017	Lago di Miseno
IT8030018	Lago di Patria
IT8030019	Monte Barbaro e Cratere di Campiglione
IT8030020	Monte Nuovo
IT8030021	Monte Somma
IT8030022	Pinete dell'Isola di Ischia
IT8030023	Porto Paone di Nisida
IT8030024	Punta Campanella
IT8030026	Rupi costiere dell'Isola di Ischia
IT8030027	Scoglio del Vervece
IT8030032	Stazioni di Cyanidium caldarium di Pozzuoli
IT8030034	Stazione di Cyperus polystachyus di Ischia
IT8030036	Vesuvio
IT8030038	Corpo centrale e rupi costiere occidentali dell'isola di Capri
IT8030039	Settore e rupi costiere orientali dell'Isola di Capri
IT8040003	Alta Valle del Fiume Ofanto
IT8040004	Boschi di Guardia dei Lombardi e Andretta
IT8040005	Bosco di Zampaglione (Calitri)
IT8040006	Dorsale dei Monti del Partenio
IT8040007	Lago di Conza della Campania
IT8040008	Lago di S. Pietro - Aquilaverde
IT8040009	Monte Accelica
IT8040010	Monte Cervialto e Montagnone di Nusco
IT8040011	Monte Terminio
IT8040012	Monte Tuoro
IT8040013	Monti di Lauro

IT8040014	Piana del Dragone
IT8040017	Pietra Maula (Taurano, Visciano)
IT8040018	Querceta dell'Incoronata (Nusco)
IT8040020	Bosco di Montefusco Irpino
IT8050001	Alta Valle del Fiume Bussento
IT8050002	Alta Valle del Fiume Calore Lucano (Salernitano)
IT8050006	Balze di Teggiano
IT8050007	Basso corso del Fiume Bussento
IT8050008	Capo Palinuro
IT8050010	Fasce litoranee a destra e a sinistra del Fiume Sele
IT8050011	Fascia interna di Costa degli Infreschi e della Masseta
IT8050012	Fiume Alento
IT8050013	Fiume Mingardo
IT8050016	Grotta di Morigerati
IT8050017	Isola di Licosa
IT8050018	Isolotti Li Galli
IT8050019	Lago Cessuta e dintorni
IT8050020	Massiccio del Monte Eremita
IT8050022	Montagne di Casalbuono
IT8050023	Monte Bulgheria
IT8050024	Monte Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino
IT8050025	Monte della Stella
IT8050026	Monte Licosa e dintorni
IT8050027	Monte Mai e Monte Monna
IT8050028	Monte Motola
IT8050030	Monte Sacro e dintorni
IT8050031	Monte Soprano e Monte Vesole
IT8050032	Monte Tresino e dintorni

IT8050033	Monti Alburni
IT8050034	Monti della Maddalena
IT8050036	Parco marino di S. Maria di Castellabate
IT8050037	Parco marino di Punta degli Infreschi
IT8050038	Pareti rocciose di Cala del Cefalo
IT8050039	Pineta di Sant'Iconio
IT8050040	Rupi costiere della Costa degli Infreschi e della Masseta
IT8050041	Scoglio del Mingardo e spiaggia di Cala del Cefalo
IT8050042	Stazione a Genista cilentana di Ascea
IT8050049	Fiumi Tanagro e Sele
IT8050050	Monte Sottano
IT8050051	Valloni della Costiera Amalfitana
IT8050052	Monti di Eboli, Monte Polveracchio, Monte Boschetiello e Vallone della Caccia di Senerchia
IT8050054	Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea

Elenco pSIC Ragione Biogeografica Mediterranea

Codice sito Denominazione

Regione Puglia

IT9110001	Isola e Lago di Varano
IT9110002	Valle Fortore, Lago di Occhito
IT9110003	Monte Cornacchia - Bosco Faeto
IT9110004	Foresta Umbra
IT9110005	Zone umide della Capitanata

IT9110008 Valloni e Steppe Pedegarganiche
IT9110009 Valloni di Mattinata - Monte Sacro
IT9110011 Isole Tremiti
IT9110012 Testa del Gargano
IT9110014 Monte Saraceno
IT9110015 Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore
IT9110016 Pineta Marzini
IT9110024 Castagneto Pia, Lapolda, Monte la Serra
IT9110025 Manacore del Gargano
IT9110026 Monte Calvo - Piana di Montenero
IT9110027 Bosco Jancuglia - Monte Castello
IT9110030 Bosco Quarto - Monte Spigno
IT9110032 Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata
IT9110033 Accadia - Deliceto
IT9110035 Monte Sambuco
IT9120001 Grotte di Castellana
IT9120002 Murgia dei Trulli
IT9120003 Bosco di Mesola
IT9120006 Laghi di Conversano
IT9120007 Murgia Alta
IT9120008 Bosco Difesa Grande
IT9120009 Posidonieto San Vito - Barletta
IT9120010 Pozzo Cucù
IT9120011 Valle Ofanto - Lago di Capaciotti
IT9130001 Torre Colimena
IT9130002 Masseria Torre Bianca
IT9130003 Duna di Campomarino

IT9130004 Mar Piccolo

IT9130005 Murgia di Sud - Est

IT9130006 Pinete dell'Arco Ionico

IT9130007 Area delle Gravine

IT9130008 Posidonieto Isola di San Pietro - Torre Canneto

IT9140001 Bosco Tramazzone

IT9140002 Litorale Brindisino

IT9140003 Stagni e Saline di Punta della Contessa

IT9140004 Bosco I Lucci

IT9140005 Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni

IT9140006 Bosco di Santa Teresa

IT9140007 Bosco Curtipetrizzi

IT9140009 Foce Canale Giancola

IT9150001 Bosco Guarini

IT9150002 Costa Otranto - Santa Maria di Leuca

IT9150003 Aquatina di Frigole

IT9150004 Torre dell'Orso

IT9150005 Boschetto di Tricase

IT9150006 Rauccio

IT9150007 Torre Uluzzo

IT9150008 Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro

IT9150009 Litorale di Ugento

IT9150010 Bosco Macchia di Ponente

IT9150011 Alimini

IT9150012 Bosco di Cardigliano

IT9150013 Palude del Capitano

IT9150015 Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea

IT9150016 Bosco di Otranto

IT9150017 Bosco Chiuso di Presicce
IT9150018 Bosco Serra dei Cianci
IT9150019 Parco delle Querce di Castro
IT9150020 Bosco Pecorara
IT9150021 Bosco le Chiuse
IT9150022 Palude dei Tamari
IT9150023 Bosco Danieli
IT9150024 Torre Inserraglio
IT9150025 Torre Veneri
IT9150027 Palude del Conte, dune di Punta Prosciutto
IT9150028 Porto Cesareo
IT9150029 Bosco di Cervalora
IT9150030 Bosco La Lizza e Macchia del Pagliarone
IT9150031 Masseria Zanzara
IT9150032 Le Cesine
IT9150033 Specchia dell'Alto
IT9150034 Posidonieto Capo San Gregorio - Punta Ristola

Elenco pSIC Ragione Biogeografica Mediterranea
Codice sito Denominazione

Regione Basilicata

IT9210005 Abetina di Laurenzana
IT9210010 Abetina di Ruoti

IT9210015	Acquafredda di Maratea
IT9210020	Bosco Cupolicchio (Tricarico)
IT9210025	Bosco della Farneta
IT9210035	Bosco di Rifreddo
IT9210040	Bosco Magnano
IT9210045	Bosco Mangarrone (Rivello)
IT9210070	Bosco Vaccarizzo
IT9210075	Lago Duglia, Casino Toscano e Piana di S.Francesco
IT9210105	Dolomiti di Pietrapertosa
IT9210110	Faggeta di Moliterno
IT9210115	Faggeta di Monte Pierfaone
IT9210120	La Falconara
IT9210140	Grotticelle di Monticchio
IT9210141	Lago La Rotonda
IT9210142	Lago Pantano di Pignola
IT9210143	Lago Pertusillo
IT9210145	Madonna del Pollino Località Vacuarro
IT9210155	Marina di Castrocuoco
IT9210160	Isola di S. Ianni e Costa Prospiciente
IT9210165	Monte Alpi - Malboschetto di Latronico
IT9210170	Monte Caldarosa
IT9210180	Monte della Madonna di Viggiano
IT9210185	Monte La Spina, Monte Zaccana
IT9210190	Monte Paratiello
IT9210195	Monte Raparo
IT9210200	Monte Sirino
IT9210205	Monte Volturino
IT9210210	Monte Vulture

IT9210215	Monti Foi
IT9210220	Murgia S. Lorenzo
IT9210240	Serra di Calvello
IT9210245	Serra di Crispo, Grande Porta del Pollino e Pietra Castello
IT9210250	Timpa delle Murge
IT9210265	Valle del Noce
IT9220030	Bosco di Montepiano
IT9220055	Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni
IT9220080	Costa Ionica Foce Agri
IT9220085	Costa Ionica Foce Basento
IT9220090	Costa Ionica Foce Bradano
IT9220095	Costa Ionica Foce Cavone
IT9220130	Foresta Gallipoli - Cognato
IT9220135	Gravine di Matera
IT9220144	Lago S. Giuliano e Timmari
IT9220255	Valle Basento - Ferrandina Scalo
IT9220260	Valle Basento Grassano Scalo - Grottole

Elenco pSIC Ragione Biogeografica Mediterranea
Codice sito Denominazione

Regione Calabria

IT9310001	Timpone della Capanna
IT9310002	Serra del Prete

IT9310003	Pollinello-Dolcedorme
IT9310004	Rupi del Monte Pollino
IT9310005	Cima del Monte Pollino
IT9310006	Cima del Monte Dolcedorme
IT9310007	Valle Piana-Valle Cupa
IT9310008	La Petrosa
IT9310009	Timpone di Porace
IT9310010	Stagno di Timpone di Porace
IT9310011	Pozze Boccatore/Bellizzi
IT9310012	Timpa di S.Lorenzo
IT9310013	Serra delle Ciavole-Serra di Crispo
IT9310014	Fagosa-Timpa dell'Orso
IT9310015	Il Lago (nella Fagosa)
IT9310016	Pozze di Serra Scorsillo
IT9310017	Gole del Raganello
IT9310019	Monte Sparviere
IT9310020	Fonte Cardillo
IT9310021	Cozzo del Pellegrino
IT9310022	Piano di Marco
IT9310023	Valle del Fiume Argentino
IT9310025	Valle del Fiume Lao
IT9310027	Fiume Rosa
IT9310028	Valle del Fiume Abatemarco
IT9310029	La Montea
IT9310030	Monte La Caccia
IT9310031	Valle del Fiume Esaro
IT9310032	Serrapodolo
IT9310033	Fondali di Capo Tirone

IT9310034	Isola di Dino
IT9310035	Fondali Isola di Dino-Capo Scalea
IT9310036	Fondali Isola di Cirella-Diamante
IT9310037	Isola di Cirella
IT9310038	Scogliera dei Rizzi
IT9310039	Fondali Scogli di Isca
IT9310040	Montegiordano Marina
IT9310041	Pinete di Montegiordano
IT9310042	Fiumara Saraceno
IT9310043	Fiumara Avena
IT9310044	Foce del Fiume Crati
IT9310045	Macchia della Bura
IT9310047	Fiumara Trionto
IT9310048	Fondali Crosia-Pietrapaola-Cariati
IT9310049	Farnito di Corigliano Calabro
IT9310051	Dune di Camigliano
IT9310052	Casoni di Sibari
IT9310053	Secca di Amendolara
IT9310054	Torrente Celati
IT9310055	Lago di Tarsia
IT9310056	Bosco di Mavigliano
IT9310057	Orto Botanico - Università della Calabria
IT9310058	Pantano della Giumenta
IT9310059	Crello
IT9310060	Laghi di Fagnano
IT9310061	Laghicello
IT9310062	Monte Caloria

IT9310063	Foresta di Cinquemiglia
IT9310064	Monte Cocuzzo
IT9310065	Foresta di Serra Nicolino-Piano d'Albero
IT9310066	Varconcello di Mongrassano
IT9310067	Foreste Rossanesi
IT9310068	Vallone S. Elia
IT9310070	Bosco di Gallopane
IT9310071	Vallone Freddo
IT9310072	Palude del Lago Ariamacina
IT9310073	Macchia Sacra
IT9310074	Timpone della Carcara
IT9310075	Monte Curcio
IT9310076	Pineta di Camigliatello
IT9310077	Acqua di Faggio
IT9310079	Cozzo del Principe
IT9310080	Bosco Fallistro
IT9310081	Arnocampo
IT9310082	S. Salvatore
IT9310083	Pineta del Cupone
IT9310084	Pianori di Macchialonga
IT9310085	Serra Stella
IT9310126	Juri Vetere Soprano
IT9310127	Nocelleto
IT9310130	Carlomagno
IT9320046	Stagni sotto Timpone S. Francesco
IT9320050	Pescaldo
IT9320095	Foce Neto
IT9320096	Fondali di Gabella Grande

IT9320097	Fondali da Crotone a Le Castella
IT9320100	Dune di Marinella
IT9320101	Capo Colonne
IT9320102	Dune di Sovereto
IT9320103	Capo Rizzuto
IT9320104	Colline di Crotone
IT9320106	Foce del Crocchio-Cropani
IT9320110	Monte Fuscaldo
IT9320111	Timpa di Cassiano- Belvedere
IT9320112	Murgie di Strongoli
IT9320115	Monte Femminamorta
IT9320122	Fiume Lese
IT9320123	Fiume Lepre
IT9320129	Fiume Tacina
IT9320185	Fondali di Staletti
IT9330087	Lago La Vota
IT9330088	Palude di Imbutillo
IT9330089	Dune dell'Angitola
IT9330098	Oasi di Scolacium
IT9330105	Steccato di Cutro e Costa del Turchese
IT9330107	Dune di Isca
IT9330108	Dune di Guardavalle
IT9330109	Madama Lucrezia
IT9330113	Boschi di Decollatura
IT9330114	Monte Gariglione
IT9330116	Colle Poverella
IT9330117	Pinete del Roncino

IT9330124	Monte Contrò
IT9330125	Torrente Soleo
IT9330128	Colle del Telegrafo
IT9330184	Scogliera di Staletti
IT9340086	Lago dell'Angitola
IT9340090	Fiumara di Brattirò (Valle Rufa)
IT9340091	Zona costiera fra Briatico e Nicotera
IT9340092	Fondali di Pizzo Calabro
IT9340093	Fondali di Capo Vaticano
IT9340094	Fondali Capo Cozzo - S. Irene
IT9340118	Bosco Santa Maria
IT9340119	Marchesale
IT9340120	Lacina
IT9350121	Bosco di Stilo - Bosco Archiforo
IT9350131	Pentidattilo
IT9350132	Fiumara di Melito
IT9350133	Monte Basilicò -Torrente Listi
IT9350134	Canolo Nuovo, Zomaro, Zillastro
IT9350135	Vallata del Novito e Monte Mutolo
IT9350136	Vallata dello Stilaro
IT9350137	Prateria
IT9350138	Calanchi di Maro Simone
IT9350139	Collina di Pentimele
IT9350140	Capo dell'Armi
IT9350141	Capo S. Giovanni
IT9350142	Capo Spartivento
IT9350143	Saline Joniche
IT9350144	Calanchi di Palizzi Marina

IT9350145	Fiumara Amendolea (incluso Roghudi, Chorio e Rota Greco)
IT9350146	Fiumara Buonamico
IT9350147	Fiumara Laverde
IT9350148	Fiumara di Palizzi
IT9350149	Sant'Andrea
IT9350150	Contrada Gornelle
IT9350151	Pantano Flumentari
IT9350152	Piani di Zervò
IT9350153	Monte Fistocchio e Monte Scorda
IT9350154	Torrente Menta
IT9350155	Montalto
IT9350156	Vallone Cerasella
IT9350157	Torrente Ferraina
IT9350158	Costa Viola e Monte S. Elia
IT9350159	Bosco di Rudina
IT9350160	Spiaggia di Brancaleone
IT9350161	Torrente Lago
IT9350162	Torrente S. Giuseppe
IT9350163	Pietra Cappa - Pietra Lunga - Pietra Castello
IT9350164	Torrente Vasi
IT9350165	Torrente Portello
IT9350166	Vallone Fusolano (Cinquefrondi)
IT9350167	Valle Moio (Delianova)
IT9350168	Fosso Cavaliere (Cittanova)
IT9350169	Contrada Fossia (Maropati)
IT9350170	Scala-Lemmeni
IT9350171	Spiaggia di Pilati

IT9350172	Fondali da Punta Pezzo a Capo dell'Armi
IT9350173	Fondali di Scilla
IT9350174	Monte Tre Pizzi
IT9350175	Piano Abbruschiato
IT9350176	Monte Campanaro
IT9350177	Monte Scrisi
IT9350178	Serro d'Ustra e Fiumara Butrano
IT9350179	Alica
IT9350180	Contrada Scala
IT9350181	Monte Embrisi e Monte Torrione
IT9350182	Fiumara Careri
IT9350183	Spiaggia di Catona

Elenco pSIC Ragione Biogeografica Mediterranea
Codice sito Denominazione

Regione Sicilia

ITA010001	Isole dello Stagnone di Marsala
ITA010002	Isola di Marettimo
ITA010003	Isola di Levanzo
ITA010004	Isola di Favignana
ITA010005	Laghetti di Preola e Gorghi Tondi e Sciare di Mazara
ITA010006	Paludi di Capo Feto e Margi Spano'
ITA010007	Saline di Trapani
ITA010008	Complesso Monte Bosco e Scorace

ITA010009	Monte Bonifato
ITA010010	Monte San Giuliano
ITA010011	Sistema dunale Capo Granitola, Porto Palo e Foce del Belice
ITA010012	Marausa: Macchia a Quercus calliprinos
ITA010013	Bosco di Calatafimi
ITA010014	Sciare di Marsala
ITA010015	Complesso Monti di Castellammare del Golfo (TP)
ITA010016	Monte Cofano e Litorale
ITA010017	Capo S. Vito, Monte Monaco, Zingaro, Faraglioni Scopello, Monte Sparacio
ITA010018	Foce del Torrente Calatubo e dune
ITA010019	Isola di Pantelleria: Montagna Grande e Monte Gibebe
ITA010020	Isola di Pantelleria - Area Costiera, Falesie e Bagno dell'Acqua
ITA010021	Saline di Marsala
ITA010022	Complesso Monti di S. Ninfa - Gibellina e Grotta di S. Ninfa
ITA010023	Montagna Grande di Salemi
ITA010024	Fondali dell'Isola di Favignana
ITA010025	Fondali del Golfo di Custonaci
ITA010026	Fondali dell'Isola dello Stagnone di Marsala
ITA020001	Rocca di Cefalù
ITA020002	Boschi di Gibilmanna e Cefalù
ITA020003	Boschi di San Mauro Castelverde
ITA020004	Monte S. Salvatore, Monte Catarineci, V.ne Mandarini, ambienti umidi
ITA020005	Isola delle Femmine
ITA020006	Capo Gallo
ITA020007	Boschi Ficuzza e Cappelliere, V.ne Cerasa, Castagneti Mezzojuso
ITA020008	Rocca Busambra e Rocche di Rao
ITA020009	Cala Rossa e Capo Rama

ITA020010	Isola di Ustica
ITA020011	Rocche di Castronuovo, Pizzo Lupo, Gurghi di S.Andrea
ITA020012	Valle del Fiume Oreto
ITA020013	Lago di Piana degli Albanesi
ITA020014	Monte Pellegrino
ITA020015	Complesso Calanchivo di Castellana Sicula
ITA020016	Monte Quacella, Monte dei Cervi, Pizzo Carbonara, Monte Ferro, Pizzo Otiero
ITA020017	Complesso Pizzo Dipilo e Querceti su calcare
ITA020018	Foce del Fiume Pollina e Monte Tardara
ITA020019	Rupi di Catalfano e Capo Zafferano
ITA020020	Querceti sempreverdi di Geraci Siculo e Castelbuono
ITA020021	Montagna Longa, Pizzo Montanello
ITA020022	Calanchi, lembi boschivi e praterie di Riena
ITA020023	Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana
ITA020024	Rocche di Ciminna
ITA020025	Bosco di S. Adriano
ITA020026	Monte Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda
ITA020027	Monte Iato, Kumeta, Maganoce e Pizzo Parrino
ITA020028	Serra del Leone e Monte Stagnataro
ITA020029	Monte Rose e Monte Pernice
ITA020030	Monte Matassarò, Monte Gradara ed Monte Signora
ITA020031	Monte d'Indisi, Montagna dei Cavalli, Pizzo Potorno e Pian del Leone
ITA020032	Boschi di Granza
ITA020033	Monte San Calogero (Termini Imerese)
ITA020034	Monte Carcaci, Pizzo Colobria e ambienti umidi
ITA020035	Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco
ITA020036	Monte Triona e Monte Colomba
ITA020037	Monti Barracù, Cardelia, Pizzo Cangialosi e Gole del Torrente Corleone

ITA020038	Sugherete di Contrada Serradaino
ITA020039	Monte Cane, Pizzo Selva a Mare, Monte Trigna
ITA020040	Monte Zimmara (Gangi)
ITA020041	Monte San Calogero (Gangi)
ITA020042	Rocche di Entella
ITA020043	Monte Rosamarina e Cozzo Famò
ITA020044	Monte Grifone
ITA020045	Rocca di Sciara
ITA020046	Fondali dell'Isola di Ustica
ITA020047	Fondali di Isola delle Femmine - Capo Gallo
ITA030001	Stretta di Longi
ITA030002	Torrente Fiumetto e Pizzo D'Uncina
ITA030003	Rupi di Taormina e Monte Veneretta
ITA030004	Bacino del Torrente Letojanni
ITA030005	Bosco di Malabotta
ITA030006	Rocca di Novara
ITA030007	Affluenti del Torrente Mela
ITA030008	Capo Peloro - Laghi di Ganzirri
ITA030009	Pizzo Mualio, Montagna di Verna'
ITA030010	Fiume Fiumedinisi, Monte Scuderi
ITA030011	Dorsale Curcuraci, Antennamare
ITA030012	Laguna di Oliveri - Tindari
ITA030013	Rocche di Alcara Li Fusi
ITA030014	Pizzo Fau, Monte Pomiere, Pizzo Bidi e Serra della Testa
ITA030015	Valle del Fiume Caronia, Lago Zilio
ITA030016	Pizzo della Battaglia
ITA030017	Vallone Laccaretta e Urio Quattrocchi

ITA030018	Pizzo Michele
ITA030019	Tratto Montano del Bacino della Fiumara di Agrò
ITA030020	Fiume San Paolo
ITA030021	Torrente San Cataldo
ITA030022	Lecceta di S. Fratello
ITA030023	Isola di Alicudi
ITA030024	Isola di Filicudi
ITA030025	Isola di Panarea e Scogli Viciniori
ITA030026	Isole di Stromboli e Strombolicchio
ITA030027	Isola di Vulcano
ITA030028	Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri)
ITA030029	Isola di Salina (Stagno di Lingua)
ITA030030	Isola di Lipari
ITA030031	Isola Bella, Capo Taormina e Capo S. Andrea
ITA030032	Capo Milazzo
ITA030033	Capo Calava'
ITA030034	Rocche di Roccella Valdemone
ITA030035	Alta Valle del Fiume Alcantara
ITA030036	Riserva naturale del Fiume Alcantara
ITA030037	Fiumara di Floresta
ITA030038	Serra del Re, Monte Soro e Biviere di Cesarò
ITA030039	Monte Pelato
ITA030040	Fondali di Taormina - Isola Bella
ITA030041	Fondali dell'Isola di Salina
ITA040001	Isola di Linosa
ITA040002	Isola di Lampedusa e Lampione
ITA040003	Foce del Magazzolo, Foce del Platani, Capo Bianco, Torre Salsa
ITA040004	Foce del Fiume Verdura

ITA040005	Monte Cammarata - Contrada Salaci
ITA040006	Complesso Monte Telegrafo e Rocca Ficuzza
ITA040007	Pizzo della Rondine, Bosco di S. Stefano Quisquina
ITA040008	Maccalube di Aragona
ITA040009	Monte San Calogero (Sciacca)
ITA040010	Litorale di Palma di Montechiaro
ITA040011	La Montagnola e Acqua Fitusa
ITA040012	Fondali di Capo San Marco - Sciacca
ITA050001	Biviere e Macconi di Gela
ITA050002	Torrente Vaccarizzo (tratto terminale)
ITA050003	Lago Soprano
ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale
ITA050005	Lago Sfondato
ITA050006	Monte Conca
ITA050007	Sughereta di Niscemi
ITA050008	Rupe di Falconara
ITA050009	Rupe di Marianopoli
ITA050010	Pizzo Muculufa
ITA050011	Torre Manfria
ITA060001	Lago Ogliastro
ITA060002	Lago di Pergusa
ITA060003	Lago di Pozzillo
ITA060004	Monte Altesina
ITA060005	Lago di Ancipa
ITA060006	Monte Sambughetti, Monte Campanito
ITA060007	Vallone di Piano della Corte
ITA060008	Contrada Giammaiano

ITA060009	Bosco di Sperlinga, Alto Salso
ITA060010	Vallone Rossomanno
ITA060011	Contrada Caprara
ITA060012	Boschi di Piazza Armerina
ITA060013	Serre di Monte Cannarella
ITA060014	Monte Chiapparo
ITA060015	Contrada Valanghe
ITA070001	Foce del Fiume Simeto e Lago Gornalunga
ITA070002	Riserva naturale Fiume Freddo
ITA070003	La Gurna
ITA070004	Timpa di Acireale
ITA070005	Bosco di Santo Pietro
ITA070006	Isole dei Ciclopi
ITA070007	Bosco del Flascio
ITA070008	Complesso Immacolatelle, Micio Conti, boschi limitrofi
ITA070009	Fascia altomontana dell'Etna
ITA070010	Dammusi
ITA070011	Poggio S. Maria
ITA070012	Pineta di Adrano e Biancavilla
ITA070013	Pineta di Linguaglossa
ITA070014	Monte Baracca, Contrada Giarrita
ITA070015	Canalone del Tripodo
ITA070016	Valle del Bove
ITA070017	Sciare di Roccazzo della Bandiera
ITA070018	Piano dei Grilli
ITA070019	Lago Gurridda e Sciare di S. Venera
ITA070020	Bosco di Milo
ITA070021	Bosco di S. Maria La Stella

ITA070022	Bosco di Linera
ITA070023	Monte Minardo
ITA070024	Monte Arso
ITA070025	Tratto di Pietralunga del Fiume Simeto
ITA070026	Forre laviche del Fiume Simeto
ITA070027	Contrada Sorbera e Contrada Gibiotti
ITA070028	Fondali di Acicastello (Isola Lachea - Ciclopi)
ITA080001	Foce del Fiume Irmino
ITA080002	Alto corso del Fiume Irmino
ITA080003	Vallata del Fiume Ippari (Pineta di Vittoria)
ITA080004	Punta Braccetto, Contrada Cammarana
ITA080005	Isola dei Porri
ITA080006	Cava Randello, Passo Marinaro
ITA080007	Spiaggia Maganuco
ITA080008	Contrada Religione
ITA080009	Cava d'Ispica
ITA080010	Fondali Foce del Fiume Irminio
ITA090001	Isola di Capo Passero
ITA090002	Vendicari
ITA090003	Pantani della Sicilia sud orientale
ITA090004	Pantano Morghella
ITA090005	Pantano di Marzamemi
ITA090006	Saline di Siracusa e Fiume Ciane
ITA090007	Cava Grande del Cassibile, Cava Cinque Porte, Cava e Bosco di Bauli
ITA090008	Capo Murro di Porco, Penisola della Maddalena e Grotta Pellegrino
ITA090009	Valle del Fiume Anapo, Cavagrande del Calcinara, Cugni di Sortino
ITA090010	Isola Correnti, Pantani di Punta Pilieri, chiusa dell'Alga e Parrino

ITA090011	Grotta Monello
ITA090012	Grotta Palombara
ITA090013	Saline di Priolo
ITA090014	Saline di Augusta
ITA090015	Torrente Sapillone
ITA090016	Alto corso del Fiume Asinaro, Cava Piraro e Cava Carosello
ITA090017	Cava Palombieri
ITA090018	Fiume Tellesimo
ITA090019	Cava Cardinale
ITA090020	Monti Climiti
ITA090021	Cava Contessa - Cugno Lupo
ITA090022	Bosco Pisano
ITA090023	Monte Lauro
ITA090024	Cozzo Ogliastri
ITA090025	Invaso di Lentini
ITA090026	Fondali di Brucoli - Agnone
ITA090027	Fondali di Vendicari
ITA090028	Fondali dell'isola di Capo Passero

Elenco pSIC Ragione Biogeografica Mediterranea**Codice sito Denominazione****Regione Sardegna**

ITB010001	Isola Asinara
ITB010002	Stagno di Pilo e di Casaraccio

ITB010003	Stagno e ginepreto di Platamona
ITB010004	Foci del Coghinas
ITB010006	Monte Russu
ITB010007	Capo Testa
ITB010008	Arcipelago La Maddalena
ITB010009	Capo Figari e Isola Figarolo
ITB010010	Isole Tavolara, Molara e Molarotto
ITB010011	Stagno di San Teodoro
ITB010042	Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio
ITB010043	Coste e Isolette a Nord Ovest della Sardegna
ITB010082	Isola Piana
ITB011102	Catena del Marghine e del Goceano
ITB011109	Monte Limbara
ITB011113	Campo di Ozieri e Pianure Comprese tra Tula e Oschiri
ITB011155	Lago di Baratz - Porto Ferro
ITB012211	Isola Rossa - Costa Paradiso
ITB020012	Berchida e Bidderosa
ITB020013	Palude di Osalla
ITB020014	Golfo di Orosei
ITB020015	Area del Monte Ferru di Tertenia
ITB020040	Valle del Temo
ITB020041	Entroterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone
ITB021101	Altopiano di Campeda
ITB021103	Monti del Gennargentu
ITB021107	Monte Albo
ITB021156	Monte Gonare
ITB022212	Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone

ITB022214	Lido di Orrì
ITB022215	Riu Sicaderba
ITB022217	Su de Maccioni - Texile di Aritzo
ITB030016	Stagno di S'Ena Arrubia e territori limitrofi
ITB030032	Stagno di Corru S'Ittiri
ITB030033	Stagno di Pauli Maiori di Oristano
ITB030034	Stagno di Mistras di Oristano
ITB030035	Stagno di Sale'e Porcus
ITB030036	Stagno di Cabras
ITB030037	Stagno di Santa Giusta
ITB030038	Stagno di Putzu Idu (Salina Manna e Pauli Marigosa)
ITB030039	Isola Mal di Ventre
ITB030080	Catalano
ITB031104	Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta - Rio Siddu
ITB032201	Riu Sos Mulinos - Sos Lavros - M. Urtigu
ITB032219	Sassu - Cirras
ITB032228	Is Arenas
ITB032229	Is Arenas S'Acqua e S'Ollastu
ITB032239	San Giovanni di Sinis
ITB040017	Stagni di Murtas e S'Acqua Durci
ITB040018	Foce del Flumendosa - Sa Praia
ITB040019	Stagni di Colostrai e delle Saline
ITB040020	Isola dei Cavoli, Serpentara e Punta Molentis
ITB040021	Costa di Cagliari
ITB040022	Stagno di Molentargius e territori limitrofi
ITB040023	Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla
ITB040024	Isola Rossa e Capo Teulada
ITB040025	Promontorio, dune e zona umida di Porto Pino

ITB040026	Isola del Toro
ITB040027	Isola di San Pietro
ITB040028	Punta S'Aliga
ITB040029	Costa di Nebida
ITB040030	Capo Pecora
ITB040031	Monte Arcuentu e Rio Piscinas
ITB040051	Bruncu de Su Monte Moru - Geremeas (Mari Pintau)
ITB040055	Campu Longu
ITB040071	Da Piscinas a Riu Scivu
ITB040081	Isola della Vacca
ITB041105	Foresta di Monte Arcosu
ITB041106	Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus
ITB041111	Monte Linas - Marganai
ITB041112	Giara di Gesturi
ITB042207	Canale su Longuvresu
ITB042208	Tra Poggio la Salina e Punta Maggiore
ITB042209	A Nord di Sa Salina (Calasetta)
ITB042210	Punta Giunchera
ITB042216	Sa Tanca e Sa Mura - Foxi Durci
ITB042218	Stagno di Piscinnì
ITB042220	Serra is Tres Portus (Sant'Antioco)
ITB042223	Stagno di Santa Caterina
ITB042225	Is Pruinis
ITB042226	Stagno di Porto Botte
ITB042230	Porto Campana
ITB042231	Tra Forte Village e Perla Marina
ITB042233	Punta di Santa Giusta (Costa Rei)

ITB042234	Monte Mannu - Monte Ladu (colline di Monte Mannu e Monte Ladu)
ITB042236	Costa Rei
ITB042237	Monte San Mauro
ITB042241	Riu S. Barzolu
ITB042242	Torre del Poetto
ITB042243	Monte Sant'Elia, Cala Mosca e Cala Fighera
ITB042247	Is Compinxius - Campo Dunale di Bugerru - Portixeddu
ITB042250	Da Is Arenas a Tonnara (Marina di Gonnese)

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (1)**Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (2).**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.

(2) Con D.M. 3 aprile 2000 (Gazz. Uff. 22 aprile 2000, n. 95, S.O.), corretto con Comunicato pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2000, n. 130 e modificato dal D.M. 25 marzo 2005 (Gazz. Uff. 8 luglio 2005, n. 157) e dal D.M. 25 marzo 2005 (Gazz. Uff. 21 luglio 2005, n. 168) - a sua volta modificato dal D.M. 5 luglio 2007 (Gazz. Uff. 24 luglio 2007, n. 170, S.O.) - e con D.M. 19 giugno 2009 (Gazz. Uff. 9 luglio 2009, n. 157) è stato approvato l'elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con D.M. 25 marzo 2004 (Gazz. Uff. 19 luglio 2004, n. 167) e con D.M. 26 marzo 2008 (Gazz. Uff. 3 maggio 2008, n. 103), che ha abrogato il citato D.M. 25 marzo 2004, è stato approvato l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con D.M. 30 marzo 2009 (Gazz. Uff. 24 aprile 2009, n. 95, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 26 marzo 2008, è stato approvato il secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con D.M. 2 agosto 2010 (Gazz. Uff. 24 agosto 2010, n. 197, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 30 marzo 2009, è stato approvato il terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con D.M. 14 marzo 2011 (Gazz. Uff. 4 aprile 2011, n. 77, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 2 agosto 2010, è stato approvato il quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con D.M. 7 marzo 2012 (Gazz. Uff. 3 aprile 2012, n. 79), che ha abrogato il suddetto D.M. 14 marzo 2011, è stato approvato il quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con D.M. 31 gennaio 2013 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2013, n. 44), che ha abrogato il suddetto D.M. 7 marzo 2012, è stato approvato il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con D.M. 25 marzo 2005 (Gazz. Uff. 7 luglio 2005, n. 156), con D.M. 5 luglio 2007 (Gazz. Uff. 24 luglio 2007, n. 170, S.O.) e con D.M. 26 marzo 2008 (Gazz. Uff. 5 maggio 2008, n. 104), che ha abrogato il citato D.M. 25 marzo 2005, è stato approvato l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con D.M. 30 marzo 2009 (Gazz. Uff. 24 aprile 2009, n. 95, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 26 marzo 2008, è stato approvato il secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con D.M. 2 agosto 2010 (Gazz. Uff. 24 agosto 2010, n. 197, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 30 marzo 2009, è stato approvato il terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con D.M. 14 marzo 2011 (Gazz. Uff. 4 aprile 2011, n. 77, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 2 agosto 2010, è stato approvato il quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con D.M. 7 marzo 2012 (Gazz. Uff. 3 aprile 2012, n. 79), che ha abrogato il suddetto D.M. 14 marzo 2011, è stato approvato il quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con D.M. 31 gennaio 2013 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2013, n. 44), che ha abrogato il suddetto D.M. 7 marzo 2012, è stato approvato il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con D.M. 3 luglio 2008 (Gazz. Uff. 7 agosto 2008, n. 184), che ha abrogato il suddetto D.M. 5 luglio 2007, è stato approvato il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con D.M. 30 marzo 2009 (Gazz. Uff. 24 aprile 2009, n. 95, S.O.), che ha abrogato il citato D.M. 3 luglio 2008, è stato approvato il secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia. Con D.M. 2 agosto 2010 (Gazz. Uff. 24 agosto 2010, n. 197, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 30 marzo 2009, è stato approvato il terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia. Con D.M. 14 marzo 2011 (Gazz. Uff. 4 aprile 2011, n. 77, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 2 agosto 2010, è stato approvato il quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia. Con D.M. 7 marzo 2012 (Gazz. Uff. 3 aprile 2012, n. 79), che ha abrogato il suddetto D.M. 14 marzo 2011, è stato approvato il quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia. Con D.M. 31 gennaio 2013 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2013, n. 44), che ha abrogato il suddetto D.M. 7 marzo 2012, è stato approvato il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, recante regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, relativa alle norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visto l'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993, che autorizza l'attuazione, in via regolamentare, tra le altre, della direttiva 92/43/CEE;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 2 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, recante atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 31 luglio 1997, che ha espresso parere favorevole condizionato all'accettazione di alcuni emendamenti;

Considerato che non può essere accettato l'emendamento aggiuntivo, proposto dalla citata Conferenza, al comma 1 dell'articolo 4 e, conseguentemente, l'emendamento che abroga l'articolo 15 in quanto, in base all'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed all'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, spetta al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza nelle zone speciali di conservazione, salvo quanto diversamente disposto per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che non possono essere accettati gli emendamenti, proposti dalla citata Conferenza, al comma 2 dell'articolo 7, al comma 1 dell'articolo 10 ed al comma 1 dell'articolo 11, in quanto la tutela della flora e della fauna rappresenta un interesse fondamentale dello Stato, come di recente ribadito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 22 luglio 1996 e che la competenza in tale materia spetta al Ministero dell'ambiente, come stabilito dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del medesimo Ministero;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 giugno 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente regolamento:

1. Campo di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE «Habitat» relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E al presente regolamento.
 2. Le procedure disciplinate dal presente regolamento sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
 3. Le procedure disciplinate dal presente regolamento tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.
 4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
- 4-bis. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G costituiscono parte integrante del presente regolamento (3).

(3) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

2. Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

a) conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente come indicato nelle lettere e) ed i) del presente articolo;

b) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali;

c) habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat naturali, indicati nell'allegato A, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:

1) rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale;

2) hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ridotta (4);

3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle cinque regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea;

d) tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziati nell'allegato A al presente regolamento con un asterisco (*);

e) stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato di conservazione di un habitat naturale è definito «soddisfacente» quando:

1) la sua area di distribuzione naturale e la superficie che comprende sono stabili o in estensione;

2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;

3) lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente e corrisponde a quanto indicato nella lettera i) del presente articolo;

f) habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;

g) specie di interesse comunitario: le specie, indicate negli allegati B, D ed E, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:

1) sono in pericolo con l'esclusione di quelle la cui area di distribuzione naturale si estende in modo marginale sul territorio dell'Unione europea e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale;

2) sono vulnerabili, quando il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio;

3) sono rare, quando le popolazioni sono di piccole dimensioni e, pur non essendo attualmente né in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo a prescindere dalla loro distribuzione territoriale;

4) endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa della specificità del loro habitat o delle incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione;

h) specie prioritarie: le specie di cui alla lettera *g)* del presente articolo per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziate nell'allegato *B* al presente regolamento con un asterisco (*);

i) stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e l'importanza delle popolazioni nel territorio dell'Unione europea. Lo stato di conservazione è considerato «soddisfacente» quando:

1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;

2) l'area di distribuzione naturale delle specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;

3) esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine;

l) sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata;

m) sito di importanza comunitaria: un sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato *A* o di una specie di cui all'allegato *B* in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica «Natura 2000» di cui all'articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione (5);

m-bis) proposto sito di importanza comunitaria (pSic): un sito individuato dalle regioni e province autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea (6);

n) zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato in base all'articolo 3, comma 2, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato;

o) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato *D* e nell'allegato *E* e qualsiasi bene, parte o prodotto che risultano essere ottenuti dall'animale o dalla pianta di tali specie, in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o ad un altro elemento di identificazione;

o-bis) specie: insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da altre specie (7);

o-ter) popolazione: insieme di individui di una stessa specie che vivono in una determinata area geografica (8);

o-quater) ibrido: individuo risultante dall'incrocio di genitori appartenenti a specie diverse. Il termine viene correntemente usato anche per gli individui risultanti da incroci tra diverse sottospecie (razze geografiche) della stessa specie o di specie selvatiche con le razze domestiche da esse originate (9);

o-quinquies) autoctona: popolazione o specie che per motivi storico-ecologici è indigena del territorio

italiano (10);

o-sexiēs) non autoctona: popolazione o specie non facente parte originariamente della fauna indigena italiana (11);

p) aree di collegamento ecologico funzionale: le aree che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche;

q) reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entità animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta;

r) introduzione: immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale (12);

r-bis) immissione: qualsiasi azione di introduzione, reintroduzione e ripopolamento di esemplari di specie e di popolazioni non autoctone (13).

(4) Numero così modificato dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(5) Lettera così modificata dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(6) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(7) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(8) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(9) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(10) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(11) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(12) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(13) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, D.P.R. 5 luglio 2019, n. 102.

3. Zone speciali di conservazione.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata «Natura 2000» (14).

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata i siti al comma 1 quali «Zone speciali di conservazione», entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti (15) (16).

3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete «Natura 2000», il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, anche finalizzandole alla redazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche (17).

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, contestualmente alla proposta di cui al comma 1 e su indicazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stime per il cofinanziamento comunitario necessario per l'attuazione dei piani di

gestione delle zone speciali di conservazione e delle misure necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, con particolare attenzione per quelli prioritari, e le eventuali misure di ripristino da attuare (18).

4-*bis*. Al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva 92/43/CEE e l'aggiornamento dei dati, anche in relazione alle modifiche degli allegati previste dall'articolo 19 della direttiva medesima, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle azioni di monitoraggio di cui all'articolo 7, effettuano una valutazione periodica dell'idoneità dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento dell'elenco degli stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette tale proposta alla Commissione europea per la valutazione di cui all'articolo 9 della citata direttiva (19).

(14) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(15) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(16) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi: per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, il D.M. 7 febbraio 2013; per le ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata, il D.M. 16 settembre 2013; per 24 ZSC della regione biogeografica alpina e 32 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, il D.M. 21 ottobre 2013; per 123 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento, il D.M. 28 marzo 2014; per 44 ZSC della regione biogeografica alpina e 2 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della regione Lombardia, il D.M. 30 aprile 2014; per 31 ZSC della regione biogeografica continentale e 64 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, il D.M. 7 agosto 2014; per 14 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Liguria, il D.M. 24 giugno 2015; per 21 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia, il D.M. 10 luglio 2015; per 1 ZSC della regione biogeografica continentale insistente nel territorio della Regione Lombardia, il D.M. 2 dicembre 2015; per 118 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Siciliana, il D.M. 21 dicembre 2015; per 25 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Calabria, il D.M. 12 aprile 2016; per 29 ZSC di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Marche, il D.M. 12 aprile 2016; per 2 ZSC insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Marche, il D.M. 12 aprile 2016; per 1 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistente nel territorio della Regione Umbria, il D.M. 18 maggio 2016; per 3 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento, il D.M. 24 maggio 2016; per 17 ZSC della regione biogeografica continentale e 72 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana, il D.M. 24 maggio 2016; per 3 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento, il D.M. 15 luglio 2016; per 37 ZSC della regione biogeografica alpina e per 101 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Lombardia, il D.M. 15 luglio 2016; per 21 ZSC della regione biogeografica alpina e 6 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Piemonte, il D.M. 27 luglio 2016; per 11 ZSC della regione biogeografica continentale e 27 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Liguria, il D.M. 13 ottobre 2016; per 35 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, il D.M. 22 novembre 2016; per 3 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento, il D.M. 24 novembre 2016; per 43 ZSC insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Marche, il D.M. 5 dicembre 2016; per 1 ZSC insistente nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Marche, il D.M. 5 dicembre 2016; per 1 ZSC della regione biogeografica alpina, per 1 ZSC della regione biogeografica continentale e per 140 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Lazio, il D.M. 6 dicembre 2016; per 16 ZSC della regione biogeografica continentale e per 29 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana, il D.M. 22 dicembre 2016; per 33 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata, il D.M. 11 gennaio 2017; per 14 ZSC della regione biogeografica alpina e per 43 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Piemonte, il D.M. 3 febbraio 2017; per 1 ZSC della regione biogeografica continentale insistente nel territorio della Regione Umbria, il D.M. 3 febbraio 2017; per 60 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Molise, il D.M. 16 marzo 2017; per 5 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Siciliana, il D.M. 31 marzo 2017; per 15 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Siciliana, il D.M. 31 marzo 2017; per 33 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Siciliana il D.M. 31 marzo 2017; per 56 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Sardegna, il D.M. 7 aprile 2017; per 74 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Liguria, il D.M. 7 aprile 2017; per 5 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, il D.M. 15 maggio 2017; per 9 ZSC della regione biogeografica alpina, per 13 ZSC della regione biogeografica continentale e per una ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Piemonte, il D.M. 26 maggio 2017; per 8 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Lombardia, il D.M. 14 giugno 2017; per 128 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Calabria, il D.M. 27 giugno 2017; per 3 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento, il D.M. 7 luglio 2017; per 4 ZSC della regione biogeografica alpina e per 23 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Lazio, il D.M. 2 agosto 2017; per 11 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Lazio, il D.M. 11 ottobre 2017; per 9 ZSC della regione biogeografica alpina, per 5 ZSC della regione biogeografica continentale e per 1 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Piemonte, il D.M. 21 novembre 2017; per 1 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistente nel territorio della Regione Basilicata, il D.M. 22 novembre 2017; per 32 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Sicilia, il D.M. 7 dicembre 2017; per 35 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia, il D.M. 21 marzo 2018; per 25 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Calabria, il D.M. 10 aprile 2018; per 35 ZSC della regione biogeografica alpina e 61 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Veneto, il D.M. 27 luglio 2018; per 1 ZSC della regione biogeografica continentale insistente nel territorio della Regione

Abruzzo, il D.M. 28 dicembre 2018; per 2 ZSC della regione biogeografica alpina, 14 ZSC della regione biogeografica continentale e 25 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Abruzzo, il D.M. 28 dicembre 2018; per 1 ZSC della regione biogeografica continentale insistente nel territorio della Regione Basilicata, il D.M. 28 dicembre 2018; per 24 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia, il D.M. 28 dicembre 2018; per 25 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Molise, il D.M. 28 dicembre 2018; per 116 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna, il D.M. 13 marzo 2019; per 3 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna, il D.M. 13 marzo 2019; per 6 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Veneto, il D.M. 10 maggio 2019; per 1 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistente nel territorio della Regione Campania, il D.M. 21 maggio 2019; per 1 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistente nel territorio della Regione Campania, il D.M. 21 maggio 2019; per 4 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Sicilia, il D.M. 20 giugno 2019; per 2 ZSC insistenti nel territorio della regione biogeografica alpina delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, il D.M. 20 giugno 2019; per 23 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione autonoma della Sardegna, il D.M. 8 agosto 2019; per 4 ZSC insistenti nel territorio della regione biogeografica mediterranea della Regione Campania, il D.M. 27 novembre 2019; per 17 ZSC insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna, il D.M. 29 novembre 2019; per 1 ZSC della regione biogeografica alpina insistente nel territorio delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, il D.M. 12 febbraio 2020; per 10 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Siciliana, il D.M. 26 febbraio 2020; per 3 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna, il D.M. 20 maggio 2020; per 3 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, il D.M. 17 giugno 2020; per 2 ZSC della regione biogeografica continentale e per 5 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Abruzzo, il D.M. 29 dicembre 2020; per una ZSC della regione biogeografica mediterranea ricadente nelle acque antistanti della Regione Lazio e della Regione Toscana, il D.M. 3 febbraio 2021; per una ZSC della regione biogeografica mediterranea ricadente nel territorio della Regione Siciliana, il D.M. 7 aprile 2021; per quattro ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Sardegna, il D.M. 20 maggio 2021; per la ZSC della regione biogeografica mediterranea del sito Stagno di San Teodoro, insistente nel territorio della Regione Sardegna, il D.M. 30 giugno 2021; per cinque ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Sardegna, il D.M. 11 gennaio 2022; per una ZSC della regione biogeografica mediterranea ricadente nel territorio della Regione Siciliana, il D.M. 10 giugno 2022; per 2 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Abruzzo, il D.M. 28 settembre 2022.

(17) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(18) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(19) Comma aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

4. Misure di conservazione.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento (20).

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti (21).

2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2 (22).

3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione (23) (24).

(20) Comma così modificato dall'art. 4, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(21) Comma così modificato dall'art. 4, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

- (22) Comma aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.
(23) Comma così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.
(24) Vedi, anche, il comma 1226 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

4-bis. Concertazione.

1. Qualora la Commissione europea avvii la procedura di concertazione prevista dall'articolo 5 della direttiva 92/43/CEE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita ciascuna regione interessata, fornisce alla Commissione i dati scientifici relativi all'area oggetto della procedura stessa, alla quale si applicano, durante la fase di concertazione, le misure di protezione previste all'articolo 4, comma 1. Dette misure permangono nel caso in cui, trascorsi sei mesi dall'avvio del procedimento di concertazione, la Commissione europea proponga al Consiglio di individuare l'area in causa quale sito di importanza comunitaria. L'adozione delle predette misure di protezione compete alla regione o provincia autonoma entro il cui territorio l'area è compresa.
2. In caso di approvazione della proposta della Commissione europea da parte del Consiglio, sull'area in questione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 (25).

(25) Articolo aggiunto dall'art. 5, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

5. Valutazione di incidenza.

1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.
3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale

predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi (26).

9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.

10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (27).

(26) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'art. 57, comma 2, L. 28 dicembre 2015, n. 221.

(27) Articolo così sostituito dall'art. 6, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

6. Zone di protezione speciale.

1. La rete «Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al comma 1 (28).

(28) Articolo così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120. Vedi, anche, il comma 1226 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e delle specie.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette ai sensi del presente regolamento.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al comma precedente, disciplinano l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione ai Ministeri di cui al comma 1 (29).

(29) Articolo così sostituito dall'art. 8, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

TUTELA DELLE SPECIE

8. Tutela delle specie faunistiche.

1. Per le specie animali di cui all'allegato *D*, lettera *a*), al presente regolamento, è fatto divieto di:

a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;

b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;

c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;

d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.

2. Per le specie di cui al predetto allegato *D*, lettera *a*), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. I divieti di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato *D*, lettera *a*), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.

5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione (30).

(30) Comma così modificato dall'art. 9, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

9. Tutela delle specie vegetali.

1. Per le specie vegetali di cui all'allegato *D*, lettera *b*), al presente regolamento è fatto divieto di:

a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale;

b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I divieti di cui al comma 1, lettera *a*) e *b*), si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si applica il presente articolo.

10. Prelievi.

1. Qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, adeguate misure per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato *E*, nonché il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente (31).

2. Le misure di cui al comma 1 possono comportare (32):

a) le prescrizioni relative all'accesso a determinati settori;

b) il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni;

c) la regolamentazione dei periodi e dei metodi di prelievo;

d) l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione;

e) l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote;

f) la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, del possesso o del trasporto finalizzato alla vendita di esemplari;

g) l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurre il prelievo nell'ambiente naturale;

h) la valutazione dell'effetto delle misure adottate.

3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la

scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie, di cui all'allegato *E*, e in particolare:

a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato *F*, lettera a);

b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato *F*, lettera b).

(31) Comma così sostituito dall'art. 10, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(32) Alinea così modificato dall'art. 10, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

11. Deroghe.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b), a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale, per le seguenti finalità (33):

a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

b) per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà;

c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;

d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante (34);

e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato *D*.

2. Qualora le deroghe, di cui al comma 1, siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato *D*, lettera a), sono comunque vietati tutti i mezzi non selettivi, suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbarne gravemente la tranquillità, e in particolare:

a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato *F*, lettera a);

b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato *F*, lettera b).

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, ogni due anni, una relazione sulle deroghe concesse, che dovrà indicare (35):

a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;

b) i mezzi, i sistemi o i metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati ed i motivi della

loro autorizzazione;

c) le circostanze di tempo e di luogo che devono regolare le deroghe;

d) l'autorità competente a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, i loro limiti, nonché i servizi e gli addetti all'esecuzione;

e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

(33) Alinea così modificato dall'art. 11, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(34) Lettera così modificata dall'art. 11, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(35) Alinea così modificato dall'art. 11, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

12. Immissioni.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, adotta con proprio decreto i criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D, nonché per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone di cui al comma 3, nel rispetto delle finalità del presente regolamento e della salute e del benessere delle specie (36) (37).

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato, autorizzano la reintroduzione o il ripopolamento delle specie autoctone sulla base dei criteri di cui al comma 1 e di uno studio che evidenzia che tale reintroduzione o ripopolamento garantisce il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2. Nelle aree protette nazionali l'autorizzazione è rilasciata dal competente ente di gestione, sentita la Regione o la provincia autonoma di appartenenza. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti di gestione delle aree protette nazionali comunicano l'autorizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e al Ministero della salute.

3. È vietata l'immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone, salvo quanto previsto dal comma 4. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie e di popolazioni autoctone per il territorio italiano quando la loro introduzione interessa porzioni di territorio esterne all'area di distribuzione naturale, secondo i criteri di cui al comma 1.

4. Su istanza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti di gestione delle aree protette nazionali, l'immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone di cui al comma 3 può essere autorizzata per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, e comunque in modo che non sia arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministero della salute, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 132 del 2016, entro sessanta giorni dal ricevimento della istanza.

5. L'autorizzazione di cui al comma 4 è subordinata alla valutazione di uno specifico studio del rischio che l'immissione comporta per la conservazione delle specie e degli habitat naturali, predisposto dagli enti richiedenti sulla base dei criteri di cui al comma 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove lo ritenga necessario all'esito della valutazione, non autorizza l'immissione. I risultati degli

studi del rischio sono comunicati al Comitato previsto dall'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (38).

(36) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 2 aprile 2020.

(37) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 837-*bis*, L. 30 dicembre 2021, n. 234, inserito dall'art. 11, comma 5-*quinquies*, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

(38) Articolo sostituito dall'art. 12, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.P.R. 5 luglio 2019, n. 102.

13. Informazione.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, secondo il modello da essa definito, ogni sei anni, a decorrere dall'anno 2000, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 4, nonché alla valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B ed i principali risultati del monitoraggio (39).

2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un rapporto sulle misure di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici piani di gestione; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano altresì una relazione annuale, secondo il modello definito dalla Commissione europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, nonché informazioni sulle eventuali misure compensative adottate (40).

(39) Comma così modificato dall'art. 13, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(40) Comma così modificato dall'art. 13, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

14. Ricerca e istruzione.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini della conoscenza e della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e per il loro ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente, anche attraverso collaborazioni e scambio di informazioni con gli altri Paesi dell'Unione europea. Promuove altresì programmi di ricerca per la migliore attuazione del monitoraggio (41).

2. Ai fini della ricerca di cui al comma 1 costituiscono obiettivi prioritari, quelli relativi all'attuazione dell'articolo 5 e quelli relativi all'individuazione delle aree di collegamento ecologico funzionale di cui all'articolo 3.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con le amministrazioni interessate promuove l'istruzione e l'informazione generale sulla esigenza di tutela delle specie di flora e di fauna selvatiche e di conservazione di habitat di cui al presente regolamento (42).

(41) Comma così modificato dall'art. 14, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(42) Comma così modificato dall'art. 14, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

15. Sorveglianza.

1. Il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i corpi forestali regionali, ove istituiti, e gli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, esercitano le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente regolamento (43).

(43) Articolo così sostituito dall'art. 15, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

16. Procedura di modifica degli allegati.

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformità alle variazioni apportate alla direttiva in sede comunitaria, modifica con proprio decreto gli allegati al presente regolamento (44).

(44) L'originario comma 1 è stato soppresso e il comma 2 è stato così sostituito con l'attuale comma 1 ai sensi di quanto disposto dall'art. 16, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

17. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A (45)
(previsto dall'art. 1, comma 1)

**Tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione
richiede
la designazione di aree speciali di conservazione**

Interpretazione

Orientamenti per l'interpretazione dei tipi di habitat sono forniti nel Manuale d'interpretazione degli habitat dell'Unione europea, come approvato dal comitato stabilito dall'articolo 20 (Comitato Habitat) e pubblicato dalla Commissione europea [+].

Il codice corrisponde al codice Natura 2000.

Il segno «*» indica i tipi di habitat prioritari.

1. HABITAT COSTIERI E VEGETAZIONE ALOFITICHE

11. Acque marine e ambienti a marea

1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina

1120 * *Praterie di posidonie* (*Posidonium oceanicae*)

1130 Estuari

1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

1150 * Lagune costiere

1160 Grandi cale e baie poco profonde

1170 Scogliere

1180 Strutture sotto-marine causate da emissioni di gas

12. Scogliere marittime e spiagge ghiaiose

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine

1220 Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi

1230 Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche

1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium* spp. endemici

1250 Scogliere con vegetazione endemica delle coste macaronesiche

13. Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali

1310 Vegetazione annua pioniera di *Salicornia* e altre delle zone fangose e sabbiose

1320 Prati di *Spartina* (*Spartinion maritimae*)

1330 Pascoli inondati atlantici (*Glauco-Puccinellietalia maritimae*)

1340 * Pascoli inondati continentali

14. Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici

1410 Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)

1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornetea fruticosi*)

1430 Praterie e fruticeti alonitrofilo (*Pegano-Salsoletea*)

15. Steppe interne alofile e gipsofile

1510 * Steppe salate mediterranee (*Limonietalia*)

1520 * Vegetazione gipsofila iberica (*Gypsophiletalia*)

1530 * Steppe alofile e paludi pannoniche

16. Arcipelaghi, coste e superfici emerse del Baltico boreale

1610 Isole esker del Baltico con vegetazione di spiagge sabbiose, rocciose e ghiaiose e vegetazione sublitorale

1620 Isolotti e isole del Baltico boreale

1630 * Praterie costiere del Baltico boreale

1640 Spiagge sabbiose con vegetazione perenne del Baltico boreale

1650 Insenature strette del Baltico boreale

2. DUNE MARITTIME E INTERNE

21. Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico

2110 Dune mobili embrionali

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* («dune bianche»)

2130 * Dune costiere fisse a vegetazione erbacea («dune grigie»)

2140 * Dune fisse decalcificate con presenza di *Empetrum nigrum*

2150 * Dune fisse decalcificate atlantiche (*Calluno-Ulicetea*)

2160 Dune con presenza di *Hippophaë rhamnoides*

2170 Dune con presenza di *Salix repens* ssp. *argentea* (*Salicion arenariae*)

2180 Dune boschive delle regioni atlantica, continentale e boreale

2190 Depressioni umide interdunari

21A0 Machair (* in Irlanda)

22. **Dune marittime delle coste mediterranee**

2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae

2220 Dune con presenza di Euphorbia terracina

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia

2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua

2250 * Dune costiere con Juniperus spp.

2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia

2270 * Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

23. **Dune dell'entroterra, antiche e decalcificate**

2310 Lande psammofile secche a Calluna e Genista

2320 Lande psammofile secche a Calluna e Empetrum nigrum

2330 Dune dell'entroterra con prati aperti a Corynephorus e Agrostis

2340 * Dune pannoniche dell'entroterra

3. HABITAT D'ACQUA DOLCE

31. **Acque stagnanti**

3110 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (Littorelletalia uniflorae)

3120 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con Isoetes spp.

3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea

3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition

3160 Laghi e stagni distrofici naturali

3170 * Stagni temporanei mediterranei

3180 * Turloughs

3190 Laghetti di dolina di rocce gessose

31A0 * Formazioni transilvaniche di loto nelle sorgenti calde

32. **Acque correnti - tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative**

3210 Fiumi naturali della Fennoscandia

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos

3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum

3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione di Ranunculion fluitantis e Callitriche-Batrachion

3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.

3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba

3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion

32A0 Cascate di travertino dei fiumi carsici nelle Alpi dinariche

4. LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI

4010 Lande umide atlantiche settentrionali a Erica tetralix

4020 * Lande umide atlantiche temperate a Erica ciliaris e Erica tetralix

4030 Lande secche europee

4040 * Lande secche costiere atlantiche a Erica vagans

4050 * Lande macaronesiche endemiche

4060 Lande alpine e boreali

4070 * Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

4080 Boscaglie subartiche di Salix spp.

4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose

40A0 * Boscaglie subcontinentali peripannoniche

40B0 Boscaglia fitta di Potentilla fruticosa del Rhodope

40C0 * Boscaglia fitta caducifoglia ponto-sarmatica

5. MACCHIE E BOSCIAGLIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL)

51. **Arbusteti submediterranei e temperati**

5110 Formazioni stabili xerotermofile a *Buxus sempervirens* sui pendii rocciosi (Berberidion p.p.)

5120 Formazioni montane a *Cytisus purgans*

5130 Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli

5140 * Formazioni a *Cistus palhinhae* su lande marittime

52. **Matorral arborescenti mediterranei**

5210 Matorral arborescenti di *Juniperus* spp.

5220 * Matorral arborescenti di *Zyziphus*

5230 * Matorral arborescenti di *Laurus nobilis*

53. **Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche**

5310 Boscaglia fitta di *Laurus nobilis*

5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici

54. **Phrygane**

5410 Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla sommità di scogliere (Astragalo-Plantaginetum subulatae)

5420 Phrygane di *Sarcopoterium spinosum*

5430 Phrygane endemiche dell'Euphorbio-Verbascion

6. FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI

61. **Formazioni erbose naturali**

6110 * Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alyso-Sedion albi

6120 * Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche

6130 Formazioni erbose calaminari dei Violetalia calaminariae

6140 Formazioni erbose silicicole a *Festuca eskia* dei Pirenei

6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee

6160 Formazioni erbose silicicole oro-iberiche a *Festuca indigesta*

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine

6180 Formazioni erbose mesofile macaronesiche

6190 Formazioni erbose rupicole pannoniche (Stipo-Festucetalia pallentis)

62. **Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli**

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di cespugli su substrati calcarei (Festuco-Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee)

6220 * Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

6230 * Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)

6240 * Formazioni erbose sub-pannoniche

6250 * Steppe pannoniche su loess

6260 * Steppe pannoniche sabbiose

6270 * Steppe fennoscandiche di bassa altitudine da secche a mesofile, ricche in specie

6280 * Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre-cambriane

62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae)

62B0 * Formazioni erbose serpentofile di Cipro

62C0 * Steppe ponto-sarmatiche

62D0 Formazioni erbose acidofile oro-moesiane

63. **Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di pascolo (dehesas)**

6310 Dehesas con *Quercus* spp. sempreverde

64. **Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte**

6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argillo-limosi (Molinion caeruleae)

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile

6440 Praterie alluvionali inondabili dello Cnidion dubii

6450 Praterie alluvionali nord-boreali

6460 Formazioni erbose di torbiera dei Troodos

65. Formazioni erbose mesofile

- 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
 6520 Praterie montane da fieno
 6530 * Praterie arborate fennoscandiche
 6540 Formazioni erbose submediterranee del Molinio-Hordeion secalini

7. TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE

71. Torbiere acide di sfagni

- 7110 * Torbiere alte attive
 7120 Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale
 7130 Torbiere di copertura (* per le torbiere attive soltanto)
 7140 Torbiere di transizione e instabili
 7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion
 7160 Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di paludi basse fennoscandiche

72. Paludi basse calcaree

- 7210 * Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del Caricion davallianae
 7220 * Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)
 7230 Torbiere basse alcaline
 7240 * Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris-atrofuscae

73. Torbiere boreali

- 7310 * Torbiere di Aapa
 7320 * Torbiere di Palsa

8. HABITAT ROCCIOSI E GROTTA

81. Ghiaioni

- 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (*Androsacetalia alpinae* e *Galeopsietalia ladani*)
 8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)
 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
 8140 Ghiaioni del Mediterraneo orientale
 8150 Ghiaioni dell'Europa centrale silicei delle regioni alte
 8160 * Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna

82. Pareti rocciose con vegetazione casmofitica

- 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica
 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii
 8240 * Pavimenti calcarei

83. Altri habitat rocciosi

- 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
 8320 Campi di lava e cavità naturali
 8330 Grotte marine sommerse o semisommerse
 8340 Ghiacciai permanenti

9. FORESTE

Foreste (sub)naturali di specie indigene di impianto più o meno antico (fustaia), comprese le macchie sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza di specie d'interesse comunitario

90. Foreste dell'Europa boreale

- 9010 * Taiga occidentale
 9020 * Vecchie foreste caducifoglie naturali emiboreali della Fennoscandia (*Quercus*, *Tilia*, *Acer*, *Fraxinus* o *Ulmus*) ricche di epifite
 9030 * Foreste naturali delle prime fasi della successione delle superfici emergenti costiere
 9040 Foreste nordiche subalpine/subartiche con *Betula pubescens* ssp. *czerepanovii*
 9050 Foreste fennoscandiche di *Picea abies* ricche di piante erbacee
 9060 Foreste di conifere su, o collegate con, esker fluvioglaciali
 9070 Pascoli arborati fennoscandici
 9080 * Boschi paludosi caducifogli della Fennoscandia

91. Foreste dell'Europa temperata

- 9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum

- 9120 Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di *Ilex* e a volte di *Taxus* (*Quercion robori-petraeae* o *Ilici-Fagenion*)
- 9130 Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*
- 9140 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con *Acer* e *Rumex arifolius*
- 9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del *Cephalanthero-Fagion*
- 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinion betuli*
- 9170 Querceti di rovere del *Galio-Carpinetum*
- 9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*
- 9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con *Quercus robur*
- 91A0 Vecchi querceti delle isole britanniche con *Ilex* e *Blechnum*
- 91B0 Frassineti termofili a *Fraxinus angustifolia*
- 91C0 * Foreste caledoniane
- 91D0 * Torbiere boschive
- 91E0 * Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
- 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*)
- 91G0 * Boschi pannonici di *Quercus petraea* e *Carpinus betulus*
- 91H0 * Boschi pannonici di *Quercus pubescens*
- 91I0 * Boschi steppici euro-siberiani di *Quercus* spp.
- 91J0 * Boschi di *Taxus baccata* delle isole Britanniche
- 91K0 Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*)
- 91L0 Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*)
- 91M0 Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile
- 91N0 * Boscaglia fitta delle dune pannoniche interne (*Junipero-Populetum albae*)
- 91P0 Foreste di abete della Santa Croce (*Abietetum polonicum*)
- 91Q0 Foreste calcicole dei Carpazi occidentali di *Pinus sylvestris*
- 91R0 Foreste di pino silvestre delle dolomiti dinariche (*Genisto januensis-Pinetum*)
- 91S0 * Faggeti della regione del Mar Nero occidentale
- 91T0 Foreste di pino silvestre a licheni dell'Europa centrale
- 91U0 Foreste di pino della steppa sarmatica
- 91V0 Faggeti dacici (*Symphyto-Fagion*)
- 91W0 Faggeti della Moesia
- 91X0 * Faggeti della Dobrogea
- 91Y0 Querceti di rovere della Dacia
- 91Z0 Boschi di tiglio argenteo della Moesia
- 91AA * Boschi orientali di quercia bianca
- 91BA Foreste di abete bianco della Moesia
- 91CA Foreste di pino silvestre del massiccio balcanico e del Rhodope
- 92. Foreste mediterranee caducifoglie**
- 9210 * Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*
- 9220 * Faggeti degli Appennini con *Abies alba* e faggeti con *Abies nebrodensis*
- 9230 Querceti galizoportoghesi a *Quercus robur* e *Quercus pyrenaica*
- 9240 Querceti iberici a *Quercus faginea* e *Quercus canariensis*
- 9250 Querceti a *Quercus trojana*
- 9260 Boschi di *Castanea sativa*
- 9270 Faggeti ellenici con *Abies borisii-regis*
- 9280 Boschi di *Quercus frainetto*
- 9290 Foreste di *Cupressus* (*Acero-Cupression*)
- 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*
- 92B0 Foreste a galleria dei fiumi mediterranei a flusso intermittente a *Rhododendron ponticum*, *Salix* e altre specie
- 92C0 Boschi di *Platanus orientalis* e *Liquidambar orientalis* (*Platanion orientalis*)
- 92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (*Nerio-Tamaricetea* e *Securinegion tinctoriae*)
- 93. Foreste sclerofille mediterranee**

- 9310 Foreste egee di *Quercus brachyphylla*
 9320 Foreste di *Olea* e *Ceratonia*
 9330 Foreste di *Quercus suber*
 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*
 9350 Foreste di *Quercus macrolepis*
 9360 * Laurisilve macaronesiche (*Laurus*, *Ocotea*)
 9370 * Palmeti di *Phoenix*
 9380 Foreste di *Ilex aquifolium*
 9390 * Boscaglie e vegetazione forestale bassa con *Quercus alnifolia*
 93A0 Foreste con *Quercus infectoria* (*Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae*)
94. Foreste di conifere delle montagne temperate
 9410 Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*)
 9420 Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*
 9430 Foreste montane e subalpine di *Pinus uncinata* (* su substrato gessoso o calcareo)
95. Foreste di conifere delle montagne mediterranee e macaronesiche
 9510 * Foreste sud-appenniniche di *Abies alba*
 9520 Foreste di *Abies pinsapo*
 9530 * Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici
 9540 * Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici
 9550 Pinete endemiche delle Canarie
 9560 * Foreste endemiche di *Juniperus* spp.
 9570 * Foreste di *Tetraclinis articulata*
 9580 * Boschi mediterranei di *Taxus baccata*
 9590 * Foreste di *Cedrus brevifolia* (*Cedrosetum brevifoliae*)
 95A0 Pinete alte oro-mediterranee

[+] «Interpretation Manual of European Union Habitats, version EUR 15/2" adottato dal Comitato Habitat il 4 ottobre 1999 e «Amendments to the "Interpretation Manual of European Union Habitats" with a view to EU enlargement» (Hab. 01/11b-rev. 1) adottato dal Comitato Habitat il 24 aprile 2002 previa consultazione scritta della Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente.

(45) Allegato così sostituito prima dal D.M. 20 gennaio 1999, poi dall'allegato A al D.M. 11 giugno 2007 (Gazz. Uff. 3 luglio 2007, n. 152, S.O.) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 dello stesso D.M. 11 giugno 2007 e, infine, dall'allegato A al D.M. 31 luglio 2013 (Gazz. Uff. 7 settembre 2013, n. 210) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del medesimo D.M. 31 luglio 2013.

Allegato B (46)
 (previsto dall'art. 1, comma 1)

Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione

Interpretazione

- a) L'allegato B è complementare dell'allegato A per la realizzazione di una rete coerente di zone speciali di conservazione.
- b) Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:
- con il nome della specie o della sottospecie oppure
 - con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di tale taxon.
- L'abbreviazione «spp.» dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che

appartengono a tale genere o famiglia.

c) Simboli

L'asterisco (*) davanti al nome di una specie indica che si tratta di una specie prioritaria.

La maggior parte delle specie elencate nel presente allegato figura anche nell'allegato D. Quando una specie è inclusa nel presente allegato ma non è ripresa né nell'allegato D né nell'allegato E, il suo nome è seguito dal segno (o); quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa all'allegato D ma figura all'allegato E, il suo nome è seguito dal segno (v).

a) **ANIMALI**

VERTEBRATI

MAMMIFERI

INSECTIVORA

Talpidae

Galemys pyrenaicus

CHIROPTERA

Rhinolophidae

Rhinolophus blasii

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Rhinolophus mehelyi

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus

Miniopterus schreibersii

Myotis bechsteinii

Myotis blythii

Myotis capaccinii

Myotis dasycneme

Myotis emarginatus

Myotis myotis

Pteropodidae

Rousettus aegyptiacus

RODENTIA

Gliridae

Myomimus roachi

Sciuridae

* *Marmota marmota latirostris*

* *Pteromys volans* (*Sciuropterus ruscicus*)

Spermophilus citellus (*Citellus citellus*)

* *Spermophilus suslicus* (*Citellus suslicus*)

Castoridae

Castor fiber (tranne le popolazioni estoni, lettoni, lituane, finlandesi e svedesi)

Cricetidae

Mesocricetus newtoni

Microtidae

Dinaromys bogdanovi

Microtus cabrerae

* *Microtus oeconomus arenicola*

* *Microtus oeconomus mehelyi*

Microtus tatricus

Zapodidae

Sicista subtilis

CARNIVORA

Canidae

* *Alopex lagopus*

* *Canis lupus* (tranne le popolazioni estoni; popolazioni greche: soltanto quelle a sud del 39° parallelo);

popolazioni spagnole: soltanto quelle a sud del Duero; popolazioni lettoni, lituane e finlandesi).

Ursidae

* *Ursus arctos* (tranne le popolazioni estoni, finlandesi e svedesi)

Mustelidae

* *Gulo gulo*

Lutra lutra

Mustela eversmanii

* *Mustela lutreola*

Vormela peregusna

Felidae

Lynx lynx (tranne le popolazioni estoni, lettoni e finlandesi)

* *Lynx pardinus*

Phocidae

Halichoerus grypus (V)

* *Monachus monachus*

Phoca hispida bottnica (V)

* *Phoca hispida saimensis*

Phoca vitulina (V)

ARTIODACTYLA

Cervidae

* *Cervus elaphus corsicanus*

Rangifer tarandus fennicus (o)

Bovidae

* *Bison bonasus*

Capra aegagrus (popolazioni naturali)

* *Capra pyrenaica pyrenaica*

Ovis gmelini musimon (*Ovis ammon musimon*) (popolazioni naturali - Corsica e Sardegna)

Ovis orientalis ophion (*Ovis gmelini ophion*)

* *Rupicapra pyrenaica ornata* (*Rupicapra rupicapra ornata*)

Rupicapra rupicapra balcanica

* *Rupicapra rupicapra tatraica*

CETACEA

Phocoena phocoena

Tursiops truncatus

REPTILES

CHELONIA (TESTUDINES)

Testudinidae

Testudo graeca

Testudo hermanni

Testudo marginata

Cheloniidae

* *Caretta caretta*

* *Chelonia mydas*

Emydidae

Emys orbicularis

Mauremys caspica

Mauremys leprosa

SAURIA

Lacertidae

Dinarolacerta mosorensis

Lacerta bonnali (*Lacerta monticola*)

Lacerta monticola

Lacerta schreiberi

Gallotia galloti insulanagae

* *Gallotia simonyi*

Podarcis lilfordi
 Podarcis pityusensis
 Scincidae
 Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)
 Gekkonidae
 Phyllodactylus europaeus
 OPHIDIA (SERPENTES)
 Colubridae
 * Coluber cypriensis
 Elaphe quatuorlineata
 Elaphe situla
 * Natrix natrix cypriaca
 Viperidae
 * Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)
 Vipera ursinii (tranne la Vipera ursinii rakosiensis e la Vipera ursinii macrops)
 * Vipera ursinii macrops
 * Vipera ursinii rakosiensis
 AMPHIBIANS
 CAUDATA
 Salamandridae
 Chioglossa lusitanica
 Mertensiella luschani (Salamandra luschani)
 * Salamandra aurorae (Salamandra atra aurorae)
 Salamandrina terdigitata
 Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)
 Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)
 Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)
 Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)
 Triturus montandoni
 Triturus vulgaris ampelensis
 Proteidae
 * Proteus anguinus
 Plethodontidae
 Hydromantes (Speleomantes) ambrosii
 Hydromantes (Speleomantes) flavus
 Hydromantes (Speleomantes) genei
 Hydromantes (Speleomantes) imperialis
 Hydromantes (Speleomantes) strinatii
 Hydromantes (Speleomantes) supramontis
 ANURA
 Discoglossidae
 * Alytes muletensis
 Bombina bombina
 Bombina variegata
 Discoglossus galganoi (including Discoglossus «jeanneae»)
 Discoglossus montalentii
 Discoglossus sardus
 Ranidae
 Rana latastei
 Pelobatidae
 * Pelobates fuscus insubricus
 PESCI
 PETROMYZONIFORMES
 Petromyzonidae
 Eudontomyzon spp. (o)

Lampetra fluviatilis (V) (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi)
Lampetra planeri (o) (tranne le popolazioni estoni, finlandesi e svedesi)
Lethenteron zanandreaei (V)
Petromyzon marinus (o) (tranne le popolazioni svedesi)
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
* Acipenser naccarii
* Acipenser sturio
CLUPEIFORMES
Clupeidae
Alosa spp. (V)
SALMONIFORMES
Salmonidae
Hucho hucho (popolazioni naturali) (V)
Salmo macrostigma (o)
Salmo marmoratus (o)
Salmo salar (soltanto in acque dolci) (V) (tranne le popolazioni finlandesi)
Salmothymus obtusirostris (o)
Coregonidae
* Coregonus oxyrhynchus (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)
Umbridae
Umbrakrameri (o)
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius)
Aulopyge huegelii (o)
Anaecypris hispanica
Aspius aspius (V) (tranne le popolazioni finlandesi)
Barbus comiza (V)
Barbus meridionalis (V)
Barbus plebejus (V)
Chalcalburnus chalcoides (o)
Chondrostoma genei (o)
Chondrostoma knerii (o)
Chondrostoma lusitanicum (o)
Chondrostoma phoxinus (o)
Chondrostoma polylepis (o) (compreso il C. willkommii)
Chondrostoma soetta (o)
Chondrostoma toxostoma (o)
Gobio albipinnatus (o)
Gobio kessleri (o)
Gobio uranoscopus (o)
Iberocypris palaciosi (o)
* Ladigesocypris ghigii (o)
Leuciscus lucumonis (o)
Leuciscus souffia (o)
Pelecus cultratus (V)
Phoxinellus spp. (o)
* Phoxinus phoxinus
Rhodeus sericeus amarus (o)
Rutilus pigus (V)
Rutilus rubilio (o)
Rutilus arcasii (o)
Rutilus macrolepidotus (o)
Rutilus lemmingii (o)

Rutilus frisii meidingeri (V)
Rutilus alburnoides (o)
Scardinius graecus (o)
Squalius microlepis (o)
Squalius svallize (o)
 Cobitidae
Cobitis elongata (o)
Cobitis taenia (o) (tranne le popolazioni finlandesi)
Cobitis trichonica (o)
Misgurnus fossilis (o)
Sabanejewia aurata (o)
Sabanejewia larvata (o) (*Cobitis larvata* e *Cobitis conspersa*)
 SILURIFORMES
 Siluridae
Silurus aristotelis (V)
 ATHERINIFORMES
 Cyprinodontidae
Aphanius iberus (o)
Aphanius fasciatus (o)
 * *Valencia hispanica*
 * *Valencia letourneuxi* (*Valencia hispanica*)
 PERCIFORMES
 Percidae
Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetzer (V)
 * *Romanichthys valsanicola*
Zingel spp. [(o) tranne lo *Zingel asper* e lo *Zingel zingel* (V)]
 Gobiidae
Knipowitschia croatica (o)
Knipowitschia (*Padogobius*) *panizzae* (o)
Padogobius nigricans (o)
Pomatoschistus canestrini (o)
 SCORPAENIFORMES
 Cottidae
Cottus gobio (o) (tranne le popolazioni finlandesi)
Cottus petiti (o)

INVERTEBRATI

ARTROPODI

CRUSTACEA

Decapoda

Austropotamobius pallipes (V)

* *Austropotamobius torrentium* (V)

Isopoda

* *Armadillidium ghardalamensis*

INSECTA

Coleoptera

Agathidium pulchellum (o)

Bolbelasmus unicornis

Boros schneideri (o)

Buprestis splendens

Carabus hampei

Carabus hungaricus

* *Carabus menetriesi pacholei*

* *Carabus olympiae*

Carabus variolosus

Carabus zawadzskii
Cerambyx cerdo
Corticaria planula (o)
Cucujus cinnaberinus
Dorcadion fulvum cervae
Duvalius gebhardti
Duvalius hungaricus
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Leptodirus hochenwarti
Limoniscus violaceus (o)
Lucanus cervus (o)
Macroplea pubipennis (o)
Mesosa myops (o)
Morimus funereus (o)
* Osmoderma eremita
Oxyporus mannerheimii (o)
Pilemia tigrina
* Phryganophilus ruficollis
Probaticus subrugosus
Propomacrus cypriacus
* Pseudogaurotina excellens
Pseudoseriscius cameroni
Pytho kolwensis
Rhysodes sulcatus (o)
* Rosalia alpina
Stephanopachys linearis (o)
Stephanopachys substriatus (o)
Xyletinus tremulicola (o)
Hemiptera
Aradus angularis (o)
Lepidoptera
Agriades glandon aquilo (o)
Arytrura musculus
* Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (o)
Catopta thrips
Chondrosoma fiduciarium
Clossiana improba (o)
Coenonympha oedippus
Colias myrmidone
Cucullia mixta
Dioszeghyana schmidtii
Erannis ankeraria
Erebia calcaria
Erebia christi
Erebia medusa polaris (o)
Eriogaster catax
Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o)
Glyphipterix loricatella
Gortyna borelii lunata
Graellsia isabellae (V)
Hesperia comma catena (o)
Hypodryas maturna
Leptidea morsei
Lignyopectera fumidaria

Lycaena dispar
Lycaena helle
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanargia arge
* Nymphalis vaualbum
Papilio hospiton
Phyllometra culminaria
Plebicula golgus
Polymixis rufocincta isolata
Polyommatus eroides
Proterebia afra dalmata
Pseudophilotes bavius
Xestia borealis (o)
Xestia brunneopicta (o)
* Xylomoia strix
Mantodea
Apteromantis aptera
Odonata
Coenagrion hylas (o)
Coenagrion mercuriale (o)
Coenagrion ornatum (o)
Cordulegaster heros
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhinia pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Orthoptera
Baetica ustulata
Brachytrupes megacephalus
Isophya costata
Isophya harzi
Isophya stysi
Myrmecophilus baronii
Odontopodisma rubripes
Paracaloptenus caloptenoides
Pholidoptera transsylvanica
Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius
ARACHNIDA
Pseudoscorpiones
Anthrenochernes stellae (o)
MOLLUSCHI
GASTROPODA
Anisus vorticulus
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Chilostoma banaticum
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discus guerinianus
Elona quimperiana

Geomalacus maculosus
 Geomitra moniziana
 Gibbula nivosa
 * Helicopsis striata austriaca (o)
 Hygromia kovacsi
 Idiomela (Helix) subplicata
 Lampedusa imitatrix
 * Lampedusa melitensis
 Leiostyla abbreviata
 Leiostyla cassida
 Leiostyla corneocostata
 Leiostyla gibba
 Leiostyla lamellosa
 * Paladilhia hungarica
 Sadleriana pannonica
 Theodoxus transversalis
 Vertigo angustior (o)
 Vertigo genesii (o)
 Vertigo geyeri (o)
 Vertigo moulinsiana (o)
 BIVALVIA
 Unionoida
 Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (V)
 Margaritifera margaritifera (V)
 Unio crassus
 Dreissenidae
 Congeria kusceri

b) **VEGETALI**

PTERIDOPHYTA
 ASPLENIACEAE
 Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy
 Asplenium adulterinum Milde
 BLECHNACEAE
 Woodwardia radicans (L.) Sm.
 DICKSONIACEAE
 Culcita macrocarpa C. Presl
 DRYOPTERIDACEAE
 Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata
 * Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.
 Dryopteris fragans (L.) Schott
 HYMENOPHYLLACEAE
 Trichomanes speciosum Willd.
 ISOETACEAE
 Isoetes boryana Durieu
 Isoetes malinverniana Ces. & De Not.
 MARSILEACEAE
 Marsilea batardae Launert
 Marsilea quadrifolia L.
 Marsilea strigosa Willd.
 OPHIOGLOSSACEAE
 Botrychium simplex Hitchc.
 Ophioglossum polyphyllum A. Braun
 GYMNOSPERMAE
 PINACEAE
 * Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE

ALISMATACEAE

- * *Alisma wahlenbergii* (Holmberg) Juz.
- Caldesia parnassifolia* (L.) Parl.
- Luronium natans* (L.) Raf.

AMARYLLIDACEAE

- Leucojum nicaeense* Ard.
- Narcissus asturiensis* (Jordan) Pugsley
- Narcissus calcicola* Mendonça
- Narcissus cyclamineus* DC.
- Narcissus fernandesii* G. Pedro
- Narcissus humilis* (Cav.) Traub
- * *Narcissus nevadensis* Pugsley
- Narcissus pseudonarcissus* L. subsp. *nobilis* (Haw.) A. Fernandes
- Narcissus scaberulus* Henriq.
- Narcissus triandrus* L. subsp. *capax* (Salisb.) D. A. Webb.
- Narcissus viridiflorus* Schousboe

ASCLEPIADACEAE

- Vincetoxicum pannonicum* (Borhidi) Holub

BORAGINACEAE

- * *Anchusa crispa* Viv.
- Echium russicum* J.F.Gemlin
- * *Lithodora nitida* (H. Ern) R. Fernandes
- Myosotis lusitanica* Schuster
- Myosotis rehsteineri* Wartm.
- Myosotis retusifolia* R. Afonso
- Omphalodes kuzinskyanae* Willk.
- * *Omphalodes littoralis* Lehm.
- * *Onosma tornensis* Javorka
- Solenanthes albanicus* (Degen & al.) Degen & Baldacci
- * *Symphytum cycladense* Pawl.

CAMPANULACEAE

- Adenophora lilifolia* (L.) Ledeb.
- Asyneuma giganteum* (Boiss.) Bornm.
- * *Campanula bohemica* Hruby
- * *Campanula gelida* Kovanda
- Campanula romanica* Săvul.
- * *Campanula sabatia* De Not.
- * *Campanula serrata* (Kit.) Hendrych
- Campanula zoysii* Wulfen
- Jasione crispa* (Pourret) Samp. subsp. *serpentinica* Pinto da Silva
- Jasione lusitanica* A. DC.

CARYOPHYLLACEAE

- Arenaria ciliata* L. subsp. *pseudofrigida* Ostenf. & O.C. Dahl
- Arenaria humifusa* Wahlenberg
- * *Arenaria nevadensis* Boiss. & Reuter
- Arenaria provincialis* Chater & Halliday
- * *Cerastium alsinifolium* Tausch
- * *Cerastium dinaricum* G. Beck & Szysz.
- Dianthus arenarius* L. subsp. *arenarius*
- * *Dianthus arenarius* subsp. *bohemicus* (Novak) O.Schwarz
- Dianthus cintranus* Boiss. & Reuter subsp. *cintranus* Boiss. & Reuter
- * *Dianthus diutinus* Kit.
- * *Dianthus lumnitzeri* Wiesb.
- Dianthus marizii* (Samp.) Samp.

- * *Dianthus moravicus* Kovanda
- * *Dianthus nitidus* Waldst. et Kit.
- Dianthus plumarius* subsp. *regis-stephani* (Rapcs.) Baksay
- Dianthus rupicola* Biv.
- * *Gypsophila papillosa* P. Porta
- Herniaria algarvica* Chaudhri
- * *Herniaria latifolia* Lapeyr. subsp. *litardierei* Gamis
- Herniaria lusitanica* (Chaudhri) subsp. *berlengiana* Chaudhri
- Herniaria maritima* Link
- * *Minuartia smejkalii* Dvorakova
- Moehringia jankae* Griseb. ex Janka
- Moehringia lateriflora* (L.) Fenzl.
- Moehringia tommasinii* Marches.
- Moehringia villosa* (Wulfen) Fenzl
- Petrocoptis grandiflora* Rothm.
- Petrocoptis montsicciana* O. Bolos & Rivas Mart.
- Petrocoptis pseudoviscosa* Fernández Casas
- Silene furcata* Rafin. subsp. *angustiflora* (Rupr.) Walters
- * *Silene hicesiae* Brullo & Signorello
- Silene hifacensis* Rouy ex Willk.
- * *Silene holzmanii* Heldr. ex Boiss.
- Silene longicilia* (Brot.) Otth.
- Silene mariana* Pau
- * *Silene orphanidis* Boiss
- * *Silene rothmaleri* Pinto da Silva
- * *Silene velutina* Pourret ex Loisel.
- CHENOPODIACEAE
- * *Bassia* (*Kochia*) *saxicola* (Guss.) A. J. Scott
- * *Cremnophyton lanfrancoi* Brullo et Pavone
- * *Salicornia veneta* Pignatti & Lausi
- CISTACEAE
- Cistus palhinhae* Ingram
- Halimium verticillatum* (Brot.) Sennen
- Helianthemum alypoides* Losa & Rivas Goday
- Helianthemum caput-felis* Boiss.
- * *Tuberaria major* (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira
- COMPOSITAE
- * *Anthemis glaberrima* (Rech. f.) Greuter
- Artemisia campestris* L. subsp. *bottnica* A.N. Lundström ex Kindb.
- * *Artemisia granatensis* Boiss.
- * *Artemisia laciniata* Willd.
- Artemisia oelandica* (Besser) Komaror
- * *Artemisia pancicii* (Janka) Ronn.
- * *Aster pyrenaicus* Desf. ex DC
- * *Aster sorrentinii* (Tod) Lojac.
- Carlina onopordifolia* Besser
- * *Carduus myriacanthus* Salzm. ex DC.
- * *Centaurea alba* L. subsp. *heldreichii* (Halacsy) Dostal
- * *Centaurea alba* L. subsp. *princeps* (Boiss. & Heldr.) Gugler
- * *Centaurea akamantis* T. Georgiadis & G. Chatzikyriakou
- * *Centaurea attica* Nyman subsp. *megarensis* (Halacsy & Hayek) Dostal
- * *Centaurea balearica* J. D. Rodriguez
- * *Centaurea borjae* Valdes-Berm. & Rivas Goday
- * *Centaurea citricolor* Font Quer
- Centaurea corymbosa* Pourret

Centaurea gadorensis G. Blanca
 * *Centaurea horrida* Badaro
Centaurea immanuelis-loewii Degen
Centaurea jankae Brandza
 * *Centaurea kalambakensis* Freyn & Sint.
Centaurea kartschiana Scop.
 * *Centaurea lactiflora* Halacsy
Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. *herminii* (Rouy) Dostál
 * *Centaurea niederi* Heldr.
 * *Centaurea peucedanifolia* Boiss. & Orph.
 * *Centaurea pinnata* Pau
Centaurea pontica Prodan & E. I. Nyárády
Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca
Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostál
Centaurea vicentina Mariz
Cirsium brachycephalum Juratzka
 * *Crepis crocifolia* Boiss. & Heldr.
Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cueto
Crepis pusilla (Sommier) Merxmüller
Crepis tectorum L. subsp. *nigrescens*
Erigeron frigidus Boiss. ex DC.
 * *Helichrysum melitense* (Pignatti) Brullo et al
Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.
Hyoseris frutescens Brullo et Pavone
 * *Jurinea cyanoides* (L.) Reichenb.
 * *Jurinea fontqueri* Cuatrec.
 * *Lamyropsis microcephala* (Moris) Dittrich & Greuter
Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.
Leontodon boryi Boiss.
 * *Leontodon siculus* (Guss.) Finch & Sell
Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link
Ligularia sibirica (L.) Cass.
 * *Palaeocyanus crassifolius* (Bertoloni) Dostal
Santolina impressa Hoffmanns. & Link
Santolina semidentata Hoffmanns. & Link
Saussurea alpina subsp. *esthonica* (Baer ex Rupr) Kupffer
 * *Senecio elodes* Boiss. ex DC.
Senecio jacobea L. subsp. *gotlandicus* (Neuman) Sterner
Senecio nevadensis Boiss. & Reuter
 * *Serratula lycopifolia* (Vill.) A. Kern
Tephrosieris longifolia (Jacq.) Griseb et Schenk subsp. *moravica*
CONVOLVULACEAE
 * *Convolvulus argyrothamnus* Greuter
 * *Convolvulus fernandesii* Pinto da Silva & Teles
CRUCIFERAE
Alyssum pyrenaicum Lapeyr.
 * *Arabis kennedyae* Meikle
Arabis sadina (Samp.) P. Cout.
Arabis scopoliana Boiss
 * *Biscutella neustriaca* Bonnet
Biscutella vicentina (Samp.) Rothm.
Boleum asperum (Pers.) Desvaux
Brassica glabrescens Poldini
Brassica hilarionis Post
Brassica insularis Moris

- * *Brassica macrocarpa* Guss.
- Braya linearis* Rouy
- * *Cochlearia polonica* E. Fröhlich
- * *Cochlearia tatrae* Borbas
- * *Coincya rupestris* Rouy
- * *Coronopus navasii* Pau
- Crambe tataria* Sebeok
- * *Degenia velebitica* (Degen) Hayek
- Diplotaxis ibicensis* (Pau) Gómez-Campo
- * *Diplotaxis siettiana* Maire
- Diplotaxis vicentina* (P. Cout.) Rothm.
- Draba cacuminum* Elis Ekman
- Draba cinerea* Adams
- Draba dorneri* Heuffel.
- Erucastrum palustre* (Pirona) Vis.
- * *Erysimum pieninicum* (Zapal.) Pawl.
- * *Iberis arbuscula* Runemark
- Iberis procumbens* Lange subsp. *microcarpa* Franco & Pinto da Silva
- * *Jonopsidium acaule* (Desf.) Reichenb.
- Jonopsidium savianum* (Caruel) Ball ex Arcang.
- Rhynchosinapis erucastrum* (L.) Dandy ex Clapham subsp. *cintrana* (Coutinho) Franco & P. Silva (*Coincya cintrana* (P. Cout.) Pinto da Silva)
- Sisymbrium cavanillesianum* Valdés & Castroviejo
- Sisymbrium supinum* L.
- Thlaspi jankae* A. Kern.
- CYPERACEAE
- Carex holostoma* Drejer
- * *Carex panormitana* Guss.
- Eleocharis carniolica* Koch
- DIOSCOREACEAE
- * *Borderea chouardii* (Gaussen) Heslot
- DROSERACEAE
- Aldrovanda vesiculosa* L.
- ELATINACEAE
- Elatine gussonei* (Sommier) Brullo et al
- ERICACEAE
- Rhododendron luteum* Sweet
- EUPHORBIACEAE
- * *Euphorbia margalidiana* Kuhbier & Lewejohann
- Euphorbia transtagana* Boiss.
- GENTIANACEAE
- * *Centaurium rigualii* Esteve
- * *Centaurium somedanum* Lainz
- Gentiana ligustica* R. de Vilm. & Chopinet
- Gentianella anglica* (Pugsley) E. F. Warburg
- * *Gentianella bohemica* Skalicky
- GERANIACEAE
- * *Erodium astragaloides* Boiss. & Reuter
- Erodium paularense* Fernández-González & Izco
- * *Erodium rupicola* Boiss.
- GLOBULARIACEAE
- * *Globularia stygia* Orph. ex Boiss.
- GRAMINEAE
- Arctagrostis latifolia* (R. Br.) Griseb.
- Arctophila fulva* (Trin.) N. J. Anderson

Avenula hackelii (Henriq.) Holub
Bromus grossus Desf. ex DC.
Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries
Cinna latifolia (Trev.) Griseb.
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl
Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.
Festuca duriotagana Franco & R. Afonso
Festuca elegans Boiss.
Festuca henriquesii Hack.
Festuca summilusitana Franco & R. Afonso
Gaudinia hispanica Stace & Tutin
Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. *duriensis* Pinto da Silva
Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo
Poa granitica Br.-Bl. subsp. *disparilis* (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády
* *Poa riphaea* (Ascher et Graebner) Fritsch
Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub
Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr.
Puccinellia pungens (Pau) Paunero
* *Stipa austroitalica* Martinovsky
* *Stipa bavarica* Martinovsky & H. Scholz
Stipa danubialis Dihoru & Roman
* *Stipa styriaca* Martinovsky
* *Stipa veneta* Moraldo
* *Stipa zaleskii* Wilensky
Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman
GROSSULARIACEAE
* *Ribes sardoum* Martelli
HIPPURIDACEAE
Hippuris tetraphylla L. Fil.
HYPERICACEAE
* *Hypericum aciferum* (Greuter) N. K. B. Robson
IRIDACEAE
Crocus cyprius Boiss. et Kotschy
Crocus hartmannianus Holmboe
Gladiolus palustris Gaud.
Iris aphylla L. subsp. *hungarica* Hegi
Iris humilis Georgi subsp. *arenaria* (Waldst. et Kit.) A. et D. Löve
JUNCEAE
Juncus valvatus Link
Luzula arctica Blytt
LABIATAE
Dracocephalum austriacum L.
* *Micromeria taygetea* P. H. Davis
Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy
* *Nepeta sphaciotica* P. H. Davis
Origanum dictamnus L.
Phlomis brevibracteata Turril
Phlomis cypria Post
Salvia veneris Hedge
Sideritis cypria Post
Sideritis incana subsp. *glauca* (Cav.) Malagarriga
Sideritis javalambrensis Pau
Sideritis serrata Cav. ex Lag.
Teucrium lepicephalum Pau
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday

* *Thymus camphoratus* Hoffmanns. & Link
Thymus carnosus Boiss.
 * *Thymus lotocephalus* G. López & R. Morales (*Thymus cephalotos* L.)

LEGUMINOSAE
Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra
 * *Astragalus algarbiensis* Coss. ex Bunge
 * *Astragalus aquilanus* Anzalone
Astragalus centralpinus Braun-Blanquet
 * *Astragalus macrocarpus* DC. subsp. *lefkarensis*
 * *Astragalus maritimus* Moris
Astragalus peterfii Jáv.
Astragalus tremolsianus Pau
 * *Astragalus verrucosus* Moris
 * *Cytisus aeolicus* Guss. ex Lindl.
Genista dorycnifolia Font Quer
Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci
Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. *fallax* Franco
 * *Ononis hackelii* Lange
Trifolium saxatile All.
 * *Vicia bifoliolata* J. D. Rodríguez

LENTIBULARIACEAE
 * *Pinguicula crystallina* Sm.
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper

LILIACEAE
Allium grosii Font Quer
 * *Androcymbium rechingeri* Greuter
 * *Asphodelus bento-rainhae* P. Silva
 * *Chionodoxa lochia* Meikle in Kew Bull.
Colchicum arenarium Waldst. et Kit.
Hyacinthoides vicentina (Hoffmanns. & Link) Rothm.
 * *Muscari gussonei* (Parl.) Tod.
Scilla litardierei Breist.
 * *Scilla morrisii* Meikle
Tulipa cypria Stapf
Tulipa hungarica Borbas

LINACEAE
 * *Linum dolomiticum* Borbas
 * *Linum muelleri* Moris (*Linum maritimum muelleri*)

LYTHRACEAE
 * *Lythrum flexuosum* Lag.

MALVACEAE
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

NAJADACEAE
Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt
Najas tenuissima (A. Braun) Magnus

OLEACEAE
Syringa josikaea Jacq. Fil. ex Reichenb.

ORCHIDACEAE
Anacamptis urvilleana Sommier et Caruana Gatto
Calypso bulbosa L.
 * *Cephalanthera cucullata* Boiss. & Heldr.
Cyrtopodium calceolus L.
Dactylorhiza kalopissii E. Nelson
Gymnigritella runei Teppner & Klein
Himantoglossum adriaticum Baumann

Himantoglossum caprinum (Bieb.) V. Koch
Liparis loeselii (L.) Rich.
 * *Ophrys kotschyi* H. Fleischm. et Soo
 * *Ophrys lunulata* Parl.
Ophrys melitensis (Salkowski) J. et P. Devillers-Terschuren
Platanthera obtusata (Pursh) subsp. *oligantha* (Turez.) Hulten
OROBANCHACEAE
Orobanche densiflora Salzm. ex Reut.
PAEONIACEAE
Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.
Paeonia clusii F. C. Stern subsp. *rhodia* (Stearn) Tzanoudakis
Paeonia officinalis L. subsp. *banatica* (Rachel) Soo
Paeonia parnassica Tzanoudakis
PALMAE
Phoenix theophrasti Greuter
PAPAVERACEAE
Corydalis gotlandica Lidén
Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.
Papaver radicum Rottb. subsp. *hyperboreum* Nordh.
PLANTAGINACEAE
Plantago algarbiensis Sampaio [*Plantago bracteosa* (Willk.) G. Sampaio]
Plantago almogravensis Franco
PLUMBAGINACEAE
Armeria berlingensis Daveau
 * *Armeria helodes* Martini & Pold
Armeria neglecta Girard
Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld
 * *Armeria rouyana* Daveau
Armeria soleirolii (Duby) Godron
Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter
Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. *lusitanicum* (Daveau) Franco
 * *Limonium insulare* (Beg. & Landi) Arrig. & Diana
Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco
Limonium multiflorum Erben
 * *Limonium pseudolaetum* Arrig. & Diana
 * *Limonium strictissimum* (Salzmann) Arrig.
POLYGONACEAE
Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.
Polygonum praelongum Coode & Cullen
Rumex rupestris Le Gall
PRIMULACEAE
Androsace mathildae Levier
Androsace pyrenaica Lam.
 * *Cyclamen fatrense* Halda et Sojak
 * *Primula apennina* Widmer
Primula carniolica Jacq.
Primula nutans Georgi
Primula palinuri Petagna
Primula scandinavica Bruun
Soldanella villosa Darracq.
RANUNCULACEAE
 * *Aconitum corsicum* Gayer (*Aconitum napellus* subsp. *corsicum*)
Aconitum firmum (Reichenb.) Neilr subsp. *moravicum* Skalicky
Adonis distorta Ten.
Aquilegia bertolonii Schott

Aquilegia kitaibelii Schott
 * *Aquilegia pyrenaica* D. C. subsp. *cazorlensis* (Heywood) Galiano
 * *Consolida samia* P. H. Davis
 * *Delphinium caseyi* B. L. Burtt
Pulsatilla grandis Wenderoth
Pulsatilla patens (L.) Miller
 * *Pulsatilla pratensis* (L.) Miller subsp. *hungarica* Soo
 * *Pulsatilla slavica* G. Reuss.
 * *Pulsatilla subslavica* Futak ex Goliasova
Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. *gotlandica* (Johanss.) Zaemelis & Paegle
Ranunculus kykkoensis Meikle
Ranunculus lapponicus L.
 * *Ranunculus weyleri* Mares
RESEDACEAE
 * *Reseda decursiva* Forssk.
ROSACEAE
Agrimonia pilosa Ledebour
Potentilla delphinensis Gren. & Godron
Potentilla emilii-popii Nyárády
 * *Pyrus magyarica* Terpo
Sorbus teodorii Liljefors
RUBIACEAE
Galium cracoviense Ehrend.
 * *Galium litorale* Guss.
Galium moldavicum (Dobrescu) Franco
 * *Galium sudeticum* Tausch
 * *Galium viridiflorum* Boiss. & Reuter
SALICACEAE
Salix salvifolia Brot. subsp. *australis* Franco
SANTALACEAE
Thesium ebracteatum Hayne
SAXIFRAGACEAE
Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb
Saxifraga florulenta Moretti
Saxifraga hirculus L.
Saxifraga osloënsis Knaben
Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.
SCROPHULARIACEAE
Antirrhinum charidemi Lange
Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. *lusitanicum* R. Fernandes
 * *Euphrasia genargentea* (Feoli) Diana
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.
Linaria algarviana Chav.
Linaria coutinhoi Valdés
Linaria loeselii Schweigger
 * *Linaria ficalhoana* Rouy
Linaria flava (Poiret) Desf.
 * *Linaria hellenica* Turrill
Linaria pseudolaxiflora Lojacono
 * *Linaria ricardoi* Cout.
Linaria tonzigii Lona
 * *Linaria tursica* B. Valdés & Cabezudo
Odontites granatensis Boiss.
 * *Pedicularis sudetica* Willd.
Rhinanthus oesilensis (Ronniger & Saarsoo) Vassilcz

Tozzia carpathica Wol.
Verbascum litigiosum Samp.
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link
 * *Veronica oetaea* L.-A. Gustavsson
 SOLANACEAE
 * *Atropa baetica* Willk.
 THYMELAEACEAE
 * *Daphne arbuscula* Celak
Daphne petraea Leybold
 * *Daphne rodriguezii* Texidor
 ULMACEAE
Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.
 UMBELLIFERAE
 * *Angelica heterocarpa* Lloyd
Angelica palustris (Besser) Hoffm.
 * *Apium bermejoi* Llorens
Apium repens (Jacq.) Lag.
Athamanta cortiana Ferrarini
 * *Bupleurum capillare* Boiss. & Heldr.
 * *Bupleurum kakiskalae* Greuter
Eryngium alpinum L.
 * *Eryngium viviparum* Gay
 * *Ferula sadleriana* Lebed.
Hladnikia pastinacifolia Reichenb.
 * *Laserpitium longiradium* Boiss.
 * *Naufraga balearica* Constans & Cannon
 * *Oenanthe conioides* Lange
Petagnia saniculifolia Guss.
Rouya polygama (Desf.) Coincy
 * *Seseli intricatum* Boiss.
Seseli leucospermum Waldst. et Kit
Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.
 VALERIANACEAE
Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot
 VIOLACEAE
Viola delphinantha Boiss.
 * *Viola hispida* Lam.
Viola jaubertiana Mares & Vigineix
Viola rupestris F. W. Schmidt subsp. *relicta* Jalas

VEGETALI INFERIORI

BRYOPHYTA

Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o)
Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout (o)
 * *Bryoerythrophyllum campylocarpum* (C. Müll.) Crum. [*Bryoerythrophyllum machadoanum* (Sergio) M. O. Hill] (o)
Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & Nestl. (o)
Cephalozia macounii (Aust.) Aust. (o)
Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o)
Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. (o)
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o)
Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o)
Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus (Mitt.) Warnst. (o)
Encalypta mutica (I. Hagen) (o)
Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs (o)
Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o)

Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. (o)
 Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o)
 Mannia triandra (Scop.) Grolle (o)
 * Marsupella profunda Lindb. (o)
 Meesia longiseta Hedw. (o)
 Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o)
 Ochryaea tatrensis Vana (o)
 Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. (o)
 Orthotrichum rogeri Brid. (o)
 Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. (o)
 Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o)
 Riccia breidleri Jur. (o)
 Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. (o)
 Scapania massolongi (K. Müll.) K. Müll. (o)
 Sphagnum pylaisii Brid. (o)
 Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. (o)
 Tortella rigens (N. Alberts) (o)

SPECIE PER LA MACARONESIA

PTERIDOPHYTA

HYMENOPHYLLACEAE

Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis

DRYOPTERIDACEAE

* Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl.

ISOETACEAE

Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde

MARSILEACEAE

* Marsilea azorica Launert & Paiva

ANGIOSPERMAE

ASCLEPIADACEAE

Caralluma burchardii N. E. Brown

* Ceropogia chrysantha Svent.

BORAGINACEAE

Echium candicans L. fil.

* Echium gentianoides Webb & Coincy

Myosotis azorica H. C. Watson

Myosotis maritima Hochst. in Seub.

CAMPANULACEAE

* Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer

Musschia aurea (L. f.) DC.

* Musschia wollastonii Lowe

CAPRIFOLIACEAE

* Sambucus palmensis Link

CARYOPHYLLACEAE

Spergularia azorica (Kindb.) Lebel

CELASTRACEAE

Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.

CHENOPODIACEAE

Beta patula Ait.

CISTACEAE

Cistus chinamadensis Banares & Romero

* Helianthemum bystropogophyllum Svent.

COMPOSITAE

Andryala crithmifolia Ait.

* Argyranthemum lidii Humphries

Argyranthemum thalassophyllum (Svent.) Hump.

Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries
 * Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis
 Atractylis preauxiana Schultz.
 Calendula maderensis DC.
 Cheirolophus duranii (Burchard) Holub
 Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub
 Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub
 Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.
 Cirsium latifolium Lowe
 Helichrysum gossypinum Webb
 Helichrysum monogynum Burt & Sund.
 Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack
 * Lactuca watsoniana Trel.
 * Onopordum nogalesii Svent.
 * Onopordum carduelinum Bolle
 * Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord.
 Phagnalon benettii Lowe
 Stemmactanthus cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt
 Sventenia bupleuroides Font Quer
 * Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth
 CONVULVULACEAE
 * Convolvulus caput-medusae Lowe
 * Convolvulus lopez-socasii Svent.
 * Convolvulus massonii A. Dietr.
 CRASSULACEAE
 Aeonium gomeraense Praeger
 Aeonium saundersii Bolle
 Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.
 Monanthes wildpretii Banares & Scholz
 Sedum brissemoretii Raymond-Hamet
 CRUCIFERAE
 * Crambe arborea Webb ex Christ
 Crambe laevigata DC. ex Christ
 * Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund.
 * Parolinia schizogynoides Svent.
 Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe
 CYPERACEAE
 Carex malato-belizii Raymond
 DIPSACACEAE
 Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes
 ERICACEAE
 Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb
 EUPHORBIACEAE
 * Euphorbia handiensis Burchard
 Euphorbia lambii Svent.
 Euphorbia stygiana H. C. Watson
 GERANIACEAE
 * Geranium maderense P. F. Yeo
 GRAMINEAE
 Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) Buschm.
 Phalaris maderensis (Menezes) Menezes
 GLOBULARIACEAE
 * Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel
 * Globularia sarcophylla Svent.
 LABIATAE

* *Sideritis cystosiphon* Svent.
 * *Sideritis discolor* (Webb ex de Noe) Bolle
Sideritis infernalis Bolle
Sideritis marmorea Bolle
Teucrium abutiloides L'Hér.
Teucrium betonicum L'Hér.
 LEGUMINOSAE
 * *Anagyris latifolia* Brouss. ex. Willd.
Anthyllis lemanniana Lowe
 * *Dorycnium spectabile* Webb & Berthel
 * *Lotus azoricus* P. W. Ball
Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis
 * *Lotus kunkelii* (E. Chueca) D. Bramwell & al.
 * *Teline rosmarinifolia* Webb & Berthel.
 * *Teline salsoloides* Arco & Acebes.
Vicia dennesiana H. C. Watson
 LILIACEAE
 * *Androcymbium psammophilum* Svent.
Scilla maderensis Menezes
Semele maderensis Costa
 LORANTHACEAE
Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.
 MYRICACEAE
 * *Myrica rivas-martinezii* Santos.
 OLEACEAE
Jasminum azoricum L.
Picconia azorica (Tutin) Knobl.
 ORCHIDACEAE
Goodyera macrophylla Lowe
 PITTOSPORACEAE
 * *Pittosporum coriaceum* Dryand. ex. Ait.
 PLANTAGINACEAE
Plantago malato-belizii Lawalree
 PLUMBAGINACEAE
 * *Limonium arborescens* (Brouss.) Kuntze
Limonium dendroides Svent.
 * *Limonium spectabile* (Svent.) Kunkel & Sunding
 * *Limonium sventenii* Santos & Fernández Galván
 POLYGONACEAE
Rumex azoricus Rech. fil.
 RHAMNACEAE
Frangula azorica Tutin
 ROSACEAE
 * *Bencomia brachystachya* Svent.
Bencomia sphaerocarpa Svent.
 * *Chamaemeles coriacea* Lindl.
Dendriopoterium pulidoi Svent.
Marcetella maderensis (Born.) Svent.
Prunus lusitanica L. subsp. *azorica* (Mouillef.) Franco
Sorbus maderensis (Lowe) Dode
 SANTALACEAE
Kunkeliella subsucculenta Kammer
 SCROPHULARIACEAE
 * *Euphrasia azorica* H.C. Watson
Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub.

* *Isoplexis chalcantha* Svent. & O'Shanahan
Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer
Odontites holliana (Lowe) Benth.
Sibthorpia peregrina L.
 SOLANACEAE
 * *Solanum lidii* Sunding
 UMBELLIFERAE
Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease
Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel
Chaerophyllum azoricum Trelease
Ferula latipinna Santos
Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.
Monizia edulis Lowe
Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.
Sanicula azorica Guthnick ex Seub.
 VIOLACEAE
Viola paradoxa Lowe

VEGETALI INFERIORI

BRYOPHYTA

* *Echinodium spinosum* (Mitt.) Jur. (o)
 * *Thamnobryum fernandesii* Sergio (o).

(46) Allegato così sostituito prima dal D.M. 20 gennaio 1999, poi dall'allegato B al D.M. 11 giugno 2007 (Gazz. Uff. 3 luglio 2007, n. 152, S.O.) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 dello stesso D.M. 11 giugno 2007 e, infine, dall'allegato B al D.M. 31 luglio 2013 (Gazz. Uff. 7 settembre 2013, n. 210) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del medesimo D.M. 31 luglio 2013.

Allegato C
 (previsto dall'art. 16, comma 1)

**CRITERI DI SELEZIONE DEI SITI ATTI AD ESSERE INDIVIDUATI QUALI
 SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E DESIGNATI QUALI ZONE SPECIALI
 DI CONSERVAZIONE**

FASE 1: Valutazione a livello nazionale dell'importanza relativa dei siti per ciascun tipo di habitat naturale dell'allegato A e per ciascuna specie dell'allegato B (compresi i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie).

A. Criteri di valutazione del sito per un tipo di habitat naturale determinato dell'allegato A:

a) Grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito;

b) Superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale;

c) Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e possibilità di ripristino;

d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione.

B. Criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all'allegato B:

a) Dimensione e densità della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale;

b) Grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e possibilità di ripristino;

c) Grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie;

d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie in questione.

C. In base a questi criteri, gli Stati membri classificano i siti che propongono sull'elenco nazionale come siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria secondo il loro valore relativo per la conservazione di ciascun tipo di habitat naturale o di ciascuna specie che figura rispettivamente nell'allegato A o B ad essi relativi.

D. Questo elenco evidenzia i siti che ospitano i tipi di habitat naturali e le specie prioritari che sono stati selezionati dagli Stati membri secondo i criteri elencati ai punti A e B.

FASE 2: Valutazione dell'importanza comunitaria dei siti inclusi negli elenchi nazionali.

1. Tutti i siti individuati dagli Stati membri nella fase 1, che ospitano tipi di habitat naturali e/o specie prioritari, sono considerati siti di importanza comunitaria.

2. La valutazione dell'importanza comunitaria degli altri siti inclusi negli elenchi degli Stati membri, e cioè del loro contributo al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione favorevole, di un habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B e/o alla coerenza di «Natura 2000», terrà conto dei seguenti criteri:

a) il valore relativo del sito a livello nazionale;

b) la localizzazione geografica del sito rispetto alle vie migratorie di specie dell'allegato B, nonché la sua eventuale appartenenza ad un ecosistema coerente situato a cavallo di una o più frontiere interne della Comunità;

c) la superficie totale del sito;

d) il numero di tipi di habitat naturali dell'allegato A e di specie dell'allegato B presenti sul sito;

e) il valore ecologico globale del sito per la o le regioni biogeografiche interessate e/o per l'insieme del territorio di cui all'articolo 2 sia per l'aspetto caratteristico o unico degli elementi che lo compongono sia per la loro combinazione.

Allegato D (47)
(previsto dall'art. 1, comma 1)

Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie oppure

- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione «spp.» dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

a) **ANIMALI**

VERTEBRATI

MAMMIFERI

INSECTIVORA

Erinaceidae

Erinaceus algirus

Soricidae

Crocidura canariensis

Crocidura sicula

Talpidae

Galemys pyrenaicus

MICROCHIROPTERA

Tutte le specie

MEGACHIROPTERA

Pteropodidae

Rousettus aegyptiacus

RODENTIA

Gliridae

Tutte le specie tranne Glis glis e Eliomys quercinus

Sciuridae

Marmota marmota latirostris

Pteromys volans (Sciuropterus ruscicus)

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)

Sciurus anomalus

Castoridae

Castor fiber (tranne le popolazioni estoni, lettoni, lituane, polacche, finlandesi e svedesi)

Cricetidae

Cricetus cricetus (tranne le popolazioni ungheresi)
Mesocricetus newtoni
Microtidae
Dinaromys bogdanovi
Microtus cabrerae
Microtus oeconomus arenicola
Microtus oeconomus mehelyi
Microtus tatricus
Zapodidae
Sicista betulina
Sicista subtilis
Hystricidae
Hystrix cristata
CARNIVORA
Canidae
Alopex lagopus
Canis lupus (tranne le popolazioni greche a nord del 39° parallelo, le popolazioni estoni, le popolazioni spagnole a nord del Duero, le popolazioni bulgare, lettoni, lituane, polacche, slovacche e le popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero)
Ursidae
Ursus arctos
Mustelidae
Lutra lutra
Mustela eversmanii
Mustela lutreola
Vormela peregusna
Felidae
Felis silvestris
Lynx lynx (tranne le popolazioni estoni)
Lynx pardinus
Phocidae
Monachus monachus
Phoca hispida saimensis
ARTIODACTYLA
Cervidae
Cervus elaphus corsicanus
Bovidae
Bison bonasus
Capra aegagrus (popolazioni naturali)
Capra pyrenaica pyrenaica
Ovis gmelini musimon (*Ovis ammon musimon*) (popolazioni naturali - Corsica e Sardegna)
Ovis orientalis ophion (*Ovis gmelini ophion*)
Rupicapra pyrenaica ornata (*Rupicapra rupicapra ornata*)
Rupicapra rupicapra balcanica
Rupicapra rupicapra tatica
CETACEA
Tutte le specie
RETTILI
TESTUDINATA
Testudinidae
Testudo graeca
Testudo hermanni
Testudo marginata
Cheloniidae

Caretta caretta
Chelonia mydas
Lepidochelys kempii
Eretmochelys imbricata
Dermochelyidae
Dermochelys coriacea
Emydidae
Emys orbicularis
Mauremys caspica
Mauremys leprosa
SAURIA
Lacertidae
Algyroides fitzingeri
Algyroides marchi
Algyroides moreoticus
Algyroides nigropunctatus
Dalmatolacerta oxycephala
Dinarolacerta mosorensis
Gallotia atlantica
Gallotia galloti
Gallotia galloti insulanagae
Gallotia simonyi
Gallotia stehlini
Lacerta agilis
Lacerta bedriagae
Lacerta bonnali (Lacerta monticola)
Lacerta monticola
Lacerta danfordi
Lacerta dugesi
Lacerta graeca
Lacerta horvathi
Lacerta schreiberi
Lacerta trilineata
Lacerta viridis
Lacerta vivipara pannonica
Ophisops elegans
Podarcis erhardii
Podarcis filfolensis
Podarcis hispanica atrata
Podarcis lilfordi
Podarcis melisellensis
Podarcis milensis
Podarcis muralis
Podarcis peloponnesiaca
Podarcis pityusensis
Podarcis sicula
Podarcis taurica
Podarcis tiliguerta
Podarcis wagleriana
Scincidae
Ablepharus kitaibelii
Chalcides bedriagai
Chalcides ocellatus
Chalcides sexlineatus
Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)

Chalcides viridianus
Ophiomorus punctatissimus
Gekkonidae
Cyrtopodion kotschy
Phyllodactylus europaeus
Tarentola angustimentalis
Tarentola boettgeri
Tarentola delalandii
Tarentola gomerensis
Agamidae
Stellio stellio
Chamaeleontidae
Chamaeleo chamaeleon
Anguidae
Ophisaurus apodus
OPHIDIA
Colubridae
Coluber caspius
Coluber cypriensis
Coluber hippocrepis
Coluber jugularis
Coluber laurenti
Coluber najadum
Coluber nummifer
Coluber viridiflavus
Coronella austriaca
Eirenis modesta
Elaphe longissima
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Natrix natrix cetti
Natrix natrix corsa
Natrix natrix cypriaca
Natrix tessellata
Telescopus falax
Viperidae
Vipera ammodytes
Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)
Vipera seoanni (tranne le popolazioni ispaniche)
Vipera ursinii
Vipera xanthina
Boidae
Eryx jaculus
ANFIBI
CAUDATA
Salamandridae
Chioglossa lusitanica
Euproctus asper
Euproctus montanus
Euproctus platycephalus
Mertensiella luschani (Salamandra luschani)
Salamandra atra
Salamandra aurorae
Salamandra lanzai
Salamandrina terdigitata

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)
 Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)
 Triturus italicus
 Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)
 Triturus marmoratus
 Triturus montandoni
 Triturus vulgaris ampelensis
 Proteidae
 Proteus anguinus
 Plethodontidae
 Hydromantes (Speleomantes) ambrosii
 Hydromantes (Speleomantes) flavus
 Hydromantes (Speleomantes) genei
 Hydromantes (Speleomantes) imperialis
 Hydromantes (Speleomantes) strinatii [Hydromantes (Speleomantes) italicus]
 Hydromantes (Speleomantes) supramontis
 ANURA
 Discoglossidae
 Alytes cisternasii
 Alytes muletensis
 Alytes obstetricans
 Bombina bombina
 Bombina variegata
 Discoglossus galganoi (inclusa Discoglossus «jeanneae»)
 Discoglossus montalentii
 Discoglossus pictus
 Discoglossus sardus
 Ranidae
 Rana arvalis
 Rana dalmatina
 Rana graeca
 Rana iberica
 Rana italica
 Rana latastei
 Rana lessonae
 Pelobatidae
 Pelobates cultripipes
 Pelobates fuscus
 Pelobates syriacus
 Bufonidae
 Bufo calamita
 Bufo viridis
 Hylidae
 Hyla arborea
 Hyla meridionalis
 Hyla sarda
 PESCI
 ACIPENSERIFORMES
 Acipenseridae
 Acipenser naccarii
 Acipenser sturio
 SALMONIFORMES
 Coregonidae
 Coregonus oxyrhynchus (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord, tranne le popolazioni finlandesi)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

*Anaecypris hispanica**Phoxinus phoxinus*

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Valencia hispanica

PERCIFORMES

Percidae

*Gymnocephalus baloni**Romanichthys valsanicola**Zingel asper*

INVERTEBRATI

ARTROPODI

CRUSTACEA

Isopoda

Armadillidium ghardalamensis

INSECTA

Coleoptera

*Bolbelasmus unicornis**Buprestis splendens**Carabus hampei**Carabus hungaricus**Carabus olympiae**Carabus variolosus**Carabus zawadzskii**Cerambyx cerdo**Cucujus cinnaberinus**Dorcadion fulvum cervae**Duvalius gebhardti**Duvalius hungaricus**Dytiscus latissimus**Graphoderus bilineatus**Leptodirus hochenwarti**Pilemia tigrina**Osmoderma eremita**Phryganophilus ruficollis**Probaticus subrugosus**Propomacrus cypriacus**Pseudogaurotina excellens**Pseudoseriscius cameroni**Pytho kolwensis**Rosalia alpina*

Lepidoptera

*Apatura metis**Arytrura musculus**Catopta thrips**Chondrosoma fiduciarium**Coenonympha hero**Coenonympha oedippus**Colias myrmidone**Cucullia mixta**Dioszeghyana schmidtii**Erannis ankeraria**Erebia calcaria*

Erebia christi
Erebia sudetica
Eriogaster catax
Fabriciana elisa
Glyphipterix loricatella
Gortyna borelii lunata
Hypodryas maturna
Hyles hippophaes
Leptidea morsei
Lignyoptera fumidaria
Lopinga achine
Lycaena dispar
Lycaena helle
Maculinea arion
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanargia arge
Nymphalis vaualbum
Papilio alexanor
Papilio hospiton
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Phyllometra culminaria
Plebicula golgus
Polymixis rufocincta isolata
Polyommatus eroides
Proserpinus proserpina
Proterebia afra dalmata
Pseudophilotes bavius
Xylomoia strix
Zerynthia polyxena
Mantodea
Apteromantis aptera
Odonata
Aeshna viridis
Cordulegaster heros
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhinia albifrons
Leucorrhinia caudalis
Leucorrhinia pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Stylurus flavipes
Sympecma braueri
Orthoptera
Baetica ustulata
Brachytrupes megacephalus
Isophya costata
Isophya harzi
Isophya stysi
Myrmecophilus baronii
Odontopodisma rubripes

Paracaloptenus caloptenoides
 Pholidoptera transsylvanica
 Saga pedo
 Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius
 ARACHNIDA
 Araneae
 Macrothele calpeiana
 MOLLUSCHI
 GASTROPODA
 Anisus vorticulus
 Caseolus calculus
 Caseolus commixta
 Caseolus sphaerula
 Chilostoma banaticum
 Discula leacockiana
 Discula tabellata
 Discula testudinalis
 Discula turricula
 Discus defloratus
 Discus guerinianus
 Elona quimperiana
 Geomalacus maculosus
 Geomitra moniziana
 Gibbula nivosa
 Hygromia kovacsi
 Idiomela (Helix) subplicata
 Lampedusa imitatrix
 Lampedusa melitensis
 Leiostyla abbreviata
 Leiostyla cassida
 Leiostyla corneocostata
 Leiostyla gibba
 Leiostyla lamellosa
 Paladilhia hungarica
 Patella ferruginea
 Sadleriana pannonica
 Theodoxus prevostianus
 Theodoxus transversalis
 BIVALVIA
 Anisomyaria
 Lithophaga lithophaga
 Pinna nobilis
 Unionoida
 Margaritifera auricularia
 Unio crassus
 Dreissenidae
 Congeria kusceri
 ECHINODERMATA
 Echinoidea
 Centrostephanus longispinus

b) VEGETALI

L'allegato D, b) contiene tutte le specie vegetali elencate all'allegato B, b) [*] più quelle indicate in appresso:

PTERIDOPHYTA
 ASPLENIACEAE

Asplenium hemionitis L.
 ANGIOSPERMAE
 AGAVACEAE
Dracaena draco (L.) L.
 AMARYLLIDACEAE
Narcissus longispathus Pugsley
Narcissus triandrus L.
 BERBERIDACEAE
Berberis maderensis Lowe
 CAMPANULACEAE
Campanula morettiana Reichenb.
Physoplexis comosa (L.) Schur.
 CARYOPHYLLACEAE
Moehringia fontqueri Pau
 COMPOSITAE
Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe subsp. *succulentum* (Lowe) C. J. Humphries
Helichrysum sibthorpii Rouy
Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman
Santolina elegans Boiss. ex DC.
Senecio caespitosus Brot.
Senecio lagascanus DC. subsp. *lusitanicus* (P. Cout.) Pinto da Silva
Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal
 CRUCIFERAE
Murbeckiella sousae Rothm.
 EUPHORBIACEAE
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter
 GESNERIACEAE
Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.
Ramonda serbica Pancic
 IRIDACEAE
Crocus etruscus Parl.
Iris boissieri Henriq.
Iris marisca Ricci & Colasante
 LABIATAE
Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire
Teucrium charidemi Sandwith
Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link
Thymus villosus L. subsp. *villosus* L.
 LILIACEAE
Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter
Bellevalia hackelli Freyn
Colchicum corsicum Baker
Colchicum cousturieri Greuter
Fritillaria conica Rix
Fritillaria drenovskii Degen & Stoy.
Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix
Fritillaria obliqua Ker-Gawl.
Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker
Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass.
Scilla beirana Samp.
Scilla odorata Link
 ORCHIDACEAE
Ophrys argolica Fleischm.
Orchis scopulorum Simsmerh.
Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard

PRIMULACEAE

Androsace cylindrica DC.

Primula glaucescens Moretti

Primula spectabilis Tratt.

RANUNCULACEAE

Aquilegia alpina L.

SAPOTACEAE

Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.

Saxifraga portosanctana Boiss.

Saxifraga presolanensis Engl.

Saxifraga valdensis DC.

Saxifraga vayredana Luizet

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum lopesianum Rothm.

Lindernia procumbens (Krocker) Philcox

SOLANACEAE

Mandragora officinarum L.

THYMELAEACEAE

Thymelaea broterana P. Cout.

UMBELLIFERAE

Bunium brevifolium Lowe

VIOLACEAE

Viola athois W. Becker

Viola cazorlensis Gandoger

[*] A eccezione delle Bryophita dell'allegato B, lettera b).

(47) Allegato così sostituito prima dall'allegato D al D.M. 11 giugno 2007 (Gazz. Uff. 3 luglio 2007, n. 152, S.O.) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 dello stesso D.M. 11 giugno 2007 e poi dall'allegato D al D.M. 31 luglio 2013 (Gazz. Uff. 7 settembre 2013, n. 210) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del medesimo D.M. 31 luglio 2013.

Allegato E (48)
(previsto dall'art. 1, comma 1)

Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie oppure
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione "spp". dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

a) ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

RODENTIA

Castoridae

Castor fiber (popolazioni finlandesi, svedesi, lettoni, lituane, estoni e polacche)

Cricetidae

Cricetus cricetus (popolazioni ungheresi)

CARNIVORA

Canidae

Canis aureus

Canis lupus (popolazioni spagnole a nord del Duero, popolazioni greche a nord del 39° parallelo, popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero, popolazioni bulgare, lettoni, lituane, estoni, polacche e slovacche)

Mustelidae

Martes martes

Mustela putorius

Felidae

Lynx lynx (popolazione estone)

Phocidae

Tutte le specie non menzionate nell'allegato D

Viverridae

Genetta genetta

Herpestes ichneumon

DUPLICIDENTATA

Leporidae

Lepus timidus

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra ibex

Capra pyrenaica (tranne *Capra pyrenaica pyrenaica*)

Rupicapra rupicapra (tranne *Rupicapra rupicapra balcanica*, *Rupicapra rupicapra ornata* e *Rupicapra rupicapra tatraica*)

ANFIBI

ANURA

Ranidae

Rana esculenta

Rana perezi

Rana ridibunda

Rana temporaria

PESCI

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae
Lampetra fluviatilis
Lethenteron zanandrai

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae
Tutte le specie non menzionate nell'allegato D

CLUPEIFORMES

Clupeidae
Alosa spp.

SALMONIFORMES

Salmonidae
Thymallus thymallus
Coregonus spp. (tranne *Coregonus oxyrhynchus* - popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)
Hucho hucho
Salmo salar (soltanto in acque dolci)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae
Aspius aspius
Barbus spp.
Pelecus cultratus
Rutilus friesii meidingeri
Rutilus pigus

SILURIFORMES

Siluridae
Silurus aristotelis

PERCIFORMES

Percidae
Gymnocephalus schraetzer
Zingel zingel

*INVERTEBRATI***COELENTERATA**

CNIDARIA

Corallium rubrum

MOLLUSCA

GASTROPODA - STYLOMMATOPHORA

Helix pomatia

BIVALVIA - UNIONOIDA

Margaritiferidae

Margaritifera margaritifera

Unionidae

Microcondylaea compressa

Unio elongatulus

ANNELIDA

HIRUDINOIDEA - ARHYNCHOBDELLAE

Hirudinidae

Hirudo medicinalis

ARTHROPODA

CRUSTACEA - DECAPODA

Astacidae

Astacus astacus

Austropotamobius pallipes

Austropotamobius torrentium

Scyllaridae

Scyllarides latus

INSECTA - LEPIDOPTERA

Saturniidae

Graellsia isabellae

b) VEGETALI

ALGAE

RHODOPHYTA

CORALLINACEAE

Lithothamnium coralloides Crouan frat.
Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin

LICHENES

CLADONIACEAE

Cladonia L. subgenus *Cladina* (Nyl.) Vain.

BRYOPHYTA

MUSCI

LEUCOBRYACEAE

Leucobryum glaucum (Hedw.) AAngstr.

SPHAGNACEAE

Sphagnum L. spp. (except *Sphagnum pylaisii* Brid.)

PTERIDOPHYTA

Lycopodium spp.

ANGIOSPERMAE

AMARYLLIDACEAE

Galanthus nivalis L.

Narcissus bulbocodium L.

Narcissus juncifolius Lagasca

COMPOSITAE

Arnica montana L.

Artemisia eriantha Tem

Artemisia genipi Weber

Doronicum plantagineum L. subsp. *tournefortii* (Rouy) P. Cout.

Leuzea rhaponticoides Graells

CRUCIFERAE

Alyssum pintadasilvae Dudley.

Malcolmia lacera (L.) DC. subsp. *graccilima* (Samp.) Franco

Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm. subsp.

Herminii (Rivas-Martinez) Greuter & Burdet

GENTIANACEAE

Gentiana lutea L.

IRIDACEAE

Iris lusitanica Ker-Gawler

LABIATAE

Teucrium salviastrum Schreber subsp. *salviastrum* Schreber

LEGUMINOSAE

Anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da Silva

Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. *transmontana* Franco

Ulex densus Welw. ex Webb.

LILIACEAE

Lilium rubrum Lmk

Ruscus aculeatus L.

PLUMBAGINACEAE

Armeria sampaio (Bernis) Nieto Feliner

ROSACEAE

Rubus genevieri Boreau subsp. *herminii* (Samp.) P. Cout.

SCROPHULARIACEAE

Anarrhinum longipedicelatum R. Fernandes

Euphrasia mendonçae Samp.

Scrophularia grandiflora DC. subsp. *grandiflora* DC.

Scrophularia berminii Hoffmanns & Link

Scrophularia sublyrata Brot.

(48) Allegato così sostituito dall'allegato E al D.M. 11 giugno 2007 (Gazz. Uff. 3 luglio 2007, n. 152, S.O.) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 dello stesso decreto.

Allegato F
(previsto dall'art. 10, comma 3 lettera a))

**METODI E MEZZI DI CATTURA E DI UCCISIONE NONché MODALITÀ DI
TRASPORTO VIETATI**

a) Mezzi non selettivi

MAMMIFERI

- Animali ciechi o mutilati utilizzati come esche viventi
- Magnetofoni
- Dispositivi elettrici o elettronici in grado di uccidere o di stordire
- Fonti luminose artificiali
- Specchi e altri mezzi accecanti
- Mezzi di illuminazione di bersagli
- Dispositivi di mira per tiri notturni comprendenti un amplificatore di immagini o un convertitore di immagini elettroniche
- Esplosivi
- Reti non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
- Trappole non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
- Balestre
- Veleni ed esche avvelenate o anestetizzanti
- Uso di gas o di fumo
- Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce

PESCI

- Veleno
- Esplosivi

b) Modalità di trasporto

- Aeromobili
- Veicoli a motore in movimento

Allegato G
(previsto dall'art. 5, comma 4)

**CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
DI PIANI E PROGETTI****1. Caratteristiche dei piani e progetti**

Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, in particolare:

- alle tipologie delle azioni e/o opere;
- alle dimensioni e/o ambito di riferimento;

- alla complementarietà con altri piani e/o progetti;
- all'uso delle risorse naturali;
- alla produzione di rifiuti;
- all'inquinamento e disturbi ambientali;
- al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate..

2. Area vasta di influenza dei piani e progetti - interferenze con il sistema ambientale :

Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale considerando:

- componenti abiotiche;
- componenti biotiche;
- connessioni ecologiche.

Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto CORINE LAND COVER [*].

[*] Progetto CORINE LAND COVER: si tratta di un progetto che fa parte del programma comunitario CORINE, il sistema informativo creato allo scopo di coordinare a livello europeo le attività di rilevamento, archiviazione, elaborazione e gestione di dati territoriali relativi allo stato dell'ambiente. Tale progetto ha previsto la redazione, per tutto il territorio nazionale, di una carta della copertura del suolo in scala 1: 100.000.

L. 6 dicembre 1991, n. 394 (1).
Legge quadro sulle aree protette.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità e ambito della legge
In vigore dal 29 dicembre 1998

1. La presente legge, in attuazione degli *articoli 9e 32 della Costituzione* e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

d) difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'*art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, e dell'*art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142*. Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possono altresì promuovere i patti

territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (2)

(2) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 21, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

Art. 1-bis. Programmi nazionali e politiche di sistema (3) **In vigore dal 29 dicembre 1998**

1. Il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati.

2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1.

(3) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 22, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

Art. 2 Classificazione delle aree naturali protette **In vigore dal 29 luglio 2003**

1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo

di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla *legge 5 marzo 1985, n. 127*, e quelle definite ai sensi della *legge 31 dicembre 1982, n. 979*.

5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'art. 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448*.

6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la Regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'*art. 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453*.

7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni. (4)

8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.

9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA). (5)

(4) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 23, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(5) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1, L. 8 luglio 2003, n. 172*.

Art. 3 Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette (6) In vigore dal 25 luglio 2007

1. E' istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato "Comitato", costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.

2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.

3. La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla *legge 18 maggio 1989, n.*

183, in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'*art. 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102*, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994. (10)

4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di cui al comma 7;

b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui all'art. 4, sentita la Consulta di cui al comma 7 del presente articolo, nonché le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;

c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette. (8) (9)

5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.

6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito.

7. E' istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata "Consulta", costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.

8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente.

[9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unità (11), con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali. Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno 1991. (7)]

(6) A norma dell'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281*, il Comitato per le aree naturali protette di cui al presente articolo è stato soppresso e le relative funzioni sono esercitate dalla Conferenza Stato-regioni.

(7) Comma abrogato dall'*art. 14, comma 1, lett. d), D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90*. Vedi, anche, gli *articoli 3, 11, 12 e 13* dello stesso decreto.

(8) Per la concessione delle aree demaniali inserite nell'elenco di cui alla presente lettera, vedi l'*art. 41, comma 3, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152*.

(9) Per l'elenco ufficiale delle aree naturali protette, vedi la *Deliberazione 20 luglio 2000, n. 993*, la *Deliberazione 25 luglio 2002, n. 1500* e, successivamente, il *Provvedimento 24 luglio 2003*.

(10) Con *Del. 2 dicembre 1996* il Comitato per le aree naturali protette ha approvato il programma operativo per la Carta della natura. La Corte costituzionale, con sentenza 13-22 ottobre 1999, n. 389 (Gazz. Uff. 27 ottobre 1999, n. 43, serie speciale), ha dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al Comitato per le aree naturali protette, non accogliere le richieste di iscrizione

nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette di sette parchi naturali provinciali e di dodici riserve naturali già individuati dalla Provincia di Bolzano, sotto il profilo che in tali aree «le deroghe al divieto di cui al comma 3 punto a) dell'*art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394* non siano esplicitamente riconducibili a quanto indicato dal *comma 4, art. 11 della legge medesima*; di conseguenza ha annullato, nella parte corrispondente, la suddetta *deliberazione 2 dicembre 1996*».

(11) Per l'aumento del contingente della segreteria tecnica per le aree protette, vedi l' *art. 4, comma 12, L. 8 ottobre 1997, n. 344*.

Art. 4 Programma triennale per le aree naturali protette (12) In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato "programma", sulla base delle linee fondamentali di cui all'*art. 3, comma 2*, dei dati della Carta della natura e delle disponibilità finanziarie previste dalla legge dello Stato:

a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini;

b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse;

c) definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali;

d) prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree;

e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.

2. Il programma è redatto anche sulla base delle indicazioni di cui all'*art. 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979*.

3. Il programma fissa inoltre criteri di massima per la creazione o l'ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti.

4. La realizzazione delle previsioni del programma di cui al comma 3, avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministro dell'ambiente, tra regioni ed enti locali, sulla base di specifici metodi e criteri indicati nel programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla *legge 28 agosto 1989, n. 305*. L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.

5. Proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato da ciascun componente del Comitato stesso, dagli altri Ministri, da regioni non facenti parte del Comitato e dagli enti locali, ivi comprese le comunità montane. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il Ministro dell'ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'*art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente presenta la proposta di programma al Comitato il quale delibera entro i successivi sei mesi. Il programma è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato

annualmente con la stessa procedura. In sede di attuazione del primo programma triennale, il programma stesso finalizza non meno di metà delle risorse di cui al comma 9 ai parchi e riserve regionali esistenti, a quelli da istituire e a quelli da ampliare. Esso ripartisce le altre risorse disponibili per le finalità compatibili con la presente legge ed in particolare con quelle degli articoli 7, 12, 14 e 15, ed è predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici esistenti presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni statali e regionali.

7. Qualora il programma non venga adottato dal Comitato nel termine previsto dal comma 6, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

8. In vista della formulazione del programma è autorizzata la spesa da parte del Ministero dell'ambiente di lire 22,9 miliardi per il 1991 e lire 12 miliardi per il 1992 per l'avvio delle attività connesse alla predisposizione della Carta della natura nonché per attività di informazione ed educazione ambientale.

9. Per l'attuazione del programma ed in particolare per la redazione del piano per il parco di cui all'art. 12, per le iniziative per la promozione economica e sociale di cui all'art. 14, per acquisti, espropriazioni e indennizzi di cui all'art. 15, nonché per interventi connessi a misure provvisorie di salvaguardia e primi interventi di riqualificazione ed interventi urgenti per la valorizzazione e fruibilità delle aree, è autorizzata la spesa di lire 110 miliardi per il 1992, lire 110 miliardi per il 1993 e lire 92 miliardi per il 1994.

(12) Per la soppressione del programma triennale per le aree naturali protette vedi l'art. 76, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 5 Attuazione del programma; poteri sostitutivi In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma e propone al Comitato le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari ad acta.

2. Il Ministro dell'ambiente provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministro dell'ambiente secondo le modalità indicate dal Comitato.

3. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.

Art. 6 Misure di salvaguardia

In vigore dal 28 dicembre 1991

1. In caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree protette marine detti poteri sono esercitati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile. Nei casi previsti dal presente comma la proposta d'istituzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area stessa. Resta fermo quanto previsto dall'*art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, nonché dall'*art. 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59*.

2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonché le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e si applicano le misure di incentivazione di cui all'*art. 7*.

3. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'*art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865*, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle *lettere a) e b) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457*, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.

4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'*art. 11*.

5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'*art. 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59*.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'*art. 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47*, ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del nucleo operativo ecologico di cui al *comma 4 dell'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349*. La nota relativa alle spese è resa esecutiva dal Ministro dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*.

**Art. 7 Misure di incentivazione
In vigore dal 29 dicembre 1998**

1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25: (13)

- a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
 - b) recupero dei nuclei abitati rurali;
 - c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
 - d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
 - e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
 - f) agriturismo;
 - g) attività sportive compatibili;
 - h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.
2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.

(13) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 8, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

Titolo II AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI

Art. 8 Istituzione delle aree naturali protette nazionali In vigore dal 28 dicembre 1991

1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'art. 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.
2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'art. 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.
3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.
4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.
5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'art. 6.
6. Salvo quanto previsto dall'art. 34, commi 1 e 2, e dall'art. 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.
7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'art. 18.

Art. 9 Ente parco (23)
In vigore dal 17 agosto 2023

1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.

2. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) la Giunta esecutiva;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) la Comunità del parco.

3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconfirabilità e incompatibilità degli incarichi di cui al *decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39*. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva. (24)

4. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le Regioni interessate che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità, secondo le seguenti modalità:

- a) quattro, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
- b) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'*articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*;
- c) uno, su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- d) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- e) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). (21)

4-bis. Nella composizione degli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parità di genere. (25)

5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo. Il Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non superiore comunque a centottanta giorni. Qualora siano designati membri della Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti. (14)

6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco ed una giunta esecutiva formata da tre componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco. (15)

7. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'art. 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'art. 14. (16)

8-bis. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimità del Ministero dell'ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni. (17)

9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli atti.

10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. In quanto soggette ad approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di amministrazione vigilante, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere di adozione o di modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. (22)

11. Il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del presente comma. Al direttore si applica la disposizione dell'*articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444*. (18) (26) (29) (31)

11-bis. La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'*articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001*; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. (27)

12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni. (19)

12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonché ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 35, spetta un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001. (20)
(30)

13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla *legge 20 marzo 1975, n. 70*; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.

14. La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

14-bis. Per la realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della società di cui all'*articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (28)

15. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco.

(14) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 24, lett. a), L. 9 dicembre 1998, n. 426* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 3, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73*, a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3 del medesimo D.P.R. 73/2013*.

(15) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 24, lett. b), L. 9 dicembre 1998, n. 426* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 2, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73*, a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3 del medesimo D.P.R. 73/2013*.

(16) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 24, lett. c), L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(17) Comma inserito dall'*art. 2, comma 24, lett. d), L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(18) Comma sostituito dall'*art. 2, comma 25, L. 9 dicembre 1998, n. 426*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 55, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*, e dall'*art. 19-bis, comma 1, D.L. 22 giugno 2023, n. 75*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 agosto 2023, n. 112*.

(19) Comma così sostituito dall'*art. 11-quaterdecies, comma 8, D.L. 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 dicembre 2005, n. 248*.

(20) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 108, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286*.

(21) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73*, a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3 del medesimo D.P.R. 73/2013*.

(22) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 4, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73*, a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3 del medesimo D.P.R. 73/2013*.

(23) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'*art. 80, comma 25, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(24) Comma così modificato dall'*art. 55, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(25) Comma aggiunto dall'*art. 55, comma 1, lett. a), n. 1-bis), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(26) Sulla decorrenza, in sede di prima applicazione, del termine previsto dall'ultimo periodo del presente comma vedi l'*art. 55, comma 2, D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(27) Comma inserito dall'*art. 55, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(28) Comma inserito dall'*art. 55, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(29) Con *D.M. 2 novembre 2000* e con *D.M. 15 giugno 2016, n. 143* sono state emanate norme relative all'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco.

(30) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 5, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73*.

(31) Sulla durata del contratto stipulato ai sensi del presente comma vedi l'*art. 19-bis, comma 2, D.L. 22 giugno 2023, n. 75*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 agosto 2023, n. 112*.

Art. 10 Comunità del parco In vigore dal 29 dicembre 1998

1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.
2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio:
 - a) sul regolamento del parco di cui all'*art. 11*;
 - b) sul piano per il parco di cui all'*art. 12*;
 - c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;
 - d) sul bilancio e sul conto consuntivo;
 - d-bis) sullo statuto dell'Ente parco. (32)
3. La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'*art. 14* e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento.
4. La Comunità del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. E' convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi componenti.

(32) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 27, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

Art. 11 Regolamento del parco In vigore dal 17 luglio 2020

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'*art. 12* e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. In caso di inosservanza dei termini di cui al periodo precedente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un commissario ad acta, proveniente dai ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede entro tre mesi. (36)
2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'*art. 1* e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare: (33)
 - a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
 - b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;

- c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
- e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
- f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere nell'ambito della legislazione in materia;
- g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
- h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.

2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo. (34)

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
- c) la modificazione del regime delle acque;
- d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
- e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
- g) l'uso di fuochi all'aperto;
- h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente su proposta dell'Ente parco, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate che si esprimono entro novanta giorni, decorsi i quali l'intesa si intende acquisita; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione. (35)

(33) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 28, lett. a), L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(34) Comma inserito dall'art. 2, comma 28, lett. b), L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(35) Comma così modificato dall'art. 2, comma 28, lett. c), L. 9 dicembre 1998, n. 426 e, successivamente, dall'art. 55, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

(36) Comma così modificato dall'art. 55, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Art. 11-bis Tutela dei valori naturali, storici e ambientali e iniziative per la promozione economica e sociale (37)**In vigore dal 29 dicembre 1998**

1. Il consiglio direttivo del parco e la Comunità del parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni di cui agli articoli 12 e 14, il piano del parco e il piano pluriennale economico-sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14.

(37) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 29, L. 9 dicembre 1998, n. 426.*

Art. 12 Piano per il parco**In vigore dal 17 luglio 2020**

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato "piano", che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti: (38)

- a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
- b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;
- c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
- d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;
- e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

- a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;
- b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle *lettere a) e b) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457*;
- c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle *lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 31 della citata legge n. 457 del 1978*, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;
- d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente

modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

3. Il piano è predisposto e adottato dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. (39)

4. Il piano di cui al comma 3 adottato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco è depositato per sessanta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro tale termine chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro sessanta giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica di cui al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, avviata contestualmente dall'Ente parco nella qualità di autorità procedente, e nel cui ambito è acquisito il parere, per i profili di competenza, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, entro i successivi centoventi giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo qualora non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, ovvero il piano non sia stato adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo. (40)

5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.

6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

8. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati. (41)

(38) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 30, lett. a)*, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(39) Comma sostituito dall'*art. 2, comma 30, lett. b)*, L. 9 dicembre 1998, n. 426 e, successivamente, così modificato dall'*art. 55, comma 1, lett. c), n. 1)*, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

(40) Comma così modificato dall'*art. 55, comma 1, lett. c), nn. 2.1), 2.2), 2.3) e 2.4)*, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

(41) Per l'Ente Parco nazionale dell'Aspromonte vedi il *Comunicato 28 gennaio 2009*; per l'Ente Parco nazionale della Majella vedi il *Comunicato 17 luglio 2009*.

Art. 13 Nulla osta In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è

sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.

2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della *legge 8 luglio 1986, n. 349*.

3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.

4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.

Art. 13-bis Interventi nelle zone di promozione economica e sociale (42) **In vigore dal 17 luglio 2020**

1. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura 2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di non conformità il direttore del parco annulla il provvedimento autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento.

(42) Articolo inserito dall'*art. 55, comma 1, lett. d), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

Art. 14 Iniziative per la promozione economica e sociale **In vigore dal 29 dicembre 1998**

1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

2. A tal fine la Comunità del parco, avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma.

Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo, è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri. (43)

3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

(43) Comma così modificato dall'art. 2, comma 31, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

Art. 15 Acquisti, espropriazioni ed indennizzi

In vigore dal 15 settembre 2020

1. L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al comma 7, può prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 5, secondo le norme generali vigenti.

1-bis. I beni demaniali o aventi il medesimo regime giuridico, statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano stati già affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'Ente parco ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di durata inferiore se richiesta dello stesso ente parco. "L'ente parco provvede alla gestione dei beni demaniali con le risorse disponibili a legislazione vigente". (44)

1-ter. La concessione di cui al comma 1-bis può essere rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato diniego da parte del soggetto competente. (44)

1-quater L'Ente parco può concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un corrispettivo. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente parco non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente. (44)

2. I vincoli derivanti dal piano delle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma.

3. L'Ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.

4. Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento.

5. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui all'*art. 12, comma 2, lettere a) e b)*, *salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590* e successive modificazioni e integrazioni.

6. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco può, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.

7. L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito programma, con opportune priorità.

(44) Comma inserito dall'*art. 55, comma 1, lett. e)*, *D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

Art. 16 Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali In vigore dal 6 dicembre 2017

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
- c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
- d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'*art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512* e successive modificazioni e integrazioni;
- e) gli eventuali redditi patrimoniali;
- f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
- g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
- h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
- i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

1-bis. A decorrere dall'anno 2018, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'*articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, può essere

destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori delle aree protette. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi nonché di riparto ed erogazione delle somme. (45) (46)

2. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio.

3. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua in base all'*art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, come sostituito dall'*art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24*, senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa.

4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio del bilancio.

(45) Comma aggiunto dall'*art. 17-ter, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2017, n. 172*.

(46) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 22 marzo 2019*.

Art. 17 Riserve naturali statali In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, di cui all'*art. 8, comma 2*, oltre a determinare i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione, ne precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i principi contenuti nell'*art. 11* della presente legge. Il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa, sentite le regioni a statuto ordinario e d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono vietati in particolare:

- a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;
- b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo le modalità stabilite dagli organi responsabili della gestione della riserva.

Art. 18 Istituzione di aree protette marine In vigore dal 19 aprile 2001

1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'*art. 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979*, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti. (47) (49)

1-bis. L'istituzione delle aree protette marine può essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente. (48)

2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'*art. 19*, comma 6.

3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

(47) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 8, L. 23 marzo 2001, n. 93*.

(48) Comma inserito dall'*art. 8, comma 8, L. 23 marzo 2001, n. 93*.

(49) Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'*art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

Art. 19 Gestione delle aree protette marine In vigore dal 29 dicembre 1998

1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.

2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.

3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati:

- a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;
- b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
- c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
- d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;
- e) la navigazione a motore;
- f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

4. I divieti di cui all'art. 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario. (51)

6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette. (50)

(50) Comma così modificato dall'art. 2, comma 17, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(51) Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

Art. 20 Norme di rinvio

In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi marini si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve marine si applicano le disposizioni del titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, non in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art. 21 Vigilanza e sorveglianza

In vigore dal 29 dicembre 1998

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile.

2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate

le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo (54). Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell'art. 19, comma 7. (52) (53)

(52) Comma così modificato dall'art. 2, comma 32, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(53) In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi l'art. 80, comma 25, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(54) Per i coordinamenti territoriali del Corpo forestale dello Stato, vedi il D.P.C.M. 26 giugno 1997, il D.P.C.M. 5 luglio 2002 e il D.P.C.M. 17 novembre 2020.

Titolo III AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI

Art. 22 Norme quadro In vigore dal 29 dicembre 1998

1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:

a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'art. 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;

b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'art. 25;

c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;

d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'art. 11, di regolamenti delle aree protette;

e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.

2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.

3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.

4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva

naturale statale.

6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente. (55)

(55) Comma così modificato dall'art. 2, comma 33, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

Art. 23 Parchi naturali regionali In vigore dal 28 dicembre 1991

1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'art. 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'art. 25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della *legge 8 giugno 1990, n. 142*. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane.

Art. 24 Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale In vigore dal 28 dicembre 1991

1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione della comunità del parco.

2. Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro.

3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.

Art. 25 Strumenti di attuazione
In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.
 2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.
 3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Tale piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione e può essere annualmente aggiornato.
 4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.
 5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.
-

Art. 26 Coordinamento degli interventi
In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano pluriennale economico e sociale di cui all'art. 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.
-

**Art. 27 Vigilanza e sorveglianza
In vigore dal 28 dicembre 1991**

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

**Art. 28 Leggi regionali
In vigore dal 28 dicembre 1991**

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

**Art. 29 Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta
In vigore dal 28 dicembre 1991**

1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'*art. 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47*, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*.

3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.

Art. 30 Sanzioni **In vigore dal 23 marzo 2022**

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamila. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemila. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.

1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro. (56)

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemila. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla *legge 24 novembre 1981, n. 689*, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

2-bis La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, e la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area. (57)

3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi del titolo VIII-bis del libro secondo o dell'*articolo 733-bis del codice penale*, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi può essere disposto, in caso di flagranza, anche dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, al fine di evitare l'aggravamento o la continuazione del reato. Il responsabile è obbligato a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno. (58)

4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

5. Si applicano le disposizioni di cui alla *legge 24 novembre 1981, n. 689*, in quanto non in contrasto con il presente articolo.

6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'*art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.

7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.

9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla costituzione del parco nazionale, i divieti di cui all'art. 17, comma 2.

(56) Comma inserito dall'art. 4, comma 2, L. 8 luglio 2003, n. 172.

(57) Comma inserito dall'art. 4, comma 3, L. 8 luglio 2003, n. 172.

(58) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022.

Art. 31 Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale In vigore dal 29 dicembre 1998

1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'art. 9 della citata legge n. 183 del 1989, la composizione e le funzioni dell'ex Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attività di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla *legge 5 aprile 1985, n. 124*. (59)

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del *decreto ministeriale 20 luglio 1987*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'art. 68 del *decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*.

3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, è affidata all'Ente parco. (60)

4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 5 della *legge 8 luglio 1986, n. 349*.

(59) Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 3, comma 6, D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437.

(60) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 34, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

Art. 32 Aree contigue
In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.
 2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.
 3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso art. 15 della medesima legge.
 4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.
 5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli *articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.
-

Art. 33 Relazione al Parlamento
In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio nazionale per l'ambiente, presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali.
-

Art. 34 Istituzione di parchi e aree di reperimento
In vigore dal 1 gennaio 2018

1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:

- a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria);
- b) Gargano;
- c) Gran Sasso e Monti della Laga;
- d) Maiella;
- e) Val Grande;
- f) Vesuvio;
- f-bis) Matese; (63)

f-ter) Portofino, comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino (63).

2. E' istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu. Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'art. 4 si provvede alla istituzione del parco della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se già costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'art. 8, comma 6. (61) (65)

2-bis . È istituito, d'intesa con le regioni Veneto ed Emilia-Romagna, il Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituito con la *legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36*, e del Parco regionale del Delta del Po, istituito con la *legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27*. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'istituzione del Parco del Delta del Po. La copertura delle spese obbligatorie è assicurata a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (64)

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformità ai principi di cui all'art. 9.

4. Il primo programma verifica ed eventualmente modifica la delimitazione effettuata dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 3.

5. Per l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti parco dei parchi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni della presente legge.

6. Il primo programma, tenuto conto delle disponibilità finanziarie esistenti, considera come prioritarie aree di reperimento le seguenti:

- a) Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano;
- b) Etna;
- c) Monte Bianco;
- d) Picentino (Monti Terminio e Cervialto);
- e) Tarvisiano;
- f) Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino e Raparo);
- g) Partenio;
- h) Parco-museo delle miniere dell'Amiata;
- i) Alpi Marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis);
- l) Alta Murgia;
- l-bis) Costa teatina. (62)

7. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni, può emanare opportune misure di salvaguardia.

8. Qualora il primo programma non venga adottato entro il termine previsto dall'art. 4, comma 6, all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

9. Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti ad aree di interesse naturalistico

facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome interessate, promuove l'adozione delle opportune intese o atti, al fine di realizzare forme integrate di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono riguardare altresì l'istituzione di aree naturali protette di particolare pregio naturalistico e rilievo internazionale sul territorio nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e gli enti locali interessati.

10. Per l'istituzione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

11. Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1991, lire 15,5 miliardi per il 1992 e lire 22 miliardi a decorrere dal 1993.

(61) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 7, L. 8 ottobre 1997, n. 344*.

(62) Lettera aggiunta dall'*art. 4, comma 3, L. 8 ottobre 1997, n. 344*.

(63) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1116, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(64) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1112, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(65) Vedi, anche, il *D.P.R. 30 marzo 1998*.

Art. 35 Norme transitorie In vigore dal 1 gennaio 2018

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'*art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279*. Le intese ivi previste vanno assunte anche con la Regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge.

2. In considerazione dei particolari valori storico-culturali ed ambientali, nonché della specialità degli interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle proprietà demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali del Circeo e della Calabria sarà condotta secondo forme, contenuti e finalità, anche ai fini della ricerca e sperimentazione scientifica nonché di carattere didattico formativo e dimostrativo, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai parchi nazionali previsti dalla *lettera c) del comma 1 dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67*, e dall'*art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305*, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.

[4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge (66) le regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica dell'*art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305*, in conformità delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 1988. Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3. (67)]

5. Nell'ipotesi in cui si istituisca il parco interregionale del Delta del Po, con le procedure di cui all'art. 4 si procede alla istituzione del parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), o, se già costituito, di altro parco nazionale, per il quale non si applica la previsione di cui all'art. 8, comma 6.

6. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi alla data di entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate. Dette riserve sono istituite, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

7. Ove non diversamente previsto, il termine per l'espressione di pareri da parte delle regioni ai fini della presente legge è stabilito in giorni quarantacinque.

8. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1991, lire 3 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1993.

9. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per il 1991, lire 17,5 miliardi per il 1992 e lire 21 miliardi a decorrere dal 1993.

(66) Termine differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 6, comma 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 1996, n. 641.

(67) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1115, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Art. 36 Aree marine di reperimento In vigore dal 1 gennaio 2021

1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree:

- a) Isola di Gallinara;
- b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;
- c) Secche di Torpaterno;
- d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
- e) Costa degli Infreschi;
- f) Costa di Maratea;
- g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo di Leuca; (74)
- h) Costa del Monte Conero;
- i) Isola di Pantelleria;
- l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
- m) Acicastello - Le Grotte;
- n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);
- o) Capo Spartivento; (75)
- p) Capo Testa - Punta Falcone;
- q) Santa Maria di Castellabate;
- r) Monte di Scauri;
- s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;

- t) Parco marino del Piceno;
 - u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata "regno di Nettuno";
 - v) Isola di Bergeggi;
 - z) Stagnone di Marsala;
 - aa) Capo Passero;
 - bb) Pantani di Vindicari;
 - cc) Isola di San Pietro;
 - dd) Isola dell'Asinara;
 - ee) Capo Carbonara;
 - ee-bis) Parco marino "Torre del Cerrano"; (68)
 - ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei cetacei"; (69)
 - ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco; (70)
 - ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina; (71)
 - ee-sexies) Capo Milazzo; (71)
 - ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente; (72)
 - ee-octies) Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire anche separatamente (76).
2. La Consulta per la difesa del mare può, comunque, individuare, ai sensi dell'*art. 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979*, altre aree marine di particolare interesse nelle quali istituire parchi marini o riserve marine. (73)

(68) Lettera aggiunta dall'*art. 4, comma 4, L. 8 ottobre 1997, n. 344*.

(69) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 10, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(70) Lettera aggiunta dall'*art. 8, comma 4, L. 23 marzo 2001, n. 93*.

(71) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 116, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(72) Lettera aggiunta dall'*art. 6, comma 3, L. 28 dicembre 2015, n. 221*.

(73) Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'*art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(74) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1112, lett. b), n. 1), L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(75) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1112, lett. b), n. 2), L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(76) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 740, L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 37 Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Dopo il *comma 2 dell'art. 114 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Sono altresì deducibili:

a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate nei numeri 1) e 2) dell'*art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497*, facenti parte degli elenchi di cui al *primo comma dell'art. 2 della medesima legge o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'art. 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431*, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la

indeducibilità delle spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza delle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;

b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi della *legge 29 giugno 1939, n. 1497*, facenti parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'art. 1 della medesima legge o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani di cui all'art. 5 della stessa legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1985, n. 431*.

2-ter. Il Ministro dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2-bis del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari".

2. E' deducibile dal reddito imponibile di qualunque soggetto obbligato, fino a un massimo del 25 per cento del reddito annuo imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura del competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, corrispondente a beni immobili che vengano ceduti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo Stato ed ai soggetti pubblici e privati di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis dell'art. 114 del citato testo unico delle imposte sui redditi, purché detti immobili siano vincolati ai sensi della *legge 29 giugno 1939, n. 1497*, e facciano parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'art. 1 della medesima legge, o siano assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'art. 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1985, n. 431*, e la donazione avvenga allo scopo di assicurare la conservazione del bene nella sua integrità, per il godimento delle presenti e delle future generazioni.

3. Le agevolazioni di cui all'art. 5 della *legge 2 agosto 1982, n. 512*, sono accordate nel caso di trasferimenti delle cose di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 1 della citata legge n. 1497 del 1939 effettuati da soggetti che abbiano fra le loro finalità la conservazione di dette cose.

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in lire 100 milioni per il 1991, lire 1 miliardo per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali".

5. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli effetti finanziari del presente articolo.

Art. 38 Copertura finanziaria **In vigore dal 28 dicembre 1991**

1. All'onere derivante dalla attuazione dell'art. 3, comma 3, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni

1992 e 1993 ed a lire 10 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 3, comma 7, pari a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente".

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 3, comma 9, pari a lire 3,4 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente".

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 4, comma 8, pari a lire 22,9 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 12 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 4, comma 9, pari a lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 92 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".

6. All'onere relativo all'attuazione dell'art. 18, comma 4, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".

7. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 18, comma 5, pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

8. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 34, comma 10, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".

9. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 34, comma 11, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1991, lire 15,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 22 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

10. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 35, comma 8, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1991, lire 3 miliardi per l'anno 1992 e lire 4 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

11. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 35, comma 9, pari a lire 14 miliardi per l'anno 1991, lire 17,5 miliardi per l'anno 1992 e lire 21 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

12. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3, comma 3, dell'art. 4, comma 9, dell'art. 18, comma 4, e dell'art. 34, comma 10, gli stanziamenti relativi agli anni successivi al triennio 1991- 1993 saranno rimodulati ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla *legge 23 agosto 1988, n. 362*.

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

L.R. 24 maggio 2023, n. 22 (1).**Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 24 maggio 2023, n. 116.

Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15 maggio 2023

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Principi generali.**In vigore dal 8 giugno 2023**

1. La Regione Calabria garantisce e promuove in maniera unitaria e in forma coordinata con lo Stato e gli enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali e della normativa europea, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da formazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche, che, assieme agli elementi antropici ad esse connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.

2. La gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la conservazione di tutte le specie animali e vegetali e dei loro patrimoni genetici, sono perseguiti dalla Regione Calabria attraverso gli strumenti della conoscenza e della programmazione e mediante la promozione e l'istituzione di aree protette di interesse regionale.

3. Nel sistema integrato delle aree naturali protette della Calabria di cui all'articolo 3, la Regione, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le comunità del parco promuovono e attuano forme di cooperazione e di intesa utilizzando gli strumenti della programmazione negoziata previsti dalla normativa vigente.

Art. 2 Finalità.**In vigore dal 28 settembre 2023**

1. La presente legge, nell'ambito dei principi della *legge 6 dicembre 1991, n. 394* (Legge quadro sulle aree protette), degli articoli 9 e 32 della Costituzione e delle norme dell'Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile, disciplina l'istituzione e la gestione delle aree protette della Calabria al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione delle aree di particolare rilevanza naturalistica della Regione, nonché il recupero e il restauro ambientale di quelle degradate.

2. Ai fini di cui al comma 1, nel quadro della normativa di riferimento, la presente legge:

a) individua le funzioni della Regione, degli enti locali e degli altri enti in materia di istituzione, organizzazione e gestione delle aree protette regionali e del sistema della biodiversità della Calabria;

b) definisce le misure e gli strumenti per la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale, assicurandone la corretta fruizione da parte dei cittadini;

c) persegue la conservazione delle specie di fauna selvatica e l'incremento della biodiversità, promuovendo programmi, progetti e modalità di gestione idonei al conseguimento e al mantenimento di densità ottimali per la coesistenza fra le specie e sostenibili per le attività antropiche;

d) assicura la salvaguardia dei biotopi, di associazioni di vegetali o forestali e di formazioni geologiche, geomorfologiche e paleontologiche di rilevante valore storico, scientifico e culturale;

e) individua le forme di partecipazione delle comunità locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile delle aree protette naturali regionali e del sistema della biodiversità calabrese;

f) individua le modalità di diffusione uniforme sul territorio regionale delle informazioni relative alle singole componenti del patrimonio naturalistico ambientale;

g) applica e promuove modelli di gestione ambientale idonee a realizzare l'equilibrio tra l'ambiente naturale e le attività antropiche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, architettonici, archeologici e storici, nonché, delle attività agricole produttive e agrosilvopastorali, di agricoltura biologica e agrituristica, nonché di ogni altra attività economica tradizionale attualmente in uso, del turismo naturalistico e del tempo libero, nel rispetto delle finalità di tutela e conservazione naturalistica ivi comprese le attività che, ai sensi della *legge 18 agosto 2015, n. 141* (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) e della normativa regionale derivata, l'agricoltura sociale esprime nell'ambito dei servizi di utilità sociale, affiancando alla tradizionale funzione produttiva, anche legata ai prodotti tradizionali del territorio, la capacità di generare benefici attraverso servizi innovativi nell'ambito dell'assistenza e del coinvolgimento della comunità;

h) promuove il contratto di fiume, di lago e di costa, quale strumento volontario di programmazione strategica e negoziata in attuazione della *direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000*, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della *direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007*, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della *direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008*, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;

i) promuove lo strumento aperto della comunità di energia rinnovabile di cui all'*articolo 22 della direttiva (UE) 2018/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018*, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, per favorire lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale, aumentare l'efficienza energetica delle famiglie e contribuire a combattere la povertà energetica;

j) favorisce azioni rivolte alla informazione, formazione, ed educazione alla sostenibilità.

3. All'interno del sistema delle aree protette calabresi e delle strutture antropiche si sperimenta un sistema di educazione ambientale basato anche su forme di risparmio e produzioni alternative dell'energia rinnovabile ecosostenibili, sul riciclaggio dei materiali utilizzati, su modelli di raccolta differenziata integrale dei rifiuti solidi urbani, su sistemi di riduzione dei rifiuti e degli imballaggi, nonché su forme di incentivazione all'uso dei materiali tradizionali esistenti nell'area sulla base di un piano ecologico di rinnovazione degli stessi. Le suddette iniziative sono adeguatamente pubblicizzate nel sistema informativo delle aree protette calabresi al fine di promuovere una piena educazione integrata ambientale.

4. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge si assicurano il coordinamento e la più ampia partecipazione degli enti locali, delle forze sociali e del Terzo settore presenti nel territorio, e si incentiva la partecipazione degli organismi istituzionali di rappresentanza degli studenti della scuola secondaria di secondo grado e delle Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)

calabresi nell'ambito della loro autonomia (2).

(2) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1, della medesima legge*).

Art. 3 Sistema regionale delle aree protette e della biodiversità. In vigore dal 8 giugno 2023

1. Il sistema regionale delle aree naturali protette e della biodiversità, di seguito aree protette, è l'insieme dei territori dove sono presenti formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, con rilevante valore naturalistico, paesaggistico, agricolo e ambientale, riconosciuto per le generazioni presenti e future.

2. Il sistema di cui al comma 1 è costituito:

a) dai Parchi regionali e dalle Riserve naturali regionali istituiti ai sensi delle relative leggi regionali, nel quadro generale dei principi di cui alla *legge 394/1991*;

b) dalla rete regionale della biodiversità di cui all'articolo 6.

3. Al fine di assicurare la gestione sinergica dei territori ricadenti nel sistema integrato delle aree protette della Calabria, la Regione promuove l'interazione e il coordinamento delle politiche regionali e nazionali e attua forme di cooperazione e di intesa con il Ministero competente in materia di ambiente, nelle forme previste dalla vigente normativa di settore.

Art. 4 Parchi regionali. In vigore dal 8 giugno 2023

1. I Parchi regionali, di seguito parchi, sono sistemi territoriali che, per il loro particolare valore naturale, scientifico, storico-culturale e paesaggistico, necessitano di una gestione unitaria al fine di assicurare le migliori condizioni per:

a) la conservazione, il ripristino, il miglioramento e la valorizzazione dell'ambiente naturale e degli habitat naturali e seminaturali nonché per la salvaguardia delle specie vegetali e animali selvatiche, anche tramite gli interventi necessari a conseguire o ripristinare equilibri faunistici ottimali;

b) il corretto utilizzo delle risorse naturali presenti;

c) lo sviluppo di attività economiche ecosostenibili;

d) la conservazione e valorizzazione dei valori paesaggistici e storico-culturali nonché del sistema agricolo, con le sue funzioni di presidio e sviluppo dei paesaggi e dei territori.

2. L'istituzione dei parchi persegue, in particolare, le finalità di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 394/1991*.

**Art. 5 Riserve naturali regionali.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Le Riserve naturali regionali sono territori che, per la presenza di particolari specie di flora o di fauna, o di particolari ecosistemi o emergenze geologiche e geomorfologiche rilevanti dal punto di vista naturalistico, sono organizzati in modo da garantire la conservazione dei valori naturalistici e paesaggistici anche legati alla permanenza di paesaggi agricoli e pascolivi.

2. L'istituzione delle Riserve naturali di cui al comma 1 persegue, in particolare, le finalità di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 394/1991*.

**Art. 6 Rete regionale della biodiversità.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. La Rete regionale della biodiversità è l'insieme delle aree soggette a disciplina speciale in quanto funzionali alla tutela di specie e habitat di interesse conservazionistico ed è costituita da:

a) siti appartenenti alla rete ecologica europea, denominata rete Natura 2000, composta da:

1) siti di importanza comunitaria (SIC), riconosciuti con decisione della Commissione europea per ogni regione biogeografica che, ai sensi dell'*articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357* (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) sono designati quali zone speciali di conservazione (ZSC);

2) zone di protezione speciale (ZPS), istituite ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e dell'*articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009*, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

b) aree di collegamento ecologico funzionale e gli altri elementi funzionali e strutturali finalizzati a garantire la continuità fisico- territoriale ed ecologico - funzionale fra gli ambienti naturali e la connettività fra popolazioni di specie animali e vegetali. Esse assicurano la coerenza del sistema regionale delle aree naturali protette e della biodiversità e, in un'ottica di reciproca funzionalità, concorrono a garantire la conservazione del patrimonio naturalistico regionale;

c) zone umide di importanza internazionale che, in applicazione della Convenzione di Ramsar, sono incluse nell'elenco previsto dal *decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448* (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971).

**Art. 7 Comitato tecnico- scientifico per le aree protette e la biodiversità.
In vigore dal 28 settembre 2023**

1. Il Comitato tecnico- scientifico per le aree protette e la biodiversità, di seguito Comitato, è organo di supporto tecnico-scientifico della Giunta regionale per l'attuazione della presente legge e, in generale, per la tutela e la valorizzazione degli aspetti naturalistici e della biodiversità.

2. Il Comitato, nominato dal Presidente della Giunta regionale, è composto:

- a) dall'assessore regionale con delega alle aree protette o suo delegato, che lo presiede;
 - b) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di ambiente o suo delegato;
 - c) dal dirigente del settore regionale competente in materia di parchi e aree protette o suo delegato;
 - d) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato;
 - e) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di turismo o suo delegato;
 - f) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di urbanistica e paesaggio o suo delegato;
 - g) dal Comandante della Regione Carabinieri Forestale Calabria o da un suo delegato, previa intesa con l'amministrazione di appartenenza (3);
 - h) dal presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani, ANCI Calabria, o suo delegato;
 - i) dal Presidente dell'Associazione nazionale piccoli Comuni italiani, ANPCI Calabria, o suo delegato;
 - j) dal Presidente dell'Unione Province d'Italia, UPI Calabria, o suo delegato;
 - k) da un membro designato dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);
 - l) da cinque esperti, scelti fra una terna di nominativi, per ciascuna delle seguenti figure professionali, indicati dalle università calabresi e dagli ordini professionali:
 - 1) un esperto in scienze naturali con specifiche competenze in flora terrestre;
 - 2) un esperto in scienze naturali con specifiche competenze in fauna terrestre;
 - 3) un esperto in scienze geologiche;
 - 4) un esperto in biologia marina;
 - 5) un esperto in scienze agrarie e forestali e botanica;
 - m) da due rappresentanti tra quelli indicati dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'*articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349* (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), previa intesa con l'ente di provenienza;
 - n) da due rappresentanti indicati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Il Presidente della Giunta regionale può provvedere alla costituzione del Comitato quando è pervenuta almeno la metà delle designazioni.

4. I componenti del Comitato durano in carica per l'intera legislatura e fino all'insediamento del successivo. La partecipazione è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese.

5. Il Comitato esprime pareri obbligatori su atti proposti dalla Giunta regionale con riferimento:

- a) alla istituzione delle aree naturali protette regionali, nonché alle modifiche delle perimetrazioni delle aree protette;
- b) ai seguenti contenuti: del piano integrato per il parco e del regolamento del parco di cui agli articoli 22 e 24; del regolamento delle riserve naturali regionali di cui all'articolo 35; delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti della rete Natura 2000 di cui agli articoli 54 e 56;
- c) alla predisposizione e aggiornamento dell'elenco dei geositi di interesse regionale di cui all'articolo 61.

6. Il Comitato, inoltre:

a) rilascia pareri nelle materie di sua competenza, anche su richiesta delle strutture regionali competenti, degli enti parco regionali, nonché degli enti locali che svolgono attività di gestione nelle aree protette e nelle componenti del sistema regionale della biodiversità disciplinate dalla presente legge;

b) formula proposte in materia di sperimentazione, di ricerca scientifica, di informazione, formazione e ambientale e di educazione allo sviluppo sostenibile.

(3) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1, della medesima legge*).

Art. 8 Osservatorio regionale per la biodiversità. In vigore dal 8 giugno 2023

1. L'Osservatorio regionale per la biodiversità è un gruppo interdisciplinare, tecnico - specialistico della Giunta regionale, già operativo, che svolge la funzione di acquisire, elaborare e interpretare dati e informazioni sulle aree protette necessari anche per la predisposizione, l'aggiornamento periodico e l'attuazione della strategia regionale per la biodiversità. Le attività dell'Osservatorio sono realizzate con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento regionale competente in materia di ambiente.

Art. 9 Programmazione regionale sulle aree protette. In vigore dal 8 giugno 2023

1. Le politiche di intervento in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale assumono come riferimento strategico il documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'*articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi) e sono definite, nel rispetto delle finalità della presente legge, in coerenza con gli obiettivi e le misure adottate nell'ambito del programma regionale sullo sviluppo rurale.

2. Al fine di perseguire obiettivi di valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, la Giunta regionale, nel rispetto della *legge 394/1991*, definisce:

a) le strategie per la gestione del sistema delle aree naturali protette regionali;

b) la strategia regionale della biodiversità, individuando le finalità, gli obiettivi generali e le priorità delle politiche regionali in materia di tutela della biodiversità compresa quella agricola;

c) il quadro dei fabbisogni e delle risorse attivabili, con riferimento all'attuazione delle strategie.

3. Per ogni ciclo di programmazione di fondi comunitari, la Giunta regionale approva un piano di azioni prioritarie orientato all'integrazione dei diversi fondi per l'attivazione di interventi coerenti con le finalità

della presente legge.

TITOLO II
Disciplina del sistema regionale delle aree protette
Capo I
Funzioni della regione e degli enti locali

**Art. 10 Funzioni della Regione.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, controllo in materia di aree protette regionali con le risorse umane e strumentali proprie del dipartimento regionale competente in materia di ambiente, in forma coordinata con le aree protette nazionali e, in particolare:

- a) istituisce, con legge regionale, i parchi regionali e gli enti di diritto pubblico preposti alla loro gestione;
- b) nomina il presidente, il consiglio direttivo e il revisore unico dei conti dei parchi regionali;
- c) approva lo statuto dei parchi regionali;
- d) adotta e approva il piano integrato per il parco e approva il regolamento dei parchi regionali;
- e) approva il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione dei parchi regionali;
- f) sovrintende e vigila sull'attuazione della presente legge;
- g) esercita attività di indirizzo, coordinamento, verifica e controllo sull'amministrazione dei parchi regionali;
- h) istituisce le riserve naturali regionali indicando le finalità, le forme e le modalità di gestione;
- i) approva il regolamento della riserva;
- j) esercita, attraverso le strutture regionali allo scopo preposte, le funzioni amministrative relative alla gestione delle riserve naturali regionali;
- k) può mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il raggiungimento delle loro finalità istitutive;
- l) può partecipare a organismi associativi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività istituzionali in materia di aree protette e di biodiversità, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
- m) raccoglie i dati e le informazioni ai fini del monitoraggio e dell'aggiornamento per la conoscenza, la divulgazione e la promozione dell'offerta del sistema regionale delle aree protette.

2. La Regione esercita, altresì, le funzioni ad essa attribuite dalla *legge 394/1991* in materia di parchi nazionali.

**Art. 11 Funzioni delle Province e della Città metropolitana.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Le Province e la Città metropolitana di Reggio Calabria partecipano, senza oneri a carico della finanza locale, al procedimento di istituzione delle aree protette regionali sul territorio di competenza, ai sensi dell'*articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 394/1991* e a ogni altra funzione ad esse attribuita dalla normativa regionale e nazionale vigente.

Art. 12 Funzioni dei Comuni.

In vigore dal 8 giugno 2023

1. I Comuni partecipano, ai sensi dell'*articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 394/1991*, al procedimento di istituzione delle aree protette regionali ricadenti nel proprio territorio e possono proporre alla Regione, anche d'intesa con gli altri enti locali, i territori per l'istituzione di nuove aree naturali protette regionali, indicandone le finalità, i principali aspetti di interesse ambientale, le modalità di gestione, in coerenza con le previsioni della programmazione regionale.

2. In particolare i Comuni:

a) per gli aspetti di loro competenza, collaborano con la Provincia o con la Città metropolitana, alla predisposizione delle proposte per la definizione del regolamento delle riserve regionali che interessano il proprio territorio;

b) possono partecipare, mediante la presentazione di proposte e il finanziamento di specifici progetti, alla definizione e all'attuazione degli obiettivi definiti dagli atti della programmazione regionale;

c) svolgono attività di sorveglianza e accertano gli illeciti amministrativi, tramite la competente polizia municipale, sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dai piani e dai regolamenti dei parchi regionali, dai regolamenti delle riserve naturali;

d) possono mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il conseguimento delle loro finalità istitutive.

Capo II

Disposizioni in materia di parchi regionali

Art. 13 Istituzione e funzioni dei parchi regionali.

In vigore dal 8 giugno 2023

1. La Regione istituisce con legge i parchi regionali e definisce:

a) le finalità del parco;

b) la perimetrazione provvisoria del parco;

c) le misure di salvaguardia;

d) l'ente gestore del parco;

e) gli elementi del piano integrato per il parco;

- f) i tempi e le modalità per l'approvazione dello statuto;
- g) le norme specifiche in relazione alle finalità istitutive;
- h) le forme e le modalità di finanziamento regionale ed eventualmente degli enti locali facenti parte della comunità del parco.
2. La Regione assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione del parco ai sensi della *legge 394/1991*.
3. Le leggi istitutive assicurano, altresì, il rispetto dei divieti e dei vincoli previsti dalla *legge 394/1991*.
4. All'ente parco, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è affidata la gestione del territorio perimetrato quale parco; esso svolge, in particolare, le seguenti funzioni e attività:
- a) adotta lo statuto del parco regionale;
- b) predispone la proposta di piano integrato per il parco e la relativa proposta di regolamento;
- c) adotta il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio del parco regionale;
- d) rilascia il nulla osta relativo alla realizzazione di interventi, impianti e opere;
- e) svolge attività di sorveglianza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano integrato e dal regolamento;
- f) elabora il programma annuale delle attività;
- g) fornisce alla Regione i dati e le informazioni ai fini del monitoraggio e dell'aggiornamento per la conoscenza, la divulgazione e la promozione dell'offerta del sistema regionale delle aree protette;
- h) accerta gli illeciti amministrativi e applica le sanzioni di cui all'articolo 62;
- i) realizza gli interventi, relativi ai progetti specifici per i parchi regionali, ammessi ai contributi comunitari, statali o regionali secondo quanto previsto.
5. All'ente parco sono delegate le funzioni di autorità competente per la valutazione di incidenza ai sensi dell'*articolo 5 del D.P.R. 357/1997*, per come specificato all'articolo 59, comma 6, lettera a).
-

**Art. 14 Organi dell'ente parco e loro durata.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Sono organi dell'ente parco:
- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) la comunità del parco;
- d) la consulta del parco;
- e) il revisore unico dei conti e un revisore supplente.
2. Gli organi dell'ente parco, ad eccezione della comunità del parco, durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati per una sola volta.
-

**Art. 15 Presidente.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Il presidente dell'ente parco è nominato dal Presidente del Consiglio regionale sulla base di un elenco di almeno quattro nominativi, indicati dalla comunità del parco, dotati di comprovata esperienza e competenze in materia di aree protette e biodiversità e di gestione amministrativa idonee al ruolo e alle funzioni da ricoprire risultanti da documentato curriculum.
 2. Il presidente del parco:
 - a) ha la legale rappresentanza dell'ente parco e ne coordina l'attività;
 - b) convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo;
 - c) esercita le altre funzioni ad esso delegate dal consiglio direttivo secondo quanto stabilito dallo statuto.
 3. Il presidente dell'ente parco regionale non può esercitare attività che non consentono la presenza costante nella gestione dell'ente. Si applicano le disposizioni del *decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39* (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico) e della *legge regionale 27 novembre 2015, n. 21* (Disposizioni di adeguamento dell'*ordinamento regionale al decreto legislativo n. 39/2013*).
 4. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconfiribilità previste dalla normativa vigente; la dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
 5. L'incarico di componente di presidente ha la durata di cinque anni, salvo anticipata decadenza.
-

**Art. 16 Consiglio direttivo.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente dell'ente parco, che lo presiede, e da sei membri, nominati dalla Giunta regionale, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della comunità del parco, secondo le seguenti modalità:
 - a) due su designazione della comunità del parco;
 - b) uno su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'*articolo 13 della legge 349/1986*, previa intesa;
 - c) uno su designazione delle università calabresi, previa intesa;
 - d) uno su designazione dell'assessore regionale competente in materia ambientale;
 - e) uno su designazione dell'assessore regionale competente in materia agroforestale;
 - f) uno su designazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.Nel caso di parità di voto prevale il voto del presidente.
2. Quando sono designati, quali membri del consiglio direttivo, ai sensi del comma 1, lettera a), sindaci di un Comune o presidenti di una Provincia o il sindaco metropolitano di Reggio Calabria presenti nella comunità del parco, la cessazione dalle predette cariche a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e la conseguente nuova designazione. La stessa

norma si applica nei confronti degli assessori e di consiglieri degli stessi enti.

3. Il consiglio direttivo è legittimamente insediato quando è nominata la maggioranza dei suoi componenti.

4. Il consiglio direttivo:

- a) predispone la proposta di piano integrato per il parco;
- b) adotta il regolamento del parco;
- c) approva il regolamento di contabilità del parco;
- d) adotta il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione;
- e) approva il regolamento che disciplina l'organizzazione dell'ente;
- f) esercita le ulteriori funzioni ad esso attribuite dallo statuto dell'ente parco e comunque quelle non espressamente attribuite ad altro organo.

5. Il consiglio direttivo delega al presidente l'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, secondo quanto stabilito dallo statuto dell'ente parco.

6. L'incarico di componente del consiglio direttivo ha la durata di cinque anni, salvo anticipata decadenza.

Art. 17 Comunità del parco.

In vigore dal 8 giugno 2023

1. La Comunità del parco, fatto salvo quanto previsto al comma 5, è composta dai sindaci dei Comuni, nonché dai presidenti delle Province e dal sindaco della Città metropolitana i cui territori sono compresi, anche parzialmente, nell'area del parco. Lo statuto determina la quota percentuale di rappresentatività di ciascun componente, in rapporto all'estensione del territorio degli enti locali di appartenenza ricadenti nell'area del parco e nelle aree contigue e alla popolazione ivi residente.

2. La comunità del parco:

- a) adotta lo statuto del parco;
- b) indica i nominativi per la nomina del presidente del parco e i membri del consiglio direttivo di sua competenza;
- c) esprime parere obbligatorio non vincolante in relazione:
 - 1) al piano integrato per il parco;
 - 2) all'adozione del regolamento;
 - 3) all'adozione del bilancio di previsione e rendiconto di gestione del parco;
 - 4) agli ulteriori atti previsti dallo statuto;
- d) svolge funzioni propositive sulla gestione dell'ente;
- e) promuove l'equilibrio fra gli obiettivi di protezione naturalistica di valorizzazione del paesaggio agricolo e forestale con le attività socio-economiche presenti all'interno delle aree del parco;
- f) svolge funzioni di indirizzo e di promozione dell'attività dell'ente;
- g) vigila sull'attuazione degli interventi previsti dal piano integrato per il parco;
- h) svolge le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto.

3. La comunità del parco, tenuto conto dei criteri per la determinazione della percentuale di rappresentatività di cui al comma 1 e in conformità a quanto previsto dallo statuto, può concorrere, tramite gli enti rappresentati, al finanziamento delle spese per la gestione del parco.

4. La comunità del parco elegge al suo interno il presidente e il vicepresidente. Essa è convocata dal presidente almeno due volte l'anno e quando ne fa richiesta il presidente del parco o un numero di componenti determinato dallo statuto.

5. I singoli Comuni appartenenti a unioni di Comuni possono delegare l'unione stessa all'esercizio di tutti i poteri loro riconosciuti all'interno della comunità del parco ai sensi della presente legge. In tal caso, il presidente dell'unione fa parte della comunità del parco in sostituzione dei sindaci dei Comuni deleganti, rappresenta ad ogni effetto i Comuni per la quota di rappresentatività ad essi riferita dallo statuto e risponde degli adempimenti cui i Comuni sono tenuti.

6. Ai componenti della comunità del parco non spetta alcuna indennità né rimborso spese.

7. I pareri di cui al comma 2 sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, gli stessi si intendono favorevoli.

Art. 18 Consulta del parco. In vigore dal 28 settembre 2023

1. Gli enti parco svolgono la propria attività garantendo la più ampia informazione, improntano l'attività gestionale e le scelte di pianificazione e di programmazione alla più ampia partecipazione dei cittadini mediante appositi strumenti di informazione e consultazione previsti nello statuto.

2. Per le finalità previste dal comma 1 l'ente parco si avvale della Consulta, organismo propositivo e consultivo, formato da rappresentanti delle seguenti associazioni più rappresentative a livello locale, previa intesa con gli organismi di provenienza:

- a) associazioni espressione delle attività produttive del settore primario;
- b) associazioni di attività di promozione turistica;
- c) associazioni ambientaliste;
- d) associazioni venatorie e ittiche;
- e) un rappresentante della Consulta degli studenti di ciascuna provincia territorialmente interessata;
- f) un rappresentante del Consiglio degli studenti di ciascuna Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM) calabrese (4).

3. La Consulta esprime proposte e pareri:

- a) sui regolamenti del parco;
- b) sul piano integrato per il parco;
- c) sui programmi di gestione e valorizzazione del parco.

4. I pareri di cui al comma 3 sono adottati entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale se ne prescinde.

5. La Consulta del parco è nominata dal Presidente della comunità del parco, previa designazione degli organismi di provenienza, ed è presieduta dal presidente dell'ente parco che la convoca almeno ogni sei mesi.

6. Ai componenti della Consulta del parco non spetta alcuna indennità né rimborso spese.

7. Le sedute della Consulta sono pubbliche e la sua composizione e il suo funzionamento sono stabiliti dallo statuto.

8. La Consulta ha durata di tre anni dalla data del decreto di nomina, le modalità di designazione e di svolgimento dei suoi lavori sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal consiglio direttivo.

(4) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1, della medesima legge*).

Art. 19 Il revisore unico dei conti. In vigore dal 8 giugno 2023

1. Il controllo sugli atti e sulla gestione finanziaria dell'ente è esercitato dal revisore unico dei conti. È prevista la nomina di un revisore supplente.

2. Il revisore unico dei conti e il revisore supplente sono nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti. L'incarico ha la durata di cinque anni.

3. Il revisore unico dei conti vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. Redige una relazione sul progetto del bilancio preventivo. Redige, altresì, una relazione sul conto consuntivo contenente valutazioni sulla corrispondenza del conto alle risultanze della gestione, nonché proposte per migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione. In attuazione dell'*articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, il revisore unico dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, svolge le seguenti ulteriori attività:

a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni sulle proposte di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto e sui relativi allegati;

b) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;

c) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;

d) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

e) esercita ogni altra funzione demandata dalla legge o dai regolamenti.

4. Il revisore dei conti può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.

5. Il revisore unico dei conti risponde della veridicità delle attestazioni rese e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. È tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragione del proprio ufficio.

**Art. 20 Indennità spettanti agli organi dell'ente parco.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Al presidente e ai componenti del consiglio direttivo spetta un compenso pari rispettivamente all'80 per cento e al 40 per cento di quello attribuiti per le medesime cariche agli organismi dei parchi nazionali; gli importi così determinati sono ridotti del 20 per cento, in applicazione delle disposizioni di cui all'*articolo 9, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22* (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale).

2. Al revisore unico dei conti spetta l'indennità determinata ai sensi dell'*articolo 10, comma 3, della L.R. 22/2010*.

**Art. 21 Statuto dell'Ente parco regionale.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. In conformità all'*articolo 24 della legge 394/1991* e nel rispetto della presente legge, la comunità del parco adotta lo statuto dell'ente parco e lo invia alla Giunta regionale che lo approva, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il parere si intende reso positivamente.

2. Lo statuto del parco prevede, in particolare:

- a) la sede dell'ente;
- b) i compiti, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi;
- c) le quote di rappresentatività degli enti locali nella comunità del parco, e l'eventuale modalità di rappresentanza delle unioni di Comuni, secondo quanto previsto dall'*articolo 17*;
- d) i criteri per la definizione delle eventuali quote di partecipazione degli enti locali al finanziamento del parco, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla lettera c);
- e) i compiti del direttore e le modalità di nomina;
- f) la composizione e il funzionamento della Consulta del parco di cui all'*articolo 18*;
- g) le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini con riferimento agli atti più significativi dell'ente;
- h) le forme di pubblicità degli atti.

3. Le modifiche dello statuto sono adottate e approvate con la stessa procedura di cui al comma 1.

4. Lo statuto acquista efficacia dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC). Esso è consultabile sul sito istituzionale della Regione Calabria e dell'ente parco a cui si riferisce.

**Art. 22 Piano integrato per il parco.
In vigore dal 26 ottobre 2023**

1. Il piano integrato per il parco è lo strumento di attuazione delle finalità del parco e comprende, in due sezioni distinte, gli atti di pianificazione e di programmazione.

2. I contenuti della sezione relativa alla pianificazione del piano integrato per il parco sono quelli di cui all'*articolo 12 della legge 394/1991*, nonché :

a) la perimetrazione definitiva del parco, seguendo linee cartografiche certe individuabili sul territorio;
b) la perimetrazione delle aree contigue del parco seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio e la disciplina delle stesse nelle materie e nel rispetto delle disposizioni di cui all'*articolo 32, comma 1, della legge 394/1991*;

c) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in zone;

d) la disciplina e la progettazione attuativa delle previsioni del piano medesimo anche relativamente ad aree specifiche e singoli interventi, per quanto necessario;

e) specifici vincoli e salvaguardie;

f) specifiche direttive per le aree contigue nelle materie di cui all'*articolo 32, comma 1, della legge 394/1991*, cui debbono uniformarsi le diverse discipline e i regolamenti degli enti locali anche al fine di una efficace tutela delle aree interne al parco che comprende, in particolare, la gestione e il controllo della fauna selvatica. A tal fine, gli agricoltori e i proprietari di fondi limitrofi alle aree contigue possono intervenire, ai sensi e nel rispetto della normativa statale e regionale, per porre in essere azioni di contenimento in un'ottica di conservazione degli equilibri ecologici del parco;

g) la conformazione alla perimetrazione dei pSIC, SIC/ZSC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio del parco e nelle relative aree contigue;

h) l'individuazione e la disciplina, per quanto di competenza, delle ulteriori componenti del patrimonio naturalistico-ambientale e le emergenze geologiche e geomorfologiche ricadenti all'interno del parco;

i) l'individuazione, la descrizione e la disciplina degli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della Carta della natura di cui all'*articolo 3 della legge 394/1991*;

j) la conformazione alle misure di conservazione dei siti di rete Natura 2000 nonché alla pianificazione di bacino e alle relative prescrizioni di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 152/2006 (5).

3. Il piano integrato del parco si conforma al piano paesaggistico ai sensi dell'*articolo 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)* e sostituisce i piani territoriali e urbanistici di qualsiasi livello, ai sensi dell'*articolo 25 della legge 394/1991* ed è aggiornato entro dodici mesi ai contenuti e alle prescrizioni della pianificazione di bacino di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 152/2006 (6).

4. Fatte salve le norme di salvaguardia dei piani paesaggistici, la sezione pianificatoria del piano integrato per il parco può prevedere ulteriori specifiche salvaguardie. Gli enti locali adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni della medesima sezione pianificatoria del piano integrato per il parco.

5. La sezione programmatica del piano integrato per il parco, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale di cui all'articolo 9 e nel rispetto dei principi di cooperazione con lo Stato e di partecipazione degli enti locali interessati:

a) attua gli obiettivi e i fini istitutivi del parco;

b) individua e promuove iniziative e attività di soggetti pubblici e privati compatibili con le finalità del parco, con specifico riferimento ai contenuti di cui all'*articolo 14, comma 3, della legge 394/1991*, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente nel parco, nelle aree contigue e nei territori adiacenti, comprese le iniziative e le attività idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica. Tali attività sono coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati;

- c) riconosce il ruolo anche delle attività agricole e zootecniche ai fini della tutela ambientale e paesaggistica;
- d) individua le azioni relative alla didattica, alla formazione e informazione ambientale e all'educazione allo sviluppo sostenibile;
- e) può prevedere l'attribuzione di incentivi a soggetti pubblici o privati, con riferimento prioritario agli interventi, agli impianti e alle opere di cui all'*articolo 7, comma 1, della legge 394/1991*.
6. All'attuazione della sezione programmatica del piano integrato per il parco si provvede attraverso il programma annuale di cui all'articolo 28, comma 3.

(5) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1, della medesima legge*).

(6) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 25 ottobre 2023, n. 47*, a decorrere dal 26 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20, comma 1, della medesima legge*).

Art. 23 Procedimento per l'approvazione del piano integrato per il parco. In vigore dal 28 settembre 2023

1. La proposta di piano integrato per il parco di cui all'articolo 22 è predisposta dal consiglio direttivo del parco, che la invia, completa del parere della comunità del parco, alla Giunta regionale. La Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico scientifico per le aree protette, adotta la proposta di piano integrato. Successivamente all'adozione da parte della Giunta, il piano è pubblicato sul sito istituzionale della Regione, dell'ente parco e dei Comuni della comunità del parco per consentire a chiunque, nei quarantacinque giorni successivi alla pubblicazione, di prenderne visione e di presentare eventuali osservazioni. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di consultazione, ai fini della valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'*articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale). Valutate le osservazioni entro i successivi trenta giorni, il consiglio direttivo trasmette alla Giunta regionale il documento di programmazione modificato o integrato sulla base delle osservazioni contestualmente all'elenco delle osservazioni pervenute e alle motivazioni del loro accoglimento o diniego. La Giunta regionale approva il piano integrato previa acquisizione del parere motivato rilasciato dall'autorità competente in materia di VAS sul piano osservato e dalla competente commissione consiliare, entro i successivi quarantacinque giorni.

2. Le autorità interessate provvedono a rendere le informazioni sul parere motivato e ad effettuare gli adempimenti relativi al piano di monitoraggio del piano integrato del parco, nel rispetto degli *articoli 17 e 18 del D.Lgs. 152/2006*.

3. Il piano integrato del parco è aggiornato con cadenza decennale, seguendo lo stesso procedimento di formazione e approvazione ed è adeguato entro dodici mesi ai contenuti e alle prescrizioni della pianificazione di bacino di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 152/2006 (7).

(7) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 2, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1, della medesima legge*).

**Art. 24 Regolamento del parco.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nell'area del parco ed è adottato dal consiglio direttivo, entro sei mesi dall'approvazione del piano integrato per il parco, previa acquisizione del parere obbligatorio della comunità del parco.
 2. I contenuti del regolamento sono quelli di cui all'*articolo 11 della legge 394/1991*.
 3. La Giunta regionale approva il regolamento, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7. Il regolamento acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, gli enti locali ricompresi nell'area del parco adeguano i propri atti, anche di natura regolamentare, al regolamento del parco. In caso di mancato adeguamento entro tale termine, si applica la disciplina del regolamento del parco.
-

**Art. 25 Nulla osta.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Nelle aree del parco e in quelle eventualmente disciplinate direttamente dal piano integrato per il parco, come previsto dalla legge istitutiva del parco, il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti e opere, è subordinato al preventivo nulla osta dell'ente parco, che ne verifica la conformità alla legge istitutiva e ai propri atti di programmazione e regolamentazione.
 2. Il nulla osta deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza, fatta salva eventuale sospensione, per un periodo non superiore a sessanta giorni, dovuta alla necessità di integrazione della documentazione.
 3. Nei casi di cui all'articolo 59, il nulla osta viene espresso congiuntamente alla valutazione di incidenza effettuata dall'ente parco.
-

**Art. 26 Patrimonio.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. L'ente parco ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità, lasciti ed espropriazioni.

2. I terreni e i beni immobili, comunque acquisiti dall'ente, fanno parte del patrimonio indisponibile dell'ente medesimo.

3. La Regione e gli enti locali ricompresi nell'area del parco possono mettere a disposizione dell'ente i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive del parco stesso.

**Art. 27 Entrate dell'ente parco.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Costituiscono entrate degli enti parco regionali da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a) i contributi ordinari definiti annualmente con legge di bilancio regionale;
 - b) i contributi straordinari della Regione per progetti e attività specifici, in attuazione degli strumenti della programmazione regionale;
 - c) eventuali contributi ordinari e straordinari degli enti componenti la comunità del parco;
 - d) i contributi e i finanziamenti dello stato e di altri enti pubblici per specifici progetti;
 - e) i contributi di enti privati, persone fisiche e associazioni, i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente;
 - f) i redditi patrimoniali;
 - g) i canoni delle concessioni, i diritti e le tariffe dei servizi forniti dal parco, determinate dal parco stesso sulla base dei propri regolamenti e degli atti del consiglio direttivo, in conformità agli eventuali indirizzi regionali;
 - h) i proventi di attività commerciali e promozionali;
 - i) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati dal parco;
 - j) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del parco;
 - k) i proventi derivanti dai servizi aggiuntivi offerti ai visitatori delle aree protette, fermo restando che la mera fruizione delle risorse naturali è libera e gratuita.
-

**Art. 28 Contabilità e bilancio dell'ente parco.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Il sistema contabile e gli schemi di bilancio sono adottati in coerenza ai principi contenuti nel *D.Lgs. 118/2011*.

2. L'ente parco, al fine di rendere nota l'efficacia della propria attività e di indirizzare l'azione dei soggetti economici verso metodi produttivi improntati a criteri di sostenibilità, può redigere annualmente il bilancio sociale e ambientale, con il quale, anche in esito al coinvolgimento dei residenti nel territorio di competenza e degli utenti dei servizi offerti:

a) dà conto dei risultati dell'attività istituzionale svolta e delle scelte operative effettuate, con riferimento anche alle attività di comunicazione del valore del patrimonio naturalistico e di educazione allo sviluppo sostenibile;

b) esplicita e analizza le scelte operate e le azioni intraprese in campo ambientale, dà atto del relativo stato di attuazione e ne valuta gli effetti.

3. Il programma annuale delle attività, con proiezione triennale, è una sezione della relazione illustrativa del bilancio preventivo economico, nel quale sono definite le azioni da realizzare nel triennio.

4. Il programma di cui al comma 3 evidenzia la coerenza con il bilancio preventivo economico e con la sezione programmatica del piano integrato per il parco.

Art. 29 Direttore del parco.

In vigore dal 8 giugno 2023

1. Il presidente dell'ente parco, previa manifestazione di interesse, nel rispetto delle norme nazionali e regionali in tema di dirigenza pubblica e delle disposizioni dello statuto, nomina il direttore; si applicano le *disposizioni del D.Lgs. 39/2013 e della L.R. 21/2015*.

2. A seguito della nomina di cui al comma 1, il presidente stipula con il direttore un contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile una sola volta.

3. L'ammontare del trattamento economico, onnicomprensivo, è determinato nell'atto di nomina con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, così come definiti dalla Regione Calabria, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.

4. Il direttore:

a) attua le deliberazioni del consiglio direttivo;

b) dirige e coordina il personale dell'ente parco, di cui è responsabile;

c) sovrintende al buon andamento degli uffici e dei servizi;

d) predispone il piano della qualità della prestazione organizzativa;

e) supporta il consiglio direttivo nella elaborazione degli atti di cui all'articolo 16, comma 4, lettere a), b), c), d), ed e);

f) supporta il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e di quelle ad esso delegate ai sensi dell'articolo 15;

g) esercita le attività di cui all'*articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel rispetto delle modalità previste dallo statuto e le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.

**Art. 30 Norme sul personale del parco.
In vigore dal 26 ottobre 2023**

1. Al personale dell'ente parco si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali.
2. Il piano del fabbisogno del personale dell'ente parco è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'ente parco nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'ente e tenuto conto delle specificità territoriali del parco.
3. Al fine di ottimizzare la spesa relativa al personale delle aree protette le stesse possono avvalersi, nell'ambito della propria pianta organica, di personale regionale in posizione di distacco funzionale.
4. Dall'entrata in vigore della legge istitutiva delle aree protette, un contingente di operai idraulico - forestali, proporzionato all'estensione forestata dell'area protetta, viene assegnato all'Ente di gestione per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge (8).

(8) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 1, lettera b)*, L.R. 25 ottobre 2023, n. 47, a decorrere dal 26 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20, comma 1*, della medesima legge).

**Art. 31 Espropriazioni e Indennizzi.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. L'ente parco regionale è autorità espropriante per la realizzazione delle opere da esso realizzate nel perseguimento delle finalità istituzionali ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
2. L'ente parco regionale è autorità espropriante nelle espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private da realizzarsi nel territorio del parco e delle aree contigue al parco medesimo.
3. L'ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati da fauna selvatica.

**Art. 32 Funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco.
In vigore dal 28 settembre 2023**

1. La Giunta regionale, anche al fine di ottimizzare l'uso delle risorse disponibili e di garantire uniformità di

trattamento sul territorio regionale, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti parco regionali e di vigilanza sulla gestione del parco.

2. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:

- a) statuto;
- b) regolamento di organizzazione e funzionamento;
- c) regolamento di contabilità e dei contratti, ai sensi del *D.Lgs. 118/2011*;
- d) programma annuale, con proiezione triennale, delle attività;
- e) bilancio di previsione annuale, con allegato il bilancio di previsione pluriennale; conto consuntivo annuale;
- f) dotazione organica e sue variazioni;
- g) alienazione e acquisto di immobili;
- h) accensione di mutui e prestiti.

3. Qualora siano riscontrate gravi e ripetute violazioni di legge o persistenti inadempienze di atti obbligatori, ovvero in caso di impossibilità di funzionamento, il Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta, dispone con provvedimento motivato lo scioglimento del consiglio direttivo e la destituzione del presidente (9).

4. Il Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta, con il provvedimento di scioglimento, nomina un commissario straordinario con pieni poteri, che rimane in carica fino alla ricostituzione dell'organo dell'ente (9).

5. Al commissario straordinario è riconosciuto un compenso pari a quello dei presidenti dei parchi nazionali (9).

(9) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1, della medesima legge*).

Capo III

Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali. prescrizioni

Art. 33 Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali. In vigore dal 28 settembre 2023

1. Nel rispetto della strategia europea e nazionale per la biodiversità, la legge regionale provvede a:

- a) istituire la riserva, indicando le finalità, le forme, le modalità di gestione e di finanziamento;
- b) determinare la perimetrazione provvisoria della riserva e delle eventuali aree contigue;
- c) individuare le misure di salvaguardia da applicare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 35.

2. La legge istitutiva assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione e alla gestione delle riserve ai sensi dell'*articolo 22 della legge 394/1991*.

3. La gestione delle riserve naturali regionali è affidata agli enti locali territorialmente interessati, in forma singola o associata.

4. Gli enti locali ai quali è affidata la gestione possono avvalersi, attraverso specifiche convenzioni, di associazioni ambientaliste operanti in Calabria, riconosciute dal competente ministero e individuate d'intesa con la Regione Calabria. Gli enti gestori possono nominare direttori o responsabili della gestione

amministrativa seguendo le procedure previste dalle normative del comparto enti locali.

5. Alla gestione delle riserve partecipano, previa intesa con l'ente di provenienza, anche un rappresentante della Consulta degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Calabria e un rappresentante del Consiglio degli studenti delle Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM) calabresi. Le forme di partecipazione sono disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 35 (10).

6. Gli enti di cui al comma 3 presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte.

(10) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1, della medesima legge*).

Art. 34 Prescrizioni per le riserve naturali regionali. In vigore dal 8 giugno 2023

1. Nelle riserve naturali regionali, fatte salve le deroghe previste dal regolamento di cui all'articolo 35, sono vietate:

a) le attività non consentite nelle riserve naturali statali di cui all'*articolo 17, comma 2, della legge 394/1991*;

b) l'attività venatoria e l'apertura di cave, miniere e impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

2. Nelle riserve naturali regionali è vietata, altresì, l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, ad eccezione della realizzazione di nuove infrastrutture, di nuove opere edilizie e di ampliamenti di costruzioni esistenti, quando indispensabili al conseguimento delle finalità della riserva come individuate dagli atti istitutivi e dal regolamento di cui all'articolo 35.

3. Nelle aree delle riserve naturali regionali sono ammessi:

a) i mutamenti di destinazione d'uso non contrastanti con le finalità delle riserve medesime;

b) le utilizzazioni produttive tradizionali coerenti con le finalità delle riserve, nonché quelle ecocompatibili;

c) gli interventi di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici e ambientali, ai sensi dell'*articolo 22, comma 6, della legge 394/1991*.

4. Nelle riserve regionali si applicano altresì i divieti di cui all'*articolo 11, comma 3, della legge 394/1991*, nonché quelli previsti dal regolamento di cui all'articolo 35 della presente legge.

Art. 35 Regolamento della riserva naturale regionale. In vigore dal 8 giugno 2023

1. Nel rispetto degli indirizzi e dei criteri previsti dalla pianificazione paesaggistica e dagli strumenti della programmazione regionale, il regolamento della riserva naturale regionale disciplina l'esercizio delle attività consentite nell'area della riserva.

2. Il regolamento definisce, in particolare:

a) la perimetrazione definitiva della riserva seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio;

b) la perimetrazione delle aree contigue della riserva seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio, nonché la disciplina delle stesse nelle materie di cui all'*articolo 32, comma 1, della legge 394/1991*;

c) l'organizzazione generale del territorio e la sua eventuale articolazione in zone;

d) le modalità di rilascio del nulla osta di cui all'articolo 37;

e) gli interventi da realizzare, con particolare riferimento a quelli di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici e ambientali, per cui sono definite le modalità di esecuzione e di partecipazione agli abbattimenti selettivi.

3. Il regolamento, altresì:

a) riporta la perimetrazione delle proposte di SIC (pSIC), SIC/ZSC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio della riserva e delle relative aree contigue;

b) individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del patrimonio naturalistico - ambientale e i valori riconosciuti dalla finalità della presente legge, conformandosi alle disposizioni comunitarie e statali;

c) individua, descrive e disciplina gli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della Carta della natura;

d) programma le specifiche misure di conservazione come definite dalla Giunta regionale dei siti di cui alla lettera a), e ne può elaborare il piano di gestione.

4. Il regolamento disciplina, inoltre, le attività, i divieti e le deroghe di cui all'*articolo 11, commi 2, 2-bis, 3 e 4 della legge 394/1991*.

5. Al regolamento è allegata la cartografia, in cui risultano evidenziati i confini dell'area di riserva, dell'area contigua e della eventuale zonizzazione interna.

6. Il regolamento si conforma al piano paesaggistico contenuto nel Quadro Territoriale Regionale con valenza Paesaggistica (QTRP) e ai Piani Paesaggistici d'Ambito di cui alla *legge regionale 16 aprile 2002, n. 19* (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria).

7. Il regolamento disciplina il rilascio degli atti autorizzatori di competenza degli enti gestori, conformandosi alle specifiche norme d'uso in relazione agli obiettivi di tutela previsti.

Art. 36 Procedimento per l'approvazione del regolamento della riserva naturale regionale. In vigore dal 8 giugno 2023

1. Il regolamento della riserva naturale regionale è proposto dall'ente gestore, è adottato dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comitato tecnico-scientifico regionale per le aree protette, ed è approvato dalla competente commissione consiliare.

2. Il regolamento è approvato entro due anni dall'atto istitutivo della riserva naturale regionale.

Art. 37 Nulla osta.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Nelle aree della riserva naturale e in quelle eventualmente disciplinate dal regolamento, come previsto dalla legge istitutiva della riserva, il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti e opere, è subordinato al preventivo nulla osta del soggetto gestore, che ne verifica la conformità alla legge istitutiva e al regolamento. Sono vietati interventi di trasformazione del territorio e cambiamenti di destinazione d'uso in contrasto con le finalità della riserva.

2. Il nulla osta di cui al comma 1 deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza, fatta salva eventuale sospensione, per un periodo non superiore a sessanta giorni, dovuta alla necessità di integrazione della documentazione.

Art. 38 Patrimonio delle riserve naturali regionali.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. La Regione e gli enti locali nel cui territorio insistono le riserve naturali regionali possono mettere a disposizione delle stesse i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive della riserva medesima.

Capo IV
Norme comuni per le aree naturali protette

Art. 39 Aree contigue.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. L'area contigua è il territorio esterno ai confini dell'area naturale protetta ove è necessario intervenire per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, ai sensi dell'*articolo 32, comma 1, della legge 394/1991*. L'area contigua può essere oggetto di zonizzazione ai fini dell'applicazione di specifiche misure di tutela.

2. I soggetti gestori dei parchi e delle riserve regionali, al fine di assicurare la conservazione dei valori ambientali delle aree protette, stabiliscono nei propri documenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione, le misure di disciplina della caccia, della pesca e delle attività produttive nelle aree contigue di cui al comma 1.

3. Le aree contigue al parco regionale e la loro disciplina sono individuate dal piano integrato per il parco.

4. Le aree contigue alle riserve naturali regionali e la loro disciplina sono individuate nel regolamento della riserva naturale regionale.

**Art. 40 Fruizione delle aree protette.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dalla presente legge, la fruizione delle aree protette è libera e gratuita.

2. Eventuali biglietti a carico dei fruitori possono riguardare servizi aggiuntivi erogati dagli enti gestori.

**Art. 41 Sorveglianza nelle aree naturali protette.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Ferme restando le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi dei soggetti e organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti, i seguenti soggetti esercitano le funzioni indicate:

a) gli enti gestori dei parchi esercitano le funzioni di controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano e dal regolamento del parco, mediante proprio personale di sorveglianza, appositamente individuato nella pianta organica dell'ente, e a cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di polizia municipale e provinciale;

b) la Regione e gli enti gestori delle aree protette, e i Comuni, anche in forma associata, possono abilitare propri dipendenti, secondo i principi dei rispettivi ordinamenti, all'esercizio delle funzioni di sorveglianza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge e dal regolamento delle riserve naturali regionali nonché all'accertamento dei relativi illeciti amministrativi.

2. Gli enti di cui al comma 1, per l'esercizio delle attività di sorveglianza e di accertamento degli illeciti amministrativi, possono avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V della presente legge.

Art. 42 Principi per lo svolgimento delle attività di gestione, di promozione e di valorizzazione del territorio delle aree protette.**In vigore dal 28 settembre 2023**

1. La Regione attribuisce alla cittadinanza attiva una funzione fondamentale per la gestione delle aree protette. Gli enti gestori delle stesse aree promuovono azioni rivolte al coinvolgimento delle comunità locali, in particolare della popolazione studentesca, nella loro gestione e fruizione. La Consulta provinciale degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Calabria, attraverso il coordinamento regionale, e il Consiglio degli studenti delle Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM) calabresi, previa intesa con l'ente di provenienza, sono direttamente coinvolti nelle scelte programmatiche e gestionali delle aree protette regionali (11).

2. La Regione e gli enti gestori delle aree protette, nello svolgimento delle attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio di competenza:

a) operano per la gestione sostenibile delle attività economiche e sociali, in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale;

b) aderiscono e promuovono, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale, la realizzazione di contratti di fiume, di costa e di lago, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata, e perseguono la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili;

c) adottano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le iniziative necessarie per il conseguimento dell'obiettivo strategico dell'applicazione del metodo dell'agricoltura biologica, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, da parte delle aziende agro-zootecniche che operano all'interno del territorio delle aree protette, anche attraverso la promozione dei biodistretti.

3. Ai fini di cui al presente articolo, il programma pluriennale di attività delle aree protette prevede, tra l'altro, iniziative e interventi per lo sviluppo delle attività turistiche ecosostenibili e di accoglienza finalizzate, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) realizzazione di strutture e infrastrutture di servizio, di divulgazione, di informazione ambientale, di valorizzazione culturale delle comunità e delle produzioni agricole zootecniche e forestali, e di educazione allo sviluppo sostenibile;

b) realizzazione di segnaletica informativa;

c) creazione e ripristino di sentieri tematici o escursionistici contraddistinti da apposita segnaletica;

d) definizione e attuazione di proposte educative, didattiche e di divulgazione e sensibilizzazione ambientale;

e) acquisizione di certificazioni ambientali;

f) percorsi partecipati dedicati;

g) partecipazione a forme di gemellaggio o di cooperazione con parchi o altre aree protette ricadenti nel territorio regionale ed extra regionale;

h) uso di sistemi energetici a basso costo ambientale;

i) sviluppo delle tecnologie decentrate per la produzione di energia da fonti rinnovabili, incentivando la realizzazione di comunità di energia rinnovabile per aumentare l'efficienza energetica delle famiglie, contribuire a combattere la povertà energetica, creare coesione sociale e sviluppo locale;

j) attivazione di strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata attraverso lo strumento del contratto di fiume, di costa e di lago.

4. Gli enti locali territorialmente interessati possono concorrere finanziariamente alle iniziative di cui al presente articolo anche mediante la proposta di specifici progetti da realizzare a cura degli enti locali stessi con il coordinamento delle competenti strutture regionali o degli enti parco interessati.

(11) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1, della medesima legge*).

**Art. 43 Attività economiche e produttive ecocompatibili.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. La Regione e gli enti gestori delle aree protette valorizzano le attività agricole, le attività produttive e di turismo naturalistico svolte nelle aree protette secondo i principi della sostenibilità ambientale e della diffusione delle buone pratiche in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sentite le organizzazioni rappresentative delle attività agricole e produttive e le associazioni ambientaliste presenti nel territorio, la Giunta regionale e gli enti gestori delle aree protette, in coerenza con le indicazioni e gli indirizzi contenuti nel programma pluriennale di attività, individuano, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, forme di collaborazione volte, tra l'altro:

- a) alla gestione e al ripristino della biodiversità;
- b) a promuovere le produzioni del territorio e le pratiche colturali tradizionali ed ecocompatibili, anche attraverso il sostegno alla realizzazione di biodistretti;
- c) a incentivare pratiche colturali ecocompatibili e tecniche agroforestali che favoriscono la tutela della biodiversità e il mantenimento degli habitat naturali;
- d) a ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili del territorio, tra cui le piantate, i filari alberati, le siepi, gli stagni e le sistemazioni agrarie tradizionali;
- e) a mantenere e recuperare i nuclei abitati rurali e le tipologie di architettura rurale;
- f) a promuovere il turismo sostenibile rurale e naturalistico, comprese le attività di pescaturismo;
- g) a introdurre misure di mitigazione degli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione, incentivando il ricorso alla ingegneria naturalistica e alle energie rinnovabili,
- h) a promuovere forme di collaborazione tra le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e gli enti regionali competenti, finalizzate alla diffusione di alveari e alla promozione della loro tutela, per l'impollinazione di colture agricole e il mantenimento di un equilibrio ottimale dei livelli di biodiversità.

3. La Giunta regionale e gli enti gestori delle aree protette, al fine di promuovere e sostenere le attività, di gestione forestale, agricole e di governo del territorio, sostenibili e coerenti con le finalità dell'area naturale protetta, possono sottoscrivere convenzioni con le imprese operanti nel territorio di competenza, nonché ricorrere agli strumenti di collaborazione, di cui agli *articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228* (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), per la conclusione di accordi con gli imprenditori agricoli che si impegnano nell'esercizio dell'attività di impresa volta ad assicurare la tutela delle risorse naturali, delle specie selvatiche di flora e fauna e del patrimonio di biodiversità che caratterizza i territori.

**Art. 44 Emblema dell'area protetta e di qualità etico-ambientale.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Al fine di garantire la riconoscibilità delle aree protette regionali, la Giunta regionale, con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente, adotta l'emblema che deve sempre accompagnare il simbolo delle diverse aree protette regionali.

2. Ai fini della promozione ecoturistica, la Regione, in conformità alle direttive dell'Unione europea e alla normativa nazionale di settore, promuove il rilascio dell'emblema di qualità etico-ambientale, per prodotti o servizi che presentano caratteristiche di qualità, di sostenibilità etico-ambientale e di tipicità territoriale, legati al territorio delle aree protette che rispettano specifici disciplinari di prodotto o di processo.

**Art. 45 Piani di controllo per ricomporre squilibri ecologici.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Ai sensi dell'*articolo 22, comma 6, della legge 394/1991*, il soggetto gestore delle aree naturali protette adotta piani di controllo necessari per ricomporre gli squilibri ecologici. In caso di inerzia dell'ente gestore e in presenza di danni alle produzioni agricole, anche nelle aree limitrofe, la Giunta regionale, sulla base di specifica relazione congiunta da parte dei direttori generali dei dipartimenti regionali competenti in materia di ambiente, agricoltura e forestazione, può nominare un commissario ad acta affinché sovrintenda all'organizzazione e allo svolgimento dei prelievi faunistici e degli abbattimenti selettivi.

TITOLO III
Disciplina del sistema regionale della biodiversità
Capo I
Disposizioni generali

**Art. 46 Oggetto.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. In attuazione del *D.P.R. 357/1997* e in conformità alle direttive *92/43/CEE* e *2009/147/CE*, il presente titolo disciplina le modalità per la conservazione della biodiversità e per la razionale gestione dei territori del sistema regionale della biodiversità, garantendo, in particolare, la conservazione o, all'occorrenza, il ripristino dello stato di conservazione delle popolazioni di specie animali selvatiche, delle specie vegetali non coltivate e degli habitat naturali e seminaturali nella loro area di ripartizione, d'interesse comunitario.

**Art. 47 Definizioni in materia di biodiversità.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Ai fini del presente titolo, si applicano le definizioni e i termini previsti dal *D.P.R. 357/1997*, nonché dalle direttive *92/43/CEE* e *2009/147/CE* e dalla *legge 14 febbraio 1994, n. 124* (Ratifica e esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992).

**Art. 48 Funzioni della Regione in materia di biodiversità.
In vigore dal 28 settembre 2023**

1. La Regione concorre alla tutela della biodiversità e alla costituzione della rete Natura 2000 con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente e, in particolare:

a) individua i siti da proporre quali SIC in cui si trovano tipi di habitat naturali e gli habitat di specie animali e vegetali di cui agli allegati A e B del *D.P.R. 357/1997*, sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati;

b) individua i siti da proporre quale ZPS di cui alla *direttiva 2009/147/CE*, sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati;

c) effettua la valutazione periodica di cui all'*articolo 3, comma 4-bis, del D.P.R. 357/1997* e propone al Ministero competente in materia di ambiente l'aggiornamento dell'elenco dei SIC, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa;

d) esercita le funzioni amministrative relative alla gestione dei siti della rete Natura 2000 non compresi nel territorio di competenza dei parchi nazionali o regionali e, in particolare, attua le misure di tutela e conservazione, provvede al monitoraggio di habitat e specie nonché alla redazione e all'approvazione, se necessari, dei piani di gestione di cui all'*articolo 3, comma 4, del D.P.R. 357/1997*;

e) effettua gli studi sulla biologia e sulla consistenza delle popolazioni vegetali e animali e provvede alla cura e all'effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie, con la collaborazione dei soggetti gestori dei siti stessi;

f) individua con atto della Giunta regionale i soggetti gestori dei siti Natura 2000 ricompresi nel territorio regionale;

g) in attuazione dell'*articolo 4 del D.P.R. 357/1997*, definisce le forme e le modalità di tutela e conservazione idonee ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie che hanno determinato l'individuazione dei siti della rete Natura 2000 e, in particolare:

1) adotta entro sei mesi dalla designazione delle ZSC, le misure di cui all'*articolo 4, commi 2 e 3, del D.P.R. 357/1997*, nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero competente in materia di ambiente;

2) assicura per i pSIC le misure di cui all'*articolo 4, comma 1, del D.P.R. 357/1997*;

3) esprime l'intesa di cui all'*articolo 3, comma 2, del D.P.R. 357/1997* ai fini della designazione dei SIC in ZSC da parte del Ministero competente in materia di ambiente;

4) assicura il monitoraggio delle autorizzazioni in deroga disciplinate dall'*articolo 11 del D.P.R. 357/1997*;

h) coordina la gestione dei siti del sistema regionale della biodiversità di cui all'articolo 6 ed emana direttive e indirizzi agli enti competenti per l'esercizio uniforme delle connesse funzioni amministrative con particolare riferimento:

- 1) all'attuazione delle misure volte a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'*articolo 7, comma 2, del D.P.R. 357/1997*;
 - 2) alla definizione, per quanto di competenza, di linee guida e modelli di riferimento per l'effettuazione della valutazione d'incidenza di cui al *D.P.R. 357/1997*;
 - 3) al coordinamento della diffusione delle informazioni relative al sistema regionale della biodiversità, tramite il sistema informativo regionale;
 - i) svolge le funzioni di autorità competente per la valutazione d'incidenza, ai sensi dell'*articolo 5 del D.P.R. 357/1997*, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 58 della presente legge.
2. La Regione, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale e in applicazione delle convenzioni internazionali, adotta altresì le misure di protezione degli habitat e delle specie animali e vegetali, provvedendo in particolare:

- a) a individuare le specie animali e vegetali soggette a regime di tutela, con particolare riferimento a quelle vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico e a promuovere studi e interventi volti alla loro conservazione;
- b) a individuare, per quanto di competenza, i centri per la conservazione "in situ" ed "ex situ", la riproduzione, il recupero, il ricovero delle specie vegetali e animali di cui alla lettera a) e prevedendo, per la detenzione di animali selvatici, la vigilanza veterinaria permanente da parte delle Autorità sanitarie locali e il riconoscimento e la registrazione nell'anagrafe nazionale, nel rispetto dei decreti legislativi n. 134, 135 e 136 del 5 agosto 2022 e dei relativi decreti di applicazione (12);
- c) ad assicurare la conservazione degli ecosistemi e degli habitat;
- d) a promuovere la valorizzazione e la conservazione delle aree caratterizzate dalla presenza di alberi di particolare interesse naturalistico, storico, paesaggistico, culturale ed etno-antropologico;
- e) a promuovere attività didattiche e divulgative volte alla conoscenza delle specie oggetto di tutela e alla sensibilizzazione dei cittadini.

(12) Lettera così modificata dall'*art. 4, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1, della medesima legge*).

Art. 49 Funzioni delle Province e della Città metropolitana di Reggio Calabria in materia di biodiversità.

In vigore dal 8 giugno 2023

1. Le Province e la Città metropolitana di Reggio Calabria possono concorrere alla conservazione e valorizzazione della biodiversità e alla costituzione e gestione della rete Natura 2000 attraverso:
 - a) iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie;
 - b) l'individuazione delle aree e la proposta alla Regione, sentiti gli enti locali, ai fini della richiesta di riconoscimento di siti della rete Natura 2000.
2. Le Province e la Città metropolitana di Reggio Calabria, nello svolgimento delle funzioni di competenza, garantiscono l'applicazione delle misure di conservazione e salvaguardia dei siti e delle aree del sistema regionale della biodiversità.

**Art. 50 Funzioni degli enti parco regionali in materia di biodiversità.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Le funzioni esercitate dalla Regione ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettere d) ed e), e quelle attribuite alle Province e alla Città metropolitana ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera b), sono svolte dagli enti parco regionali, con riferimento ai siti della rete Natura 2000 ricadenti, anche in parte, nel territorio di competenza e nelle relative aree contigue. Gli enti parco regionali svolgono, altresì, le funzioni di autorità competente per la valutazione di incidenza agli stessi attribuite ai sensi dell'articolo 59, secondo le modalità ivi previste.

2. Gli enti parco regionali comunicano ogni due anni alla Giunta regionale gli esiti dei monitoraggi sulla distribuzione degli habitat e delle specie, mediante una relazione sullo stato di salute delle popolazioni vegetali e animali e degli habitat di cui al presente titolo, nonché sullo stato di conservazione e tutela dei siti della rete Natura 2000 e dei p(SIC) ricadenti nei territori di competenza e inviano un elenco di tutti i piani, programmi, progetti e interventi che hanno interessato i siti e che sono stati sottoposti a procedura di valutazione di incidenza con indicazione dei relativi esiti e dei pareri espressi.

**Art. 51 Funzioni dei Comuni in materia di biodiversità.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. I Comuni singoli o in forma associata possono concorrere alla conservazione e valorizzazione della biodiversità e alla costituzione e gestione della rete Natura 2000 in conformità ai principi della legislazione nazionale e agli atti di programmazione e di indirizzo regionali.

2. I Comuni, nello svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantiscono l'applicazione delle misure di conservazione e salvaguardia dei siti e delle aree del sistema regionale della biodiversità.

3. Oltre alle funzioni di cui ai commi 1 e 2, i Comuni svolgono, per quanto di competenza, attività di sorveglianza e accertano gli illeciti amministrativi per il tramite della competente polizia municipale.

**Art. 52 Funzioni degli enti gestori dei siti Natura 2000 esterni ai parchi.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Gli enti gestori, designati dalla Regione, dei siti Natura 2000 esterni ai parchi regionali espletano le seguenti funzioni:

a) concorrono alla conservazione e valorizzazione dei siti di propria competenza;

- b) su richiesta dell'autorità competente esprimono parere per la valutazione di incidenza;
 - c) collaborano con la Regione nell'attuazione delle misure di conservazione e nel monitoraggio dei siti Natura 2000 di propria competenza;
 - d) collaborano nell'attuazione del piano di gestione.
-

Capo II

Disposizioni in materia di biodiversità

Art. 53 Individuazione dei siti della rete Natura 2000 e modifiche ai siti esistenti. In vigore dal 8 giugno 2023

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua, ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, del D.P.R. 357/1997*, le aree da proporre quali SIC nonché quelle da designare quali ZPS, in applicazione dei criteri tecnico scientifici di cui alla direttiva 92/43/CE e alla *direttiva 2009/147/CE*, tenuto conto anche delle proposte delle Province, della Città metropolitana di Reggio Calabria, degli enti parco regionali e delle segnalazioni delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, degli enti di gestione delle aree protette, delle istituzioni scientifiche e delle associazioni di protezione ambientale.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa, previa acquisizione del parere vincolante della competente commissione consiliare, al Ministero competente in materia di ambiente, ai fini della formulazione alla Commissione europea dell'elenco dei siti di importanza comunitaria proposti.

3. La Giunta regionale partecipa, mediante intesa, alla designazione, da parte del Ministero competente in materia di ambiente, dei SIC quali ZSC, ai sensi dell'*articolo 3, comma 2, del D.P.R. 357/1997*.

4. La proposta di aggiornamento dell'elenco dei SIC, delle ZPS e la proposta di verifica della loro delimitazione sono effettuate, secondo le procedure di cui al presente articolo, sulla base della valutazione periodica dei siti stessi di cui all'*articolo 3, comma 4-bis, del D.P.R. 357/1997*.

Art. 54 Misure per la tutela e conservazione dei p(SIC) e dei siti della rete Natura 2000. In vigore dal 8 giugno 2023

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive statali e comunitarie, sentiti gli enti locali gestori, definisce:

a) le forme e le modalità di tutela e di conservazione dei p(SIC) e dei siti della rete Natura 2000, in base ai criteri e alle linee guida del Ministero competente in materia di ambiente, di cui all'*articolo 4 del D.P.R. 357/1997*, adottando specifiche misure di conservazione e individuando i casi in cui è necessario procedere all'adozione di appropriati piani di gestione;

b) le direttive per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, sulla base delle linee guida di cui all'*articolo 7, comma 1, del D.P.R. 357/1997*.

2. Le misure di conservazione dei siti Natura 2000 assumono valenza vincolante per gli enti preposti alla pianificazione territoriale ai sensi della *L.R. 19/2002*.

**Art. 55 Misure per la tutela e conservazione delle aree di collegamento ecologico funzionale.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Le aree di collegamento ecologico funzionale e gli altri elementi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), sono individuati e disciplinati dalla Giunta regionale e recepiti dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo del territorio riconosciuti dalla *L.R. 19/2002* conformemente alla pianificazione paesaggistica.

2. Gli enti competenti all'approvazione di piani o interventi incidenti sulle aree di collegamento ecologico funzionale definiscono le misure necessarie a mitigare gli eventuali effetti negativi sulla coerenza del sistema integrato regionale delle aree naturali protette e della biodiversità. Tali misure di mitigazione sono realizzate a carico dei soggetti proponenti del piano o dell'intervento.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione e in coerenza con le previsioni degli strumenti della programmazione regionale, può approvare, d'intesa con gli enti parco e gli enti locali interessati, specifici programmi di attività e di intervento riferiti alle aree di collegamento ecologico funzionale per la loro conservazione e ricostituzione.

**Art. 56 Misure per la tutela, conservazione e valorizzazione delle zone umide di importanza internazionale.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Le zone umide di importanza internazionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), sono incluse nell'elenco previsto dal *D.P.R. 448/1976*, e tutelate ai sensi dell'*articolo 142, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 42/2004*.

2. La gestione delle zone umide di importanza internazionale richiede appropriate misure finalizzate in particolare a:

a) garantire il mantenimento in uno stato soddisfacente delle componenti oggetto di specifica tutela;
b) regolamentare le attività antropiche maggiormente impattanti;
c) promuovere la realizzazione di interventi e progetti volti alla conservazione e valorizzazione del territorio interessato.

3. Le misure di conservazione delle zone umide di importanza internazionale assumono valenza vincolante per gli enti preposti alla pianificazione territoriale ai sensi della *L.R. 19/2002*.

**Art. 57 Piani di gestione dei siti della rete Natura 2000.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Ove previsto dagli atti adottati ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a), e fatto salvo quanto previsto al comma 2, i piani di gestione finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano i siti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, che è reso entro il termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali si intende acquisito.

2. Per i siti della rete Natura 2000 e i p(SIC) ricadenti nelle riserve naturali, i piani di gestione di cui al comma 1 integrano la disciplina di tali siti contenuta nel regolamento e negli atti di programmazione della riserva naturale regionale, di cui all'articolo 35, ovvero, se approvati successivamente, ne costituiscono variante.

3. Gli enti gestori delle aree protette regionali approvano i piani di gestione dei siti della rete Natura 2000 compresi nelle medesime aree, adeguando, ove necessario, gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di propria competenza e conformandosi alle disposizioni e alle misure di conservazione definite ai sensi della presente legge.

Capo III
Valutazione di incidenza

**Art. 58 Valutazione di incidenza di piani e programmi (13).
In vigore dal 28 settembre 2023**

1. Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, compresi i piani sovra comunali agricoli, forestali e faunistico venatori e gli atti di programmazione non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte pSIC e siti della rete Natura 2000, o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono, ai fini della valutazione d'incidenza di cui all'*articolo 5 del D.P.R. 357/1997*, apposito studio volto ad individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

2. Ai sensi dell'*articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 152/2006*, la VAS comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui al comma 1; a tal fine, il rapporto ambientale e lo studio preliminare ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso D.P.R. n. 357/1997 così come approfondito e interpretato dalle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (G.U. n. 303 del 28.12.2019) e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure deve dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale .

3. La Regione Calabria, con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente, è autorità competente per la valutazione d'incidenza di cui al comma 1.
4. Per i piani e i programmi che interessano siti ricadenti in tutto o in parte in aree protette nazionali, è comunque sentito l'ente gestore.
5. È fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d'incidenza di competenza dello Stato per piani e programmi riferibili al campo di applicazione della normativa statale, comprese le opere destinate alla difesa.

(13) Articolo così modificato dall'*art. 9, comma 2, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1, della medesima legge*).

Art. 59 Valutazione di incidenza di interventi e progetti (15). **In vigore dal 28 settembre 2023**

1. I proponenti di interventi o progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti o necessari alla gestione dei siti, ma che interessano in tutto o in parte pSIC e siti della rete Natura 2000, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano alle autorità competenti di cui al presente articolo, ai fini della valutazione d'incidenza ai sensi dell'*articolo 5 del D.P.R. 357/1997*, un apposito studio volto a individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
2. L'ente competente all'approvazione di progetti o interventi ubicati all'esterno di pSIC o di siti della rete Natura 2000, verifica la sussistenza di possibili incidenze sugli stessi, ai fini dell'eventuale attivazione delle procedure di valutazione di incidenza. In caso di esclusione dell'attivazione di dette procedure, l'ente competente motiva in ordine alle determinazioni assunte specificando le ragioni per le quali non si è ritenuto di richiedere l'attivazione della procedura di screening di incidenza presso l'autorità competente (14).
3. La valutazione d'incidenza è effettuata entro i sessanta giorni successivi all'acquisizione dello studio d'incidenza da parte della struttura individuata per l'espletamento della relativa istruttoria, secondo l'ordinamento dell'ente competente e il relativo procedimento si conclude con apposito provvedimento. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso. In tal caso, il termine decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, le prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare ulteriormente l'inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo l'incidenza del progetto o dell'intervento sul sito stesso.
4. La valutazione di incidenza di progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a procedura di VIA è ricompresa nell'ambito di detta procedura, ed è effettuata, entro i termini stabiliti per l'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi, dalle autorità competenti per le procedure di VIA; a tal fine, lo studio di impatto ambientale contiene gli elementi di cui all'allegato G del D.P.R. 357/1997 così come approfondito e interpretato dalle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (G.U. n. 303 del 28.12.2019) e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure deve dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

5. La Regione Calabria, con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente, è autorità competente per la valutazione d'incidenza di interventi e progetti:

- a) indicati al comma 4;
 - b) per gli interventi e progetti a titolarità regionale diversi da quelli di cui al comma 4;
 - c) per gli interventi e progetti non compresi nel territorio di competenza degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette nazionali, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno;
 - d) per gli interventi di cui al comma 6, qualora non venga sottoscritto l'accordo ivi previsto con gli enti parco.
6. Sono autorità competenti per la valutazione d'incidenza, nel caso di interventi e progetti diversi da quelli di cui al comma 5, previa sottoscrizione di accordo con la Regione Calabria:

a) gli enti parco regionale, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte in SIC o siti della rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In tal caso l'ente parco esprime la valutazione d'incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell'articolo 25, comma 3, in applicazione dei principi di semplificazione;

b) l'ente gestore dell'area protetta nazionale, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte in SIC o siti della rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In tal caso l'ente gestore esprime la valutazione d'incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell'*articolo 13 della legge 394/1991*.

7. È fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d'incidenza di competenza dello Stato per interventi e progetti riferibili al campo di applicazione della normativa statale, comprese le opere destinate alla difesa.

8. Per i progetti e gli interventi che interessano siti ricadenti in tutto o in parte in aree protette nazionali, è comunque sentito l'ente gestore, ai sensi dell'*articolo 5, comma 7, del D.P.R. 357/1997*.

(14) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1, della medesima legge*).

(15) Articolo così modificato dall'*art. 9, comma 2, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1, della medesima legge*).

Art. 60 Linee guida e indirizzi in materia di valutazione di incidenza (16). In vigore dal 28 settembre 2023

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e comunitaria e dei contenuti di cui all'allegato G del D.P.R. 357/1997 così come approfondito e interpretato dalle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (G.U. n. 303 del 28.12.2019), nonché nel rispetto delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza approvate in Conferenza Stato-Regioni:

a) adotta linee guida e indirizzi per le modalità di presentazione dello studio, per l'effettuazione della valutazione di incidenza di cui agli articoli 58 e 59, e per l'individuazione delle eventuali misure compensative, in armonia con le specifiche normative di settore e in applicazione dei principi di semplificazione;

b) qualora siano state adottate le specifiche misure di conservazione di cui all'articolo 54, individua indirizzi, criteri ed eventuali procedure semplificate per l'effettuazione della valutazione di incidenza di

progetti e interventi di cui all'articolo 59.

(16) Articolo così modificato dall'*art. 9, comma 2, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1, della medesima legge*).

TITOLO IV
Ulteriore patrimonio naturalistico ambientale
Capo I
Riconoscimento e valorizzazione della geodiversità

**Art. 61 Riconoscimento e valorizzazione dei geositi di interesse regionale.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Al fine di riconoscere il patrimonio geologico e valorizzare la geodiversità, la Regione individua i geositi di interesse regionale quali forme naturali del territorio, di superficie o sotterranee, costituite da particolari emergenze geologiche, che presentano un rilevante valore ambientale, scientifico e didattico, la cui conservazione è strategica nell'ambito del territorio regionale:

a) per geodiversità si intende la varietà o la specificità delle caratteristiche geologiche del territorio, comprensive delle rocce e dei depositi, delle forme e dei processi in ambito geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico, mineralogico e pedologico;

b) per patrimonio geologico si intendono le singolarità geologiche ove sono conservate importanti testimonianze della storia e dell'evoluzione della Terra della geodiversità;

c) per geositi si intende la località, area o territorio in cui è possibile definire un interesse geologico-geomorfologico per la conservazione del patrimonio geologico.

2. L'istituzione dei geositi di cui al comma 1 avviene secondo le modalità istitutive delle riserve naturali regionali di cui all'articolo 33, comma 1.

3. Le Province e la Città metropolitana, anche su segnalazione dei Comuni, e gli enti parco, formulano alla Giunta regionale le proposte di istituzione dei geositi.

4. I geositi di interesse regionale che ricadono nel territorio dei parchi e delle riserve regionali, nei siti della rete Natura 2000, nonché nelle aree di cui agli *articoli 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004*, sono altresì soggetti alla disciplina relativa alle suddette aree.

5. I geositi d'interesse regionale possono formare oggetto di progetti di valorizzazione e di educazione ambientale promossi dalla Regione, dagli enti parco regionali e dagli enti locali competenti, in attuazione degli obiettivi determinati dagli strumenti della programmazione regionale di cui all'articolo 9.

TITOLO V
Sorveglianza e sanzioni

Art. 62 Sorveglianza nelle aree naturali protette.

In vigore dal 8 giugno 2023

1. Ferme restando le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi dei soggetti e organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti, gli enti gestori delle aree protette esercitano le funzioni di controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano e dal regolamento del parco, mediante proprio personale di sorveglianza, appositamente individuato nella pianta organica dell'ente e a cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di polizia municipale e provinciale.

2. Gli enti di cui al comma 1, per l'esercizio delle attività di sorveglianza e di accertamento degli illeciti amministrativi possono avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo VI.

Art. 63 Sanzioni in materia di aree protette e biodiversità di interesse regionale.**In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Ferme restando le norme di carattere penale eventualmente previste, chiunque violi:

a) le misure di salvaguardia indicate nella presente legge, nelle leggi istitutive delle aree protette regionali, nei piani integrati, nei regolamenti dei parchi o delle riserve naturali regionali, è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di 600,00 euro a un massimo di 6.000,00 euro;

b) la disciplina delle aree contigue contenute negli atti di cui all'articolo 39, è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di 300,00 euro a un massimo di 3.000,00 euro;

c) i divieti o gli obblighi previsti dalle misure di conservazione di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), e all'articolo 55, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da 250,00 euro a 1.500,00 euro.

Art. 64 Sospensione e riduzione in pristino.**In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui all'articolo 63, qualora sia esercitata un'attività in difformità dalle disposizioni della presente legge, dalle leggi istitutive delle aree protette, dai piani, dai regolamenti dei parchi o delle riserve naturali regionali, si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 29 della legge 394/1991*.

**Art. 65 Sanzioni in materia di valutazione di incidenza.
In vigore dal 28 settembre 2023**

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della procedura di valutazione di incidenza, l'autorità competente di cui agli articoli 58 e 59, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità nonché le attività di ripristino eventualmente necessarie. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dall'*articolo 40-bis della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8* (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria) (17).

2. Nel caso di opere e interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle procedure di valutazione di incidenza o in violazione delle medesime disposizioni e nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali dei procedimenti svolti ai sensi della presente legge, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e di quello conseguente all'applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dall'articolo 40-bis della L.R. 8/2002.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è altresì prevista la sanzione amministrativa di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.

(17) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1*, della medesima legge).

**Art. 66 Irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. La Regione Calabria, con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente, provvede, con propria *ordinanza, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689* (Modifiche al sistema penale), all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 63 e 65.

**Art. 67 Destinazione dei proventi delle sanzioni.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente titolo sono introitati dai soggetti

gestori delle aree protette di cui all'articolo 3, oppure dalla Regione per gli accertamenti ricadenti nel territorio regionale non compreso nella delimitazione delle aree protette stesse, e destinati alle seguenti finalità:

- a) misure di conservazione e dei monitoraggi previsti ai sensi della presente legge;
 - b) servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo VI;
 - c) centri di conservazione di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b);
 - d) progetti di educazione ambientale.
-

TITOLO VI

Servizi volontari di vigilanza ambientale. guardie ecologiche volontarie

Art. 68 Servizio volontario di vigilanza di Guardie ecologiche volontarie. In vigore dal 28 settembre 2023

1. La Regione promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o in forma associata, alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale calabrese favorendone l'integrazione, nel quadro delle pubbliche funzioni, come membri del servizio volontario di vigilanza ambientale.

2. Ai fini del comma 1, il servizio volontario di vigilanza ambientale è svolto mediante atto di nomina della Regione e previo conseguimento della qualifica di Guardia ecologica volontaria, tramite:

- a) cittadini singoli, su indicazione dei soggetti organizzatori di cui all'articolo 70, comma 1;
- b) cittadini aderenti alle associazioni di volontariato iscritte al RUNTS di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), nonché alle associazioni riconosciute ai sensi dell'*articolo 13 della legge 349/1986* (18);
- c) cittadini aderenti ad associazioni agricole o venatorie, che hanno regolarmente superato l'esame di abilitazione, nonché al corpo di guardie delle associazioni agricole e venatorie.

(18) Lettera così modificata dall'*art. 7, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1, della medesima legge*).

Art. 69 Funzioni della Regione. In vigore dal 8 giugno 2023

1. La Regione, al fine di assicurare l'esercizio omogeneo del servizio di vigilanza e lo svolgimento dei compiti riconosciuti alle Guardie ecologiche volontarie con risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente:

- a) organizza, con proprio personale o avvalendosi di associazioni ambientaliste, corsi per la qualificazione e la riqualificazione delle Guardie ecologiche volontarie nonché corsi di aggiornamento, a frequenza obbligatoria, qualora intervengano modifiche sostanziali alle normative vigenti in materia ambientale;

b) indice e svolge le sessioni di esame per il conseguimento dell'idoneità alla qualifica di Guardie ecologiche volontarie, nominando la relativa commissione d'esame, su richiesta degli enti organizzatori di cui all'articolo 70, comma 1, nonché delle associazioni che abbiano stipulato le convenzioni di cui all'articolo 70, comma 2, lettera b);

c) redige l'elenco degli idonei che hanno superato la prova d'esame di cui alla lettera b), articolato su base territoriale provinciale o di città metropolitana. L'elenco reca l'indicazione della data di conseguimento dell'idoneità e l'eventuale appartenenza alle associazioni;

d) istituisce e gestisce il registro delle Guardie ecologiche volontarie, sulla scorta della articolazione di cui alla lettera c);

e) provvede a nominare le Guardie ecologiche volontarie e ad adottare i provvedimenti concernenti il loro status.

2. L'esercizio omogeneo del servizio di vigilanza e lo svolgimento dei compiti riconosciuti alle Guardie ecologiche volontarie sono assicurati attraverso il Coordinamento di cui all'*articolo 21, comma 4, della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20* (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria -ARPACAL).

3. La Giunta regionale, ai fini di cui al comma 1, con deliberazione da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce in particolare:

a) il regolamento di servizio delle Guardie ecologiche volontarie, nonché le linee guida per la formulazione dei programmi delle loro attività;

b) le materie oggetto dei corsi di qualificazione e di riqualificazione e degli esami;

c) lo schema tipo delle convenzioni di cui all'articolo 70, comma 2, lettera b);

d) i requisiti formativi o professionali necessari per l'ammissione alla frequenza dei corsi di riqualificazione;

e) il modello del tesserino di riconoscimento e del distintivo delle Guardie ecologiche volontarie;

f) i criteri per la composizione della commissione d'esame per l'acquisizione dell'idoneità alla nomina di Guardie ecologiche volontarie.

Art. 70 Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale. In vigore dal 8 giugno 2023

1. Gli enti gestori dei parchi regionali e delle riserve regionali, la Città metropolitana, i Comuni e le associazioni di Comuni, di seguito denominati "soggetti organizzatori", nel caso in cui intendono avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale, provvedono, a propria cura e spese, all'organizzazione delle attività di vigilanza, alla dotazione delle necessarie attrezzature nonché alla copertura assicurativa per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale connessa con l'attività di servizio delle Guardie ecologiche volontarie.

2. I soggetti organizzatori attivano il servizio volontario di vigilanza ambientale mediante:

a) utilizzo di singole Guardie ecologiche volontarie;

b) stipula di convenzioni con le associazioni ambientaliste di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), per lo svolgimento, mediante impiego di propri iscritti che abbiano ottenuto l'idoneità alla qualifica di Guardie ecologiche volontarie, dell'attività di vigilanza ambientale.

3. Le convenzioni di cui al comma 2, lettera b), specificano forme e modalità della collaborazione tra soggetto organizzatore e associazione ambientalista.

**Art. 71 Compiti dei soggetti organizzatori.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. I soggetti organizzatori di cui all'articolo 70, comma 1, che accedono al servizio volontario di vigilanza ambientale, provvedono a:

- a) trasmettere al dipartimento competente in materia di aree protette gli atti d'inquadramento o le convenzioni stipulate di cui all'articolo 70, comma 2, lettera b);
- b) formulare il programma di attività delle Guardie ecologiche volontarie e organizzare il relativo servizio;
- c) vigilare sul regolare svolgimento del servizio e sull'osservanza da parte delle Guardie ecologiche volontarie degli obblighi derivanti dal presente titolo;
- d) trasmettere al dipartimento competente in materia di aree protette, entro il 31 marzo di ogni anno, dati e informazioni sull'utilizzo del personale volontario nell'anno precedente;
- e) pubblicare sul proprio sito istituzionale informazioni sull'organizzazione del servizio di vigilanza ambientale e gli elementi conoscitivi di cui alla lettera d);
- f) comunicare al dipartimento competente in materia di aree protette ogni circostanza di rilievo che possa incidere sullo status di Guardie ecologiche volontarie.

2. I soggetti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ambientale possono regolare, mediante protocolli operativi, lo svolgimento sinergico e coordinato delle attività delle Guardie ecologiche volontarie.

**Art. 72 Compiti e doveri delle Guardie ecologiche volontarie.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Le Guardie ecologiche volontarie operano per favorire e garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di protezione dell'ambiente, della flora e della fauna, contenute nella normativa vigente. In particolare, le Guardie ecologiche volontarie svolgono i seguenti compiti:

- a) prevenzione delle violazioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai parchi, alle riserve naturali, ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico, alle aree e ai siti appartenenti al sistema regionale delle aree naturali protette e della biodiversità di cui all'articolo 3;
- b) vigilanza, mediante l'accertamento delle violazioni degli illeciti amministrativi di cui alla presente legge, dei regolamenti e dei piani unici integrati delle aree naturali protette, nonché mediante la segnalazione dei casi di degrado ambientale e delle relative cause alle autorità competenti;
- c) educazione ambientale, partecipando a programmi di sensibilizzazione e informazione ambientale nelle scuole e promuovendo l'informazione sulle normative in materia ambientale;
- d) valorizzazione, concorrendo con le istituzioni competenti alle attività di recupero e promozione del patrimonio e della cultura ambientale;
- e) salvaguardia, concorrendo con le autorità competenti a fronteggiare fattispecie di emergenza ambientale.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche nelle cavità ipogee e negli ambienti subacquei da Guardie ecologiche volontarie, dotate di specifica qualificazione speleologica, o subacquea attestata da organismi del settore.

3. Le Guardie ecologiche volontarie:

- a) operano nell'ambito territoriale indicato dal soggetto organizzatore;
 - b) sono pubblici ufficiali nell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1;
 - c) sono dotate di tesserino di riconoscimento e di distintivo conformi al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale.
4. L'espletamento del servizio di vigilanza ambientale delle Guardie ecologiche volontarie non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato o autonomo essendo prestato a titolo gratuito e senza rimborso spese ai sensi della normativa vigente sul volontariato. È demandata al regolamento di servizio di cui all'articolo 69, comma 3, lettera a), la definizione delle modalità di espletamento delle attività delle Guardie ecologiche volontarie.
-

Art. 73 Sospensione e revoca della nomina a Guardie ecologiche volontarie. In vigore dal 8 giugno 2023

1. I soggetti organizzatori vigilano sull'osservanza dei doveri delle Guardie ecologiche volontarie, direttamente o tramite gli organi di polizia locale e gli altri soggetti preposti alla sorveglianza di cui agli articoli 41 e 62.

2. I soggetti organizzatori, nel caso in cui riscontrano irregolarità o violazioni nell'espletamento dei compiti assegnati alle Guardie ecologiche volontarie, previa instaurazione di idoneo contraddittorio con le stesse, propongono al dipartimento regionale competente la sospensione dall'attività per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Il dipartimento competente in materia, accertata la regolarità del procedimento di cui al comma 2, dispone la sospensione della Guardie ecologiche volontarie dall'attività per un periodo non superiore a sei mesi.

4. In caso di persistente e accertata inattività non dovuta a giustificati motivi o di reiterate violazioni dei doveri delle Guardie ecologiche volontarie che abbiano comportato la sospensione dell'attività per almeno due volte e per un periodo complessivo pari ad almeno dodici mesi, il dipartimento competente in materia, su proposta del soggetto organizzatore che, nel contraddittorio con l'interessato, abbia verificato una nuova violazione, dispone la revoca della nomina e provvede alla cancellazione del nominativo della Guardia ecologica volontaria dal registro.

**Art. 74 Principi.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. La Regione Calabria si riconosce nel rispetto dei principi sanciti dall'Unione europea, dallo Stato italiano, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), e dalle organizzazioni internazionali e comunitarie in genere, in materia di educazione allo sviluppo sostenibile.
 2. La Regione Calabria si riconosce nel rispetto dei principi vigenti nell'ordinamento dell'Unione europea e nell'ordinamento nazionale in materia di diritto all'informazione su ambiente e sostenibilità, su tutela e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio naturale.
 3. La Regione Calabria attribuisce un ruolo fondamentale all'educazione allo sviluppo sostenibile per la tutela e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali.
 4. La Regione Calabria si riconosce nei principi fondamentali della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata ai sensi della *legge 16 marzo 2001, n. 108*.
-

**Art. 75 Finalità.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. La Regione Calabria, attraverso le proprie strutture e con proprio personale, si prefigge le seguenti finalità:
 - a) promuovere lo sviluppo di valori, conoscenze, comportamenti e capacità nei cittadini, orientati alla sostenibilità ambientale, in tutte le sue declinazioni: sociale, economica e istituzionale;
 - b) promuovere l'educazione alla sostenibilità che possa infondere nel cittadino una visione dell'ambiente che integri gli aspetti della protezione dell'ambiente e della gestione sostenibile delle risorse naturali, a livello globale e locale, con i principi della cittadinanza attiva, della pace, della democrazia, dei diritti umani, dello sviluppo equo e solidale, della tutela della qualità della vita, delle pari opportunità, della cultura;
 - c) promuovere, nell'ambito della Rete di educazione ambientale per la sostenibilità (REALS) di cui all'articolo 78, la continuità di azioni e programmi educativi per l'educazione allo sviluppo sostenibile sull'intero territorio regionale;
 - d) promuovere il continuo coordinamento e la reale integrazione tra le strutture della REALS, i loro programmi e le programmazioni regionali, salvaguardando e valorizzando le specificità territoriali e le caratteristiche delle singole strutture afferenti alla REALS.
-

Art. 76 Organizzazione del sistema di educazione alla sostenibilità ambientale.

In vigore dal 8 giugno 2023

1. La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 75 attraverso:

- a) il programma regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale;
 - b) la REALS di cui all'articolo 78;
 - c) il Tavolo tecnico per l'educazione alla sostenibilità;
 - d) la relazione sullo stato dell'attuazione dell'attività di educazione e informazione ambientale della Regione;
 - e) la promozione e la diffusione di strumenti editoriali cartacei, digitali e informatici, rivolti ai cittadini e finalizzati a favorire lo sviluppo di nuove conoscenze, comportamenti consapevoli verso il proprio contesto ambientale, lo scambio di informazioni e di esperienze di informazione ambientale e di educazione allo sviluppo sostenibile.
-

**Art. 77 Programma regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Il programma regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale rappresenta lo strumento di indirizzo e di attuazione delle politiche regionali in materia di educazione allo sviluppo sostenibile, anche all'interno delle aree regionali protette.

2. Il programma regionale, di durata triennale, è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessorato competente, sentito il parere del Tavolo tecnico di cui all'articolo 79.

**Art. 78 Rete di educazione ambientale per la sostenibilità.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. La Rete di educazione ambientale per la sostenibilità (REALS) è costituita da soggetti pubblici e privati che svolgono attività di educazione allo sviluppo sostenibile finalizzate all'incremento di valori, conoscenze, comportamenti e capacità orientati alla sostenibilità.

2. La Regione Calabria promuove, supporta e coordina la REALS.

3. La Regione Calabria promuove la collaborazione con il mondo scolastico pubblico, anche attraverso l'Ufficio scolastico regionale, e privato, con azioni dedicate alle scuole realizzate attraverso la REALS, nell'ambito del programma regionale di cui all'articolo 77.

4. Le attività di educazione alla sostenibilità ambientale sono svolte, in prevalenza, nei territori delle aree protette regionali.

**Art. 79 Tavolo tecnico per l'educazione alla sostenibilità.
In vigore dal 28 settembre 2023**

1. Il Tavolo tecnico è istituito con delibera di Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composto:
 - a) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di ambiente, o suo delegato, con funzioni di presidente;
 - b) dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di Istruzione o suo delegato;
 - c) dal dirigente del settore competente in materia di educazione ambientale;
 - d) da tre rappresentanti della REALS;
 - e) da un rappresentante di ARPACAL;
 - f) da un rappresentante dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo Agricolo della Calabria (ARSAC);
 - g) dai rappresentati delle aree protette della Regione Calabria;
 - h) dal direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, o suo delegato, previo accordo;
 - i) un responsabile, a livello regionale, designato dal Raggruppamento Carabinieri biodiversità (19).
2. Il Tavolo tecnico svolge le seguenti funzioni consultive in merito:
 - a) al programma regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale;
 - b) all'andamento e ai risultati del programma regionale di educazione ambientale;
 - c) ai servizi e alle attività della REALS.
3. La partecipazione al Tavolo tecnico avviene a titolo gratuito e non è previsto alcun rimborso spese.
4. Ai lavori del Tavolo tecnico possono essere invitati di volta in volta diversi portatori di interesse in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

(19) Lettera così sostituita dall'*art. 8, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1, della medesima legge*).

TITOLO VIII
Disposizioni transitorie e finali

**Art. 80 Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'adeguamento degli atti dei Parchi regionali.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. L'ente parco regionale delle Serre, istituito con *legge regionale 5 maggio 1990, n. 48* (Istituzione del parco regionale delle Serre), e l'Ente per i Parchi marini regionali istituito con *legge regionale 16 maggio 2013, n. 24* (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati), al fine di adeguare gli atti di competenza alle disposizioni della presente legge, provvedono:

- a) all'adozione e trasmissione alla Giunta regionale dello statuto di cui all'articolo 21, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) alla predisposizione e trasmissione alla Giunta regionale della proposta di piano integrato per il parco di cui all'articolo 22, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- c) all'adozione e trasmissione alla Giunta regionale del regolamento, entro i termini di cui all'articolo 24, comma 1.
2. Fino agli adeguamenti di cui al comma 1, restano fermi lo statuto e i regolamenti già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti.
3. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, procede alla nomina di commissari ad acta, ai sensi della normativa vigente.
4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni di cui alla *legge 394/1991*, e al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
5. Al fine di recepire le istanze provenienti dagli enti locali non inclusi nel perimetro del Parco naturale regionale delle Serre, la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva la nuova perimetrazione della suddetta area protetta. La perimetrazione è proposta dal consiglio direttivo del Parco delle Serre, previa conforme deliberazione della comunità del parco e assenso dei nuovi Comuni inclusi nell'area protetta.
6. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 61, comma 3, della L.R. n. 19/2002*, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'*articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004* è delegata agli Enti parco regionali, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte nel territorio dell'area protetta.
-

**Art. 81 Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'adeguamento degli atti delle riserve naturali regionali e degli assetti gestionali.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. La Regione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 35, nonché all'adeguamento dell'assetto gestionale ai sensi dell'articolo 33, comma 2.
2. Fino all'adozione dei regolamenti ai sensi del comma 1, restano fermi i regolamenti e i piani di assetto naturalistico già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nelle riserve regionali nelle quali l'ente di gestione non è un soggetto pubblico, gli enti locali nel cui territorio ricade l'area protetta, possono comunicare alla Regione Calabria la volontà di gestire l'area protetta in forma singola, ove vi sia un solo ente pubblico interessato o sia delegato a fare comunicazione in forma singola dagli altri enti, o in forma associata o consorzio di enti, ai sensi dell'articolo 33, commi 3 e 4. A tal fine l'ente locale presenta un progetto operativo nonché economico-finanziario al dipartimento regionale competente in materia di ambiente, il quale autorizza o meno la gestione. La Regione, in tale caso, provvede all'affidamento al nuovo gestore, ente singolo o consorzio o associazione di enti, mediante provvedimento amministrativo adottato dal dipartimento regionale competente in materia di ambiente. Ove nel termine di sei mesi di cui al presente comma gli enti territoriali interessati non hanno proposto la volontà di gestione, rimane

confermata la gestione in corso.

**Art. 82 Disposizioni transitorie sui procedimenti di valutazione di incidenza.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Ai procedimenti di valutazione di incidenza in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di avvio dei procedimenti stessi.

TITOLO IX
Norme finali

**Art. 83 Abrogazioni.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme transitorie, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

- a) la *legge regionale 14 luglio 2003, n. 10* (Norme in materia di aree protette;
 - b) la *legge regionale 21 agosto 2007, n. 19* (Servizi di vigilanza ecologica- Guardie ecologiche volontarie);
 - c) la *legge regionale 16 ottobre 2008, n. 30* (Norma di interpretazione autentica dell'*art. 17 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*).
-

**Art. 84 Norma finanziaria.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto alla legislazione previgente.

2. Le risorse destinate alle aree protette regionali sono definite nelle relative leggi istitutive.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

**L.R. 19 ottobre 2004, n. 25 (1)
Statuto della Regione Calabria (2) (3).**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 23 ottobre 2004, Suppl. Straord. n. 6 Al B.U. 16 ottobre 2004, n. 19.

(2) Il precedente statuto era stato approvato con L. 28 luglio 1971, n. 519.

(3) Il presente provvedimento è stato promulgato dal Presidente della Giunta regionale a seguito dell'approvazione del Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e dopo aver constatato che nessuna richiesta di referendum è stata presentata.

TITOLO I
Principi Fondamentali

Art. 1

La Regione Calabria.

1. La Calabria è Regione autonoma, con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione e nel presente Statuto, nell'unità della Repubblica Italiana e nell'ambito dell'Unione Europea.
2. La Calabria fa propria la carta dei diritti dell'Unione Europea.
3. La Regione è costituita dalle comunità residenti nei territori dei Comuni e delle Province calabresi.
4. Capoluogo della Regione è Catanzaro, dove hanno sede il Presidente della Giunta regionale e la Giunta.
5. Il Consiglio regionale ha sede nella città di Reggio Calabria.
6. La Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, stabiliti con legge regionale.

Art. 2

Principi e finalità.

1. La Regione concorre a dare attuazione ai principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica Italiana, una e indivisibile, informando il proprio ordinamento ai principi di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e non violenza.
2. La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) l'effettiva tutela e il pieno esercizio, per tutti, di diritti e interessi riconosciuti dalla Costituzione, operando per il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
 - b) il riconoscimento dei diritti delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza e il disagio;
 - c) il sostegno della famiglia, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;
 - d) la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, economica e culturale, nonché la promozione della parità di accesso tra gli uomini e le donne alle

cariche elettive;

d-bis) la realizzazione di condizioni sociali, culturali ed economiche per il più efficace contrasto alle organizzazioni di stampo mafioso e il più ampio sostegno alle vittime della criminalità organizzata (4);

e) l'attuazione del principio di sussidiarietà, conferendo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane tutte le funzioni e i compiti che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, incentivando l'esercizio associato delle funzioni sulla base dei criteri di differenziazione, adeguatezza e prossimità, nonché promuovendo e valorizzando l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali e dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di soddisfacimento dei diritti e di realizzazione della solidarietà sociale;

f) il riconoscimento delle formazioni sociali, culturali, economiche e politiche nelle quali si esprime la personalità umana, promuovendo il libero svolgimento delle loro funzioni ed attività;

g) la promozione di un sistema di istruzione e formazione volto ad assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;

h) il pieno rispetto dei diritti naturali ed inviolabili della persona, promuovendo l'effettivo riconoscimento dei diritti sociali ed economici per gli immigrati, i profughi, i rifugiati e gli apolidi, al fine di assicurare il loro pieno inserimento nella comunità regionale (5);

i) la piena occupazione, promuovendo le condizioni che rendono effettivi il diritto al lavoro e la libertà di iniziativa economica;

l) la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi, anche favorendo l'associazionismo e le attività di volontariato, volto a garantire i diritti alla sicurezza sociale, allo studio, alla salute dei cittadini, con specifica attenzione alle persone che vivono situazioni di disagio, operando per assicurare in ogni comunità del territorio regionale livelli essenziali di servizi;

m) la partecipazione popolare e delle autonomie locali alle funzioni legislativa ed amministrativa, nonché al controllo dell'azione dei poteri pubblici;

n) la programmazione e la concertazione dell'attività economica per indirizzarla e coordinarla ad uno sviluppo sostenibile della Regione, promuovendo le iniziative e i raccordi opportuni con gli organi della programmazione dello Stato e dell'Unione Europea;

o) la valorizzazione delle risorse economiche e produttive di ciascuna area del territorio regionale, tesa al superamento delle disuguaglianze derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione;

p) la tutela e la valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose presenti in Calabria, con particolare riguardo alle popolazioni di origine albanese, greca, occitana e rom;

q) il legame con i calabresi emigrati nel mondo;

r) la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dell'assetto del territorio e del paesaggio e la valorizzazione della loro vocazione, nell'ambito e per lo sviluppo delle iniziative assunte in sede nazionale, europea ed internazionale (6);

s) la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e naturale della Regione e la valorizzazione delle tradizioni popolari delle comunità calabresi, anche curando l'identità culturale della Calabria in Italia e all'estero;

t) la collaborazione ed il raccordo con le altre Regioni italiane, particolarmente con quelle finitime e del Mezzogiorno, o con enti territoriali di altri Stati;

u) la valorizzazione e la disciplina del sistema locale delle comunicazioni, al fine di garantirne il pluralismo e la concorrenza;

v) la tutela del patrimonio faunistico e floristico regionale, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio per l'affermazione del principio di una corretta convivenza con l'uomo.

(4) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.

(5) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 19 gennaio 2010, n. 3. Il testo originario era così formulato: «h) il pieno rispetto dei diritti della persona umana e l'effettivo godimento dei diritti sociali degli immigrati, dei profughi, dei rifugiati e degli apolidi.».

(6) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 19 gennaio 2010, n. 3. Il testo originario era così formulato: «r) la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dell'assetto del territorio e la valorizzazione della sua vocazione.».

Art. 3*Rapporti interregionali, con l'Unione Europea e con altri Stati.*

1. La Regione coordina la propria azione con quella delle altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e la cura di interessi ultra-regionali, adottando le opportune intese e costituendo, ove occorra, apposite strutture organizzative. Le intese interregionali sono ratificate con legge regionale.
2. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione Europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.
3. La Regione realizza, altresì, forme di collegamento con gli organi dell'Unione Europea per l'esercizio delle proprie funzioni relative all'applicazione delle normative comunitarie e per l'adeguamento dei propri atti alle fonti comunitarie.
4. Nelle materie di sua competenza la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato, con particolare riferimento alle Nazioni prospicienti il Mediterraneo.
5. La legge regionale ratifica gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

TITOLO II

La partecipazione popolare

Art. 4*Partecipazione popolare.*

1. La Regione promuove la partecipazione dei singoli, delle formazioni sociali e politiche e di tutte le componenti della Comunità calabrese, nonché delle comunità dei calabresi nel mondo alla vita delle istituzioni regionali, al fine di realizzare una democrazia compiuta e lo sviluppo civile delle popolazioni.
2. A tal fine, la legge stabilisce procedure e criteri idonei per rendere effettiva la partecipazione, assicurando servizi e strutture regionali e prevedendo la consultazione di organismi rappresentativi di istanze sociali diffuse.
3. Negli ambiti di propria competenza, la Regione può attivare particolari forme di cooperazione con le confessioni religiose presenti in Calabria.

Art. 5

Trasparenza.

1. Tutti gli atti dell'amministrazione della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti sono pubblici, salvo i limiti espressamente posti dalla legge.
2. La legge regionale definisce le procedure per l'accesso ai documenti amministrativi e disciplina l'intervento degli interessati, singoli od associati, nel procedimento amministrativo, favorisce l'adozione di accordi, intese e di strumenti conciliativi per la composizione dei conflitti.

Art. 6*Difensore civico.*

1. La Regione istituisce con legge l'ufficio del Difensore civico.

Art. 7*Consulta dell'ambiente.*

- [1. La Regione istituisce con legge la Consulta dell'ambiente] (7).

(7) Articolo abrogato dall'art. 6, L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.

Art. 8*Commissione per le pari opportunità.*

1. La Regione istituisce con legge la Commissione per le pari opportunità.

Art. 9*Informazione.*

1. La Regione, nel rispetto del pluralismo, predispone gli strumenti necessari per offrire un'informazione costante sull'attività istituzionale e per acquisire informazioni sulle esigenze e sulle aspirazioni della comunità calabrese in Italia e all'estero.
2. La Regione istituisce appositi organismi per assistere i cittadini nella ricerca ed acquisizione di informazioni sull'attività regionale e per favorire il controllo sociale sul buon andamento e sull'imparzialità dell'azione amministrativa.
3. La Regione riconosce nel diritto all'informazione il presupposto fondamentale della partecipazione ed un aspetto essenziale dei diritti del cittadino ed assicura la più ampia informazione sugli atti, sui programmi e sulle iniziative di propria competenza, nonché sul funzionamento dei propri organi ed uffici attraverso l'impiego di strumenti di informazione e di comunicazione di massa e, in particolare, di quelli radiotelevisivi.

Art. 10*Modalità di partecipazione.*

1. Tutti hanno il diritto di rivolgere petizioni agli organi regionali, per richiederne l'intervento e per sollecitare l'adozione di provvedimenti di interesse generale.
2. I Comuni e le Province possono rivolgere interrogazioni alla Regione su questioni di loro interesse, con le procedure previste nel regolamento interno del Consiglio regionale.
3. Il corpo elettorale esercita l'iniziativa delle leggi regionali a norma dell'articolo 39 del presente Statuto.

Art. 11

Referendum abrogativo.

1. È indetto referendum popolare per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un regolamento regionale quando ne facciano richiesta almeno il quattro per cento degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, ovvero due o più Consigli provinciali o dieci Consigli comunali che rappresentino almeno centomila elettori iscritti nelle proprie liste elettorali.
2. Non è ammesso referendum per l'abrogazione:
 - a) dello Statuto;
 - b) dei regolamenti interni del Consiglio regionale;
 - c) delle leggi di bilancio;
 - d) delle leggi tributarie;
 - e) delle leggi urbanistiche e di tutela dell'ambiente;
 - f) delle leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie nonché delle leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre regioni italiane.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Il giudizio sulla regolarità e sulla ammissibilità della richiesta di referendum è affidato alla Consulta statutaria, secondo modalità procedurali disciplinate dalla legge regionale.
6. Non può esser presentata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale. Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale i referendum già indetti sono sospesi all'atto della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio, e sono indetti nuovamente entro sei mesi dell'insediamento del nuovo Consiglio.
7. Qualora la votazione sul referendum abbia avuto esito negativo, la stessa richiesta non può essere presentata prima che siano trascorsi 3 anni.

Art. 12*Referendum consultivo.*

1. È indetto referendum consultivo su questioni di interesse regionale allorché ne faccia richiesta il quaranta per cento dei Consiglieri regionali ovvero il dieci per cento del corpo elettorale.
2. Il referendum è valido se vi ha partecipato il trenta per cento degli aventi diritto.
3. Se il quorum di cui al comma precedente è raggiunto, il Consiglio regionale è obbligato a pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro centoventi giorni dal suo svolgimento.

Art. 13*Disciplina referendaria.*

1. La legge regionale disciplina i referendum previsti nel presente titolo.

TITOLO III
Organi della Regione**Art. 14***Organi della Regione.*

1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale.
2. Sono altresì organi della Regione, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dallo Statuto e dalla legge, il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza.

Capo I
Il Consiglio regionale**Art. 15***Composizione del Consiglio regionale.*

1. Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Giunta regionale e da trenta consiglieri (8).

(8) Comma dapprima modificato dall'art. 2, L.R. 19 gennaio 2010, n. 3 e poi così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 10 settembre 2014, n. 18, con effetti a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima L.R. n. 18/2014). Il testo precedente era così formulato: «1. Il Consiglio è composto da 50 membri, salvo quanto stabilito dalla legge elettorale per agevolare la formazione di maggioranze stabili ed assicurare la rappresentanza delle minoranze.».

Art. 16*Attribuzioni del Consiglio regionale.*

1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di rappresentanza della società calabrese, esercita la potestà legislativa e le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; definisce nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto, l'indirizzo politico della Regione; svolge funzioni di indirizzo e di controllo sulla Giunta regionale.

2. Il Consiglio inoltre:

a) nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, approva le dichiarazioni programmatiche per la legislatura rese dal Presidente eletto ed i relativi aggiornamenti;

b) approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta;

c) approva il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni e il rendiconto generale presentati dalla Giunta;

d) autorizza l'esercizio provvisorio;

e) delibera con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali e di ogni altra prestazione personale e patrimoniale;

f) approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie;

g) approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi generali dell'assetto e utilizzazione del territorio;

h) delibera le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime il proprio parere sulle nomine di competenza della Giunta, nei casi e nelle forme previste dalla legge regionale;

i) valuta la rispondenza dei risultati agli obiettivi, accertando la conformità al programma, ai piani regionali ed ai principi di buon andamento dell'attività amministrativa svolta dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti;

l) delibera con legge l'istituzione di enti ed aziende regionali, la loro fusione o soppressione;

m) delibera sulla partecipazione a consorzi e società finanziarie;

n) fornisce indirizzi alla Giunta e agli Assessori in ordine al coordinamento interregionale nell'esercizio delle funzioni relative alle materie attribuite alla potestà legislativa della Regione;

o) ratifica le intese della Regione con le altre Regioni, nonché gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;

p) approva i regolamenti nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato nel caso di delega della potestà regolamentare alla Regione;

q) elegge i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza;

r) delibera sulle richieste di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione;

s) formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;

t) può presentare proposte di legge alle Camere.

3. Le funzioni legislative non sono delegabili.

Art. 17*Durata della legislatura.*

1. La legislatura dura cinque anni, salvo diversa previsione della legge statale di principio e i casi di scioglimento del Consiglio, come disciplinati dall'art. 33 dello Statuto.

Art. 18*Convalida degli eletti.*

1. I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.
2. Fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio.

Art. 19*Prima seduta del Consiglio regionale.*

1. Il Consiglio regionale tiene di diritto la prima adunanza non oltre il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio uscente.
2. Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma 1, il Consiglio si riunisce di diritto entro il primo giorno non festivo della settimana successiva.
3. La presidenza provvisoria del Consiglio, fino alla elezione del Presidente, è assunta dal Consigliere che, tra i presenti, è il più anziano di età. I due Consiglieri più giovani svolgono le funzioni di segretari.

Art. 20*Elezione del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza.*

1. Il Consiglio regionale, nella prima seduta, procede, con votazione separata e a scrutinio segreto, alla elezione del suo Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, che è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni, e da due Segretari-Questori, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni.

2. Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nel terzo, da tenersi nel giorno successivo, è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri regionali. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede, nello stesso giorno, al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero dei voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza dei voti. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

3. Per l'elezione dei due Vicepresidenti e dei due Segretari-Questori, i Consiglieri regionali votano per un solo nome. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

4. Il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza sono rinnovati dopo trenta mesi dalla prima seduta del Consiglio regionale.

Art. 21

Attribuzioni del Presidente del Consiglio.

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio; lo convoca e lo presiede; ne assicura la regolarità delle sedute ed il buon funzionamento nel rispetto delle norme dei regolamenti interni.

Art. 22

Ufficio di Presidenza.

1. L'Ufficio di Presidenza esercita le funzioni previste dallo Statuto e dai regolamenti e coadiuva il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 23

Autonomia funzionale, contabile e organizzativa del Consiglio.

1. Il Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento delle sue attività, gode di autonomia organizzativa, funzionale e contabile secondo le norme dei regolamenti interni.
2. Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza sottopongono al Consiglio l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, secondo le procedure recate nei regolamenti interni.
3. Lo stanziamento complessivo del bilancio preventivo del Consiglio è incluso nel bilancio di previsione della Regione e le risultanze finali del conto consuntivo sono incluse nel rendiconto generale della Regione.

Art. 24

I Consiglieri regionali.

1. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Ogni Consigliere ha il diritto di avvalersi, per l'esercizio del suo mandato, degli strumenti di indirizzo e di controllo, nelle forme e secondo le procedure disciplinate nel Regolamento interno. Ha, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti copia degli atti e documenti, anche preparatori, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
3. Ai Consiglieri regionali sono attribuiti, con legge regionale, il rimborso delle spese ed indennità, il cui ammontare è determinato in relazione alle funzioni e alle attività svolte in Consiglio.

Art. 25

Sedute del Consiglio.

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria secondo quanto disposto dalle norme del Regolamento interno.
2. Al di fuori della sessione ordinaria, il Presidente convoca il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente della Giunta, iscrivendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta non pubblica.
4. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata.

Art. 26*Regolamenti del Consiglio.*

1. Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, adotta e modifica i propri regolamenti che sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro quindici giorni dalla loro approvazione.
2. Nel Regolamento interno del Consiglio regionale sono istituite e disciplinate la Giunta delle elezioni e la Giunta per il Regolamento (9).
3. Il regolamento interno, in conformità alle disposizioni dello Statuto e nel rispetto dei diritti delle opposizioni, determina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni.
4. Il regolamento interno di amministrazione e contabilità definisce principi e procedure per la gestione ed il controllo delle risorse finanziarie del Consiglio regionale.

(9) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 6 agosto 2012, n. 34, a decorrere ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «2. Nel regolamento interno del Consiglio sono previste e disciplinate la Giunta delle elezioni, la Giunta per il regolamento ed il Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi.».

Art. 27*Gruppi consiliari.*

1. I Consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, composti da almeno tre membri, secondo le norme fissate dal regolamento del Consiglio.
2. I gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore, solo nel caso che gli stessi siano espressione di liste che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del quattro per cento dei voti (10).
3. I Consiglieri regionali, che non facciano parte dei gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, formano un unico gruppo misto, nel quale sono specificatamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, le singole componenti che siano emanazione di liste presenti alle elezioni regionali, secondo le norme del regolamento interno del Consiglio.
4. L'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del regolamento del Consiglio, all'assegnazione ai gruppi consiliari, nonché alle componenti del gruppo misto, di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio.

(10) Comma così sostituito dall'art. 3, L.R. 19 gennaio 2010, n. 3. Il testo originario era così formulato: «2. I gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore, solo nel caso che gli stessi siano espressione di gruppi parlamentari nazionali ovvero di liste che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del cinque per cento dei voti.».

Art. 28*Commissioni permanenti.*

1. Il Consiglio regionale istituisce al suo interno Commissioni permanenti, distinte per settori organici di materia. Il Regolamento interno ne disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento (11).
2. I gruppi consiliari devono essere presenti in ciascuna Commissione permanente, secondo i criteri della designazione proporzionale e comunque garantendo la rappresentanza in Commissione di ciascun gruppo.
3. Non possono far parte delle Commissioni permanenti il Presidente del Consiglio, il Presidente e il Vicepresidente della Giunta e gli Assessori in carica.
4. Il Presidente della Giunta, il Vicepresidente, gli Assessori e ciascun Consigliere possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle Commissioni permanenti.
5. L'Ufficio di Presidente di Commissione è incompatibile con quello di componente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
6. Il Regolamento interno stabilisce forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

(11) Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 6 agosto 2012, n. 34, a decorrere ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «1. Il Consiglio regionale istituisce al suo interno Commissioni permanenti, distinte per settori organici di materia. Il regolamento interno ne disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento, prevedendo che una apposita Commissione sia preposta alla trattazione delle questioni relative ai rapporti con l'Unione Europea e di quelle con le regioni e i paesi extra-europei del Mediterraneo.».

Art. 29*Competenze delle Commissioni permanenti.*

1. Le Commissioni esaminano, preventivamente, i progetti di legge e gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio deferendoli, entro un termine e secondo le modalità stabilite dal regolamento interno, al Consiglio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30.
2. Le Commissioni deliberano a maggioranza, purché sia presente la metà più uno dei loro componenti.
3. Prima dell'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare o di enti locali, la Commissione competente ascolta i rappresentanti dei firmatari e del Consiglio delle autonomie locali, secondo le norme del Regolamento interno.

Art. 30*Funzioni redigenti delle Commissioni permanenti.*

1. Il regolamento interno può stabilire i casi in cui le Commissioni permanenti esaminano i provvedimenti in sede redigente, riservando al Consiglio l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.
2. Sino alla votazione da parte del Consiglio, i provvedimenti assegnati alla Commissione in sede redigente sono sottoposti alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta la Giunta o un decimo dei componenti del Consiglio o un quinto dei componenti della Commissione.
3. Il procedimento in sede redigente non può essere utilizzato per l'esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale regionale, alla legge finanziaria e alle leggi di approvazione del bilancio, del rendiconto, alle leggi di ratifica delle intese della Regione con altre Regioni, nonché degli accordi con gli Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altri Stati.

Art. 31*Attività conoscitiva e sindacato ispettivo delle Commissioni permanenti.*

1. Le Commissioni, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, svolgono funzioni di controllo sull'attività amministrativa degli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e ne riferiscono al Consiglio. A tal fine, le Commissioni possono:
 - a) richiedere l'intervento del Presidente della Giunta e degli Assessori per ottenere chiarimenti sulle questioni di loro competenza;
 - b) richiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori informazioni, notizie e documenti;
 - c) richiedere, previa comunicazione al Presidente della Giunta o al Presidente del Consiglio, l'intervento dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti e delle aziende da essa dipendenti.
2. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all'approfondimento di particolari tematiche o questioni relative alla loro attività e a quella del Consiglio.
3. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione data a leggi della Regione e dello Stato, agli accordi internazionali e alla normativa comunitaria, oltre che a mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno approvati dal Consiglio.
4. Il Presidente della Giunta e gli altri membri della Giunta hanno il diritto e, ove richiesto, l'obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

Art. 32*Commissioni d'inchiesta.*

1. Il Consiglio, su richiesta di almeno un decimo dei componenti, con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri regionali, può istituire Commissioni con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende sottoposti a suo controllo e vigilanza, nonché su ogni altra questione di interesse regionale.
2. La presidenza delle Commissioni istituite ai sensi del comma 1 compete ad un Consigliere appartenente alle opposizioni.
3. Le Commissioni d'inchiesta sono costituite dai rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, in proporzione alla loro composizione numerica.
4. Le modalità di funzionamento sono disciplinate con il Regolamento interno del Consiglio.
5. Quando non sia altrimenti previsto, alle Commissioni d'inchiesta si applicano le disposizioni stabilite dallo Statuto e dal regolamento interno del Consiglio per le Commissioni permanenti.

Capo II

Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale

Art. 33*Presidente della Giunta regionale.*

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale diretto, secondo le modalità dettate dalla legge elettorale regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.
2. Il Presidente della Giunta entra nell'esercizio delle sue funzioni all'atto della proclamazione.
3. Il Presidente della Giunta, entro dieci giorni dall'insediamento nomina il Vice Presidente e gli altri componenti della Giunta.
4. Nella prima seduta successiva alla elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente della Giunta presenta il programma di governo e dà comunicazione della nomina dei componenti della Giunta.
5. L'approvazione di una mozione di sfiducia al Presidente ai sensi dell'art. 37, comma 2, e il voto negativo sulla questione di fiducia posta ai sensi dell'art. 37, comma 3, comportano le dimissioni del Presidente e lo scioglimento del Consiglio regionale. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
6. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del Presidente.
7. Il Presidente della Giunta e la Giunta rimangono in carica fino alla proclamazione del nuovo Presidente.
8. Nei dieci giorni successivi alla proclamazione di cui al comma precedente il Presidente della Giunta regionale compie gli atti improrogabili ed urgenti di competenza della Giunta.
- 8-bis. Il Presidente della Giunta può delegare specifiche attività ai Consiglieri regionali. Il Consigliere delegato partecipa alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, ove si discuta di questioni attinenti alle attività delegate. L'esercizio della delega non dà luogo ad alcuna indennità né alla istituzione di struttura speciale di collaborazione, dovendosi avvalere degli uffici del Dipartimento cui la delega afferisce (12).

(12) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 6 luglio 2015, n. 15.

Art. 34*Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale.*

1. Il Presidente della Giunta regionale:
 - a) rappresenta la Regione;
 - b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
 - c) nomina e revoca il Vice Presidente e gli Assessori;
 - d) attribuisce gli incarichi all'interno della Giunta e può revocarli;
 - e) effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima, e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce;
 - f) pone la questione di fiducia davanti al Consiglio regionale, previo assenso della Giunta;
 - g) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della Giunta;
 - h) promulga le leggi regionali, indice i referendum previsti dallo Statuto;
 - i) emana i regolamenti regionali approvati dalla Giunta e dal Consiglio;
 - l) sovrintende ai settori ed ai servizi dell'amministrazione anche a mezzo dei componenti della Giunta;
 - m) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente;
 - n) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Art. 35*Organizzazione e funzionamento della Giunta regionale.*

1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.
2. Nel rispetto delle direttive del Presidente, la Giunta concorre alla determinazione ed all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione.
3. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore a sette, di cui uno assume la carica di Vice Presidente (13).
- 3-bis. La rappresentanza di genere all'interno della Giunta regionale deve essere assicurata nella misura di almeno il trenta per cento (14).
4. Gli Assessori sono scelti tra cittadini eleggibili a Consigliere regionale. Agli stessi si applicano anche le norme sulla incompatibilità valide per i Consiglieri regionali (15).
- 4-bis. [La nomina ad Assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere regionale e la sostituzione con un supplente secondo le modalità previste dalla

legge elettorale regionale] (16).

4-ter. [La nomina ad assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall'incarico di consigliere regionale affidando temporaneamente la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti] (17).

5. La Giunta opera collegialmente. Il Presidente ripartisce tra gli Assessori l'esercizio delle funzioni per settori organici di materie.

6. La Giunta adotta, su proposta del Presidente, un regolamento per disciplinare le modalità relative al proprio funzionamento.

7. Le deliberazioni della Giunta sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti e se sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della stessa Giunta.

9. Le indennità del Presidente e degli Assessori sono stabilite con legge regionale.

9-bis. Alle sedute della Giunta partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri delegati ai sensi dell'art. 33, comma 8-bis (18).

10. [Il Presidente può nominare fino a due sottosegretari per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I sottosegretari, le cui indennità sono fissate dalla legge regionale, partecipano alle sedute della Giunta pur non facendone parte] (19).

(13) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 6 luglio 2015, n. 15. Il testo precedente era così formulato: «3. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, di cui uno assume la carica di Vice Presidente.».

(14) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 6 luglio 2015, n. 15.

(15) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 10 settembre 2014, n. 18, con effetti a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge) e dall'art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 6 luglio 2015, n. 15. Il testo precedente era così formulato: «4. I membri della Giunta possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale. Il numero dei membri esterni non può essere complessivamente superiore al cinquanta per cento dei componenti della Giunta.».

(16) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 19 gennaio 2010, n. 3, poi abrogato dall'art. 1, L.R. 9 novembre 2010, n. 27.

(17) Comma dapprima aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 10 settembre 2014, n. 18, con effetti a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge) e poi abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 6 luglio 2015, n. 15.

(18) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera e), L.R. 6 luglio 2015, n. 15.

(19) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 19 gennaio 2010, n. 3 e poi abrogato dall'art. 3, comma 2, L.R. 6 agosto 2012, n. 34, a decorrere ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, della medesima legge.

Art. 36

Attribuzioni della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale:

a) provvede in ordine all'attuazione del programma di governo esercitando, nel rispetto delle attribuzioni del Presidente della Giunta, tutte le competenze diverse da quelle legislative, regolamentari, di indirizzo e di controllo spettanti al Consiglio;

b) esercita la potestà regolamentare nelle forme di cui all'articolo 43 del presente Statuto;

c) predispose il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione e la loro variazione, oltre che ogni altro atto di programmazione finanziaria;

d) gestisce il bilancio, amministra il patrimonio ed il demanio regionali e delibera sui contratti,

secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalla legge;

e) nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio, su proposta della stessa Giunta, rende esecutivo il piano regionale di sviluppo economico-sociale;

f) sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed alla gestione delle imprese od aziende dipendenti dalla Regione, degli enti a partecipazione regionale e delle società interregionali, provvedendo a tutte le nomine di competenza regionale, con esclusione di quelle espressamente riservate alla competenza di altri organi;

g) adotta i provvedimenti relativi all'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e determina la loro ripartizione fra gli uffici di livello dirigenziale apicale;

h) adotta, su proposta del Presidente della Giunta, il regolamento per l'esercizio della propria attività;

i) stabilisce gli obiettivi ed i programmi amministrativi da attuare ed adotta gli atti che rientrano nello svolgimento di tali funzioni ai quali devono uniformarsi gli uffici regionali; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Art. 37

Mozione di sfiducia - Questione di fiducia - Censura al singolo Assessore.

1. Il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
2. Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata. La mozione, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio, è posta in votazione non prima di tre giorni e non oltre quindici giorni dalla presentazione ed è approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Il Presidente della Giunta può porre la questione di fiducia sull'attuazione del programma di governo e sui suoi aggiornamenti, sulla legge finanziaria e sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sulle leggi relative alla fissazione di tributi e imposte regionali, nonché su questioni particolarmente rilevanti per la collettività regionale.
4. Le questioni di fiducia presentate dal Presidente della Giunta sono poste in votazione non prima di tre giorni e non oltre i quindici giorni dalla loro presentazione e si intendono respinte se esprime voto contrario la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.
5. Il Consiglio può esprimere, a maggioranza assoluta, la censura nei confronti di un singolo Assessore.

TITOLO IV

Sistema di elezione, ineleggibilità, incompatibilità

Art. 38

Sistema elettorale.

1. Nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla normativa statale, la legge elettorale regionale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri, disciplina:
 - a) il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali;
 - b) le modalità di indizione delle elezioni politiche regionali;
 - c) le modalità di proclamazione degli eletti al Consiglio;
 - d) la rappresentanza in Consiglio di ogni Provincia.
2. La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

TITOLO V

Procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali

Art. 39*Iniziativa legislativa.*

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.
2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.
3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

Art. 40*Procedimento.*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, ogni progetto di legge è esaminato dalla competente Commissione permanente e poi dal Consiglio regionale, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale.

2. I progetti di legge di iniziativa popolare, del Consiglio delle Autonomie locali o degli enti locali sono portati all'esame del Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine, il progetto è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio e discusso con precedenza su ogni altro argomento. La stessa procedura è seguita per ogni altro progetto, qualora ne facciano richiesta almeno un quarto dei Consiglieri regionali.

Art. 41

Promulgazione e pubblicazione.

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla sua approvazione, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

Art. 42

Regione e disciplina comunitaria.

1. La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa alla definizione degli indirizzi assunti in sede comunitaria dall'Italia nonché alla formazione degli atti normativi comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato.

2. La legge regionale, nel rispetto del potere di rappresentanza del Presidente della Giunta e del diritto del Consiglio ad una informazione preventiva e successiva sugli affari comunitari, determina le modalità del concorso dello stesso Consiglio allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

Art. 43

Potestà regolamentare.

1. Nel rispetto degli ambiti costituzionali di competenza della potestà regolamentare degli enti locali, la Regione esercita la potestà regolamentare nelle materie di propria competenza legislativa e, in caso di delega da parte dello Stato della potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva statale; esercita altresì la potestà regolamentare per l'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.
2. Il Consiglio regionale esercita la potestà regolamentare nella forma di regolamenti di attuazione e di integrazione in materia di legislazione esclusiva delegata dallo Stato.
3. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare regionale attraverso regolamenti esecutivi, regolamenti di attuazione e di integrazione, regolamenti delegati, nonché regolamenti di organizzazione dell'Amministrazione regionale secondo le disposizioni generali di principio dettate dalla legge regionale.
4. L'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea avviene con legge o con regolamento regionale a seconda delle rispettive competenze e nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.
5. Nelle materie di competenza esclusiva della Regione che non siano riservate alla legge dallo Statuto e dalla Costituzione, la Giunta, sulla base della legge regionale di autorizzazione, che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, adotta i regolamenti delegati di cui al comma 3.
6. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione nei modi e nei tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale.

Art. 44

Testi unici.

1. Il Consiglio può, con legge, delegare la Giunta a riordinare e coordinare in un testo unico le disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge indica l'ambito del riordino e del coordinamento, ne precisa i caratteri e i criteri direttivi ed individua le fonti legislative e regolamentari da raccogliere nel testo unico disponendone l'abrogazione dalla data di entrata in vigore della disciplina di riordino.
2. Nel termine assegnato dalla legge, la Giunta presenta il testo unico al Consiglio, che lo approva con unico voto, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali e della Consulta statutaria.
3. Nel tempo previsto per la presentazione al Consiglio del testo unico, le proposte di legge tendenti a modificare i provvedimenti oggetto di riordino e coordinamento possono essere discusse e approvate solo sotto forma di proposte di modifica alla legge di delega.
4. Le disposizioni contenute nei testi unici possono essere abrogate o derogate solo da previsioni esplicite, che comunque devono prevedere l'inserimento della nuova norma all'interno del testo unico.

Art. 45

Conflitti di competenza.

1. La Regione, qualora ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere, anche su proposta del Consiglio delle Autonomie locali, la questione di legittimità costituzionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.
2. Il Consiglio delle Autonomie locali, ove ritenga che una legge regionale leda la sfera delle competenze e prerogative degli enti locali od incida sulla loro autonomia costituzionale, può chiedere al Consiglio regionale di pronunciarsi in merito ai rilievi formulati, previa acquisizione del parere della Consulta statutaria.

TITOLO VI

Rapporti con gli Enti Locali

Art. 46*Rapporti fra Regione ed enti locali.*

1. La Regione adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
2. La Regione, in particolare:
 - a) informa la propria attività ai principi dell'autonomia, della sussidiarietà, della solidarietà, della adeguatezza, della responsabilità e della differenziazione delle funzioni, in relazione alle caratteristiche dei soggetti istituzionali;
 - b) riconosce e valorizza la partecipazione degli enti locali all'attività legislativa e amministrativa regionale, nel rispetto dei principi della leale collaborazione e della complementarietà delle funzioni;
 - c) promuove la cooperazione fra Comuni, fra Province, fra Comuni e Province e tra questi Enti e la Regione in funzione degli obiettivi della programmazione;
 - d) valorizza e promuove l'esercizio associato delle funzioni fra enti locali;
 - e) valorizza le associazioni di rappresentanza degli enti locali.
3. In attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, la Regione, conferisce le funzioni amministrative a livello locale attribuendole ai Comuni, alle Comunità Montane, alle Province, alle Città metropolitane, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, garantendo il pieno esercizio della potestà organizzativa e regolamentare degli Enti locali, nonché in rapporto alla popolazione ed alle caratteristiche del territorio, enunciando espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile all'autonomia normativa degli enti locali.
4. La Regione utilizza gli istituti della concertazione e della programmazione negoziata come strumenti essenziali di governo, disciplinando con legge le procedure, le forme e le modalità relative alla stipula e all'attuazione degli accordi e delle intese.
5. La Regione favorisce la gestione coordinata e associata delle funzioni da parte dei Comuni, promovendone la fusione e attribuendo alle Province un ruolo di coordinamento sul territorio nelle materie di loro competenza.
6. La Regione favorisce altresì la costituzione di Città metropolitane, promuovendo eventuali necessarie intese interregionali nel rispetto delle relative norme statali.
7. Nell'esercizio della potestà legislativa e regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.
8. Sono riservate con legge alla Regione le sole funzioni amministrative che per loro natura, o per assicurare requisiti essenziali di uniformità, vanno esercitate a livello regionale (20).

(20) Comma aggiunto dall'art. 5, L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.

Art. 47

Finanziamento delle funzioni conferite e delegate.

1. La Regione trasferisce annualmente agli enti locali una quota delle sue entrate ordinarie, al netto di quelle gravate da vincoli esterni di destinazione, per il finanziamento delle funzioni conferite, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di perequazione, del fabbisogno di spesa, della predisposizione di strumenti di razionalizzazione delle strutture organizzative e dell'attività gestionale, nonché della promozione dell'esercizio associato di funzioni.
2. La Regione assicura la partecipazione degli enti locali, nelle sedi concertative e consultive, alla definizione dei criteri per il riparto delle risorse.

Art. 48

Consiglio delle Autonomie locali.

1. È istituito presso il Consiglio regionale il Consiglio delle Autonomie locali, quale organo rappresentativo degli enti locali e di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione.
2. Il consiglio è composto da un numero di membri fissato dalla legge, comunque non superiore a trentacinque.
3. La legge regionale:
 - a) disciplina le modalità e i criteri di composizione dell'organo, garantendo la rappresentanza dei diversi livelli istituzionali interni agli enti locali, ispirandosi a criteri di pluralismo politico e di rappresentanza territoriale nella individuazione dei suoi componenti, tutelando la rappresentanza dei piccoli comuni, dei comuni montani, nonché dei comuni delle minoranze linguistiche;
 - b) garantisce piena autonomia nella scelta del Presidente, nella propria organizzazione e nell'uso dei mezzi messi a sua disposizione;
 - c) assicura l'attribuzione di strumenti e mezzi finanziari;
 - d) prevede forme di raccordo tra il Consiglio delle Autonomie locali e la Giunta regionale.
4. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri sulle proposte di modifica dello Statuto, sulle proposte di legge aventi ad oggetto la determinazione o la modifica del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra enti locali, l'istituzione di enti regionali, il conferimento o la delega di funzioni e delle relative risorse, il documento di programmazione economico-finanziaria, il bilancio e il programma regionale di sviluppo.

5. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime il proprio parere su ogni altra questione ad esso demandata dal presente Statuto e dalle leggi regionali.
6. Con il regolamento interno del Consiglio regionale sono stabilite le modalità e i termini per la trasmissione degli atti e per l'acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali da parte delle Commissioni permanenti e del Consiglio regionale.
7. Nel caso di parere contrario sulle proposte di legge sottoposte alla valutazione del Consiglio delle Autonomie locali, il Consiglio regionale può comunque procedere alla relativa approvazione con la maggioranza dei Consiglieri.
8. Il Consiglio delle Autonomie locali può proporre alla Giunta regionale la promozione della questione di legittimità costituzionale nei casi previsti dall'articolo 127, comma 2, della Costituzione.
9. Con le modalità previste dall'articolo 39, il Consiglio delle Autonomie locali, a maggioranza assoluta dei componenti, esercita l'iniziativa delle leggi regionali.

TITOLO VII Ordinamento Amministrativo

Art. 49

Principi dell'attività amministrativa regionale.

1. L'attività amministrativa della Regione è informata ai principi del buon andamento e dell'imparzialità, della semplificazione e della pubblicità delle procedure e degli atti amministrativi, della partecipazione degli interessati alle fasi istruttorie e decisorie del procedimento, nonché della consensualità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato e dalla normativa comunitaria.
2. La Regione predispone con legge gli strumenti e le procedure idonei ad operare il controllo sulla legittimità, sull'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e sulla gestione del bilancio e del patrimonio.
3. La legge regionale stabilisce i principi relativi all'organizzazione amministrativa regionale in modo da assicurarne funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità nell'acquisizione ed utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità, anche ai fini della determinazione della dotazione organica nei ruoli, distinti, del Consiglio e della Giunta regionale.

Art. 50

Organizzazione amministrativa regionale.

1. Nel rispetto dei criteri fissati dalla legge regionale, l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture regionali sono disciplinati da appositi regolamenti di organizzazione, adottati dalla Giunta e, per il Consiglio, dall'Ufficio di Presidenza.

2. La legge ed i regolamenti di organizzazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, disciplinano l'organizzazione regionale ispirandosi a criteri di flessibilità, funzionalità ed operatività, con la previsione di formule organizzative funzionali alle esigenze di programmazione e coordinamento dell'azione amministrativa.
3. Per lo svolgimento di compiti specifici, con legge della Regione sono istituite agenzie regionali, dotate di autonomia operativa, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.
4. Ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Presidente e dalla Giunta e, limitatamente al Consiglio, dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza.
5. Nell'esercizio della potestà statutaria, legislativa e regolamentare, la Regione provvede a disciplinare il regime contrattuale dei dirigenti, l'attribuzione e la revoca degli incarichi, l'accertamento delle responsabilità e la comminazione delle sanzioni, nonché ad istituire il ruolo dei dirigenti della Regione e il ruolo dei dirigenti del Consiglio regionale.
6. Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere formalmente conferiti entro 60 giorni dall'insediamento dei nuovi organi regionali.
7. La legge regionale fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli interni, con riferimento all'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa. I regolamenti di organizzazione del Consiglio e della Giunta regionale si conformano ai principi di buon andamento ed imparzialità delle attività amministrative, e a tal fine prevedono, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, un sistema di controlli interni, successivi e concomitanti, tendenti ad assicurare il miglioramento dell'azione pubblica.

TITOLO VIII

Finanza, Bilancio, Demanio e Patrimonio

Art. 51

Autonomia finanziaria della Regione.

1. La Regione dispone di risorse autonome ed ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
2. In armonia con la Costituzione e secondo i principi di finanza pubblica e del sistema tributario, la Regione, con legge, applica tributi ed entrate proprie, individuando il presupposto dell'imposizione, i soggetti passivi, la base imponibile e le aliquote. La legge regionale definisce altresì le modalità di accertamento e di riscossione dei tributi regionali.
3. La Regione inoltre:
 - a) dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al proprio territorio;
 - b) partecipa alla definizione, da parte dello Stato, dell'entità e delle modalità di distribuzione del fondo perequativo previsto dalla legge statale per i territori con minore capacità fiscale;
 - c) accede alle risorse statali aggiuntive, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.
4. La Regione ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. La Regione, inoltre, può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.
5. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
6. Nel rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, la legge può prevedere strumenti di controllo della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 52*Ordinamento contabile.*

1. L'ordinamento contabile, il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale della Regione sono disciplinati con legge regionale, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del patto di stabilità comunitario.
2. La legge stabilisce i termini per l'approvazione del bilancio.
3. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per un periodo non superiore complessivamente a quattro mesi.
4. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
5. Ogni altra legge che comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 53*Rendiconto generale.*

1. Il Consiglio regionale approva con legge il rendiconto generale entro il 30 giugno successivo all'anno cui si riferisce.
2. Con il rendiconto generale la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della programmazione economico-sociale della Regione, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi ed opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.

TITOLO IX

Attività economiche regionali e soggetti privati

Art. 54

Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali.

1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce l'intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la programmata dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico e orienta i suoi interventi alle sole funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del corretto funzionamento dei servizi.
3. Con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio regionale, la Regione può istituire enti, aziende e società regionali, anche a carattere consortile, con enti locali o con altre Regioni, nonché partecipare o promuovere intese, anche di natura finanziaria (21).
4. La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.
5. A tal fine il Consiglio regionale:
 - a) nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione regionale ove previsto da espresse disposizioni di legge;
 - b) approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.
6. Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal regolamento interno, la rappresentanza della minoranza del Consiglio.
7. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.
8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio prima che inizi la discussione del bilancio regionale.
9. Con il bilancio regionale sono approvati gli stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali vengono ratificati nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.
10. I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al rendiconto generale della Regione.

(21) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla L.R. 28 settembre 2011, n. 35.

Art. 55*Autonomie funzionali. Cooperazione.*

1. Nel quadro delle iniziative per lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, la Regione promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi, definendone con legge gli strumenti necessari.
2. La Regione favorisce il concorso delle autonomie funzionali all'attività propria e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà.

Art. 56*Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.*

[1. La Regione istituisce con legge il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro quale organo di consulenza, studio e ricerca del Consiglio regionale e della Giunta in tema di:

- a) politica economica, sociale e finanziaria;
- b) bilancio e programmazione;
- c) sviluppo economico-sociale;
- d) mercato del lavoro ed occupazione.

2. La legge disciplina la composizione del Consiglio, le modalità per l'elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, le procedure relative all'intervento del Consiglio nei procedimenti, assicurando le risorse umane, tecniche e strumentali per il suo funzionamento.

3. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ha sede presso il Consiglio regionale] (22).

(22) Articolo abrogato dall'art. 6, L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.

TITOLO X

Strumenti di garanzia

Art. 57*Consulta statutaria.*

[1. La Consulta statutaria è l'organo di consulenza e garanzia della Regione, chiamato ad esprimersi sull'applicazione e sull'interpretazione delle norme statutarie. Si compone di cinque membri, eletti, con la maggioranza dei due terzi, dal Consiglio regionale. Essi sono scelti tra i magistrati delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche con almeno quindici anni di carriera; tra avvocati con almeno venti anni di esercizio effettivo della professione.

2. La Consulta è insediata con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale. I membri della Consulta durano in carica sei anni e non sono immediatamente rieleggibili. La carica di componente della Consulta è incompatibile con altre cariche pubbliche, con l'esercizio delle professioni o dell'impresa e con lo status di dipendente pubblico o privato.

3. La Consulta elegge il suo Presidente, che resta in carica per la durata del mandato. Il voto del Presidente prevale in caso di parità.

4. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale; è dotata di autonomia organizzativa e amministrativa; svolge le sue funzioni secondo le disposizioni del proprio regolamento deliberato a maggioranza assoluta dei componenti e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. La Consulta, su richiesta del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, nonché di un terzo dei componenti del Consiglio regionale, esprime il proprio parere, in particolare, riguardo a:

- a) l'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione;
- b) l'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione e gli Enti locali;
- c) la compatibilità di proposte di legge o di regolamento con lo Statuto;
- d) la regolarità e l'ammissibilità delle richieste di referendum;
- e) gli altri casi previsti dallo Statuto.

6. La legge regionale assicura l'autonomia della Consulta e disciplina le modalità di accesso e le altre norme che ne regolano l'attività, nonché il trattamento economico dei componenti.

7. Gli organi regionali si attengono alle valutazioni della Consulta. Il Consiglio regionale può comunque deliberare in senso contrario a singole valutazioni, con motivata decisione adottata a maggioranza assoluta] (23).

(23) Articolo abrogato dall'art. 6, L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.

TITOLO XI Revisione dello Statuto

Art. 58

Revisione dello Statuto.

1. Lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
2. Le proposte di revisione dello Statuto non approvate dal Consiglio non possono essere ripresentate prima che sia trascorso un anno dalla loro reiezione.
3. L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.
4. Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale.
5. Lo Statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

TITOLO XII Norme transitorie e finali

Art. 59

Norme transitorie e finali.

1. La Regione può chiedere, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.
2. Con legge è disciplinato il referendum previsto dall'art. 123 della Costituzione.
3. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio regionale provvede ad adeguare il proprio regolamento interno.
4. La legge stabilisce le modalità con le quali gli Organi regionali possono indirizzare gli enti locali

nell'esercizio delle funzioni delegate, disciplina i poteri di vigilanza e prevede i mezzi finanziari con i quali gli enti locali possono far fronte alle nuove spese.

5. Eventuali modifiche dell'art. 126, comma 3, della Costituzione si applicano nei rapporti tra Consiglio e Presidente della Giunta anche se intervengono durante la legislatura regionale. Nei casi e nei limiti della subentrante disposizione costituzionale, in deroga all'art. 33, il Consiglio regionale può eleggere un nuovo Presidente della Giunta nell'ambito della stessa maggioranza del Presidente eletto a suffragio universale e diretto.

5-bis. Il numero dei membri del Consiglio regionale di cui all'art. 15 dello Statuto può essere aumentato ai sensi dell'art. 15, comma 13, numeri 6, 7 e 8, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, e dall'art. 5, comma 1, della L. Cost. 22 novembre 1999, n. 1 (24).

6. Il Presente Statuto è pubblicato ai fini notiziali nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dopo la promulgazione del suo testo integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(24) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 20 aprile 2005, n. 11.

L.R. 28 dicembre 2009, n. 65 (1)**Istituzione della riserva naturale regionale "Adelasia" nel Comune di Cairo Montenotte ed altre disposizioni in materia di aree naturali protette.**

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 30 dicembre 2009, n. 24, parte prima.

Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

Il Presidente della Giunta

promulga la seguente legge regionale:

TITOLO I**Riserva naturale regionale dell'Adelasia****Art. 1***Istituzione, individuazione e finalità della riserva naturale regionale dell'Adelasia.*

1. In attuazione degli articoli 22, 23 e 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modifiche ed integrazioni, è istituita la riserva naturale regionale dell'Adelasia.
2. La perimetrazione della riserva naturale comprende i territori ricadenti nel Comune di Cairo Montenotte, di proprietà della Provincia di Savona, individuati con apposito segno grafico nella planimetria in scala 1:10.000, allegato n. 1 alla presente legge.
3. I territori così individuati sono classificati "riserva naturale regionale" per la conservazione orientata dei valori naturalistici ed ambientali in essa presenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della L. 394/1991 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2*Finalità della riserva naturale regionale dell'Adelasia.*

1. Nell'ambito delle finalità generali definite dalla L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, la riserva naturale regionale dell'Adelasia ha in particolare i seguenti scopi:

a) conservare e valorizzare il patrimonio naturale costituito, in particolare, dalle risorse forestali, dalle risorse idriche, dalle formazioni geologiche, dagli habitat, dalle specie vegetali ed animali rare, endemiche, vulnerabili e dalle relative connessioni con la rete ecologica regionale, in adempimento degli impegni assunti a livello comunitario, così come previsto dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

b) conservare e valorizzare il paesaggio agrario presente nella riserva, quale ecosistema complesso nato dalla equilibrata integrazione fra le risorse degli ambienti naturali ed il loro uso tradizionale da parte della comunità locale;

c) promuovere lo studio, la divulgazione, la fruizione pubblica dei valori e delle peculiarità naturali e culturali dell'area.

Art. 3

Gestione della riserva dell'Adelasia.

1. La gestione della riserva naturale regionale dell'Adelasia è affidata alla Provincia di Savona, di seguito denominata ente gestore, che svolge tale compito in collaborazione con il Comune di Cairo Montenotte, sia attraverso le forme di intesa previste nella presente legge, sia attraverso eventuali accordi aventi ad oggetto settori di attività o specifici interventi, ferma restando in tali casi la responsabilità dell'ente gestore.

2. L'ente gestore provvede ad assicurare la conservazione, la valorizzazione, la conoscenza nonché la fruizione dei valori naturalistici, paesaggistici e storico culturali della riserva attraverso:

a) l'elaborazione e l'adozione del Piano di gestione di cui all'articolo 4;

b) l'approvazione dei regolamenti previsti dall'articolo 25 della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto nell'articolo 5, comma 2;

c) la promozione di azioni e l'attuazione di interventi necessari per conseguire le finalità dell'area protetta;

d) la redazione della relazione annuale prevista dall'articolo 29 della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni;

e) l'attuazione delle direttive impartite dalla Regione, con particolare riferimento a quelle volte ad assicurare l'integrità del sistema regionale delle aree protette di cui all'articolo 4, comma 5, della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni;

f) lo svolgimento di tutti gli altri compiti amministrativi attribuiti agli enti di gestione delle aree protette dalla L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento al rilascio dei nulla osta e dei pareri, alla vigilanza, all'adozione dei provvedimenti sanzionatori, ai ricorsi all'autorità giudiziaria ordinaria ed amministrativa.

3. In qualità di ente gestore della riserva, la Provincia resta comunque soggetta all'osservanza delle disposizioni relative agli enti locali per quanto attiene all'ordinamento finanziario e contabile, al regime fiscale ed ai controlli.

4. Nei confronti del suddetto ente gestore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4*Piano di gestione.*

1. Il Piano di gestione è lo strumento per l'attuazione delle finalità della riserva naturale regionale dell'Adelasia.
2. Il Piano di gestione individua, con riferimento ad un periodo di almeno quattro anni, gli obiettivi da raggiungere, gli interventi e le azioni che si intendono intraprendere, i tempi, le risorse occorrenti, le fonti di finanziamento, gli indicatori di risultato.
3. Il Piano di gestione è adottato dall'ente gestore d'intesa con il Comune di Cairo Montenotte; nella fase di redazione del Piano sono assicurate forme partecipative della comunità locale nonché dei soggetti interessati alla fruizione ed agli aspetti scientifici della riserva; la Giunta regionale approva il Piano entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti, apportandovi le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 5*Misure di tutela della riserva naturale dell'Adelasia.*

1. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 42 della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni nonché le disposizioni delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della biodiversità, della flora e della fauna, nella riserva naturale dell'Adelasia è vietato:
 - a) eseguire interventi edilizi eccedenti la manutenzione straordinaria degli edifici, degli impianti e delle infrastrutture esistenti, ad eccezione di quanto previsto nel Piano di gestione per la realizzazione e l'adeguamento di strutture necessarie per i compiti istituzionali dell'ente gestore, per la fruizione, per l'esercizio delle attività agricole e forestali, per lo sviluppo delle energie rinnovabili ovvero per garantire forniture e servizi di pubblica utilità;
 - b) aprire nuove strade e sentieri ovvero prolungare, rettificare, allargare il tracciato di strade e sentieri esistenti al di fuori delle previsioni contenute nel Piano di gestione; è comunque consentita la realizzazione delle infrastrutture necessarie per le attività selvicolturali debitamente autorizzate ai sensi della legislazione vigente in materia;
 - c) eseguire movimenti di terreno o interventi di messa in sicurezza dei versanti, salvo i casi previsti dal Piano di gestione o derivanti dalla sua attuazione, ovvero di quanto connesso con lo svolgimento delle attività agricole;
 - d) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando nell'ambito delle attività agricole e silvicole la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;
 - e) abbandonare rifiuti;
 - f) introdurre specie estranee, vegetali e animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
 - g) catturare, uccidere, disturbare le specie animali; sono ammessi gli interventi tecnici di riequilibrio

faunistico di cui all'articolo 43 della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni;

h) raccogliere o danneggiare specie vegetali o asportare minerali; in deroga a tale divieto l'ente gestore può autorizzare la raccolta a scopi scientifici prefissando tempi, quantità, modalità di raccolta, cautele da osservare, oneri e condizioni di acquisizione delle conoscenze così ottenute;

i) transitare fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati, fatte salve le eccezioni previste dalla legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38 (Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria);

j) svolgere attività ludiche e sportive incompatibili con i divieti di cui alle lettere g) e h) o, comunque, in grado di compromettere, per le loro modalità di svolgimento ed in assenza di disposizioni emanate dall'ente gestore, le qualità ambientali, i soprassuoli boschivi, la stabilità dei versanti, le sistemazioni agrarie, l'agibilità dei percorsi;

k) asportare o danneggiare le attrezzature predisposte per la fruizione e la conoscenza della riserva.

2. L'ente gestore può integrare mediante appositi regolamenti, approvati ai sensi dell'articolo 25 della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, la normativa di tutela della riserva naturale, con particolare riferimento alla fruizione, agli interventi forestali, agli interventi di riequilibrio naturalistico-ambientale, previa acquisizione del parere della Regione da rendersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

Art. 6

Sanzioni amministrative.

1. La violazione delle disposizioni di tutela delle aree protette di cui alla presente legge comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 33 della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, come modificato dalla presente legge.

TITOLO II Norme finali

Art. 7

Disposizioni transitorie e di raccordo.

1. Fino alla approvazione del Piano di gestione di cui all'articolo 4, l'ente gestore opera sulla base dei programmi di attività ed interventi contenuti nella relazione annuale di cui all'articolo 29 della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8

Aggiornamento degli importi delle sanzioni pecuniarie della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

1. All'articolo 33, comma 2, lettera a), della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: "da lire 200.000 a lire 2.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 142,26 ad euro 1.422,60".
2. All'articolo 33, comma 2, lettera b), della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: "da lire 50.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 35,57 ad euro 355,70".
3. All'articolo 33, comma 2, lettera c), della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: "da lire 50.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 35,57 ad euro 355,70".
4. All'articolo 33, comma 2, lettera d), della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: "da lire 50.000 a lire 2.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 35,57 ad euro 1.422,60".

Art. 9

Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 31 (Istituzione dell'area protetta regionale Giardini Botanici Hanbury).

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della L.R. n. 31/2000 è sostituita dalla seguente:
"f) dal Presidente del Sistema turistico locale di riferimento, o suo delegato;"
2. Al comma 4 dell'articolo 3 della medesima L.R. n. 31/2000, dopo le parole "autorità statale" sono aggiunte le seguenti: ", un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria della pesca professionale maggiormente rappresentative in provincia di Imperia,".

Art. 10

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

- le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, nel bilancio per l'anno finanziario 2009 allo stato di previsione della spesa:

- prelevamento di euro 25.000,00 dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";

- prelevamento di euro 25.000,00 dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale";

- iscrizione di euro 25.000,00 all'U.P.B. 3.104 "Gestione dei parchi e delle aree protette";

- iscrizione di euro 25.000,00 all'U.P.B. 3.204 "Investimenti nei parchi e nelle aree protette";

- gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale - Area III "Territorio" - alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa:

- 3.104 "Gestione dei parchi e delle aree protette";

- 3.204 "Investimenti nei parchi e nelle aree protette.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Allegato n. 1 (2)

(2) La planimetria di cui al presente allegato 1 non è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale.

L.R. 24 dicembre 2008, n. 23 (1)
Istituzione della Riserva Naturale regionale Valle dell'Arcionello.

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 27 dicembre 2008, n. 48, S.O. n. 166.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione

promulga la seguente legge:

Art. 1

Istituzione della riserva naturale regionale Valle dell'Arcinello. Finalità.

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, è istituita, nell'ambito del sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio, la riserva naturale regionale Valle dell'Arcionello, di interesse provinciale, di seguito denominata riserva, secondo la perimetrazione indicata all'articolo 2.

2. L'istituzione della riserva è finalizzata:

a) alla conservazione ed alla valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e culturali dell'area ricompresa nella perimetrazione della riserva;

b) alla tutela ed al recupero degli habitat naturali nonché alla conservazione delle specie animali e vegetali;

c) allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali, attraverso la promozione e l'incentivazione delle attività economiche compatibili;

d) alla corretta utilizzazione delle risorse naturali a fini educativi, didattici e ricreativi;

e) alla conservazione e alla tutela di elementi di interesse storico-culturale, per avviare processi di valorizzazione e di fruizione.

Art. 2

Perimetrazione.

1. La riserva comprende il territorio del Comune di Viterbo, individuato dai confini riportati nella cartografia in scala 1:10.000 di cui all'allegato A e descritti nella relazione di cui all'allegato B, che costituiscono parte integrante della presente legge.

Art. 3

Gestione della riserva.

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), della L.R. n. 29/1997 e successive modifiche, la gestione della riserva è affidata alla Provincia di Viterbo che vi provvede nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche, adottando i relativi provvedimenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e le modalità indicate nel capo II, sezione II, della L.R. n. 29/1997.

2. Al fine di garantire la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione della riserva ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche, l'organismo di gestione della riserva sottopone al parere degli enti locali interessati gli strumenti di cui all'articolo 4 nonché i bilanci preventivi ed i rendiconti generali della riserva, prima della loro adozione.

Art. 4

Piano, regolamento e programma pluriennale di promozione economica e sociale.

1. Il piano della riserva è redatto, secondo quanto disposto dal capo II, sezione II, della L.R. n. 29/1997, con le modalità previste dall'articolo 26 della L.R. n. 29/1997 e successive modifiche ed in conformità alle linee guida redatte dalla Giunta regionale al fine di assicurare omogeneità nella redazione dei piani delle aree naturali protette.

2. Il regolamento ed il programma pluriennale di promozione economica e sociale sono redatti, secondo quanto disposto dal capo II, sezione II, della L.R. n. 29/1997, con le modalità previste, rispettivamente, dagli articoli 27 e 30 della L.R. n. 29/1997 e successive modifiche.

Art. 5*Misure di salvaguardia e divieti.*

1. Fino alla data di esecutività del piano e del regolamento di cui all'articolo 4, alla riserva si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 8 della L.R. n. 29/1997 e successive modifiche, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
2. All'interno del perimetro della riserva è vietata l'attività venatoria ad eccezione di eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 27, commi 3 e 4, della L.R. n. 29/1997 e successive modifiche.

Art. 6*Sorveglianza e sanzioni.*

1. Per la sorveglianza e le sanzioni relative alle violazioni delle misure di salvaguardia e dei divieti previsti dall'articolo 5 nonché dal piano e dal regolamento di cui all'articolo 4, si applicano le disposizioni di cui al capo IV della L.R. n. 29/1997 e successive modifiche.


Art. 7*Disposizione finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nei capitoli di bilancio compresi nell'ambito delle UPB E21, E22, E23 e E24 relativi al finanziamento dei parchi e delle aree protette.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Allegato A

Cartografia



Allegato B

Descrizione della perimetrazione

Riserva naturale regionale Valle dell'Arcionello

Dal ponte sul Fosso Luparo ad est del centro abitato di Viterbo, il confine della Riserva volta in senso orario fino a includere le aree a nord-est e poi attestarsi sulla Strada Palanzana. Da qui prosegue costeggiando la suddetta strada fino ad arrivare in località Palazzo Vescovile. Quindi il perimetro prosegue verso il Monastero dei Cappuccini e volta a nord fino a giungere a ridosso del Fosso della Palanzana, in località La Palanzanella. Seguendo l'andamento sinuoso del corso d'acqua, in direzione est, prosegue poi fino a giungere in località Grottone. Da qui il perimetro volta a ovest costeggiando i lotti agricoli posti in località Grottone e prosegue poi a sud fino ad arrivare sulla strada provinciale Cimino. Costeggiando tale strada in direzione ovest, il confine passa a nord della località Ontaneto e volge ad est fino a giungere a ridosso del Fosso Luparo. Segue quindi l'andamento sinuoso del corso d'acqua in direzione nord-ovest fino

ad attestarsi sulla strada Monte Pizzo, costeggiandola in direzione nord-ovest fino a ricongiungersi con il centro abitato di Viterbo. Da qui il perimetro prosegue attestandosi su Via Belluno e raccordandosi infine con il limite rappresentato dal ponte sul Fosso Luparo.

L.R. 15 maggio 2006, n. 11 (1)**Istituzione della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela".**

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 19 maggio 2006, n. 61.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:

Art. 1*Istituzione dell'area naturale protetta.*

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), è istituita la riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela".
2. I confini della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" ricadente sul territorio del comune di Taranto sono riportati nella cartografia in scala 1:10.000, allegata alla presente legge (allegato A), della quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso l'Assessorato all'ecologia della Regione Puglia e, in copia conforme, presso l'Amministrazione provinciale di Taranto, presso la sede dell'Ente di gestione di cui all'articolo 4 e presso l'Amministrazione comunale di Taranto.
3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione che sarà predisposta dalla Regione Puglia.

Art. 2*Finalità.*

1. Le finalità istitutive della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" sono le seguenti:
 - a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti nelle direttive comunitarie direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e

sotterranei;

- b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici;
- c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi;
- d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale;
- e) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;
- f) allestire infrastrutture per la mobilità lenta;
- g) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
- h) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

Art. 3

Zonizzazione provvisoria.

1. Fino all'approvazione del Piano territoriale di cui all'articolo 7, la Riserva naturale regionale orientata "Palude la Vela" è suddivisa in:

- a) zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e/o storico-culturale, caratterizzata dalla presenza di solchi erosivi, boschi e vegetazione spontanea;
- b) zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e/o storico-culturale con presenza di un maggior grado di antropizzazione.

Art. 4

Ente di gestione.

1. La gestione della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" è affidata, in via provvisoria, e in ogni caso per un tempo non inferiore a tre anni, al Comune di Taranto, che vi provvede coordinando strettamente i propri interventi con gli obiettivi di programmazione regionale in materia di conservazione della natura e aree naturali protette.

2. Il Comune di Taranto, per la gestione dell'area protetta, organizza una struttura autonoma nell'ambito dell'Amministrazione comunale. Il Sindaco può nominare un Direttore della Riserva; in ogni caso, la struttura amministrativa di riferimento deve essere impiegata esclusivamente nei compiti di gestione dell'area protetta.

Art. 5*Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale.*

1. Sull'intero territorio della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:

- a) aprire nuove cave, miniere e discariche;
- b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette), ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
- c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
- d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione. Sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
- e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;
- f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
- g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
- h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui all'articolo 2;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
- j) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali.

2. Fino all'approvazione del Piano territoriale di cui all'articolo 7 è fatto divieto di:

- a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica); per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all'area edificata compresa nel perimetro indicato;
- b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;
- c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.

3. Fino all'approvazione del Piano territoriale della Riserva, la competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della L.R. n. 19/1997, d'intesa con l'Ente di gestione, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), limitatamente alla zona 2 di cui all'articolo 3 ed esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, possono essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di miglioramento aziendale redatto a norma del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), e sue applicazioni e modifiche. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agrozootecnica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nell'area.

4. È consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dei commi a) e b) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale).

5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico che sono liquidati dal competente Commissario per gli usi civici su

istanza del Comune interessato.

Art. 6

Strumenti di attuazione.

1. Per l'attuazione delle finalità della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela", l'Ente di gestione di cui all'articolo 4 si dota dei seguenti strumenti di attuazione:

- a) Piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della L.R. n. 19/1997;
- b) Piano pluriennale economico-sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della L.R. n. 19/1997;
- c) Regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della L.R. n. 19/1997.

Art. 7

Piano territoriale dell'area naturale protetta.

1. Il Piano territoriale della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela", è predisposto dall'Ente di gestione ed è adottato dal Consiglio comunale di Taranto con i tempi e le modalità previste dall'articolo 20 della L.R. n. 19/1997. Esso deve:

- a) individuare le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino ambientale;
- b) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;
- c) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
- d) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;
- e) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;
- f) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- g) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;
- h) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta;
- i) individuare e definire il sistema di monitoraggio;
- j) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali sul sistema dunale;
- k) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.

Art. 8*Piano pluriennale economico-sociale.*

1. Il Piano pluriennale economico-sociale della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" è adottato, contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area, dall'Ente di gestione con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall'articolo 21 della L.R. n. 19/1997.
2. Il Piano pluriennale economico-sociale dell'area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.

Art. 9*Regolamento.*

1. Il regolamento ha la funzione di disciplinare, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 5, l'esercizio delle attività consentite all'interno della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" ed è adottato dall'Ente di gestione contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area.

Art. 10*Nulla osta e pareri.*

1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere ricadenti all'interno della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione.
2. La documentazione relativa alla richiesta di concessione e/o autorizzazione, entro dieci giorni dalla sua

presentazione all'Ente di gestione, è inviata da quest'ultimo all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, che, nei venti giorni successivi, può chiedere integrazioni o chiarimenti. Qualora le integrazioni o i chiarimenti non siano ritenuti sufficienti, l'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, con provvedimento motivato, comunica la non conformità dell'istanza alle prescrizioni e alle finalità della presente legge.

3. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza senza che sia intervenuta alcuna osservazione o prescrizione, il nulla osta si intende rilasciato con esito favorevole.

4. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di cui all'articolo 2.

5. Fino all'entrata in vigore del Piano territoriale e del regolamento, il nulla osta preventivo è rilasciato dall'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia.

6. L'Ente di gestione è delegato, quale autorità competente ai sensi della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), al rilascio dei pareri relativi alla procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE), così come modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, per piani e interventi ricadenti in tutto o in parte nel proposto Sito di importanza comunitaria (pSIC) IT130004 "Mar Piccolo".

7. L'Ufficio competente dell'Ente di gestione è tenuto a predisporre un elenco mensile contenente gli estremi degli interventi di cui al comma 6 e dei relativi esiti, da inviare all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, al fine di consentire la verifica della corretta applicazione della procedura di valutazione di incidenza e l'eventuale formulazione, da parte dello stesso Ufficio parchi e riserve naturali, di osservazioni e richiami vincolanti volti a garantire la coerenza degli interventi con lo stato di conservazione complessivo dei pSIC.

Art. 11

Sanzioni.

1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 30 della L. n. 394/1991.

2. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa di euro 1032,91 per ogni metro cubo di materiale rimosso.

3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.

4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e) e i) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,82 a un massimo di euro 258,22.

5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,29 a un massimo di euro 1032,91.

6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.

7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.032,91 a un massimo di euro 10.329,13.

8. Le violazioni di cui alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 5 e alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 5 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 566,00 a un massimo di euro

2.582,28 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.

10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'Ente di gestione.

11. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dell'articolo 30 della L. n. 394/1991.

12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 9 sono introitate nel bilancio dell'Ente di gestione con l'obbligo di destinazione alla gestione della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela".

Art. 12

Indennizzi.

1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili situati nella Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" sono erogati direttamente dall'Ente di gestione, facendovi fronte con il proprio bilancio.

2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il Piano di cui all'articolo 7 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l'esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto all'indennizzo:

a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;

b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.

3. L'Ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.

4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell'Ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all'espropriazione delle aree.

Art. 13

Sorveglianza del territorio.

1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di gestione, che l'esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.
2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della provincia di Taranto e alle guardie ecologiche volontarie.
3. Ai fini della sorveglianza, l'Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della L. n. 394/1991.
4. L'utilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria), è subordinata alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente di gestione.

Art. 14

Controllo.

1. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" sono affidate all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia.
2. Le modalità dell'attività di controllo possono essere precisate da apposite direttive, da emanarsi con deliberazione di Giunta regionale, che possono prevedere anche l'obbligo dell'adozione di determinati sistemi di contabilità, nonché l'adozione di specifiche procedure di controllo della gestione.
3. In ogni caso, l'Ente di gestione adotta, annualmente, un documento preventivo decisionale coerente con le linee generali di intervento definite dall'Assessorato regionale all'ecologia. Tale documento deve essere approvato dall'Ufficio parchi e riserve naturali e, successivamente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
4. L'Ente di gestione provvede a inviare all'Ufficio parchi e riserve naturali, con cadenza semestrale, un rendiconto delle somme impegnate e pagate, che deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 15

Commissariamento.

1. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ecologia, può nominare, per un periodo determinato, un Commissario che sostituisce l'Ente nella gestione della Riserva naturale regionale orientata.

Art. 16*Norma finanziaria.*

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico dell'Ente di gestione.
 2. Annualmente, in relazione agli obiettivi gestionali raggiunti e alla programmazione regionale, la Regione Puglia trasferisce fondi idonei a integrare gli stanziamenti comunali nei limiti degli stanziamenti all'uopo previsti nei bilanci regionali.
 3. In sede di prima applicazione della presente legge sono stanziati euro 50 mila a carico del capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.
- La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Allegato A (2)

(2) Si omette l'allegato A nel quale è riprodotta la cartografia della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela".

L.R. 23 dicembre 2002, n. 23 (1)**Istituzione della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci".**

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 30 dicembre 2002, n. 164.

Art. 1*Istituzione dell'area naturale protetta.*

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, è istituita la Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci".
2. La perimetrazione della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci", ricadente nel territorio del Comune di Brindisi, è riportata nella cartografia allegata alla presente legge, della quale costituisce parte integrante, depositata in originale presso l'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia e, in copia conforme, presso gli uffici dell'Amministrazione provinciale e del Comune di Brindisi.
3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione provinciale di Brindisi, con finanziamento della Regione.

Art. 2*Finalità.*

1. Le finalità istitutive della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci" sono le seguenti:
 - a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici;
 - b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici, antropologici e le attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
 - c) rinaturalizzare, convertire ad alto fusto, conservare il patrimonio genetico e aumentare la superficie occupata dalle sugherete, al fine di connettere le aree boscate;
 - d) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
 - e) allestire infrastrutture per la mobilità lenta e l'accoglienza diffusa;
 - f) promuovere e riqualificare attività economiche, in particolare nei settori del turismo, dell'agricoltura, dell'artigianato e dei servizi, compatibili con le finalità di cui ai punti a) e b), al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

Art. 3

Zonizzazione provvisoria.

1. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 9, la Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci" è suddivisa in zona 1 (zona centrale) e zona 2 (fascia di protezione), così come individuate nell'allegata cartografia. Il piano può apportare modifiche al confine delle zone ai fini di una migliore organizzazione degli àmbiti di tutela.
2. La zona 1 comprende le aree di maggiore valore naturalistico, paesaggistico e culturale; la zona 2, pur contenendo valori ambientali e culturali, presenta un maggior grado di antropizzazione.

Art. 4

Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale.

1. Sull'intero territorio della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci", oltre al rispetto delle norme di tutela del territorio e dell'ambiente previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali, è fatto divieto di:
 - a) aprire nuove cave;
 - b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
 - c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
 - d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione: sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
 - e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi prelievi a scopi: scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;
 - f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
 - g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
 - h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui all'articolo 2;
 - i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
 - j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica;
 - k) aprire discariche;
2. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 9 è fatto divieto di:

- a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
 - b) mutare la destinazione dei terreni fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;
 - c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.
3. Fino all'approvazione del piano territoriale della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci", la competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della L.R. n. 19/1997, d'intesa con l'Ente di gestione di cui all'articolo 5, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), limitatamente alla zona 2 di cui all'articolo 3 ed esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, possono essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano aziendale. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico - sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agro - zootecnica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nell'area.
4. È consentita la realizzazione di interventi da manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dell'articolo 31, comma primo, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente Commissario per gli usi civici su istanza dell'Ente di gestione.

Art. 5

Gestione.

1. Ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n. 19/1997 è istituito l'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi, ente strumentale di diritto pubblico, cui è affidata la gestione della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci" (2).
2. Sono organi dell'Ente di gestione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) la Giunta esecutiva;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti;
 - e) la Comunità delle aree naturali protette.
3. Il Presidente dell'Ente è eletto dal Consiglio direttivo, tra i suoi membri, nella prima riunione. Egli ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono attribuite dal Consiglio direttivo e resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo.
4. La carica di Presidente è incompatibile con quella di parlamentare, assessore o consigliere regionale, presidente, assessore o consigliere provinciale, presidente, assessore o consigliere di Comunità montana, sindaco, assessore o consigliere comunale.
5. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi è così composto:
 - a) tre rappresentanti della Comunità delle aree protette, eletti con voto limitato a uno;
 - b) tre rappresentanti del Consiglio regionale che abbiano comprovata esperienza in materia di conservazione dell'ambiente e pianificazione territoriale;

- c) due rappresentanti del Consiglio provinciale di Brindisi;
 - d) due rappresentanti nominati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - e) due rappresentanti nominati dalle Associazioni protezionistiche legalmente riconosciute dal Ministero dell'ambiente e operanti sul territorio regionale.
6. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ed elegge nel suo seno un Vice Presidente.
7. Nelle votazioni, a parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.
8. Per la composizione degli altri organi di gestione dell'Ente, Giunta esecutiva, Collegio dei revisori dei conti, Comunità delle aree naturali, si rimanda agli articoli 12, 13 e 14 della L.R. n. 19/1997.

(2) Ai sensi dell'art. 16, comma 1, L.R. 15 maggio 2006, n. 10, la gestione del Parco naturale istituito dalla presente legge è affidata al Comune di Brindisi, che è individuato quale Ente di gestione, il quale (ai sensi del successivo comma 2) organizza una struttura autonoma nell'ambito dell'Amministrazione comunale (vedi anche i successivi commi del medesimo articolo). A norma dell'art. 5, L.R. 27 ottobre 2006, n. 31 la gestione del Parco naturale regionale "Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo" istituito dalla stessa legge, è affidata all'Ente di cui al presente articolo.

Art. 6

Statuto.

1. L'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi provvede all'approvazione del proprio Statuto entro novanta giorni dalla data della sua costituzione secondo le norme di cui all'articolo 9 della L.R. n. 19/1997.

Art. 7

Pianta organica.

1. L'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi provvede a proporre, con deliberazione del Consiglio direttivo, la pianta organica del personale, che è sottoposta all'approvazione della Giunta regionale.
2. La pianta organica deve prevedere le figure del Direttore e del Segretario, le cui nomine e funzioni sono disciplinate secondo il dettato degli articoli 15 e 17 della L.R. n. 19/1997.
3. Il personale previsto dalla pianta organica in prima attuazione della presente legge sarà trasferito e/o comandato dalla Regione Puglia o da altri enti pubblici previa autorizzazione della Giunta regionale.

Art. 8*Strumenti di attuazione.*

1. Per l'attuazione delle finalità della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci", l'Ente di gestione di cui all'articolo 5 si dota dei seguenti strumenti:
 - a) piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della L.R. n. 19/1997;
 - b) piano pluriennale economico sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della L.R. n. 19/1997;
 - c) regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della L.R. n. 19/1997.

Art. 9*Piano territoriale dell'area naturale protetta.*

1. Il piano territoriale della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci" deve:
 - a) precisare, mediante zonizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 394/1991, le destinazioni delle diverse parti dell'area naturale protetta;
 - b) individuare le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino ambientale;
 - c) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;
 - d) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
 - e) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;
 - f) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;
 - g) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
 - h) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;
 - i) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta;
 - j) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali in relazione allo smaltimento dei rifiuti, alla gestione dei reflui, alla bonifica e al recupero ambientale;
 - k) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.
2. Le procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione del piano sono quelle stabilite dall'articolo 20 della L.R. n. 19/1997.

Art. 10*Piano pluriennale economico sociale.*

1. Il piano pluriennale economico sociale della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci" è predisposto dalla Comunità delle aree naturali protette della provincia di Brindisi di cui all'articolo 5, comma 10, con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall'articolo 21 della L.R. n. 19/1997.
2. Il piano pluriennale economico sociale dell'area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.
3. Il piano pluriennale economico sociale è predisposto, d'intesa con il Consiglio direttivo, contestualmente alla formazione del piano di cui all'articolo 9.

Art. 11*Regolamento.*

1. Il regolamento ha la funzione di disciplinare l'esercizio delle attività consentite all'interno della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci" ed è adottato dall'Ente di gestione contestualmente all'adozione del piano territoriale dell'area.
2. Il regolamento deve comunque contenere tutte le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge n. 394/1991, ivi compresa la facoltà di eventuali deroghe.
3. Il regolamento disciplina eventuali prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi e abbattimenti devono comunque avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente di gestione e sono attuati dal personale da esso dipendente o da persone autorizzate dall'Ente stesso.

Art. 12

Nulla osta e pareri.

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere all'interno dell'area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione.
2. Il nulla osta verifica la conformità delle opere da realizzare con il piano territoriale e con il regolamento.
3. Fino alla data di entrata in vigore del piano territoriale e del regolamento, l'Ente di gestione rilascia parere obbligatorio su ogni intervento al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui all'articolo 4.

Art. 13*Bilancio.*

1. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione delle aree naturali della provincia di Brindisi approva il bilancio preventivo dell'Ente nei termini previsti dalle disposizioni contenute nella legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 di riforma della contabilità regionale.
2. I documenti contabili di cui al comma 1 e relativi assestamenti e variazioni sono approvati dalla Regione con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 14*Sanzioni.*

1. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), comportano la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 per ogni metro cubo di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), e i), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 26,00 a un massimo di euro 258,00.
4. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,00 a un massimo di euro 1.033,00.
5. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), comportano la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 per ogni dieci metri cubi di materiale movimentato.
6. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.033,00 a un massimo di euro 10.329,00.
7. Le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j) e alle limitazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

8. Le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere k), comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia ambientale.
9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto all'articolo 4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 516,00 a un massimo di euro 2.582,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.
10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino, che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'Ente di gestione.
11. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 30, comma 1, della legge n. 394/1991.
12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al Capo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 11 sono introitate nel bilancio dell'Ente di gestione.

Art. 15

Indennizzi.

1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili nella Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci" sono erogati direttamente dall'Ente di gestione di cui all'articolo 5, facendo fronte con il proprio bilancio.
2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il piano di cui all'articolo 9 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l'esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto all'indennizzo:
 - a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;
 - b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.
3. L'ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.
4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell'Ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all'espropriazione delle aree.

Art. 16

Sorveglianza del territorio.

1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di gestione, che la esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.
2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della provincia di Brindisi.
3. Ai fini della sorveglianza, l'Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge n. 394/1991.
4. L'utilizzo delle guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico - ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente di gestione.

Art. 17*Vigilanza.*

1. Le funzioni amministrative di vigilanza connesse all'attuazione della presente legge sono espletate dall'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia secondo il dettato dell'articolo 23 della L.R. n. 19/1997.

Art. 18*Commissariamento.*

1. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, provvede, con proprio decreto, allo scioglimento degli organi responsabili dell'Ente di gestione e alla nomina contestuale di un Commissario con pieni poteri che resta in carica fino alla ricostituzione degli organi disciolti.

Art. 19*Norma finanziaria.*

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificabili in euro 66.666,66, sono a carico del Capitolo 0581010 "Spese per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002.
2. Per gli esercizi successivi si provvederà in sede di bilancio annuale di previsione.

Cartografie (3)

(3) Si omettono le cartografie allegate.

L.R. 19 dicembre 2001, n. 67 (1)**Istituzione della riserva naturale guidata "Lecceta di Torino di Sangro".**

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 24 dicembre 2001, n. 28.

Art. 1*Istituzione.*

1. È istituita la Riserva Naturale Guidata "Lecceta di Torino di Sangro", nel territorio del Comune omonimo.

Art. 2*Perimetrazione.*

1. I confini della Riserva Naturale Guidata "Lecceta di Torino di Sangro" sono stabiliti come da cartografia allegata, in scala 1:25.000, per una superficie di 164,69 ettari.
2. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Torino di Sangro provvede alla sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali e di quelli lungo le strade di accesso alla Riserva.

Art. 3*Gestione.*

1. La gestione della Riserva Naturale Guidata è demandata al Comune di Torino di Sangro.
2. Il Comune può avvalersi, ai fini della gestione, di associazioni di protezione ambientale, di consulenti, di Società cooperative o istituti particolarmente qualificati, del Corpo Forestale dello Stato, dell'Università, dell'Istituto Zooprofilattico per l'Abruzzo e Molise "G. Caporale".

3. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune dovrà definire, mediante apposite delibere consiliari, l'organo di gestione della Riserva, la relativa composizione, nonché le forme ed i modi attraverso cui si attuerà la gestione della Riserva stessa.
4. Qualora, entro il termine di 90 giorni, il Comune non abbia provveduto agli adempimenti stabiliti nel comma 3, la Giunta regionale gestirà in via provvisoria la Riserva attraverso l'Ufficio Tutela e valorizzazione delle aree protette.
5. Il Comune dovrà altresì predisporre, entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di approvazione, da parte del Consiglio regionale, del Piano di Assetto Naturalistico, il regolamento di esercizio, che stabilisce le modalità di accesso alla Riserva e di fruizione delle infrastrutture e dei servizi in essa realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite turistiche, l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonché i divieti specifici.

Art. 4

Piano di assetto naturalistico.

1. Entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune provvede all'affidamento dell'incarico per la elaborazione del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva secondo quanto previsto dalla L.R. 21 giugno 1996, n. 38, art. 15, comma 3.
2. Il Piano dovrà essere elaborato e adottato dal Comune secondo le modalità, previsioni e prescrizioni previste dalla L.R. 21 giugno 1996, n. 38, art. 22, entro un anno a decorrere dalla data di affidamento dell'incarico.
3. Il Piano di Assetto Naturalistico dovrà essere approvato dal Consiglio regionale entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di arrivo presso la stessa Direzione, secondo le modalità di cui alla L.R. 21 giugno 1996, n. 38, art. 22, comma 3.

Art. 5

Programma pluriennale di attuazione e regolamento.

1. Entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di approvazione del Piano di Assetto Naturalistico da parte del Consiglio regionale, il Comune predisporrà il Programma Pluriennale di Attuazione che dovrà contenere le indicazioni circa i modi, i tempi ed i costi per la attuazione dell'ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione della Riserva, con particolare riferimento ai problemi socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici ed il regolamento di cui al comma 5 del precedente art. 3.
2. Il Programma Pluriennale di Attuazione ed il Regolamento dovranno essere inviati alla Giunta regionale - Direzione Territorio, che a sua volta lo invia al Consiglio regionale per la successiva approvazione.

3. Il Programma Pluriennale di Attuazione ed il regolamento possono essere contenuti nel Piano di Assetto Naturalistico di cui all'art. 4 ed approvati contestualmente.

Art. 6

Piano di Gestione.

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune predispone ed approva un Piano di gestione.
2. Per il primo anno successivo all'istituzione della Riserva, il Comune dovrà utilizzare lo stanziamento di cui all'art. 11 per l'espletamento degli adempimenti previsti negli articoli 2, 3, 4, 5.

Art. 7

Adeguamento degli strumenti urbanistici.

1. Le previsioni e le prescrizioni del Piano di Assetto Naturalistico e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovra-comunale.

Art. 8

Personale della Riserva.

1. La Riserva Naturale Guidata, per il conseguimento dei propri fini può avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri Enti pubblici o, nei limiti dei propri bilanci, di personale direttivo tecnico e di manodopera a tempo determinato o indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti.

Art. 9*Norme transitorie di salvaguardia.*

1. All'interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell'approvazione del Piano di Assetto Naturalistico, gli interventi previsti dal Piano Paesistico. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:

- a) alterazione delle caratteristiche naturali;
- b) apertura di nuove strade;
- c) costruzione di nuovi edifici;
- d) apertura di nuove cave, miniere e discariche;
- e) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;
- f) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;
- g) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dal Comune;
- h) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione da parte del Comune;
- i) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalla normativa vigente;
- j) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;
- k) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali;
- l) l'esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada;
- m) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;
- n) il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo;
- o) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate: è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
- p) l'installazione di cartelli pubblicitari;
- q) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell'uso delle popolazioni locali;
- r) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

2. La pesca può essere consentita qualora previsto nella legislazione vigente e fino all'approvazione del Piano di Assetto Naturalistico, che potrà regolamentare l'attività o precluderla.

3. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitate secondo le consuetudini locali.

4. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alla L.R. n. 18/1983, art. 30, comma 1, lett. a), b), c), d) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10*Sanzioni.*

1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni contenute nell'art. 9, si rimanda alle norme statali e regionali che regolano la materia.

Art. 11*Abrogazione norme.*

1. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della L.R. n. 54/2001.

Art. 12*Norma finanziaria.*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 2001 in L. 40.000.000 (quaranta milioni), si provvede mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto al Capitolo 272421, denominato "Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa e per interventi di tutela e valorizzazione dei beni ambientali e naturali - L.R. n. 38/1996".
2. La somma di cui al comma precedente verrà erogata al Comune di Torino di Sangro e sarà finalizzata agli adempimenti previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5.

(2) Si omette la cartografia allegata.